



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 15 DICEMBRE 2008

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che i termini di scadenza per la consegna degli avvisi in pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi – dovranno rispettare il seguente calendario:

N. 53 del 31 dicembre 2008

- Per gli STER chiusura venerdì 19.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano martedì 23.12 ore 12.00

N. 1 del 7 gennaio 2009

- Per gli STER chiusura martedì 23.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano martedì 30.12 ore 12.00

N. 2 del 14 gennaio 2009

- Per gli STER chiusura martedì 30.12 ore 12.00
- Per la postazione di Milano giovedì 8.1.09 ore 12.00

AVVISO DI RETTIFICA N. 51/01-SE.O. 2008 (3.2.0)
 Direzione Generale Sanità: d.d.g. n. 13237 del 18 novembre 2008 «Approvazione del “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” e contestuale abrogazione dell’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000», pubblicato nel BURL n. 50 Serie Ordinaria del 9 dicembre 2008 3657

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8525 (2.1.0)
 Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2008 relative alle DD.CC.: Affari Istituzionali e Legislativo, Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione e alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale (art. 40, comma 3 l.r. 34178) – 15° provvedimento 3657

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8527 (1.8.0)
 Nomina del rappresentante della Regione Lombardia in seno al Comitato previsto dal disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Lodi, denominato «Vecchia Lodi» 3658

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8528 (1.8.0)
 Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della «Fondazione Barni Corrado di Roncadello» con sede legale in comune di Dovera (CR) 3658

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

Anno XXXVIII - N.258 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8529	(1.8.0)	
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi – ONLUS» con sede legale in comune di Gropello Cairoli (PV)		3658
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8546	(2.1.0)	
Prelievo dal Fondo di riserva per spese imprevedute (art. 40, l.r. n. 34/1978)		3659
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8547	(1.1.0)	
Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche – 3° provvedimento		3659
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8550	(3.1.0)	
Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2008		3660
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8551	(3.1.0)	
Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)		3667
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8552	(3.1.0)	
Modifica dell'accreditamento della Comunità «Casa F. Mosca» sita in Triuggio - via dell'Acqua 9/11, gestita da «Solaris Società lavoro e riabilitazione s.r.l.» con sede legale ivi ubicata, disposto con d.g.r. 18840/2004		3677
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8553	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili della Valchiavenna sito in via Raschi, n. 63 a Chiavenna (SO) – Gestito dalla Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna ONLUS – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3677
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8555	(3.1.0)	
Variazione dell'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Paola Di Rosa» di Capriano del Colle (BS), «San Giuseppe Lavoratore» di Viggiù (VA) e «Centro Accoglienza per Anziani» di Lonate Pozzolo (VA) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3678
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8556	(3.1.0)	
Riconoscimento di Ente Unico alla Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio (BS)		3679
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8557	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «San Giuseppe» con sede in Pieve del Cairo (PV) - via San Sebastiano, 5 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3679
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8558	(3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Passirano, n. 21/E a Vimercate – Gestito da Offertasociale Azienda Speciale Consortile – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2008		3679
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8559	(3.1.0)	
Determinazioni in ordine alle procedure per l'adeguamento di RSA e di CDI ai requisiti di funzionamento previsti dalla d.g.r. n. 7435/2001		3680
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8560	(3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) «A. Sansone» con sede in Rozzano (MI), via Perseghetto, 32 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008		3681
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8569	(4.6.1)	
Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: rettifica del bando per la realizzazione di impianti di erogazione		3682
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8570	(4.6.2)	
Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, c. 2, l.r. n. 15/2000)		3682
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8579	(5.0.0)	
Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati (art. 102-bis, l.r. 12/2005)		3691
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 3 DICEMBRE 2008 - N. 8/8598	(3.6.0)	
Determinazioni in ordine al progetto «Skipass Lombardia»		3693

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 26 NOVEMBRE 2008 - N. 13710	(4.3.0)	
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Pieve Ecoenergia Società Cooperativa a responsabilità limitata allo svolgimento dell'attività di trasformatore di prodotti no-food nella propria azienda		3695

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 26 NOVEMBRE 2008 - N. 13677	(3.3.0)	
Riparametrazione del beneficio ottenuto e contestuale accertamento in entrata per la somma di € 397.820,03 sul capitolo 3.4.12.252 del buono scuola 2006/2007 a seguito di controllo, ai sensi del d.P.R. 445/2000 art. 71 comma 1		3696
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 NOVEMBRE 2008 - N. 13876	(3.3.0)	
Riassegnazione all'Amministrazione comunale di Brembilla (BG) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 1998, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23		3702

- 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
- 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
- 1.1.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali
- 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
- 4.6.1 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
- 4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati
- 5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO
- 3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero
- 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
- 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 DICEMBRE 2008 - N. 14440 (4.3.0)	
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» – Riparto delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali – Terzo periodo anno 2008.	3702
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 NOVEMBRE 2008 - N. 13712 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 18149/2001 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190	3708
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 NOVEMBRE 2008 - N. 13893 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 61853 del 2 settembre 1997 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della Ditta Cooperativa Latte 2005, p. IVA 01132890193	3708
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 NOVEMBRE 2008 - N. 13895 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 53893 del 5 marzo 1998 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3, p. IVA 01146390198	3710
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 NOVEMBRE 2008 - N. 13902 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 38980 del 7 settembre 1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana, p. IVA 01184410197	3711
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 NOVEMBRE 2008 - N. 13905 (4.3.2)	
Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 38980 del 7 settembre 1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1, p. IVA 01187220197	3713
COMUNICATO REGIONALE 10 DICEMBRE 2008 - N. 222 (4.3.0)	
Entrata in vigore della l.r. 31/2008 del «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e suoi effetti sui ricorsi gerarchici presentati ai sensi della l.r. 11/1998.	3714

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 NOVEMBRE 2008 - N. 13706 (3.6.0)	
Approvazione delle variazioni all'elenco delle Scuole di sci operanti in Lombardia – Anno 2007/2008	3714

D.G. Industria, PMI e cooperazione

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 9 DICEMBRE 2008 - N. 14428 (4.0.0)	
Approvazione del bando «Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI»	3716

D.G. Qualità dell'ambiente

DECRETO DIRETTORE GENERALE 1 DICEMBRE 2008 - N. 14014 (5.0.0)	
Elenco dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi a contributo in esito al bando approvato con d.d.g. 16 ottobre 2007, n. 11631 avente ad oggetto «Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente»	3723
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 NOVEMBRE 2008 - N. 13357 (5.3.1)	
Approvazione graduatoria, assegnazione, impegno e contestuale parziale liquidazione dei progetti presentati per l'ottenimento dei contributi previsti dal bando 2008 per interventi di tutela ambientale nei Parchi, Riserve e Monumenti naturali ai sensi della l.r. 86/83	3725

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 NOVEMBRE 2008 - N. 12824 (5.0.0)	
Rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di recupero (Operazione R3) di rifiuti non pericolosi, nell'impianto in località Ravione, in Comune di Cedrasco (SO) – Committente: S.EC.AM s.p.a. – Sondrio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008.	3728
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 11 NOVEMBRE 2008 - N. 12904 (5.0.0)	
Realizzazione di una struttura turistico-alberghiera nel Comune di Lonate Pozzolo (VA) – Proponente: Società Gana Hotel s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/06	3729
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13452 (5.0.0)	
Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 10.000 capi, in località Cascina Brunoria nel comune di Carbonara al Ticino (PV) – Committente: Azienda Agricola Bosia Roberto – Landriano (PV) – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma A del d.lgs. 4/2008, e all'art. 345, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008	3733
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 20 NOVEMBRE 2008 - N. 13453 (5.0.0)	
Progetto di gestione produttiva decennale per l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia da realizzarsi nei comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano (ATEg20 del Piano cave della provincia di Milano) – Proponente: Cave R.P.R. s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08	3734

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 25 NOVEMBRE 2008 - N. 13625 (5.0.0)
 Progetto di ampliamento dell'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), trattamento chimico fisico (D9) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in località Mendosio, nel comune di Abbiategrasso (MI) – Proponente: Andreoni Marcello s.a.s. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 3735

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 27 NOVEMBRE 2008 - N. 13792 (5.0.0)
 Progetto di gestione produttiva dell'ATEg15 del vigente Piano cave della provincia di Milano in comune di Paderno Dugnano (MI) – Proponente: Cava Nord s.p.a. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08. 3736

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

SENTENZA 5 NOVEMBRE 2008 - N. 369 (8.1.0)
 Sentenza 5 novembre 2008 - n. 369 3737

(BUR2008011)

(3.2.0)

Avviso di rettifica n. 51/01-Se.O. 2008

Direzione Generale Sanità: d.d.g. n. 13237 del 18 novembre 2008 «Approvazione del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000», pubblicato nel BURL n. 50 Serie Ordinaria del 9 dicembre 2008

Al quinto punto delle premesse del decreto di cui all'oggetto, al posto di «Richiamata la d.g.r. 17 marzo 2008, n. 6/36262...», si legge «Richiamata la d.g.r. 12 marzo 2008, n. 8/6777...».

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008012)

(2.1.0)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8525

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 relative alle DD.CC.: Affari Istituzionali e Legislativo, Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione e alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale (art. 40, comma 3 l.r. 34178) - 15° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo dal fondo di riserva per far fronte a spese impreviste;

Visto l'art. 1 comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 «Legge finanziaria 2006» che al fine di assicurare la necessaria flessibilità di bilancio istituisce un fondo per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria che consente di effettuare il prelievo dal detto fondo, secondo le modalità di cui all'art. 40 comma 3 della l.r. 34/18, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti di spesa, comunque garantendo il rispetto dei limiti individuati nell'applicazione del comma 4 della legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 2007 n. VIII/425 «Risoluzione concernente il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2008-2010», con la struttura aggiornata degli ambiti e degli assi d'intervento, ed altresì il decreto della Presidenza del 31 gennaio 2008, n. 727 che formalizza gli obiettivi operativi per l'anno 2008 ed in particolare gli obiettivi operativi:

Codice operativo	Titolo Obiettivo Operativo
1.1.2.1	Sviluppo e consolidamento delle attività internazionali della Regione Lombardia
1.3.3.7	Definizione di un sistema avanzato di relazioni istituzionali tra la Giunta regionale e gli organi societari degli Enti, delle Fondazioni e delle Società regionali e delle loro partecipate
1.3.7.1	Programmazione ed elaborazione del supporto conoscitivo per i temi strategici del governo regionale
5.2.2.1	Attuazione del Piano di azione a sostegno delle famiglie lombarde

Vista la legge regionale 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

• Prelievo Fondo Patto per Investimenti

Viste la comunicazione del 5 novembre 2008 e successive della D.C. Affari Istituzionali e Legislativo con le quali viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità per investimenti di € 1.712.000,00 ad incremento del capitolo 4477;

• Prelievo Fondo Patto Corrente

Vista la comunicazione del 19 novembre 2008 della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente di € 133.927,00 ad incremento del capitolo 5109;

Vista la comunicazione del 27 novembre 2008 della D.C. Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazioni con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente di € 400.000,00 ad incremento del capitolo 3898 e € 300.000,00 ad incremento del capitolo 2955;

Vista la comunicazione del 27 novembre 2008 con la quale viene chiesto un prelievo dal Fondo Patto di stabilità corrente di € 25.000,00 ad incremento del capitolo 7084;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Autonomia Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

I. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 e al documento, tecnico di accompagnamento le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

II. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 40, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

PRELIEVO FONDO PATTO PER INVESTIMENTI

Stato di previsione delle spese:

1.1.5.3.327 Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo

4477 Partecipazione della Regione Lombardia al patrimonio della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.712.000,00	€ 1.712.000,00		

7.4.0.3.211 Fondo per il finanziamento di spese d'investimento

6834 Fondo Regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
-€ 1.712.000.000,00	-€ 1.712.000.000,00		

PRELIEVO FONDO PATTO CORRENTE

Stato di previsione delle spese:

1.1.2.2.1 Relazioni internazionali

7084 Sostegno alla candidatura per l'EXPO 2015

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 25.000,00	€ 25.000,00		

5.2.2.2.91 Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori

5109 Contributi per il potenziamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili, per la formazione e la riqualificazione del personale, per interventi socio-sanitari e per la promozione dell'associazionismo familiare

2008		2009	2010
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 133.927,00	€ 133.927,00		

7.2.0.2.186 Studi, ricerche e altri servizi

3898 Spese per studi, indagini e ricerche su problemi di particolare rilievo scientifico riguardanti funzioni regionali

2008		2009		2010	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 400.000,00	€ 400.000,00				

7.2.0.2.187 Azioni di comunicazione interna ed esterna

2955 Azione di comunicazione interna ed esterna: realizzazione di iniziative, produzione, acquisto e diffusione di materiali, attività di monitoraggio

2008		2009		2010	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
€ 300.000,00	€ 300.000,00				

7.4.0.2.210 Fondo per altre spese correnti

6833 Fondo Regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria di parte corrente

2008		2009		2010	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
- € 858.927,00	- € 858.927,00				

(BUR2008013)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8527

(1.8.0)

Nomina del rappresentante della Regione Lombardia in seno al Comitato previsto dal disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Lodi, denominato «Vecchia Lodi»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188 recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità» e successive modificazioni, in particolare l'art. 7 che prevede che per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica è costituito un Comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata;

Visto il disciplinare per la tutela della produzione della ceramica artistica e tradizionale di Lodi, denominato «Vecchia Lodi», approvato con d.g.r. 22 novembre 1994, n. 60057, come modificato con d.g.r. 20 dicembre 1996, n. 22705, ed in particolare l'art. 7 che prevede la nomina di un rappresentante regionale in seno al Comitato di disciplinare;

Vista la richiesta del comune di Lodi (prot.n. P1.2008.772 del 14 febbraio 2008) di procedere alla designazione del rappresentante della Regione Lombardia per il rinnovo, da parte del Ministero competente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della l. 188/1990, del Comitato di disciplinare della Ceramica artistica e tradizionale di Lodi;

Considerato, pertanto, che occorre procedere alla nomina del rappresentante regionale, e che a tal fine è stato individuato l'arch. Ugo La Pietra, nato a Bussi sul Tirino (PE) nel 1938 e residente in Milano, via Guercino n. 7 che, come da curriculum agli atti della Direzione proponente, possiede le competenze necessarie a ricoprire l'incarico;

Visto l'obiettivo operativo 3.6.1.4 «Sostegno, sviluppo e promozione delle eccellenze artigiane»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di nominare il sig. Ugo La Pietra, nato a Bussi sul Tirino (PE) nel 1938 e residente in Milano, via Guercino n. 7, quale rappresentante della Regione Lombardia in seno al Comitato previsto dal disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Lodi, denominato «Vecchia Lodi»;

2. di trasmettere il presente atto, a cura della Direzione Generale Artigianato e Servizi, al soggetto nominato e al comune di Lodi per il seguito di competenza;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008014)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8528

(1.8.0)

Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della «Fondazione Barni Corrado di Roncadello» con sede legale in comune di Dovera (CR)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto del dispositivo dell'art. 9 dello Statuto della «Fondazione Barni Corrado di Roncadello» di Dovera (CR) il quale prevede che la Giunta regionale nomini un componente del Consiglio di amministrazione;

Viste le note del 14 aprile 2008 protocollo n. 5162 e del 15 settembre 2008 protocollo n. 12993 con le quali la «Fondazione Barni Corrado di Roncadello» richiede la nomina di un componente dell'organo amministrativo;

Viste le candidature pervenute per la nomina di competenza della Giunta regionale della Lombardia nel Consiglio di amministrazione della «Fondazione Barni Corrado di Roncadello»;

Ritenuto di poter conferire l'incarico predetto, in ragione degli elementi curriculari dallo stesso evidenziati, al signor Spinelli Maiocchi Alberto nato a Pandino (CR) il 26 ottobre 1945, residente a Dovera (CR) via Barni, n. 3;

Visti altresì la l.r. 20/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. Di nominare, componente dell'organo amministrativo della «Fondazione Barni Corrado di Roncadello» con sede a Dovera, il signor Spinelli Maiocchi Alberto nato a Pandino il 26 ottobre 1945, residente a Dovera (CR) via Barni, n. 3;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente e al soggetto interessato, nonché all'ASL ed al comune territorialmente competenti per gli adempimenti di loro pertinenza;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008015)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8529

(1.8.0)

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della «Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS» con sede legale in comune di Gropello Cairoli (PV)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto del dispositivo dell'art. 8 dello Statuto della «Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS» di Gropello Cairoli il quale prevede che la Giunta regionale nomini un componente del Consiglio di amministrazione;

Vista la nota dell'8 luglio 2008 protocollo n. 10420 con la quale la «Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS» richiede la nomina di un componente dell'organo amministrativo;

Viste le candidature pervenute per la nomina di competenza della Giunta regionale della Lombardia nel Consiglio di amministrazione della «Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS»;

Ritenuto di poter conferire l'incarico predetto, in ragione degli elementi curriculari dallo stesso evidenziati, al signor Arrigoni Amos Mario nato a Mortara (PV) il 12 settembre 1957, residente a Gropello Cairoli via della Repubblica, n. 5;

Visti altresì la l.r. 20/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. Di nominare, componente dell'organo amministrativo della «Fondazione Pio Istituto Fam. Ing. E. Sassi - ONLUS» con sede a Gropello Cairoli, il signor Arrigoni Amos Mario nato a Mortara (PV) il 12 settembre 1957, residente a Gropello Cairoli (PV) via della Repubblica, n. 5;

2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, il presente atto all'ente e al soggetto interessato, nonché all'ASL ed al comune territorialmente competenti per gli adempimenti di loro pertinenza;

3. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008016)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8546**Prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste (art. 40, l.r. n. 34/1978)**

(2.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste;

Visto l'art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l.r. n. 36 del 29 dicembre 2007 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 8/6260 del 21 dicembre 2007 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la richiesta della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. YI 2008.10027 del 7 novembre 2008 di integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa dell'UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene - consolidamento e trasferimento di abitati» al fine di far fronte agli ulteriori interventi di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi imprevisti del periodo settembre-novembre che hanno colpito in particolare le provincie di Brescia, Bergamo e, Sondrio per l'importo di € 483.000,00;

Vista la richiesta della Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale prot. n. YI 2008.10876 del 17 novembre 2008 di integrazione dello stanziamento di competenza e di cassa dell'UPB 4.3.1.2.11. cap. 5400 «Spese per attività antincendio boschivo» al fine di far fronte ai seguenti pagamenti inderogabili ed urgenti per l'importo complessivo di € 970.000,00:

- contributi dovuti dal 2002 al 2008 relativi all'utilizzo di ponti radio del servizio antincendio boschivo a favore del Ministero dello Sviluppo Economico per l'importo di € 610.000,00;

- servizio aereo per la prevenzione ed estinzione incendi e la manutenzione delle reti di monitoraggio in alta quota per un importo complessivo di € 360.000,00;

Ritenuto pertanto che tali spese sono inderogabili e non procrastinabili e considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'integrazione dello stanziamento di competenza e cassa del bilancio 2008 delle UPB richiamate per l'importo di € 1.453.000,00;

Dato atto che la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste», alla data del 24 novembre 2008 è di € 1.453.000,00;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Ragioneria Generale e direzione OPR la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Tutto ciò premesso

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, nonché al Documento tecnico di accompagnamento le seguenti variazioni:

- di prelevare, la somma di € 1.453.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 7.4.0.2.247 cap. 538 «Fondo di riserva per le spese impreviste»;

- di integrare per l'importo complessivo di € 1.453.000,00 la dotazione di competenza e di cassa delle seguenti UPB:

• UPB 4.1.1.3.387 cap. 536 «Opere pubbliche in dipendenza di calamità naturali, alluvioni, frane e piene - consolidamento e trasferimento di abitati» per l'importo di € 483.000,00;

• UPB 4.3.1.2.11. cap. 5400 «Spese per attività antincendio boschivo» per l'importo di € 970.000,00;

- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del Regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 34/78.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008017)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8547**Semplificazione amministrativa in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche - 3° provvedimento**

(1.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» in particolare i seguenti commi dell'art. 5:

«1. I procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.»;

«2. in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.»;

«3. La Giunta regionale individua i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali procedimenti, nonché per quelli di cui all'art. 6, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.»;

«7. Gli Enti Locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo.»;

Vista la legge regionale 2 aprile 2007 n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato» e richiamati i seguenti provvedimenti attuativi:

• la Circolare n. 11/SAN/2007 del 6 aprile 2007 «Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l'applicazione della l.r. 2 aprile 2007 n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»»;

• la d.g.r. 30 maggio 2007 n. 4799 «L.r. n. 8/2007 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato - Attuazione art. 6 comma 2»»;

• la Circolare n. 32/SAN/2007 del 18 ottobre 2007 «Indicazioni operative per la predisposizione e presentazione dei Piani integrati delle attività di prevenzione e dei controlli ex d.g.r. n. 4799/07»;

Vista la legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 «Disciplina regionale dell'agriturismo» e in particolare l'art. 5 che subordina l'esercizio dell'attività agrituristica alla presentazione della Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) al Comune ove ha sede l'immobile destinato all'attività, nonché il decreto della Direzione Generale Agricoltura del 17 giugno 2008, n. 6411 con il quale è stato approvato il modello DAA;

Richiamata la d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4502 «Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della l.r. n. 1/2007 - art. 5» che, oltre alla semplificazione dei procedimenti ivi individuati, ha altresì:

• specificato l'ambito di riferimento per l'applicazione della disciplina;

• individuato gli obiettivi perseguiti in attuazione della l.r. n. 1/2007;

• regolato l'immediato avvio dell'attività a seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte dell'interessato, tra cui la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP);

• stabilito criteri e modalità operativi e per il raccordo tra gli uffici e le strutture competenti sul territorio e per il flusso informativo;

• disposto circa il coordinamento e il raccordo tematico dello sviluppo della sezione del portale regionale dedicata alle imprese;

Richiamata la d.g.r. 2 aprile 2008 n. 6919 «Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007 n. 1, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche – 2° provvedimento»;

Richiamati, altresì, il decreto 24 aprile 2007 n. 4221 e il decreto 16 luglio 2008 n. 7813 che hanno approvato la modulistica unificata da utilizzare per le procedure semplificate cui alle sopracitate deliberazioni;

Dato atto che per le attività tecniche e di supporto per l'attuazione della l.r. n. 1/2007 è attivo un tavolo di lavoro per la semplificazione presso la Direzione Generale Presidenza, D.C. Programmazione Integrata, in relazione all'Obiettivo Straordinario Semplificazione;

Preso atto che a seguito dell'attività di verifica posta in essere dal suddetto tavolo, risulta possibile applicare la disciplina di semplificazione di cui all'art. 5 della l.r. 1/2007 e la dichiarazione DIAP ai seguenti procedimenti:

a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolte in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'art. 12 della l.r. n. 30/2003, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, impianti ed attrezzature utilizzati;

b) attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, ai sensi del d.m. 9 maggio 1991 n. 185;

Dato atto che qualora per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto a), sia necessario acquisire preventivamente le licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – artt. 68 e 69 e 80 – il rilascio delle stesse deve essere indicato nella DIAP;

Ritenuto, in base alle competenze regionali e alle disposizioni sopra richiamate e in attuazione dei principi di semplificazione, così come individuati dalla l.r. n. 1/2007 per la competitività del sistema delle imprese e del territorio della Lombardia:

• che in ordine ai procedimenti di cui alla presente deliberazione sussistano gli elementi per l'applicazione delle forme di semplificazione di cui all'art. 5 della l.r. n. 1/2007;

• di riconoscere efficacia immediata alla Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva (DIAP) da presentarsi ai sensi delle leggi regionali n. 1/2007 e n. 8/2007 e della d.g.r. 3 aprile 2007 n. 4502 con riferimento ai procedimenti di cui alla presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, in ragione delle stesse finalità di semplificazione, che per la modulistica in uso ai fini dichiarazione di avvio attività agrituristica (DAA) si debba procedere all'inserimento di tale modulistica nella DIAP, fermo restando le caratteristiche proprie della DAA come stabilite dalla citata l.r. 10/2007;

Dato atto che la modulistica relativa alla DIAP comprende il modello «B» concernente la dichiarazione di subingresso, cessazione, sospensione, ripresa delle attività economiche e cambiamento di ragione sociale delle stesse alle quali si applica la disciplina DIAP in esame;

Considerato, sempre in ottica di semplificazione, chiarire che il suddetto modello «B» deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa;

Ritenuto altresì, al fine di evitare difficoltà applicative ed aggravio burocratico alle imprese ed alle amministrazioni interessate, di disporre che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del presente provvedimento siano conclusi secondo la disciplina previgente;

Dato atto dell'attività svolta dal tavolo di lavoro per la semplificazione attivato presso la Direzione Generale Presidenza, D.C. Programmazione Integrata, in relazione all'Obiettivo Straordinario Semplificazione, in cui sono rappresentate le Direzioni Generali coinvolte ed ANCI Lombardia, in ordine a quanto disposto con la presente deliberazione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, che la presen-

zaione di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) sostituisce le autorizzazioni e ha efficacia immediata con riferimento ai procedimenti amministrativi riguardanti:

a) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'art. 12 della l.r. n. 30/2003;

b) l'attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, di cui al d.m. 9 maggio 1991 n. 185;

2. di dare atto che, per le attività di cui al punto 1, resta fermo il rispetto dei seguenti requisiti:

a) igienico-sanitari per i locali o le aree in cui le attività sono svolte;

b) previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare;

c) previsti per la sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

3. di disporre che:

a) la DIAP di cui al punto 1 assolve l'obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004 in materia di sicurezza alimentare;

b) laddove lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1a), sia subordinato al rilascio delle licenze stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) – artt. 68 e 69 e 80 – tale rilascio deve essere indicato nella DIAP;

c) le dichiarazioni di cui al punto 1, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell'ambito di fatti modificativi dell'attività, sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale il quale provvede ad inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all'utente inerente il procedimento unico oggetto di dichiarazione;

d) i procedimenti amministrativi di cui al punto 1. in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti;

4. di disporre che il modello «B» di cui al decreto 16 luglio 2008, n. 7813 deve essere utilizzato anche per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa;

5. il Direttore Centrale Programmazione Integrata – sentiti i Direttori Generali competenti in materia – adegua la modulistica di cui al decreto 16 luglio 2008 n. 7813 entro 30 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione con proprio decreto, procedendo nel contempo alla razionalizzazione del modello di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) agrituristica, approvata con decreto della Direzione Generale Agricoltura del 17 giugno 2008, n. 6411 con il modello DIAP. L'applicazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione del decreto e della modulistica adeguata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La modulistica resta disponibile per l'utilizzo e la compilazione all'indirizzo internet www.regione.lombardia.it.

6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2008018)

(3.1.0)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8550

Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le seguenti leggi regionali:

• 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche e integrazioni;

• l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

• 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

• l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Richiamata la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale:

• 26 ottobre 2006, n. 257, di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009;

• 26 ottobre 2005, n. 25, «Programma Regionale di Sviluppo per la VIII legislatura»;

• 26 luglio 2006, n. 188, «Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2007-2009»;

Visti in particolare i seguenti obiettivi, declinati nel Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura e nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009:

- 5.2.1 «Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali»;
- 5.2.2 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori»;
- 5.2.3 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili»;
- 5.2.4 «Politiche di inclusione e integrazione sociale»;

Considerato che al Comune di Milano è affidato un compito generale di organizzazione, programmazione e finanziamento dei servizi di assistenza sociale per l'intero territorio comunale, ai sensi del protocollo d'intesa previsto dall'art. 15, comma 5, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31;

Richiamati i seguenti provvedimenti con i quali sono stati definiti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

• d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20763 per i servizi sociali per le persone con disabilità, quali il centro socio educativo e la comunità di accoglienza;

• d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20762 per i servizi sociali di accoglienza residenziale per i minori quali la comunità educativa, la comunità familiare e l'alloggio per l'autonomia;

• d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588 per i servizi sociali per la prima infanzia quali il nido, il micro nido, il centro prima infanzia e il nido famiglia;

• d.g.r. n. 7433 del 13 giugno 2008 per i servizi di formazione all'autonomia per le persone disabili,

e i requisiti per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, i minori e i disabili: d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 20943;

Richiamate le circolari della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 del 27 ottobre 2005 con le quali sono stati definiti gli indirizzi agli ambiti distrettuali *ex lege* 328/2000 per la programmazione del nuovo triennio dei Piani di Zona;

Dato atto che, in particolare, con la circolare n. 48/05 è stato definito che il finanziamento delle azioni previste nei Piani di Zona, avviene attraverso un budget unico alimentato, oltre che dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), dalle risorse autonome dei Comuni, dalle risorse del Fondo Sociale Regionale e da eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati, ...) e che pertanto gli ambiti distrettuali devono garantire una programmazione unitaria delle risorse complessivamente assegnate;

Vista la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2222 «Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi sociali per l'anno 2006» con la quale sono stati definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale che tra l'altro, per garantire il passaggio ad una assegnazione per quota capitaria in modo graduale, ha definito i criteri di riparto delle risorse regionali nel seguente modo:

• 2006: assegnazione su base storica ossia sulla spesa storica dei servizi;

• 2007: assegnazione 50% su base storica - 50% su base capitaria;

• 2008: assegnazione 25% su base storica - 75% su base capitaria;

Vista la d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5223 di ripartizione tra gli ambiti distrettuali, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, i finanziamenti del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2007, con la quale, rispetto al criterio di riparto per il 2007, sono stati introdotti criteri correttivi che, collegando la ripartizione del Fondo Sociale Regionale al parziale o mancato utilizzo del FNPS 2005, prevedevano l'assegnazione di:

• quote di Fondo Sociale Regionale (base teorica assegnazione 2007 calcolata con il criterio 50% spesa storica e 50% quota capitaria), in percentuale sulla base dell'utilizzo del FNPS 2005 rispetto all'assegnato 2005;

• una quota aggiuntiva, pari al 15% della somma definita con le modalità del punto precedente, agli ambiti distrettuali che hanno dichiarato un utilizzo del FNPS 2005 pari o superiore al 95%, e se l'assegnazione teorica del Fondo Sociale Regionale 2007 è inferiore alla quota ricevuta nel 2006; nel caso in cui l'assegnazione complessiva 2007 così definita sia superiore alla somma assegnata nel 2006, l'assegnazione 2007 viene ricondotta a quella del 2006;

Considerato che diversi ambiti distrettuali avevano comunque rilevato difficoltà nel coniugare la riduzione dell'assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2007 con l'utilizzo delle risorse del FNPS 2005, chiedendone la valutazione tramite un tavolo tecnico congiunto con ANCI;

Rilevato che dal tavolo tecnico congiunto era emersa la richiesta di rivedere o di integrare le assegnazioni del Fondo Sociale Regionale 2007 per le situazioni più rilevanti nonché di prevedere l'applicazione del criterio di riparto definito con d.g.r. n. 2222/06 per il 2007 anche per il 2008 facendo slittare di un anno la applicazione dei criteri previsti per il 2008 e 2009;

Dato atto che con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6398 si è proceduto, in accordo con ANCI, a rideterminare le assegnazioni del Fondo Sociale Regionale 2007, disposte con la d.g.r. n. 5223/07, e a modificare le modalità di riparto del Fondo regionale, definite con d.g.r. n. 2222/06 per il triennio 2006-2008, stabilendo che il criterio previsto per l'anno 2007 (assegnazione 50% su base storica - 50% su base capitaria) verrà applicato anche per il 2008 e che il criterio per il 2008 (assegnazione 25% su base storica - 75% su base capitaria) verrà applicato nel 2009;

Considerato che si rende necessario ripartire le risorse del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008, proseguendo, come stabilito sempre con la d.g.r. n. 6398/2007, nella linea di una complessiva verifica dell'utilizzo delle risorse regionali e statali ripartite agli ambiti distrettuali per l'attuazione dei piani di zona;

Esaminata pertanto la documentazione prodotta dagli ambiti distrettuali relativamente all'utilizzo delle quote di FNPS 2007, utile per il preventivo di spesa del 2008, preso a riferimento per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2008;

Rilevato che l'analisi della documentazione di cui al punto precedente ha messo in rilievo un miglioramento della capacità programmatica e di spesa degli ambiti distrettuali, relativamente al FNPS 2007, evidenziando che, su 98 ambiti distrettuali, 95 hanno indicato un utilizzo del FNPS 2007 tra 80 e 100% e solo 3 tra il 60 e 80%;

Ritenuto, alla luce di quanto emerso dall'analisi del pieno utilizzo delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali delle quote di FNPS e al fine, in particolare, di orientare gli ambiti stessi ad una sempre maggiore capacità di utilizzare le somme complessivamente assegnate, di confermare l'applicazione dei criteri aggiuntivi, introdotti con d.g.r. n. 5223/07, anche per il riparto anno 2008 del Fondo Sociale Regionale, come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto altresì che le modalità di riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale dell'anno 2008 per i servizi e gli interventi sociali, definite con il presente provvedimento, sono state concordate con l'ANCI, come da nota prot. 1755/08 del 13 novembre 2008, agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Preso atto che le risorse da assegnare risultano pari a € 90.756.880,31 di cui € 1.673.057,00 derivante, secondo quanto previsto dalla l.r. 34/04, dalle risorse destinate negli anni precedenti ai progetti relativi ai servizi di accoglienza per la prima infanzia ai sensi della l.r. 23/99;

Ritenuto di fornire agli ambiti distrettuali i criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale, integrativi per l'anno 2008 a quelli approvati con d.g.r. n. 2222/2006, modificata con d.g.r. n. 6398/2007, e le modalità di utilizzo delle risorse, contenuti nell'allegato 1;

Determinato di assegnare agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, l'importo di € 90.756.880,31, nelle misure indicate nell'allegato 2, per il finanziamento per l'esercizio 2008 degli interventi e dei servizi sociali attivati nei rispettivi territori nel ri-

spetto della programmazione zonale, sulla base di quanto definito nei paragrafi precedenti e nell'allegato 1;

Dato atto che le risorse sono allocate sull'UPB 5.2.1.2.87 cap. 5943 per € 85.650.000,00, e cap. 5660 per € 3.183.823,31, sull'UPB 5.2.3.2.97 cap. 2777 per € 250.000,00 e sull'UPB 5.2.2.2.91 cap. 5109 per € 1.673.057,00 del bilancio regionale esercizio 2008;

Precisato che le risorse del Fondo Sociale Regionale, assegnate con questo provvedimento, devono essere considerate quale cofinanziamento regionale che, unitamente al cofinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al cofinanziamento comunale ed ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati, nonché alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2008 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Dato atto che alle ASL le risorse del Fondo Sociale Regionale, comprensive di quelle previste dalla d.g.r. n. 34300/98, saranno assegnate per quota capitaria, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in misura non superiore al 2% delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali e comunque sulla base delle risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitoli 5660 e 5943 del bilancio regionale esercizio 2008 e, per gli anni successivi, nell'esercizio di riferimento;

Considerato che con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6398 sono state ripartite le risorse del FNPS 2007 agli ambiti distrettuali e che, per errore, all'ambito distrettuale di Tirano dell'ASL della Provincia di Sondrio, non è stata assegnata la quota destinata agli ambiti distrettuali nei quali sono individuati i Comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98;

Ritenuto pertanto di procedere, per il tramite dell'ASL della Provincia di Sondrio, all'assegnazione all'ambito distrettuale di Tirano della somma di € 5.335,00, per quanto indicato al precedente paragrafo, ad integrazione delle risorse del FNPS 2007 già assegnate con la citata d.g.r. n. 6398/07, a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale esercizio 2008;

Vista altresì la nota n. 47 del 18 novembre 2008 del Presidente della Conferenza dei Sindaci di Lodi ad oggetto «Interventi socio-assistenziali in delega - anno 2005», all'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, con la quale viene rappresentata la criticità di carattere economico-finanziario riguardante il pagamento dei debiti contratti dai Comuni del territorio nei confronti dell'ASL della Provincia di Lodi per il saldo di quanto ancora dovuto per gli interventi socio-assistenziali in delega per l'anno 2005, in concomitanza alla delicata e complessa fase di passaggio dal sistema «su delega» al sistema associato di gestione da parte dei Comuni;

Verificato nell'ambito della contabilità e del bilancio dell'ASL della Provincia di Lodi che la consistenza del credito ancora vantato dall'ASL nei confronti dei Comuni del territorio per gli interventi socio-assistenziali di cui al punto precedente è pari a € 708.098,34;

Vista la richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci di Lodi all'Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia di assegnazione di un contributo straordinario di € 350.000,00, a copertura di circa il 50% dell'importo totale chiesto dall'ASL ai Comuni a titolo di saldo di quanto ancora dovuto per la gestione in delega degli interventi socio-assistenziali riferiti all'anno 2005,

Considerato che il Direttore Generale dell'ASL della Provincia di Lodi con nota n. 37267 del 21 novembre 2008 «Interventi socio-assistenziali in delega - anno 2005» ha condiviso la richiesta in argomento;

Considerato, inoltre, che i Comuni interessati, rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, hanno fatto presente l'impossibilità a saldare interamente quanto ancora dovuto all'ASL della Provincia di Lodi per gli interventi socio-assistenziali da questa attuati nel corso dell'anno 2005 su delega comunale, a causa del consistente incremento dei costi da rimborsare rispetto al preventivo, non essendo più possibile porre interamente ulteriori oneri a carico dei bilanci comunali dei Comuni del territorio;

Stabilito di determinare un contributo straordinario di € 350.000,00 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 5.2.1.2.87.5660 del bilancio regionale esercizio 2008 da assegnare ai Comuni degli ambiti distrettuali di Lodi-Casalpusterlen-

go e di Sant'Angelo Lodigiano indicati nella succitata nota dell'ASL della Provincia di Lodi, da destinare al pagamento di circa il 50% di quanto ancora dovuto all'ASL stessa per gli interventi socio-assistenziali da questa attuati nel corso dell'anno 2005 su delega comunale;

Stabilito, inoltre, che detto contributo verrà erogato all'ASL della Provincia di Lodi, che provvederà a determinare le quote da riconoscere ai singoli Comuni beneficiari del contributo straordinario regionale;

Stabilito, infine, che i Comuni beneficiari di tale contributo dovranno, una volta ricevuto il medesimo, trasferirlo tempestivamente all'ASL della Provincia di Lodi, provvedendo altresì al pagamento della quota che resta a loro carico, onde consentire all'ASL la corretta rilevazione contabile della chiusura del credito in argomento nella propria contabilità aziendale;

Precisato che per gli esercizi successivi non sarà in alcun modo possibile alcuna contribuzione straordinaria regionale per servizi socio-assistenziali eventualmente delegati e che tutti i documenti che disciplinano i rapporti tra ASL e Comuni devono obbligatoriamente prevedere i criteri da utilizzare per definire la misura dei rimborsi per le attività socio-assistenziali che l'ASL eventualmente esercita per conto dei Comuni;

Dato atto che gli allegati 1 e 2, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione del provvedimento;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente recpite:

1) di approvare i criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale, integrativi per l'anno 2008 a quelli approvati con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2222, modificata con d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6398, e le modalità di utilizzo delle risorse, contenuti nell'allegato 1;

2) di assegnare agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, l'importo di € 90.756.880,31, nelle misure indicate nell'allegato 2, per il finanziamento per l'esercizio 2008 degli interventi e dei servizi sociali attivati nei rispettivi territori nel rispetto della programmazione zonale;

3) di stabilire che:

a) la D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale, con provvedimento del Direttore Generale, procederà all'erogazione delle risorse alle ASL successivamente all'esecutività del presente provvedimento;

b) le ASL, a loro volta, provvederanno all'erogazione di tali risorse all'ente capofila dell'ambito distrettuale, secondo le modalità indicate nell'allegato 1, di seguito riportate:

1. 85% al ricevimento delle risorse erogate dalla Regione;
2. 15% a seguito della trasmissione del piano di assegnazione dei contributi;

4) di dare atto che le risorse di cui al punto 2) sono allocate sull'UPB 5.2.1.2.87 cap. 5943 per € 85.650.000,00 e cap. 5660 per € 3.183.823,31, sull'UPB 5.2.3.2.97 cap. 2777 per € 250.000,00 e sull'UPB 5.2.2.2.91 cap. 5109 per € 1.673.057,00 del bilancio regionale esercizio 2008;

5) di stabilire che le risorse destinate alle ASL, comprensive di quelle previste dalla d.g.r. n. 34300/98, saranno assegnate per quota capitaria, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, in misura non superiore al 2% delle risorse assegnate agli ambiti distrettuali e comunque sulla base delle risorse disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitoli 5660 e 5943 del bilancio regionale esercizio 2008 e, per gli anni successivi, nell'esercizio di riferimento;

6) di procedere, per il tramite dell'ASL della Provincia di Sondrio, all'assegnazione all'ambito distrettuale di Tirano di € 5.335,00, quale quota per gli ambiti in cui sono individuati i Comuni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/98, ad integrazione delle risorse del FNPS 2007 già assegnate con d.g.r. n. 6398/07, a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale esercizio 2008;

7) di precisare che le risorse del Fondo Sociale Regionale,

assegnate con questo provvedimento, devono essere considerate quale cofinanziamento regionale che, unitamente al cofinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, al cofinanziamento comunale ed ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati, nonché alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2008 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

8) di assegnare un contributo straordinario di € 350.000,00, a valere sulle disponibilità dell'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale esercizio 2008, ai Comuni degli ambiti distrettuali di Lodi-Casalpusterlengo e di Sant'Angelo Lodigiano, indicati nella nota n. 37267 del 21 novembre 2008 dell'ASL della Provincia di Lodi, da destinare al pagamento di circa il 50% di quanto ancora dovuto all'ASL stessa per gli interventi socio-assistenziali da questa attuati nel corso dell'anno 2005 su delega comunale;

9) di stabilire, inoltre, che detto contributo verrà erogato all'ASL della Provincia di Lodi, che provvederà a determinare le quote da riconoscere ai singoli Comuni beneficiari del contributo straordinario regionale;

10) di stabilire, infine, che i Comuni beneficiari di tale contributo dovranno, una volta ricevuto il medesimo, trasferirlo tempestivamente all'ASL della Provincia di Lodi, provvedendo altresì al pagamento della quota che resta a loro carico, per consentire all'ASL la corretta rilevazione contabile della chiusura del credito in argomento nella propria contabilità aziendale;

11) di stabilire che per gli esercizi successivi non sarà in alcun modo possibile alcuna contribuzione straordinaria regionale per servizi socio-assistenziali eventualmente delegati e che tutti i provvedimenti che disciplinano i rapporti tra ASL e Comuni devono obbligatoriamente prevedere i criteri da utilizzare per definire la misura dei rimborsi per attività socio-assistenziali che l'ASL eventualmente esercita per conto dei Comuni;

12) di stabilire che gli allegati 1 e 2 sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE

1. Premessa

Come già precisato negli anni scorsi, il programmatore regionale ha inserito i finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Regionale nel sistema di finanziamento complessivo dei Piani di Zona, che risulta quindi alimentato da risorse derivanti da più canali:

- le risorse autonome dei Comuni;
- le risorse del Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4) erogate agli enti gestori, pubblici e privati, situati nell'ambito distrettuale e destinate al cofinanziamento dei servizi e interventi afferenti alle aree Minori, Disabili, Anziani e di integrazione lavorativa;
- le risorse, a carattere aggiuntivo, del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);
- eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione cittadini, finanziamenti privati ecc.).

Si conferma che l'obiettivo è la costituzione, in ogni ambito distrettuale, di un «sistema di budget unitario» in cui le varie risorse concorrano alla realizzazione delle azioni previste dal Piano di Zona.

Ciò comporta:

- l'assegnazione delle risorse per ambito distrettuale;
- la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse, approvata dall'Assemblea distrettuale dei Sindaci, coerentemente agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona, fermo restando l'osservanza di alcune indicazioni regionali relativamente a:
 - utilizzo del FNPS prioritariamente per titoli sociali, sviluppo di servizi, progetti ex leggi di settore, funzionamento ufficio di piano;

- utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il sostegno dei servizi/interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire alla riduzione delle rette a carico dei Comuni e degli utenti.

2. Criteri regionali di riparto del Fondo Sociale Regionale

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale deve, come già detto, essere considerata quale quota di cofinanziamento che, unitamente a quella del FNPS, alle risorse comunali, nonché ai finanziamenti degli altri soggetti pubblici e privati ed alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, costituisce il budget di risorse disponibili per l'anno 2008 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In tale ottica, allo stato attuale, l'unitarietà del budget va riferita non tanto all'assenza di vincoli di destinazione (che tuttavia sono ridimensionati), ma all'unitarietà di scopi rispetto ad un programma di obiettivi e interventi definiti all'interno di una programmazione associata.

Come già definito negli anni scorsi, progressivamente, il meccanismo di assegnazione regionale riguardante il Fondo Nazionale e il Fondo Regionale tenderà a definirsi sempre più in termini di «unitarietà» e quindi di «volume complessivo delle risorse disponibili».

Inoltre per rendere ancora più progressivo il passaggio dall'assegnazione su spesa storica ad una per quota capitolaria, con d.g.r. n. 6398/2007 (riparto FNPS 2007) si è stabilito di ripartire le risorse del Fondo sociale regionale per il 2008, con lo stesso criterio previsto per il 2007 (50% su base capitolaria e 50% su base storica).

2.1 Riparto per il 2008

Anche per il riparto del Fondo sociale regionale 2008 si è ritenuto necessario proseguire, come peraltro stabilito con d.g.r. n. 6398/2007, nella linea di una complessiva verifica dell'utilizzo delle risorse regionali e statali ripartite agli ambiti distrettuali per l'attuazione dei piani di zona e pertanto si è proceduto ad una verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate con FNPS anno 2007 (per interventi anno 2008).

Dall'analisi della documentazione prodotta dagli ambiti distrettuali, si è rilevato un netto miglioramento della capacità programmatoria e di spesa degli ambiti distrettuali rispetto alla situazione emersa nel 2007, con numerosi ambiti distrettuali che non avevano utilizzato, parzialmente o totalmente, la quota assegnata del FNPS 2005 (previsioni di spesa 2006); fatto che aveva comportato in numerosi casi la formazione di residui.

La situazione attuale ha messo in rilievo che su 98 ambiti distrettuali, 95 hanno indicato un utilizzo del FNPS 2007 tra 80 e 100% e solo 3 tra il 60 e 80%; dei 95 ambiti distrettuali che hanno utilizzato il fondo nazionale in misura superiore all'80% ben 89 hanno dichiarato percentuali superiori al 95% e 76 hanno utilizzato l'intero fondo assegnato.

Tuttavia anche se la situazione attuale non genera elevate criticità permane la necessità di proseguire, come già specificato, nella linea di una complessiva verifica dell'utilizzo delle risorse regionali e statali per l'attuazione dei piani di zona.

Pertanto anche per il riparto del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2008 sono confermati i correttivi ai criteri di riparto già individuati che garantiscono al massimo la quota del fondo regionale 2008, agli ambiti che hanno utilizzato per oltre l'80% il FNPS 2007, mentre quote inferiori agli ambiti con residui derivanti dal parziale utilizzo del FNPS, così come risulta nell'allegato 2.

In dettaglio i criteri correttivi prevedono:

- assegnazione delle quote di Fondo Sociale Regionale (base teorica assegnazione 2008 calcolata con il criterio 50% spesa storica e 50% quota capitolaria), in percentuale sulla base dell'utilizzo del FNPS 2007, rispetto all'assegnato 2007:

% utilizzo FNPS 2007	% assegnazione del Fondo Sociale Regionale 2008
FNPS = 0	55
0 < FNPS ≤ 20	65
20 < FNPS ≤ 40	75
40 < FNPS ≤ 60	85
60 < FNPS ≤ 80	95
FNPS > 80	100

• assegnazione di una quota aggiuntiva, pari al 2% della somma definita con le modalità del punto precedente, agli ambiti distrettuali che hanno dichiarato un utilizzo del FNPS 2007 pari o superiore al 95%, e se l'assegnazione teorica del Fondo Sociale Regionale 2008 è inferiore alla quota ricevuta nel 2007; nel caso in cui l'assegnazione complessiva 2008 così definita sia superiore alla somma assegnata nel 2007, l'assegnazione 2008 viene ricondotta a quella del 2007.

Gli ambiti distrettuali che, per effetto dell'applicazione dei criteri sopra indicati, ricevessero l'assegnazione del Fondo Sociale Regionale per il 2008 decurtata rispetto all'assegnazione 2007, potranno, al fine di garantire agli enti gestori le quote di contributo spettanti, utilizzare anche i residui derivanti dal mancato o parziale utilizzo del FNPS annualità 2007 o precedenti.

Resta ovviamente valido, come per gli anni precedenti, l'utilizzo del FNPS, per garantire l'avvio dei servizi di nuova attivazione.

3. Criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali

Gli ambiti distrettuali, come già lo scorso anno, definiranno, con approvazione dell'assemblea dei sindaci, i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di servizio e procederanno, dopo l'esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare ai gestori i finanziamenti derivanti dall'applicazione dei criteri determinati.

Anche per l'anno 2008, si confermano i criteri e le modalità definiti dalla Regione negli anni scorsi che qui brevemente si richiamano:

1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l'anno in corso;

2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell'anno 2007;

3. la rendicontazione viene presentata al programmatore locale dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici già forniti dalla Regione.

Ai fini dell'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione, sono già state trasmesse agli ambiti distrettuali apposite schede di sintesi delle rendicontazioni fornite ai distretti dagli enti gestori dei servizi. Tali schede saranno trasmesse dagli ambiti distrettuali alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione e in copia alla Direzione Generale della ASL.

Gli ambiti distrettuali assumeranno modalità operative che garantiscano la partecipazione attiva dei gestori e delle rappresentanze sociali ed ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento degli interventi e servizi sociali.

Nella logica di utilizzo progressivo del volume complessivo delle risorse assegnate, il sostegno ai servizi sociali, sia consolidati che di nuovo avvio, potrà essere garantito oltre che attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale, assegnate con il presente provvedimento, anche attingendo a risorse del FNPS, nel rispetto delle priorità definite nella programmazione zonale e del conseguimento degli obiettivi definiti per il triennio 2006-2008.

Anche a seguito del riordino dell'offerta sociale avviato con le d.g.r. n. 20588, n. 20762 e n. 20763 del febbraio 2005 e completato con la d.g.r. n. 7433 del 13 giugno 2008 «Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «Servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili», brevemente si richiamano i servizi pubblici e privati ricompresi nel sistema dell'offerta sociale regionale:

AREA MINORI

• Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e centri per la prima infanzia).

• Servizi residenziali per i minori (Comunità educative ivi comprese le comunità mamma-bambino ed i centri di pronto intervento, Comunità familiari, Alloggi per l'autonomia).

• Servizi diurni per i minori (Centri ricreativi estivi e Centri di aggregazione giovanile).

• Assistenza domiciliare minori.

• Servizio affidi.

• Comunità utenza mista.

AREA DISABILI

• Servizio di assistenza domiciliare.

• Centri socio educativi.

• Servizi di formazione all'autonomia per l'integrazione sociale delle persone disabili.

• Comunità alloggio.

AREA ANZIANI

• Servizio di assistenza domiciliare.

AREA INTEGRAZIONE LAVORATIVA

• Servizio di inserimento lavorativo.

Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, assegnato col presente provvedimento, i servizi dovranno essere in possesso o dell'autorizzazione al funzionamento/dichiarazione inizio attività oppure ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell'unità d'offerta la Comunicazione Preventiva per l'avvio dell'attività.

Fermo restando che ad ogni area d'intervento deve essere assegnata una quota di contributo, gli ambiti distrettuali decideranno le assegnazioni secondo le priorità stabilite nella propria programmazione zonale e secondo quanto indicato dalla Regione negli scorsi anni. Gli ambiti distrettuali daranno motivazione dell'eventuale esclusione di servizi dal finanziamento.

3.1 Precisioni per l'anno 2008

Poiché non è ancora completato il processo che porterà alla completa assegnazione per quota capitaria del fondo sociale regionale, gli ambiti distrettuali, ai fini della determinazione dei contributi, sono tenuti anche per quest'anno a calcolare anche le prestazioni erogate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.

Servizi delegati

Si ribadisce che, per quanto riguarda i servizi ancora gestiti dalle ASL su delega dei Comuni, le relative quote di contributo da fondo sociale regionale devono essere concordate dagli ambiti distrettuali con le ASL.

Interventi per l'integrazione lavorativa

Gli interventi per l'integrazione lavorativa a favore delle persone disabili sono sostenuti con le misure previste dai bandi provinciali ai sensi della l.r. 13/2003 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate». Pertanto, come già indicato negli scorsi anni, il Fondo Sociale Regionale è destinato prioritariamente al sostegno socio educativo degli interventi per l'integrazione lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione e ai disabili solo qualora interventi a favore delle persone disabili non siano stati finanziati dalle misure provinciali.

Il Fondo Sociale Regionale può essere altresì destinato al finanziamento delle spese di gestione dei Nuclei per l'integrazione lavorativa.

CSE e CDD

Si rammenta che i Centri Socio Educativi (CSE), non autorizzati/accreditati come CDD, sono afferenti alla sola rete d'offerta sociale; pertanto sono finanziati dal solo Fondo Sociale Regionale indipendentemente dal possesso di nuova autorizzazione al funzionamento o di autorizzazione rilasciata antecedentemente alla d.g.r. di riordino n. 20763 del febbraio 2005.

I CSE che siano in attesa di tali provvedimenti o di sottoscrizione del relativo contratto con le ASL, oltre al contributo da Fondo Sanitario, riceveranno un contributo a carico del Fondo Sociale Regionale solo limitatamente al periodo antecedente la sottoscrizione del contratto medesimo.

Servizi Formazione all'autonomia (SFA)

Con d.g.r. n. 7433 del 13 giugno 2008 «Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale «Servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili» i servizi di formazione all'autonomia per le persone disabili sono entrati a pieno titolo nel sistema regionale di offerta sociale. Pertanto, come tutte le unità di offerta sociali, sono soggetti alla presentazione di comunicazione preventiva di avvio di attività al Comune di ubicazione della struttura e alla vigilanza da parte delle ASL, secondo quanto previsto dalla l.r. 3/08.

In via transitoria, per quest'anno, stante quanto previsto dalla d.g.r. n. 7433 in merito alla Comunicazione Preventiva, i servizi di formazione all'autonomia già funzionanti, possono accedere

ai contributi del Fondo Sociale Regionale 2008 anche in carenza di Comunicazione Preventiva per l'avvio dell'attività. Sarà comunque cura del gestore provvedere, non appena inoltrata la Comunicazione Preventiva al Comune di ubicazione della struttura inviarne copia anche agli ambiti distrettuali.

4. Modalità operative

4.1 Ruolo degli ambiti distrettuali e del Comune di Milano

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali ed il Comune di Milano, a seguito delle indicazioni già anticipate con precedenti note del 13 giugno, 15 luglio e 4 agosto 2008 del Dirigente Unità Organizzativa Sistema socioassistenziale, dovrebbero aver ricevuto le richieste di contributo da parte dei gestori pubblici e privati di servizi e interventi sociali ed effettuate tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano di assegnazioni dei contributi.

Le Assemblee distrettuali dei Sindaci ed il Comune di Milano, dovranno definire ed approvare secondo le rispettive regolamentazioni:

- i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale;
- il piano di assegnazione dei contributi, comprendente le schede di sintesi debitamente compilate nonché i criteri di assegnazione e le motivazioni dell'eventuale esclusione dai contributi, riportante anche gli enti esclusi.

Gli Uffici di Piano degli ambiti distrettuali ed il Comune di Milano provvederanno a:

- stabilire la quota di anticipazione di contributo che sarà erogata, dopo il ricevimento dell'anticipazione da parte dell'ASL, agli enti gestori di servizi consolidati;

- erogare il saldo del contributo concesso all'ente gestore a seguito dell'approvazione del piano di assegnazioni dei contributi e del ricevimento delle risorse da parte dell'ASL.

4.2 Il ruolo dell'ASL

Le ASL riceveranno dalla Regione le assegnazioni complessive di Fondo Sociale Regionale per gli ambiti distrettuali del proprio territorio.

L'ASL provvederà ad erogare all'ente capofila:

1. un'anticipazione del contributo spettante nella misura dell'85% al ricevimento delle somme da parte della Regione;
2. il saldo del contributo al ricevimento del piano di assegnazione dell'ambito distrettuale.

Le ASL provvederanno a dare comunicazione alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale dell'avvenuta liquidazione agli ambiti distrettuali dell'acconto (85% dell'assegnazione) e del saldo (15%), con le modalità che saranno successivamente comunicate.

5. Scadenze

31 dicembre 2008: trasmissione del piano di assegnazione dei contributi alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e all'ASL competente per territorio.

ALLEGATO 2

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2008
ASSEGNAZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE

ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2006 (corretta)	TOTALE ASSEGN. 2007 DEFINITIVA	TOTALE ASSEGN. TEOR. 2008 (criteri d.g.r. 2222/06 e 6398/07 50% storico-50% quota cap.)	% utilizzo FNPS 2007	ASS. 2008 con applicazione % decurtazione su % utilizzo FNPS 2007	ASS. AGG. con % utilizzo FNPS 07 >= 95% e ASS 08 < ASS 07	TOTALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2008 con ASS. AGG. e riconduzione ASS. 2007
		A	B	C	D	E	F	G = E + F	H
BG	DISTRETTO ALTO SEBINO	248.110,42	267.039,61	266.118,25	100,00	266.118,25	5.987,37	272.105,62	267.039,61
BG	DISTRETTO DI ALBINO	1.125.563,60	1.125.563,60	1.022.802,65	100,00	1.022.802,65	23.011,93	1.045.814,58	1.045.814,58
BG	DISTRETTO DI BERGAMO	1.914.371,87	1.657.621,85	1.651.613,40	79,21	1.569.032,73	-	1.569.032,73	1.569.032,73
BG	DISTRETTO DI DALMINE	954.240,02	912.466,39	1.117.290,01	86,93	1.117.290,01	-	1.117.290,01	1.117.290,01
BG	DISTRETTO DI GRUMELLO	304.260,15	364.268,52	365.340,45	100,00	365.340,45	-	365.340,45	365.340,45
BG	DISTRETTO DI ROMANO DI LOMBARDIA	595.064,20	539.120,96	660.165,58	100,00	660.165,58	-	660.165,58	660.165,58
BG	DISTRETTO DI SERIATE	510.786,10	475.854,53	584.213,70	100,00	584.213,70	-	584.213,70	584.213,70
BG	DISTRETTO DI TREVIGLIO	838.009,61	777.966,10	909.477,53	100,00	909.477,53	-	909.477,53	909.477,53
BG	DISTRETTO ISOLA BERGAMASCA	769.307,64	822.680,89	964.279,34	100,00	964.279,34	-	964.279,34	964.279,34
BG	DISTRETTO MONTE BRONZONE - BASSO SEBINO	133.522,20	169.535,15	207.212,20	98,38	207.212,20	-	207.212,20	207.212,20
BG	DISTRETTO VALLE BREMBANA	329.978,07	336.337,51	371.392,41	98,40	371.392,41	-	371.392,41	371.392,41
BG	DISTRETTO VALLE CAVALLINA	460.687,24	380.372,00	466.135,27	97,88	466.135,27	-	466.135,27	466.135,27
BG	DISTRETTO VALLE IMAGNA E VILLA D'ALMÉ	394.447,15	427.728,75	435.492,22	100,00	435.492,22	-	435.492,22	435.492,22
BG	DISTRETTO VALLE SERIANA SUPERIORE E VALLE DI SCALVE	410.084,46	404.244,94	411.634,68	100,00	411.634,68	-	411.634,68	411.634,68
BS	DISTRETTO BASSA BRESCIANA CENTRALE	931.582,83	996.180,38	998.273,73	100,00	998.273,73	-	998.273,73	998.273,73
BS	DISTRETTO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	410.935,26	456.059,38	459.037,84	100,00	459.037,84	-	459.037,84	459.037,84
BS	DISTRETTO BASSA BRESCIANA ORIENTALE	529.803,17	512.034,78	548.569,14	93,30	548.569,14	-	548.569,14	548.569,14
BS	DISTRETTO BRESCIA EST	512.573,49	673.853,95	680.263,59	100,00	680.263,59	-	680.263,59	680.263,59
BS	DISTRETTO BRESCIA OVEST	710.801,15	781.058,45	785.777,89	100,00	785.777,89	-	785.777,89	785.777,89
BS	DISTRETTO DI BRESCIA	3.375.095,84	3.012.768,78	2.608.341,23	100,00	2.608.341,23	58.684,81	2.667.026,04	2.667.026,04
BS	DISTRETTO DI GARDA - SALÒ	1.050.681,64	1.067.401,49	1.072.094,20	100,00	1.072.094,20	-	1.072.094,20	1.072.094,20
BS	DISTRETTO MONTE ORFANO	478.052,02	501.765,67	504.376,11	100,00	504.376,11	-	504.376,11	504.376,11
BS	DISTRETTO OGLIO OVEST	867.766,93	792.709,15	848.226,51	100,00	848.226,51	-	848.226,51	848.226,51
BS	DISTRETTO SEBINO	422.878,35	455.673,63	457.805,31	95,79	457.805,31	-	457.805,31	457.805,31
BS	DISTRETTO VALLE SABBIA	585.748,99	634.039,86	634.718,27	100,00	634.718,27	-	634.718,27	634.718,27
BS	DISTRETTO VALLE TROMPIA	1.044.379,56	1.046.583,36	1.046.546,24	100,00	1.046.546,24	23.546,14	1.070.092,38	1.046.583,36

ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2006 (corretta)	TOTALE ASSEGN. 2007 DEFINITIVA	TOTALE ASSEGN. TEOR. 2008 (criteri d.g.r. 2222/06 e 6398/07 50% storico-50% quota cap.)	% utilizzo FNPS 2007	ASS. 2008 con applicazione % decurtazione su % utilizzo FNPS 2007	ASS. AGG. con % utilizzo FNPS 07 >= 95% e ASS 08 < ASS 07	TOTALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2008 con ASS. AGG. e riconduzione ASS. 2007
		A	B	C	D	E	F	G = E + F	H
CO	DISTRETTO DI CAMPIONE D'ITALIA	8.544,46	14.886,77	14.676,54	100,00	14.676,54	330,21	15.006,75	14.886,77
CO	DISTRETTO DI CANTÙ	837.083,20	743.535,14	744.332,19	100,00	744.332,19	-	744.332,19	744.332,19
CO	DISTRETTO DI COMO	1.343.587,67	1.357.219,87	1.354.228,69	99,85	1.354.228,69	30.468,66	1.384.697,35	1.357.219,87
CO	DISTRETTO DI DONGO	145.243,20	156.214,09	155.473,19	100,00	155.473,19	3.497,98	158.971,17	156.214,09
CO	DISTRETTO DI ERBA	529.812,61	585.601,36	598.472,95	100,00	598.472,95	-	598.472,95	598.472,95
CO	DISTRETTO DI MARIANO COMENSE	316.946,18	402.222,91	413.499,24	100,00	413.499,24	-	413.499,24	413.499,24
CO	DISTRETTO DI MENAGGIO	220.330,30	284.697,92	283.587,66	99,90	283.587,66	6.380,41	289.968,07	284.697,92
CO	DISTRETTO DI OLGiate COMASCO	665.355,17	729.168,09	731.884,51	100,00	731.884,51	-	731.884,51	731.884,51
CO	DISTRETTO LOMAZZO - FINO MORNASCO	678.821,07	778.521,11	782.683,33	100,00	782.683,33	-	782.683,33	782.683,33
CR	DISTRETTO DI CASALMAGGIORE	471.042,65	471.042,65	417.197,33	100,00	417.197,33	9.386,48	426.583,81	426.583,81
CR	DISTRETTO DI CREMA	1.283.660,77	1.377.048,09	1.380.054,28	100,00	1.380.054,28	-	1.380.054,28	1.380.054,28
CR	DISTRETTO DI CREMONA	1.756.294,73	1.756.294,73	1.614.466,25	100,00	1.614.466,25	36.323,71	1.650.789,96	1.650.789,96
LC	DISTRETTO DI BELLANO	313.650,55	403.012,16	402.751,80	84,74	402.751,80	-	402.751,80	402.751,80
LC	DISTRETTO DI LECCO	1.505.239,87	1.515.662,12	1.513.997,09	99,77	1.513.997,09	34.063,27	1.548.060,36	1.515.662,12
LC	DISTRETTO DI MERATE	831.657,39	954.441,67	956.692,13	97,13	956.692,13	-	956.692,13	956.692,13
LO	DISTRETTO DI CASALPUSTERLENGO-LODI	1.613.756,10	1.346.719,64	1.647.674,93	63,58	1.565.291,18	-	1.565.291,18	1.565.291,18
LO	DISTRETTO DI S.ANGELO LODIGIANO	212.999,80	259.424,73	319.412,46	99,96	319.412,46	-	319.412,46	319.412,46
MN	DISTRETTO DI ASOLA	425.200,73	425.200,73	419.084,10	100,00	419.084,10	9.428,93	428.513,03	425.200,73
MN	DISTRETTO DI GUIDIZZOLO	553.354,85	560.984,28	562.089,27	100,00	562.089,27	-	562.089,27	562.089,27
MN	DISTRETTO DI MANTOVA	1.719.046,22	1.719.046,22	1.565.848,64	100,00	1.565.848,64	35.229,87	1.601.078,51	1.601.078,51
MN	DISTRETTO DI OSTIGLIA	712.904,70	663.178,21	575.297,40	100,00	575.297,40	12.943,56	588.240,96	588.240,96
MN	DISTRETTO DI SUZZARA	578.623,58	578.623,58	529.873,07	100,00	529.873,07	11.921,56	541.794,63	541.794,63
MN	DISTRETTO DI VIADANA	479.477,11	479.477,11	461.282,78	100,00	461.282,78	10.378,36	471.661,14	471.661,14
MI	COMUNE DI MILANO	14.703.663,66	14.703.663,66	13.513.287,27	100,00	13.513.287,27	304.034,10	13.817.321,37	13.817.321,37
MI 1	DISTRETTO DI ABBIATEGRASSO	652.662,58	554.622,00	681.098,90	99,54	681.098,90	-	681.098,90	681.098,90
MI 1	DISTRETTO DI CASTANO PRIMO	538.686,30	551.926,23	588.307,83	100,00	588.307,83	-	588.307,83	588.307,83
MI 1	DISTRETTO DI CORSICO	1.075.609,87	1.010.709,28	1.075.463,41	100,00	1.075.463,41	-	1.075.463,41	1.075.463,41
MI 1	DISTRETTO DI GARBAGNATE MILANESE	2.234.454,28	1.882.769,44	2.296.204,29	100,00	2.296.204,29	-	2.296.204,29	2.296.204,29
MI 1	DISTRETTO DI LEGNANO	1.615.840,88	1.651.597,90	1.651.203,76	100,00	1.651.203,76	37.150,27	1.688.354,03	1.651.597,90
MI 1	DISTRETTO DI MAGENTA	876.326,21	899.627,53	1.002.595,78	66,80	952.465,99	-	952.465,99	952.465,99
MI 1	DISTRETTO DI RHO	1.491.397,15	1.257.195,43	1.531.344,57	100,00	1.531.344,57	-	1.531.344,57	1.531.344,57
MI 2	DISTRETTO BINASCO - AREA 6	384.376,21	412.655,32	413.618,88	100,00	413.618,88	-	413.618,88	413.618,88
MI 2	DISTRETTO CERNUSCO SUL NAVIGLIO - AREA 4	919.094,31	971.930,93	974.307,64	100,00	974.307,64	-	974.307,64	974.307,64
MI 2	DISTRETTO DI SAN GIULIANO MILANESE - AREA 2	1.020.854,72	1.020.854,72	1.002.890,18	100,00	1.002.890,18	22.563,93	1.025.454,11	1.020.854,72
MI 2	DISTRETTO MELZO - AREA 5	690.087,41	710.590,61	713.307,14	98,47	713.307,14	-	713.307,14	713.307,14
MI 2	DISTRETTO PAULLO - AREA 1	336.761,46	414.124,74	415.120,30	100,00	415.120,30	-	415.120,30	415.120,30
MI 2	DISTRETTO PIOLTELLO - AREA 3	671.688,21	743.715,84	744.221,57	95,23	744.221,57	-	744.221,57	744.221,57
MI 2	DISTRETTO ROZZANO - AREA 7	629.673,87	605.554,37	644.220,11	100,00	644.220,11	-	644.220,11	644.220,11
MI 3	DISTRETTO DI CARATE BRIANZA	1.285.847,95	1.075.786,97	1.316.415,19	100,00	1.316.415,19	-	1.316.415,19	1.316.415,19
MI 3	DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO	1.527.161,12	1.337.647,98	1.419.416,11	100,00	1.419.416,11	-	1.419.416,11	1.419.416,11
MI 3	DISTRETTO DI DESIO	1.094.240,74	1.240.279,92	1.243.637,20	100,00	1.243.637,20	-	1.243.637,20	1.243.637,20
MI 3	DISTRETTO DI MONZA	2.070.928,38	1.505.537,68	1.828.177,17	100,00	1.828.177,17	-	1.828.177,17	1.828.177,17
MI 3	DISTRETTO DI SEREGNO	914.018,74	1.061.857,27	1.067.375,11	100,00	1.067.375,11	-	1.067.375,11	1.067.375,11
MI 3	DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI	1.398.974,74	1.398.974,74	1.307.773,19	100,00	1.307.773,19	29.423,46	1.337.196,65	1.337.196,65
MI 3	DISTRETTO DI TREZZO SULL'ADDA-VIMERCATE	2.013.619,22	1.687.098,23	1.969.702,32	100,00	1.969.702,32	-	1.969.702,32	1.969.702,32

ASL	AMBITO DISTRETTUALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2006 (corretta)	TOTALE ASSEGN. 2007 DEFINITIVA	TOTALE ASSEGN. TEOR. 2008 (criteri d.g.r. 2222/06 e 6398/07 50% storico-50% quota cap.)	% utilizzo FNPS 2007	ASS. 2008 con applicazione % decurtazione su % utilizzo FNPS 2007	ASS. AGG. con % utilizzo FNPS 07 > = 95% e ASS 08 < ASS 07	TOTALE	TOTALE ASSEGNAZIONE 2008 con ASS. AGG. e riconduzione ASS. 2007
		A	B	C	D	E	F	G = E + F	H
PV	DISTRETTO DI BRONI	403.877,03	403.877,03	391.390,57	100,00	391.390,57	8.805,86	400.196,43	400.196,43
PV	DISTRETTO DI CASTEGGIO	189.041,15	248.416,58	253.473,49	100,00	253.473,49	-	253.473,49	253.473,49
PV	DISTRETTO DI CERTOSA	411.655,02	445.209,59	505.907,49	100,00	505.907,49	-	505.907,49	505.907,49
PV	DISTRETTO DI CORTE OLONA	268.914,77	328.023,96	330.782,62	99,98	330.782,62	-	330.782,62	330.782,62
PV	DISTRETTO DI GARLASCO	338.238,22	391.115,81	434.436,12	100,00	434.436,12	-	434.436,12	434.436,12
PV	DISTRETTO DI MORTARA	339.524,18	347.455,55	370.261,33	100,00	370.261,33	-	370.261,33	370.261,33
PV	DISTRETTO DI PAVIA	1.239.468,48	1.239.468,48	1.093.449,45	84,56	1.093.449,45	-	1.093.449,45	1.093.449,45
PV	DISTRETTO DI VIGEVANO	870.857,45	870.857,45	814.479,00	100,00	814.479,00	18.324,88	832.803,88	832.803,88
PV	DISTRETTO DI VOGHERA	470.134,02	547.317,39	544.884,78	100,00	544.884,78	12.259,31	557.144,09	547.317,39
SO	DISTRETTO DI BORMIO	289.568,14	289.568,14	259.311,85	100,00	259.311,85	5.834,23	265.146,08	265.146,08
SO	DISTRETTO DI CHIAVENNA	260.780,16	260.780,16	246.189,44	92,77	246.189,44	-	246.189,44	246.189,44
SO	DISTRETTO DI MORBEGNO	363.009,83	396.286,28	396.237,41	100,00	396.237,41	8.914,91	405.152,32	396.286,28
SO	DISTRETTO DI SONDRIO	550.250,78	550.250,78	545.155,30	100,00	545.155,30	12.265,39	557.420,69	550.250,78
SO	DISTRETTO DI TIRANO	324.119,41	324.119,41	299.873,10	101,86	299.873,10	6.746,81	306.619,91	306.619,91
VA	DISTRETTO DI ARCISATE	385.865,87	424.305,18	424.900,38	100,00	424.900,38	-	424.900,38	424.900,38
VA	DISTRETTO DI AZZATE	160.949,97	316.647,34	317.793,49	100,00	317.793,49	-	317.793,49	317.793,49
VA	DISTRETTO DI BUSTO ARSIZIO	1.072.430,78	1.052.300,09	914.812,23	100,00	914.812,23	20.582,27	935.394,50	935.394,50
VA	DISTRETTO DI CASTELLANZA	651.188,49	621.691,86	621.689,30	86,03	621.689,30	-	621.689,30	621.689,30
VA	DISTRETTO DI GALLARATE	1.043.392,78	1.079.866,97	1.080.291,11	100,00	1.080.291,11	-	1.080.291,11	1.080.291,11
VA	DISTRETTO DI LAVENO-CITTIGLIO	296.010,52	479.851,35	479.837,06	100,00	479.837,06	10.795,81	490.632,87	479.851,35
VA	DISTRETTO DI LUINO	429.960,32	470.362,50	469.987,40	100,00	469.987,40	10.574,20	480.561,60	470.362,50
VA	DISTRETTO DI SARONNO	855.138,14	855.138,14	843.249,88	100,00	843.249,88	18.972,19	862.222,07	855.138,14
VA	DISTRETTO DI SESTO CALENDE	237.485,97	345.448,45	346.602,59	100,00	346.602,59	-	346.602,59	346.602,59
VA	DISTRETTO DI SOMMA LOMBARDO	745.088,80	745.088,80	689.651,34	100,00	689.651,34	15.516,40	705.167,74	705.167,74
VA	DISTRETTO DI TRADATE	329.965,90	415.050,88	415.849,27	100,00	415.849,27	-	415.849,27	415.849,27
VA	DISTRETTO DI VARESE	1.267.771,46	1.267.771,46	1.176.507,64	100,00	1.176.507,64	26.470,13	1.202.977,77	1.202.977,77
VALC	DISTRETTO VALLECAMONICA	1.210.171,39	1.210.171,39	1.073.742,93	100,00	1.073.742,93	24.158,03	1.097.900,96	1.097.900,96
		90.262.191,91	89.778.314,67	90.262.192,07	-	90.047.097,86	904.975,43	90.952.073,29	90.756.880,31

ALLEGATO 2

RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI – ANNO 2008
RIEPILOGO PER ASL

BENEFICIARIO	TOTALE ASSEGNAZIONE 2008 PER ASL
ASL della Provincia di Bergamo	9.374.520,31
ASL della Provincia di Brescia	10.702.751,99
ASL della Provincia di Como	5.083.890,87
ASL della Provincia di Cremona	3.457.428,05
ASL della Provincia di Lecco	2.875.106,05
ASL della Provincia di Lodi	1.884.703,64
ASL della Provincia di Mantova	4.190.065,24
ASL della Città di Milano	13.817.321,37
ASL della Provincia di Milano n. 1	8.776.482,89
ASL della Provincia di Milano n. 2	4.925.650,36
ASL della Provincia di Milano n. 3	10.181.919,75
ASL della Provincia di Pavia	4.768.628,20
ASL della Provincia di Sondrio	1.764.492,49
ASL della Provincia di Varese	7.856.018,14
ASL di Vallecamonica-Sebino	1.097.900,96
TOTALE	90.756.880,31

(BUR2008019)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8551

(3.1.0)

Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia che individua le funzioni della Giunta regionale ed, in particolare, la lettera l) che stabilisce che la Giunta regionale esercita le attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegna, in via generale, la competenza alla Regione;

Visto l'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli Enti Locali e con le autonomie funzionali e sociali;

Richiamati gli artt. 11, 13 e 18 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, lettera a) che attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità di offerta sociali;

Tenuto conto che l'art. 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati e alle Comunità montane, ove delegate, la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3;

Visto l'art. 18 che:

– individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le priorità

di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;

– definisce le modalità di approvazione, di attuazione, la durata e l'ambito territoriale di riferimento del Piano di Zona;

Visto l'art. 3 che, dando attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce, tra i soggetti che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del terzo settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;

Tenuto conto della delibera n. 7437 del 13 giugno 2008 che, in applicazione dell'art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008, ha individuato le unità di offerta sociali che costituiscono la rete locale delle unità di offerta sociali;

Richiamate:

– la deliberazione n. 7797 del 30 luglio 2008 «Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. Istituzione del tavolo di Consultazione dei soggetti del Terzo Settore (art. 11 lett. m) l.r. n. 3/2008);

– la deliberazione n. 7798 del 30 luglio 2008 «Rete dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. Istituzione degli organismi di consultazione degli enti locali di diritto pubblico e privato, delle Organizzazioni Sindacali (art. 11 lett. c) l.r. n. 3/2008);

Richiamati:

– il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura (PRS) approvato con d.c.r. n. VIII/25 del 26 ottobre 2005 ed in particolare il capitolo 5, paragrafo 5.2 «Welfare della sussidiarietà»;

– il «Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2007-2009» (DPEFR) approvato con d.c.r. n. VIII/188 del 26 luglio 2006, in particolare l'Area 5 «Sanità, famiglia e casa», paragrafo 5.2 «Welfare della sussidiarietà»;

• la d.c.r. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 con cui è stato approvato il «Piano Socio Sanitario 2007-2009»;

Viste le circolari regionali con cui Regione Lombardia ha indirizzato la programmazione dei Piani di Zona per il triennio 2006-2008 e ne ha definito gli obiettivi:

– circolare n. 34 del 29 luglio 2005 «Indirizzi per la programmazione del nuovo triennio dei Piani di Zona»;

– circolare n. 48 del 27 ottobre 2005 «Linee guida per la definizione dei Piani di Zona – 2° triennio»;

Vista altresì la circolare n. 8 del 20 giugno 2008 «Seconda circolare applicativa della l.r. n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare specifiche disposizioni in ordine alla determinazione delle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011);

Ritenuto di approvare il documento Allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)», atto nel quale la Regione, nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e programmazione, definisce:

- il processo di costruzione dei Piani di Zona;
- la governance dei Piani di Zona;
- i paradigmi della nuova programmazione;
- gli ambiti di intervento, mettendo al centro della programmazione il sistema famiglia;
- il sistema di finanziamento per i Piani di Zona;
- gli obiettivi per la triennalità 2009-2011;

Ritenuto che le indicazioni del documento «Determinazione in ordine alle Linee di Indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)» risultano coerenti con i principi della l.r. 3/2008, perseguendo obiettivi di integrazione sociale e sociosanitaria, di sviluppo dei principi di sussidiarietà e centralità della famiglia, quale soggetto non solo portatore di bisogno, ma anche quale risorsa da sostenere nella sua funzione sociale;

Ritenuto, altresì, di stabilire che le risorse del FNPS saranno assegnate annualmente agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, secondo le modalità indicate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalle dd.g.r. 30

luglio 2008, n. 8/7797 «Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, comma 1, lett. m), l.r. n. 3/2008)» e n. 8/7798 «Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – Istituzione degli organismi di consultazione degli Enti Locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle Organizzazioni sindacali (art. 11, comma 1, lett. m), l.r. n. 3/2008)», il presente atto è stato sottoposto alla consultazione degli organismi istituiti con le citate deliberazioni, così come risulta dai verbali agli atti in data 8 ottobre 2008, 15 ottobre 2008 e 10 novembre 2008;

Considerato che le osservazioni pervenute dai Tavoli di consultazione sono state oggetto di lavoro istruttorio e di analisi, il cui esito è agli atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, U.O. Programmazione;

Visto il prodotto 5.2.1.3 relativo all'obiettivo della Giunta regionale 5.2.1 «Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» che riguarda rispettivamente l'elaborazione di provvedimenti amministrativi di applicazione della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Ravvisato di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per la comunicazione al Consiglio regionale, nonché per la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, recante «Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011)»;

2. di stabilire che le risorse del FNPS saranno assegnate annualmente agli ambiti distrettuali, per il tramite delle ASL, secondo le modalità indicate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per la comunicazione al Consiglio regionale, nonché per la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A)

**DETERMINAZIONE IN ORDINE
ALLE LINEE DI INDIRIZZO
PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI ZONA
3° TRIENNIO (2009-2011)**

INDICE

Premessa

1. La valutazione dei risultati del triennio 2006-2008
 - A) Titoli Sociali
 - B) Attivazione Forme di Gestione Associata
 - C) Costituzione di un Fondo di Solidarietà tra Comuni
 - D) Costituzione di un tavolo di rappresentanza del Terzo Settore Conclusioni e punti di attenzione per la prossima triennalità
2. Il processo di costruzione dei Piani di Zona
 - A) Il Piano di Zona
 - B) L'Accordo di Programma
3. La Governance dei Piani di Zona per il triennio 2009-2011
 - A) Territorio di riferimento
 - B) Organismo politico
 - C) Organismo di supporto tecnico ed esecutivo
 - D) Tavoli tecnici e tavoli di rappresentanza del Terzo Settore
4. I paradigmi della nuova programmazione
 - A) Accesso ai servizi della rete
 - B) Organizzazione delle funzioni di segretariato sociale
 - C) Integrazione sociale e sociosanitaria
5. Il sistema famiglia e le aree degli interventi di Piano
6. Il sistema di finanziamento dei Piani di Zona
7. Gli obiettivi della triennalità 2009-2011
 - 7.1 Continuità e consolidamento
 - 7.1.1 Consolidamento dei Titoli Sociali
 - 7.1.2 Miglioramento delle capacità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali

7.2. Innovazione

7.2.1 Interventi di promozione, supporto alla genitorialità e al protagonismo familiare

7.2.1.1 Sostegno alla maternità

7.2.1.2 Sostegno alla famiglia nei suoi diversi cicli di vita, con particolare attenzione agli anziani e ai figli minori

7.2.1.3 Sostegno alla domiciliarità attraverso la valorizzazione del lavoro di cura (familiari care giver e assistenti familiari)

7.2.2 Interventi di prevenzione

7.2.2.1 Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani

7.2.2.2 Tutela Salute Mentale

7.2.2.3 Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie, con particolare riferimento alla vita indipendente e all'autismo

7.2.2.4 Promozione della salute e stili di vita

7.3 Formazione e aggiornamento del personale

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI ZONA 3° TRIENNIO (2009-2011)

Premessa

La programmazione dei Piani di Zona per il triennio 2009-2011 si inserisce in un nuovo contesto normativo, caratterizzato dalla l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario». Si tratta di una legge che, esercitando la potestà legislativa esclusiva in materia sociale attribuita alle Regioni dal riformato art. 117 della Costituzione, riordina e supera la precedente normativa in materia di servizi sociali e sociosanitari e ri-definisce principi e obiettivi del sistema di welfare lombardo. In particolare, la legge valorizza la definizione, in termini normativi, di una rete di unità d'offerta e la piena espressione delle capacità progettuali dei soggetti pubblici e privati, in particolare appartenenti al terzo settore. I principi sui quali è stata costruita sono quelli che hanno caratterizzato l'evoluzione del welfare lombardo degli ultimi anni, primi fra tutti la centralità della persona e il sostegno alla famiglia, quale nucleo fondamentale per la cura alla persona, la flessibilità dei servizi e la libera scelta dei cittadini rispetto alle unità di offerta della rete sociale e sociosanitaria, all'interno di un preciso sistema di regole.

Questa legge rappresenta dunque un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza per realizzare un nuovo modo di rispondere ai bisogni, attraverso una rete aperta e dinamica, e la definizione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, dei compiti degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

È in questo nuovo contesto normativo che si inserisce la programmazione dei Piani di Zona per il prossimo triennio.

L'art. 18 della l.r. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo strumento della programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale e dell'attuazione dell'integrazione tra la programmazione sociale e la programmazione sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione, della casa e del lavoro. Il Piano di Zona si configura dunque come lo strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche mediante l'analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta. Se la programmazione del primo triennio ha rappresentato prevalentemente la programmazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e quella del secondo triennio lo sviluppo del concetto di «programmazione e gestione associata», la terza triennalità dovrà ulteriormente evolvere verso la programmazione integrata degli obiettivi e degli interventi sociali attuati nell'ambito distrettuale in materia sociale, con una particolare attenzione all'integrazione sociosanitaria e, più in generale, all'integrazione tra politiche a favore della persona e della famiglia, per un welfare che non sia solo riparativo e di tutela, ma anche promozionale e preventivo.

In questo scenario, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione della partecipazione di tutti i soggetti che, a vario titolo, concorrono alla programmazione e realizzazione della rete d'offerta.

1. La valutazione dei risultati del triennio 2006-2008

La nuova programmazione non può prescindere dalla valutazione degli obiettivi fissati per la triennalità 2006-2008. Anche se

mancano ancora alcuni mesi alla chiusura della seconda stagione dei Piani di Zona – fissata al 31 dicembre 2008 – è già possibile trarre alcune conclusioni sulla base degli incontri effettuati in questi anni con gli Uffici di Piano e con le ASL, dei monitoraggi effettuati e, non ultimo, delle ricerche di tipo qualitativo mirate ad alcuni aspetti caratterizzanti i Piani di Zona.

Gli obiettivi definiti con le circolari n. 34/2005 e n. 48/2005 riguardavano:

- a) titoli sociali;
- b) attivazione di forme di gestione associata dei servizi sociali;
- c) costituzione di un fondo di solidarietà tra comuni associati;
- d) costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore.

A. Titoli sociali: l'obiettivo prevedeva il consolidamento del sistema dei titoli sociali e l'attivazione dei voucher sociali entro il triennio in tutti gli ambiti, nonché la possibilità di sperimentare forme di voucherizzazione di servizi a carattere diurno o residenziale attraverso percorsi progettuali.

Dopo un difficile avvio nella triennalità 2003-2005, il sistema dei «titoli» è ormai introdotto in maniera diffusa nella programmazione zonale.

Nel triennio 2006-2008 i buoni sociali hanno vissuto una stagione di continuità rispetto alle annualità precedenti (nel 2007 sono stati attivati in 91 ambiti distrettuali su 98, raggiungendo più di 22.000 fruitori), accentuando negli anni soprattutto le caratteristiche di strumento di risposta, differenziandosi in tal modo da un semplice contributo economico. Infatti, pur mantenendosi alta la destinazione per il sostegno al reddito, i dati relativi al monitoraggio, aggiornati al 2007, mettono in evidenza sia erogazioni mirate, sia modalità di valutazione e verifica di come lo stesso viene effettivamente speso.

I voucher sociali, nel 2007 sono stati attivati in 77 ambiti distrettuali e i preventivi economico-finanziari 2008 evidenziano che 95 ambiti su 98 hanno allocato risorse per i voucher sociali nell'ultimo anno della triennalità, dimostrando in tal modo di rispondere all'obiettivo di diffusione sul territorio della voucherizzazione, consentendo un ampliamento dell'accesso ai servizi domiciliari. È cresciuto anche il sistema delle agenzie accreditate che di fatto rappresentano i soggetti senza i quali il sistema di voucherizzazione non sarebbe praticabile.

Sotto il profilo formale, gli obiettivi definiti nelle passate triennalità rispetto al sistema dei titoli sociali possono ritenersi raggiunti, anche se non ancora pienamente a regime.

B. Attivazione di forme di gestione associata per le attività di programmazione zonale e/o per la gestione di unità di offerta, secondo il modello ritenuto più adeguato alle esigenze, alle caratteristiche economiche ed organizzative e agli scopi propri di ciascun sistema locale.

Gli elementi di valutazione rispetto a questo obiettivo, desunti sia dai dati di monitoraggio, sia dalla ricerca svolta da ANCITEL per conto della DG Famiglia e Solidarietà Sociale all'avvio della triennalità, sono così sintetizzabili (1):

- a) Rispetto alla gestione dei servizi:
 - bassa presenza di forme di gestione di tipo aziendale;
 - significativa presenza di forme di gestione associata di enti locali rappresentate da Comunità Montane e Unioni di Comuni;
 - sostanziale prevalenza di forme di gestione regolate da convenzioni e accordi di programma, utilizzati prevalentemente nell'ambito dei Piani di Zona.
- b) Rispetto alla rete dei servizi, ed in particolare dei servizi di primo accesso (servizio sociale e segretariato sociale) e di supporto alla domiciliarità, si rileva che è l'Assistenza Domiciliare Minori ad essere erogata prevalentemente attraverso forme di gestione associata, probabilmente per la maggior complessità degli interventi domiciliari attivati a favore dei nuclei con figli minori rispetto all'assistenza domiciliare rivolta a soggetti anziani o disabili.
- c) Rispetto ai ruoli nella governance del Piano, 14 ambiti distrettuali hanno deciso di istituire una forma di gestione associata (prevalentemente consorzio e aziende speciali consortili) a cui assegnare anche funzioni di Enti Capofila. Un altro dato interes-

(1) Ricerca ANCITEL «Le gestioni associate dei servizi sociali dei Comuni Lombardi», 2006.

sante, a questo livello, riguarda le funzioni di erogazione svolte dall'ufficio di Piano: in particolare, vengono assicurate, attraverso gli UdP, i servizi di tutela minori e i servizi domiciliari.

Gli elementi analizzati portano al riconoscimento di una corretta attenzione da parte degli ambiti distrettuali all'avvio di nuove forme giuridiche. Il dato di rilievo, rispetto alla valutazione di questo obiettivo, è la constatazione che il processo di «gestione associata» dei Piani di Zona, e soprattutto le logiche ad esso sottese, sono state colte e sviluppate, anche se non hanno ancora raggiunto le loro piene potenzialità.

C. Costituzione del fondo di solidarietà tra Comuni associati: il fondo di solidarietà, che si inquadra nel disposto dell'art. 4 comma 4 della l.r. 34/2004 «Politiche regionali per i minori», all'interno della programmazione zonale, poteva estendersi oltre quanto previsto per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, prevedendo anche la possibilità di concorrere a tipologie di bisogno diverse dagli oneri derivanti dalle rette per i minori sottoposti a procedimento dell'Autorità Giudiziaria. Questo obiettivo ha assunto, negli indirizzi regionali per la programmazione 2006-2008, un significato di particolare rilievo rispetto all'assunzione di corresponsabilità di tutti i comuni del distretto in riferimento alle esigenze dei propri territori e alla sostenibilità di oneri a volte particolarmente gravosi, soprattutto per i comuni di piccole dimensioni.

I dati desunti dalle schede economico-finanziarie dei Piani di Zona mostrano che sono stati costituiti fondi di solidarietà per un ammontare annuo di circa € 15.000.000, di cui il 34% rappresentato da risorse comunali e il 44% da FNPS.

Dai dati di preventivo 2008 emerge che, in 45 ambiti distrettuali su 98, il fondo di solidarietà, concorre alle spese di più aree (anziani, disabili, emarginazione e povertà) e non solo a quelle riferite ai minori.

I dati mostrano quindi una coerenza con l'obiettivo di costituzione del fondo di solidarietà all'interno del Piano di Zona, estendendo oltre le finalità della l.r. 34/2004 ed oltre le risorse del FNPS.

D. Costituzione di un tavolo di rappresentanza del terzo settore: la circolare n. 48/2005 «Linee guida per la definizione dei Piani di Zona - 2° triennio» indicava, tra gli obiettivi del nuovo triennio, la costituzione di tavoli di rappresentanza, anche eventualmente coincidenti con i tavoli di rappresentanza ASL, quale spazio specifico di confronto e consultazione, in evoluzione rispetto alla partecipazione ai tavoli tematici. Finalità di tale obiettivo era introdurre l'aspetto della rappresentanza dei soggetti partecipanti a livello distrettuale e dare rilievo a quello della stabilità delle relazioni tra sistemi.

Nel 2007 questo obiettivo è stato raggiunto dal 50% degli ambiti distrettuali: solo in 3 ambiti il tavolo di rappresentanza per i PdZ e il tavolo di rappresentanza istituito a livello di ASL coincidono. Va tuttavia rilevato che il tavolo di rappresentanza del Terzo Settore, non è l'unico modo attraverso il quale questa realtà sociale sta partecipando alla governance del Piano. Sono infatti presenti organizzazioni miste: ambiti distrettuali in cui, a fianco del tavolo di rappresentanza, sono attivi anche gruppi di lavoro tematici o ambiti in cui i tavoli tematici assolvono in sé la funzione di partecipazione del Terzo Settore.

Conclusioni e punti di attenzione per la prossima triennalità: l'attività di analisi dei processi sviluppati nel secondo triennio di programmazione consente di affermare che, a fronte di una prima triennalità caratterizzata dal processo di avvio dei Piani di Zona (la formazione di residui delle risorse del FNPS pari complessivamente a circa € 2.500.000,00 rappresenta un indicatore delle difficoltà alla realizzazione di un nuovo sistema programmatico e organizzativo), la programmazione 2006-2008 sta evidenziando una crescita rispetto agli obiettivi definiti.

Alla valutazione complessivamente positiva degli obiettivi definiti per il triennio che si sta concludendo, si accompagnano alcuni punti di attenzione per il loro consolidamento nella futura programmazione:

Titoli sociali:

- progressivo superamento del ricorso al buono per servizi che potrebbero essere voucherizzati (es. superare l'utilizzo di buoni sociali per il pagamento di rette servizi prima infanzia); tali interventi dovranno comunque essere effettuati in un sistema a rete di servizi;

- orientamento a buoni di importo tale da poter realmente

incidere sul bisogno da sostenere e quale riconoscimento per i compiti di cura e assistenza svolti dai caregiver familiari;

- ampliamento dell'utilizzo del voucher per l'acquisto di servizi sociali a carattere diurno o residenziale e azzeramento di forme improprie di voucherizzazione (acquisto di generi alimentari, prodotti farmaceutici e per la prima infanzia);

- attivazione delle procedure di accreditamento delle unità di offerta sociali, anche valutando l'opportunità di definire requisiti a livello sovradistrettuale.

Forme di gestioni associate: la logica che dovrà guidare la scelta di forme di gestione associate dovrà essere quella della razionalizzazione, tenendo presente la necessità di perseguire:

- una miglior distinzione tra interventi di tipo programmatico e interventi di tipo gestionale;

- una maggiore attenzione alla reale produzione di economie di scala e allo sviluppo di specializzazione ed evoluzione delle professionalità del personale, considerato la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza nelle unità di offerta sociali di competenza dei comuni (l.r. 3/2008, art. 11, comma 2) e che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche *ad hoc* costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi di programma fra enti;

- l'applicazione del disposto dell'art. 2, comma 28 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, che recita testualmente: «Ai fini della semplificazione (...) ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del citato T.U. di cui al d.lgs. n. 267...».

Rapporti con il Terzo Settore:

- attenzione alle modalità di consultazione con i soggetti del Terzo Settore, soggetti da coinvolgere quale espressione della comunità locale, in tutto il processo di attuazione del Piano di Zona: dalla definizione della pianificazione e programmazione degli interventi, all'individuazione di indicatori di processo e di risultato, alla valutazione in tutte le sue fasi (*ex ante - in itinere - ex post*), valorizzando l'apporto innovativo delle organizzazioni non profit nelle politiche per la qualità sociale e dando in tal modo piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale.

Sulle modalità di consultazione dei soggetti del terzo settore (e degli altri soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 3/08) si richiamano le dd.g.r. n. 7797 e n. 7798 del luglio 2008, aventi ad oggetto l'istituzione dei tavoli di consultazione, anche a livello locale.

2. Il processo di costruzione dei Piani di Zona

La l.r. n. 3/2008 disciplina contenuti e modalità di approvazione dei Piani di Zona.

Due gli elementi fondamentali che si intendono richiamare:

A) Il Piano di Zona: la funzione del piano di zona è quella di programmare interventi per rispondere ai problemi delle persone, delle famiglie e della comunità nell'ambito della rete integrata delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo quanto indicato dalla l.r. 3/2008. Nel documento di programmazione dovranno quindi essere sviluppate le linee direttrici del sistema di welfare indicato dalla legge regionale, ed in particolare:

- l'organizzazione del segretariato sociale (art. 6 comma 4);
- le modalità di accesso al sistema dei servizi;
- i titoli sociali (art. 10 comma 2);
- gli interventi di prevenzione e di contrasto dei fattori di rischio (art. 18 comma 3);
- il governo delle unità d'offerta sociali consolidate o in fase di sviluppo.

La discussione che in ambito consiliare ha portato alla approvazione della legge regionale ha posto in evidenza, sul piano dell'integrazione dei servizi, il ruolo centrale del segretariato sociale, la cui attività deve perseguire gli scopi definiti dall'art. 6 comma 4) della legge.

L'organizzazione del servizio di segretariato sociale è compito dei comuni, ma richiede l'intesa con l'ASL: per questa ragione è necessario che tale intesa sia formalizzata all'interno dell'Accordo di Programma.

A partire dall'analisi del territorio e dalla valutazione delle prime due triennali di realizzazione dei Piani di Zona, dovranno essere individuati:

- i bisogni sociali prioritari ed emergenti;

- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;
- le strategie di prevenzione;
- le risorse disponibili;
- i soggetti istituzionali e i soggetti privati maggiormente coinvolti;
- le modalità di coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari e con le altre politiche attive in materia «sociale» (istruzione, lavoro, casa...);
- i risultati attesi;
- gli standard di funzionamento e di efficacia;
- le responsabilità gestionali;
- le forme di controllo, le modalità di verifica, le condizioni di valutazione del Piano di Zona.

Poiché lo sviluppo dei sistemi locali deve rispondere a bisogni territoriali all'interno del quadro di welfare regionale, la programmazione dovrà essere coerente con quanto disposto dalla l. 3/2008, con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Regione e declinati per la triennalità 2009-2011.

L'art. 14 della l.r. 3/2008 attribuisce alle ASL il compito di collaborare con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità d'offerta sociali: in quanto enti che appartengono al sistema regionale, le ASL si preoccupano, sin dalla fase di costruzione del piano, di verificare con stile partecipativo la coerenza tra questi due aspetti, fornendo ai comuni gli elementi per eventuali integrazioni o modificazioni e sottoscrivendo accordi di programma conformi agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

Ai sensi dell'art. 18 della l.r. 3/2008, il documento di Piano è approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Distretto. Ha valenza programmatoria triennale; annualmente potrà essere aggiornato rispetto alla definizione delle priorità di intervento, all'allocazione delle risorse economico-finanziarie, alle modalità organizzative e gestionali delle unità di offerta.

La legge regionale ha aggiunto ai compiti propri dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci, previsti dall'art. 6 della l.r. 31/97 (formulazione di pareri e proposte sulle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi socio-sanitari e formulazione di parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie), la diretta competenza circa l'approvazione del Piano di Zona, che costituisce dunque un atto non meramente consultivo, ma di amministrazione attiva in materia di programmazione della rete locale delle unità d'offerta sociali.

I verbali di approvazione dei piani di zona, riportanti la firma del Presidente e del Segretario devono essere trasmessi, a cura del medesimo ufficio, al Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci ed ai comuni del distretto interessato, oltre che al Direttore Generale dell'ASL.

B) L'Accordo di Programma: è lo strumento tecnico-giuridico che dà attuazione al Piano di Zona, così come disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - d.lgs. 267/2000, art. 34 - nella l.r. 4 marzo 2003, n. 2 e nella l.r. 12 marzo 2008, n. 3 art. 18 comma 7.

Costituiscono elementi essenziali dell'Accordo di Programma:

- le finalità;
- gli obiettivi in ordine di priorità;
- le risorse umane, strumentali e finanziarie;
- l'organizzazione dell'ufficio di Piano;
- le modalità di verifica e monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo di Programma;
- l'indicazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti e la descrizione dei relativi impegni;
- gli strumenti e le modalità di collaborazione con il Terzo Settore;
- l'individuazione dell'ente Capofila: si riconferma che deve essere individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico, espressione di gestioni associate di comuni. Di conseguenza, è da escludere che l'ASL o la Provincia possono assumere funzioni di Ente Capofila;
- la durata: poiché il piano di zona si sviluppa cronologicamente su un triennio, si ritiene che anche l'Accordo di Programma debba disciplinare i rapporti tra i soggetti interessati con riguardo al medesimo periodo di tempo (marzo 2009-marzo 2011), potendosi anche qui prevedere un suo aggiornamento in relazione ai compiti o alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori e

a modifiche del documento di programmazione che dovessero incidere sui rapporti medesimi.

L'Accordo di Programma è lo strumento principale con cui i comuni, nella loro forma associata, intervengono sulla rete delle unità d'offerta sociali e sull'esercizio stesso delle loro attribuzioni, con particolare riferimento all'art. 13 della l.r. 3/08.

La l.r. n. 3/08, prevedendo che l'Accordo di Programma sia sottoscritto dai comuni e dalla ASL, assegna a questi enti non solo la responsabilità circa l'attuazione delle azioni previste nel Piano di Zona, ma fornisce loro lo strumento regolatore di diversi rapporti di collaborazione, anche nel settore sociosanitario.

Ai sensi del comma 7) dell'art. 18 della l.r.3/2008, l'Accordo di Programma è sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni dell'ambito distrettuale e dall'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno dai soggetti sottoscrittori, dalla Provincia. Tale adesione andrà riferita a quelle disposizioni dell'accordo relative agli obiettivi perseguiti dal piano conformi ai compiti statutari dei soggetti aderenti e ai rapporti intercorrenti tra i Comuni e/o l'ASL e i medesimi soggetti del Terzo Settore.

Gli organismi del Terzo Settore, che partecipano all'elaborazione del documento di piano, aderiscono, su loro richiesta, all'Accordo di Programma.

I Piani di Zona, e dunque gli accordi di programma, dovranno essere sottoscritti entro il 1° aprile 2009, pena l'applicazione del comma 11 dell'art. 19 della l.r. 3/2008 «la Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario *ad acta*».

Per i distretti coinvolti nel processo di riorganizzazione territoriale conseguente all'istituzione dell'ASL della Provincia di Monza-Brianza, la l.r. 11/2008 prevede che entro il 31 dicembre 2008 i comuni interessati avviino il procedimento per l'adozione dei nuovi Piani di Zona e per l'approvazione dei relativi accordi di programma, «salvaguardando, ove possibile, le forme di gestione adottate nell'ambito della articolazione organizzativa precedente». Al fine del rispetto di tale norma, l'Assemblea distrettuale dei Sindaci, entro la data indicata, darà atto a verbale dell'avvio del procedimento indicato, che dovrà chiudersi, come per tutti i piani, entro il 1° aprile 2009.

3. La Governance dei Piani di Zona per il triennio 2009-2011

Il Piano di Zona si configura come uno strumento che persegue processi di programmazione condivisa. La l.r. 3/2008 prevede la consultazione dei soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, in particolare i soggetti del Terzo Settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario.

In applicazione a questi principi, il welfare lombardo continuerà a svilupparsi attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore, perseguendo la scelta di governare attraverso la sussidiarietà, nel rispetto dei ruoli definiti della l.r. n. 3/2008.

In particolare, rispetto ai Piani di Zona:

- compete alla Regione esercitare funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali e di programmazione e coordinamento della rete delle unità di offerta socio-sanitarie; promuovere processi di accompagnamento, formazione e aggiornamento degli operatori, anche con la collaborazione delle Province; monitorare e verificare nel tempo il progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati per il triennio;
- compete ai Comuni la programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali; l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di natura economica e dei titoli sociali; la promozione di sperimentazioni di nuove unità d'offerta sociali e di modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;
- compete alle ASL la programmazione e la realizzazione della rete delle unità di offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo formulate dai Comuni, nonché l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociale e sociosanitarie; all'interno dell'Accordo di Programma, le ASL concorrono all'integrazione sociosanitaria e assicurano la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale;
- compete alle Province programmare interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali, nonché

sostenere, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, d'intesa con i comuni interessati. Inoltre le Province concorrono, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 3/2008, alla programmazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociale e sociosanitaria, con specifico riferimento al sistema dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro, oltre ad intervenire nella raccolta dei fabbisogni formativi e nell'erogazione di percorsi di formazione continua per il personale sociale, l'organizzazione degli Osservatori, il sostegno ai disabili sensoriali.

Infine, in base all'art. 20 della l.r. 3/2008, il Terzo Settore si afferma come soggetto attivo nella programmazione, progettazione e realizzazione della rete, così da consentire la piena espressione delle capacità progettuali e valorizzare le spinte innovative, garantendo la libertà di tali soggetti di svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Richiamati i ruoli degli attori del sistema, di seguito si declinano gli elementi costitutivi la governance dei Piani di Zona per il triennio 2009-2011:

a) *Territorio di riferimento*, coincidente di norma con il distretto sociosanitario con facoltà di aggregazione tra distretti afferenti alla stessa ASL. Il distretto si conferma dunque come «area sistema». Un elemento di novità e di attenzione è rappresentato dalla nuova distrettualizzazione a seguito dell'istituzione dell'ASL Monza-Brianza, e la modifica di alcuni distretti dell'ASL Milano 1 e Milano 2, nonché dell'ASL di Milano. Si richiama, a questo proposito, la legge regionale 1 aprile 2008, n. 11 «Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie lombarde conseguenti all'istituzione della Provincia di Monza e Brianza. Modifiche e integrazioni della legge regionale 11 luglio 1997, n. 1 (Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)». Particolare attenzione dovrà essere prestata dalle ASL coinvolte nelle variazioni territoriali, in particolare dall'ASL di Milano, di Milano 1, di Milano 2 e dall'attuale ASL Milano 3 (in futuro ASL Monza-Brianza), a cui compete assicurare l'accompagnamento e l'integrazione nei diversi passaggi.

b) *Organismo politico*, individuato nell'Assemblea distrettuale dei Sindaci, normato ai sensi dell'art. 9 comma 6° della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e delle direttive approvate con d.g.r. n. 41788/1999.

Si riconferma l'identificazione dell'organismo politico nell'Assemblea dei Sindaci, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e ambito dell'integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie, sostenuta anche attraverso l'apposito ufficio, costituito ai sensi della l.r. 3/2008, art. 13 comma 3) «Il consiglio di rappresentanza dei Sindaci e l'Assemblea distrettuale dei sindaci, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di integrazione sociosanitaria dalla presente legge e dalla l.r. 31/97, si avvalgono, senza oneri aggiuntivi, di un apposito ufficio, dotato di adeguate competenze tecniche e amministrative, individuato all'interno della dotazione organica dell'ASL».

L'Assemblea Distrettuale dei Sindaci costituisce l'organismo politico dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente Capofila che prevede un organismo di rappresentanza composto da tutti i sindaci di distretto (es. assemblea consortile). Tale precisazione si ritiene necessaria al fine di distinguere tra mandati dell'Assemblea dell'ente per la gestione associata e responsabilità per l'attuazione del Piano di Zona.

In particolare, l'Assemblea dei Sindaci, che rappresenta quindi il luogo «stabile» della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona, è chiamata a:

- approvare il documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti;
- verificare annualmente lo stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- aggiornare le priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse disponibili;
- approvare annualmente i piani economico-finanziari di preventivo e i rendiconti di consuntivo;
- approvare i dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi.

Vanno pertanto evitati inutili appesantimenti, comportanti il

coinvolgimento di enti (quali gli enti strumentali deputati alla gestione) estranei al procedimento di approvazione del Piano di Zona.

Diverso, ovviamente, è il ruolo degli organi comunali, i quali si pronunceranno secondo quanto previsto dal T.U. Enti Locali, tenendo sempre presente la differente natura del Piano di Zona rispetto all'Accordo di Programma, senza la cui sottoscrizione il Piano di Zona non può essere attuato. In tal senso, andrà tenuto presente che il processo di approvazione dei Piani di Zona si inquadra all'interno delle disposizioni dettate dall'art. 4 comma 5° e dall'art. 5 comma 4° del citato T.U.

Per quanto riguarda l'ASL di Milano, l'organismo politico per gli ambiti distrettuali di Cinisello e Sesto San Giovanni è costituito, come per tutti gli ambiti, dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci (art. 15 comma 5-ter della l.r. 31/97, così come modificato dalla l.r. 11/2008); per la Città di Milano tale organismo è individuato nel Consiglio di indirizzo definito al punto 2.1) dello schema quadro di protocollo d'intesa tra Comune di Milano e ASL della Città di Milano (d.g.r. 6/39652 del 20 novembre 1998).

c) *Organismo di supporto tecnico ed esecutivo*, rappresentato dall'ufficio di Piano, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.

In conseguenza dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la pianificazione sia presidiata attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione. Gli Uffici di Piano devono infatti garantire un servizio integrato di servizi, attraverso:

- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi,
- la costruzione e gestione del budget,
- l'amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo per le non autosufficienze, quote dei comuni e di altri eventuali soggetti);
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma.

Gli Uffici di Piano rispondono, inoltre, nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci, dell'ASL e della Regione, della correttezza, attendibilità e puntualità degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi regionali.

In funzione del ruolo sempre più rilevante assegnato rispetto alla programmazione zonale, una attenzione particolare andrà rivolta dagli Amministratori locali all'organizzazione degli Uffici di Piano, in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata, in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti.

d) *Tavoli tecnici e i tavoli di rappresentanza del Terzo Settore*: rappresentano il luogo di confronto tra programmatori istituzionali e realtà sociale; i tavoli devono essere previsti come momenti stabili lungo tutto il percorso dell'attuazione del Piano di Zona, dalla costruzione, ai diversi momenti delle fasi di valutazione. Lasciando autonomia locale circa la definizione delle modalità di attivazione, di funzionamento e di rapporto tra i vari soggetti della rete, si richiamano, come già evidenziato al punto «Rapporti con il Terzo Settore», le d.g.r. n. 7797 e n. 7798 del 30 luglio 2008.

Considerata inoltre la centralità della famiglia quale soggetto sociale, una particolare attenzione dovrà essere posta al tema della sua partecipazione alla programmazione e attuazione della programmazione, attraverso un sempre maggior riconoscimento e coinvolgimento alle associazioni di solidarietà familiare.

4. I paradigmi della nuova programmazione

Alla luce della valutazione dell'attuale sistema dei bisogni, dello stato di attuazione del sistema di welfare e dei principi declinati dalla l.r. 3/2008, la programmazione del sistema degli interventi per il triennio 2009-2011 dovrà porre al centro della propria articolazione:

a) Il «governo» del sistema di accesso alle unità di offerta della rete, attraverso la definizione, nell'arco del triennio, di regole uniformi da parte dei comuni dell'ambito distrettuale rispetto ai criteri di accesso, alle modalità di fruizione, alla partecipazione alla spesa da parte dei cittadini di uno stesso territorio, con particolare attenzione a:

- assicurare risposte adeguate ai bisogni, uniformando verso l'alto gli standard qualitativi;
- dare risposte uniformemente distribuite sul territorio;
- assicurare regole di accesso chiare ed omogenee per i Comuni del distretto, superando differenze tra i diversi Comuni;
- definire e conseguentemente adottare a livello zonale la carta d'ambito.

Si tratta quindi di definire regolamenti o protocolli a valenza distrettuale, anche attraverso un modello di tipo «incrementale» che, a partire dai servizi di sostegno alla domiciliarità e alla famiglia, possa essere diffuso anche attraverso lo strumento della carta d'ambito. Tale strumento, al pari della carta dei servizi prevista all'art. 9 della l.r. 3/2008, contribuisce alla corretta comunicazione/informazione al cittadino e agli operatori dei diversi servizi, evitando che le persone esauriscano le loro energie per procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni.

b) L'organizzazione delle funzioni di segretariato sociale, in attuazione dell'art. 6 comma 4) della l.r. 3/2008 e dell'art. 22 della legge 328/00. Già i dati di monitoraggio mostrano un'ampia diffusione di tale servizio nei comuni lombardi, come risultato dell'esercizio della programmazione associata, che ha consentito di raggiungere anche i comuni più piccoli. Se nell'attuale sistema il segretariato sociale si configura soprattutto come primo filtro della domanda, nella nuova programmazione dovrà essere dato rilievo al segretariato sociale quale funzione in grado di:

- garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione di bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;

- segnalare eventuali situazioni complesse ai servizi comunali e dell'ASL, così da assicurare la presa in carico della persona secondo i criteri di integrazione e continuità assistenziale.

Un altro elemento di innovazione rispetto al segretariato sociale dovrà essere la sua organizzazione da parte dei comuni singoli o associati d'intesa con l'ASL; «intesa» che restituisce senso all'unitarietà del primo incontro con la persona, al centro della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

Il segretariato sociale assicura, con funzioni esplicite di case management, un intervento di rete a tre livelli:

- a livello del cittadino, per consentire il giusto orientamento al servizio di competenza ed un accesso rapido ai servizi;
- a livello del servizio che si occuperà della presa in carico della persona, per l'attivazione della rete e del trasferimento dei dati relativi senza che le informazioni vadano perse;
- a livello di programmazione, per monitorare sia l'accesso, sia per leggere i bisogni del territorio.

I documenti di programmazione dovranno pertanto prevedere l'organizzazione dell'attività di segretariato sociale, individuando strategie di collaborazione finalizzate allo snellimento delle procedure e semplificazione dei percorsi per il cittadino, nonché alla circolarità delle informazioni.

In tale logica si inserisce anche l'organizzazione dei cosiddetti «punti unici di accesso» per l'individuazione di possibili percorsi assistenziali per le persone non autosufficienti, sostenibili attraverso il Fondo per le non autosufficienze (d.g.r. n. 8243 del 22 ottobre 2008).

c) L'integrazione sociale e sociosanitaria: la nuova programmazione dovrà essere guidata dal concetto di «integrazione», ai suoi diversi livelli:

- integrazione istituzionale, che si basa sulla necessità di promuovere collaborazioni tra enti ed istituzioni diverse, in particolare tra Comuni, ASL, Terzo Settore, al fine di conseguire obiettivi comuni di programmazione sociale e sociosanitaria;
- integrazione gestionale, che comporta l'individuazione di configurazioni organizzative e di meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni;
- integrazione operativo-funzionale, che richiede la capacità di lavorare secondo una logica progettuale e di incontro nel processo operativo di più operatori e di più professionalità.

L'integrazione sociosanitaria, attraverso una programmazione coordinata con le politiche sanitarie, costituisce il reale obiettivo di una presa in carico unitaria dei bisogni e della persona. In particolare, l'integrazione sociosanitaria (obiettivo rafforzato anche dalla disposizione di legge che prevede la sottoscrizione degli ACCordi di Programma da parte dell'ASL) dovrà riguardare gli interventi di continuità assistenziale, il raccordo tra titoli sociali e titoli sociosanitari e in generale gli interventi di tipo domiciliare, quelli a sostegno della genitorialità e la tutela minori, gli interventi e i progetti in area salute mentale, dipendenze e promozione di sani stili di vita.

L'integrazione in ambito sociosanitario dovrà realizzarsi a partire da quanto esplicitamente previsto dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», riguardare sia le funzioni di presa in carico rispetto a bisogni espressi, sia le funzioni di prevenzione e promozione della salute, intesa nella sua accezione più ampia e globale, e dal d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».

Appare opportuno, come già ricordato, che l'Accordo di Programma preveda la sottoscrizione, almeno per le aree di maggiore criticità, di protocolli operativi per la regolazione delle rispettive competenze e per modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'ASL all'interno delle funzioni di competenza degli Enti Locali. In ogni caso, sia per la tutela minori, sia per le altre aree di intervento che prevedono l'integrazione sociosanitaria, dovranno essere praticati momenti valutativi interdisciplinari funzionali all'individuazione di percorsi che favoriscono l'utilizzo integrato delle risorse e la presa in carico della persona considerata nella sua unitarietà e realizzino metodologie, prassi operative, organizzative e procedurali condivise ed omogenee.

5. Il sistema famiglia e le aree degli interventi di Piano

Si riconfermano gli ambiti di intervento previsti dalla normativa nazionale e dalle precedenti circolari, quindi la programmazione 2009-2011 dovrà considerare le seguenti aree:

- anziani;
- minori;
- disabili;
- immigrazione;
- povertà ed emarginazione;
- dipendenze;
- salute mentale.

La novità nell'individuazione di bisogni, obiettivi e priorità, dovrà essere rappresentata dal considerare il «sistema famiglia» al centro della programmazione e degli interventi di promozione della qualità della vita, prevenzione, sostegno e assistenza.

Al contempo, in applicazione dei paradigmi di cui al punto precedente, le varie azioni previste dovranno essere sviluppate in una logica di forte integrazione interistituzionale e operativo-funzionale, nonché di inclusione e di coesione sociale. Appare infatti determinante promuovere la messa in rete dei soggetti che operano sui territori, per sviluppare iniziative e nuove opportunità a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo a maternità e lavoro, disagio adolescenziale e giovanile, abbandono scolastico, rapporti intergenerazionali, aggregazione.

Un'attenzione specifica andrà rivolta a quelle aree - immigrazione, nuove povertà, grave emarginazione, persone in stato di semi-libertà o impegnate nella fase post-detentiva - che oggi rappresentano un'emergenza sociale.

Per quanto riguarda l'area carcere, si richiamano integralmente le indicazioni già contenute nelle linee di indirizzo per i Piani di Zona 2° triennio (circolari 34/2008 e 48/2005) e quanto definito dalla l.r. n. 8 del 14 febbraio 2005 «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia».

In tema di inclusione sociale, i Piani di Zona dovranno assicurare una regia in grado di uniformare le azioni rivolte a specifiche fasce di utenza con quelle previste per tutte le categorie di cittadini che hanno problemi di reinserimento, contrastando tanto il fenomeno della recidiva quanto l'insorgere di tensioni nel contesto sociale, nella logica delle pari opportunità e nel rispetto della programmazione locale.

Dalla programmazione locale deve discendere la puntuale declinazione dei parametri per l'accesso prioritario alla rete delle unità d'offerta sociali, come previsto dall'art. 6 comma 2° della

lr 3/08, i cui strumenti di applicazione andranno disciplinati nell'Accordo di Programma.

6. Il sistema di finanziamento dei Piani di Zona

La programmazione del Piano di Zona e l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste è sostenuta da diversi canali di finanziamento che concorrono alla copertura dei costi:

- Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- Fondo Sociale Regionale;
- Fondo per le non autosufficienze;
- Risorse Autonome dei Comuni;
- altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte dell'utenza, finanziamenti da altri enti concordati a livello di programma o di intese, ecc.).

La programmazione economica-finanziaria rappresenta la traduzione in termini «contabili» delle azioni previste nei piani: in questo senso, quanto più è ampia la programmazione associata, tanto più la quota delle risorse autonome dei comuni a cofinanziamento del Piano si avvicinerà alla spesa sociale dei Comuni stessi.

Viene riconosciuta l'autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e regionale, ricordando che:

- il Fondo Nazionale Politiche Sociali è finalizzato prevalentemente a sostenere e sviluppare il sistema dei titoli sociali, le nuove unità di offerta, la realizzazione di progetti/interventi ex «legge di settore», le azioni di programmazione e coordinamento svolte attraverso gli Uffici di Piano, nonché i costi derivanti da forme di gestione associata che rappresentano tutti i comuni dell'ambito;

- il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta afferenti alle aree minori, disabili, anziani e al sostegno socio-educativo degli interventi per l'integrazione lavorativa delle fasce svantaggiate della popolazione. Il Fondo Sociale Regionale, pur costituendo una risorsa economica di fatto erogata agli enti gestori pubblici e privati situati nell'ambito distrettuale, rientra nel sistema di budget unico, in quanto il suo utilizzo deve essere deciso e gestito localmente all'interno di una unitarietà di scopi rispetto agli obiettivi e agli interventi definiti dalla programmazione associata;

- Il Fondo per le non autosufficienze andrà destinato prevalentemente alle azioni di sostegno alla domiciliarità;

- le risorse autonome dei comuni rappresentano l'effettivo impegno alla programmazione associata e all'attuazione della rete locale delle unità di offerta sociali; Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Sociale Regionale costituiscono in tal senso risorse aggiuntive e non sostitutive di quelle comunali.

Anche per la triennalità 2009-2011 dovrà essere istituito a livello di distretto un Fondo di Solidarietà, sia in attuazione dell'art. 4 comma 4 della l.r. 34/2004, sia per rispondere ad altri bisogni locali. Il Piano dovrà prevedere la destinazione del Fondo di Solidarietà per tipologia di intervento, le modalità di accesso da parte dei comuni, le modalità di utilizzo e, annualmente, la dotazione finanziaria.

Si riconferma che le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Sociale Regionale non possono essere destinate a singoli comuni, ma saranno assegnate all'ente capofila individuato nell'Accordo di Programma, che curerà la gestione dei fondi secondo criteri di massima trasparenza.

7. Gli obiettivi della triennalità 2009-2011

Coerentemente con il nuovo impianto normativo in cui si colloca il nuovo triennio, alla luce degli esiti delle passate programmazioni e del sistema dei bisogni che si sta affermando in Lombardia, gli obiettivi per il prossimo triennio si sviluppano lungo due assi: quello della «continuità e consolidamento» e quello dell'«innovazione»: continuità sia rispetto al sistema di governance, sia rispetto alla qualificazione del sistema di offerta; innovazione sia rispetto alla promozione di nuove soluzioni in grado di sostenere e valorizzare la famiglia nei diversi cicli di vita, sia rispetto a interventi di prevenzione che, in un'ottica di lungo periodo, rappresentano la strategia più idonea a fronteggiare attivamente l'ormai continuo affermarsi di condizioni di emergenza e cronicità. «Continuità» e «innovazione» legate da un comune filo conduttore: l'integrazione tra politiche, ed in particolare tra politiche sociali, socio-sanitarie e politiche sanitarie, ma anche integrazione di prestazioni finalizzata ad assicurare una personalizzazione e una presa in carico complessiva della persona.

7.1 Continuità e consolidamento

I risultati conseguiti dalle passate stagioni dei Piani di Zona hanno contribuito a sviluppare un sistema di welfare caratterizzato da forti principi di sussidiarietà, di libera scelta e di pluralità di offerta e al contempo di progressivo superamento di singole municipalità. Gli obiettivi declinati per il triennio 2006-2008 vanno dunque ripresi e sviluppati nella nuova programmazione locale, implementandone i punti di forza e individuando strategie di superamento delle criticità.

Due i punti di maggiore e specifico interesse regionale:

7.1.1 Il Consolidamento del sistema dei titoli sociali, con l'obiettivo di mantenere la diffusione dei buoni e dei voucher sociali in tutti gli ambiti distrettuali, ormai inseriti nel sistema di risposta ai bisogni espressi dalla popolazione, sviluppando un approccio qualitativo che posizioni sempre di più i titoli sociali in una logica di complementarietà, di integrazione e di rafforzamento del sistema di offerta.

Due i punti di particolare attenzione:

- la destinazione mirata dei titoli sociali e lo sviluppo di capacità da parte degli operatori dei Comuni di orientare il cittadino, a partire dalla lettura del bisogno espresso, rispetto alle possibili risorse che il sistema può offrire, sostenendolo nell'esercizio della libertà di scelta e mantenendo la «regia» del piano individualizzato di intervento, condiviso con la persona e la famiglia. Dovranno in tal senso essere individuati e formati profili funzionali di «case manager» in grado di coordinare e attivare il lavoro di rete e di potenziare le risorse personali dell'individuo o dei suoi familiari;

- l'attenzione a forme di integrazione tra titoli sociali e prestazioni sociosanitarie.

Gli indicatori che verranno utilizzati per misurare il raggiungimento di questo obiettivo sono i seguenti:

- grado di copertura territoriale;
- volume del numero di fruitori annuale;
- destinazione dei buoni sociali;
- tipologia e volumi delle prestazioni acquistate attraverso i voucher sociali;
- presenza di un sistema di verifica e raccordo tra titoli sociali e voucher sociosanitari;
- aumento degli interventi rivolti al sostegno della domiciliarità (in termini di fruitori e di offerta).

7.1.2 Miglioramento delle capacità di utilizzo delle risorse del FNPS e di gestione del budget unico, evitando la formazione di residui. La definizione di questo obiettivo si impone in un sistema in cui le risorse non sono infinite ed in presenza di diverse capacità programatorie e gestionali espresse dai territori. L'obiettivo per il triennio è così definito:

- impegno delle risorse del FNPS assegnate nel triennio per almeno il 90%;
- liquidazione entro il 31 dicembre 2011 pari almeno al 70% dell'assegnato nel triennio.

La capacità di spesa rappresenterà uno dei parametri sul quale verrà costruito il meccanismo di assegnazione alla fine della triennalità: l'assegnazione delle risorse del FNPS per il 2012 sarà infatti definita, oltre che per quota capitaria, anche sulla base del raggiungimento degli obiettivi indicati per il triennio di riferimento. Inoltre, nell'ambito delle risorse annualmente destinate agli ambiti distrettuali, una quota verrà assegnata sulla base di criteri che premieranno la correttezza dei dati rendicontati a preventivo e consuntivo e la capacità di programmare e utilizzare risorse in una logica di budget unico.

Per il primo anno di attuazione della terza triennalità, i meccanismi premiali saranno i seguenti:

INDICATORE	Peso percentuale
Correttezza formale dei dati economici relativi al Piano di Zona, trasmessi sia a preventivo che a consuntivo, valutata rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> - quote del FNPS superiori all'assegnato - differenze non motivate tra costi previsti (preventivo)/costi sostenuti (a consuntivo) e risorse per canale di finanziamento 	40%

INDICATORE	Peso percentuale
Capacità di programmazione e gestione economica dei Piani di Zona, valutata rispetto allo scostamento tra consuntivi e preventivi, valutato su tre fasce: - scostamento superiore al 50% - scostamento compreso tra il 30 e il 50% - scostamento inferiore al 30%	30%
Incidenza percentuale delle risorse dei comuni sul totale costi sostenuti (a consuntivo)	20%
Incidenza percentuale delle risorse del Fondo Sociale Regionale indicate nei rendiconti economici sul totale delle risorse assegnate (a consuntivo)	10%

Gli indicatori individuati rimarranno stabili nell'arco del triennio; sulla base degli esiti di monitoraggio, potranno essere annualmente modificati i pesi percentuali ad essi attribuiti.

7.2 Innovazione

La tensione della nuova programmazione dovrà essere orientata a sviluppare risposte innovative a bisogni emergenti o a bisogni che si presentano in forma sempre più articolata e complessa. L'innovazione che si intende sostenere nella triennalità 2009-2011 riguarda:

- i metodi, che dovranno essere sempre più caratterizzati dall'integrazione;
- i contenuti, volti al sostegno della famiglia, quale «luogo» in cui convergono e dovrebbero trovare concreta integrazione tutte le politiche settoriali, da quelle per i giovani, a quelle per gli anziani e per i disabili; da quelle per la maternità e l'infanzia, a quelle per la scuola e i servizi educativi, nonché alla prevenzione e contrasto dei fattori di rischio, come indicato dalla l.r. 3/2008, art. 18 comma 3.

Seguendo questa logica, al fine di orientare una adeguata programmazione ed un equilibrato investimento di energie e risorse, si evidenzia la necessità che i Piani di Zona prevedano:

7.2.1 Interventi di promozione, supporto alla genitorialità e al protagonismo familiare, con riferimento a:

a) *Sostegno alla maternità*: oltre agli interventi sostenuti attraverso lo strumento dei titoli sociali, la programmazione zonale dovrà prevedere, coerentemente con le finalità della l.r. 23/1999 «Politiche regionali per la famiglia», la promozione e realizzazione di azioni integrate di sostegno al nucleo familiare volte alla tutela della vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia. In particolare si tratta di prevedere, in accordo con l'ASL e con soggetti del Terzo Settore, interventi a sostegno della maternità, predisponendo ed organizzando, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno e attivando uno stretto collegamento tra consultori, servizi sociali, reti di solidarietà, stimolando anche processi di mutuo-aiuto e confronto fra le stesse famiglie.

b) *Sostegno alla famiglia nei suoi diversi cicli di vita, con particolare attenzione agli anziani e ai figli minori*, attraverso interventi di prevenzione del disagio, basati su metodologie di lavoro di rete, sviluppo di comunità, attivazione di reti solidali, potenziamento del sostegno e valorizzazione di una cultura della «genitorialità sociale» (reti familiari, affidi diurni, auto-aiuto).

Nell'ottica dell'ampliamento del sistema di risposta ai bisogni della famiglia, si collocano i titoli sociali rivolti alle famiglie con figli minori ed in particolare alle famiglie con 4 o più figli, da attivarsi in tutti gli ambiti distrettuali, dando in tal modo piena attuazione alla circolare n. 31/2006 e all'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata del 20 settembre 2007, recepita da Regione Lombardia con deliberazione del 5 dicembre 2007, n. 6001.

I titoli sociali così mirati dovranno rappresentare uno strumento a sostegno alle spese sostenute per la crescita, l'accudimento, l'educazione, la socializzazione e per l'idoneità dell'ambiente di vita dei figli minori e uno strumento di accesso a servizi in grado di rispondere a questi stessi bisogni. I servizi erogati o sostenuti economicamente attraverso i titoli sociali possono afferire a differenti tipologie di contenuto in cui si estrinseca il family care: cura, custodia, educazione, ricreazione, accompagnamento, trasporto, ecc. e dovranno essere previsti interventi di accompagnamento per facilitare la fruizione dei servizi.

Ancora nell'ambito del sostegno agli anziani e alle famiglie con figli, si invitano i Comuni a prevedere, attraverso lo strumento

dei Piani di Zona, politiche di defiscalizzazione, mirate a ridurre la pressione fiscale attraverso la riduzione della tassazione TARSU.

Un'altra tipologia di intervento che si sollecita a inserire tra le azioni di sostegno alle famiglie con figli, anche attraverso forme di sperimentazione, è quella relativa ad azioni mirate a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare, attraverso l'erogazione di servizi flessibili alla persona e alla famiglia, anche in raccordo con le indicazioni del Piano territoriale degli Orari, ove approvato. Secondo questa logica, nell'organizzazione della rete delle unità di offerta, andranno previste e incentivate modalità organizzative caratterizzate da flessibilità ed estensione dei periodi di accesso. Inoltre, una particolare attenzione, rispetto a questo punto, dovrà essere rivolta ai lavoratori con contratti «atipici». Nell'ottica di una programmazione integrata tra politiche a sostegno della famiglia, si invita a verificare la praticabilità di interventi concertati anche con gli assessorati comunali competenti per le politiche dei tempi, del lavoro, dell'occupazione e delle attività produttive e finalizzati all'erogazione di incentivi alle imprese pubbliche e private presenti sul territorio dell'ambito distrettuale che adottano e applicano modelli organizzativi e forme contrattuali per la conciliazione dei tempi vita-lavoro e per il miglioramento della qualità della vita nell'impresa e sul territorio, in applicazione della legge 53/2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» e in applicazione della legge regionale n. 28/2004 «Politiche Regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città».

Gli interventi a sostegno delle famiglie numerose potranno essere finanziati, oltre che con le risorse del budget unico per le attività sociali dei Piani di Zona, anche con assegnazioni aggiuntive e specificamente vincolate da parte della Regione. Infine, quali interventi a sostegno della famiglia, si invita a considerare nel momento programmatico, il fenomeno crescente delle nuove povertà, al quale dovrà essere assicurata una particolare attenzione, anche sotto il profilo della conoscenza per una specifica programmazione di interventi mirati.

Gli indicatori che consentiranno di verificare la diffusione di pratiche innovative attraverso l'uso dei titoli sociali rivolte a famiglie con più figli minori sono individuati nei seguenti:

- grado di diffusione territoriale;
- n. famiglie raggiunte rispetto alle famiglie numerose presenti sul territorio;
- n. e tipo delle prestazioni/servizi acquistati con voucher sociali;
- tipologia di finalizzazione dei buoni sociali;
- n. Comuni dell'ambito che applicano misure di defiscalizzazione (Tarsu).

c) *Sostegno alla domiciliarità, attraverso la valorizzazione del lavoro di cura (familiari care giver e assistenti familiari)* tramite il sistema dei buoni sociali. Si tratta di inserire tra gli obiettivi del nuovo piano da una parte misure finalizzate al riconoscimento economico del lavoro di cura e assistenza reso dal care giver familiare e dall'altra mettere a regime, nell'arco del triennio, le azioni già identificate con la circolare n. 41/2007 «Prime indicazioni per l'attuazione di interventi mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti familiari». Anche questo obiettivo si pone nell'ottica degli interventi di supporto alla domiciliarità e di sostegno alla famiglia con carichi di cura. Affinché possa trattarsi di un reale intervento di sostegno, è necessario che gli interventi individuati nella citata circolare (contributi economici per le spese derivanti dalla regolarizzazione dei contratti di lavoro e per il pagamento delle spese per l'assistente familiare; interventi di tutoring domiciliare, sostegno alla formazione delle assistenti familiari, sostegno alla rete di incontro domanda/offerta) facciano parte di un piano di «presa in carico» strutturato e all'interno di una regia complessiva da parte del servizio sociale e del distretto.

La diffusione di tali pratiche sarà misurata attraverso i seguenti indicatori:

- grado di diffusione territoriale;
- n. beneficiari di buoni finalizzati a sostenere la regolarizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti familiari;
- n. famiglie monitorate attraverso interventi di tipo domiciliare;

- applicazione di strumenti di verifica dell'intervento.

7.2.2 *Interventi di prevenzione*, nella direzione indicata dalla l.r. 3/2008, art. 18 comma 3). I progetti e gli interventi condotti in ambito preventivo rispetto a diversi fenomeni, sviluppati soprattutto attraverso la progettualità sostenuta con i finanziamenti ex «leggi di settore», hanno consentito in questi anni di maturare un ricco patrimonio ed esperienze che, associate ad una analisi dei bisogni emergenti, consentono di identificare alcune aree di priorità per il triennio 2009-2011:

A) *Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani*: se è vero che l'attuazione di progetti legati all'area dell'adolescenza e della genitorialità rappresentano ormai un aspetto consolidato nel quadro complessivo delle politiche sociali, è altrettanto vero che si stanno diffondendo, con un crescente allarme sociale, comportamenti adolescenziali e giovanili caratterizzati da aggressività e violenza tra pari, da un sistema delle regole che fa sempre più fatica ad affermarsi da parte della famiglia e delle agenzie educative, nonché da condotte di policonsumo di sostanze legali e illegali, con un preoccupante abbassamento della soglia di percezione della gravità di tali condotte. Il carattere di innovazione che dovrà attraversare questi interventi riguarda principalmente la metodologia di intervento, a partire dalla programmazione all'interno di obiettivi d'area e non di tematica specifica (ad esempio, inserimento delle attività di prevenzione delle dipendenze all'interno del quadro delle politiche giovanili, anziché tossicodipenze/grave marginalità). Questo nell'ottica del superamento del rischio di frammentazione di singole azioni che, se non inquadrate in un piano più complessivo e sinergico, risultano indebolite e parziali. Secondo queste premesse, è necessario che la programmazione zonale preveda:

- interventi di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale, da svilupparsi in coerenza con le linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 6219 del 19 dicembre 2007 «Approvazione delle linee guida regionali di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e adolescenziale. Le iniziative dovranno raccordarsi con il Dipartimento Dipendenze ASL, con particolare riferimento all'Osservatorio delle Dipendenze ed essere programmate secondo una logica mirata a potenziare lo sviluppo di sinergie tra progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita dei giovani, anche se attivati in aree differenti, in modo da accrescere gli effetti stessi dell'intervento;

- interventi di prevenzione del bullismo e sviluppo di una cultura della legalità. Anche per questa azione, le linee di indirizzo vanno nella direzione di sostenere azioni di raccordo e coordinamento tra le varie iniziative, nel tentativo di promuovere e valorizzare la cultura di una più ampia «comunità educante» come valore fondante sia a livello preventivo, sia nell'intercettazione del fenomeno bullismo, prevedendo il coinvolgimento e la messa in rete delle diverse agenzie che presidono lo sviluppo della crescita dei minori. È opportuno che nella programmazione zonale vengano previsti interventi che, in raccordo con le scuole, le associazioni familiari e le realtà educative di volontariato, a partire dagli oratori, sostengano da una parte le competenze genitoriali, dall'altra creino reti di collaborazione per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, coinvolgendo ragazzi, insegnanti, educatori volontari e famiglie, promuovendo interventi mirati all'incremento delle competenze relazionali tra pari e con gli adulti, finalizzati alla promozione dell'integrazione.

B) *Tutela della Salute Mentale*, prevedendo interventi ad alta integrazione con gli organismi di coordinamento previsti dalle ASL e con le Aziende Ospedaliere, volti in particolare a:

- garantire la continuità assistenziale mediante specifici protocolli operativi, favorendo la condivisione tra servizi coinvolti di linee guida d'intervento;

- garantire, a coloro che presentino adeguate condizioni personali e familiari, forme di assistenza tali da consentire la permanenza presso il proprio domicilio;

- integrazione sociale e autonomia della persona affetta da patologia psichiatrica;

- sostegno all'inserimento socio-educativo in contesti lavorativi, anche in raccordo con le agenzie del terzo settore, al fine di promuovere accordi locali in favore delle persone affette da disagio psichico;

- favorire l'approccio ai servizi specialistici, adottando strumenti di aggancio e di relazione in grado di intercettare anche persone provenienti da altri contesti socio-culturali, in particolare persone immigrate.

Tali interventi hanno come comune denominatore il sostegno alla vita quotidiana, la facilitazione dei rapporti con il territorio, la cura delle relazioni all'interno della famiglia, la progettazione dell'impiego del tempo della persona. In questo ambito rientrano anche interventi di sostegno e sollievo anche temporaneo per i familiari, spesso sottoposti a forti carichi psicologici per lunghi periodi di tempo.

C) *Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie*, con particolare riferimento all'autonomia e vita indipendente, anche attraverso il sistema dei titoli sociali e l'attuazione della legge 162/1998 «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave», nonché l'individuazione, in particolare per alcune aree specifiche, di buone prassi, anche tenendo conto delle competenze provinciali in materia di disabili sensoriali. Tra gli interventi di «buone prassi», l'autismo rappresenta una forma eccezionale di disabilità, ma è anche un tema «paradigmatico», nel senso che raccoglie in sé tutti gli elementi di forte criticità di una condizione di disabilità. L'interesse a sviluppare modelli a rete di intervento a partire dall'autismo sta nella possibilità di individuare «buone prassi» che a cascata possono essere utilizzate anche per altre situazioni di disabilità. Anche in questo ambito i progetti, mirati a facilitare l'integrazione sociale e scolastica dei minori con diagnosi di autismo e a sostenere le loro famiglie, dovranno avere come riferimento da una parte l'integrazione delle risposte che i vari soggetti - scuola, famiglia, servizi - sono in grado di offrire e dall'altra l'informazione e il coinvolgimento, che consente di ridurre il livello di solitudine e di carico delle famiglie.

Un altro punto di attenzione rispetto alla disabilità dovrà essere rivolto alla protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi, così come previsto dall'art. 9 della l.r. 3/2008. Rinviando alla circ. n. 9 del 27 giugno 2008, che definisce i compiti dell'ufficio di protezione giuridica delle persone incapaci, si ricorda che, nell'ottica del perseguimento dell'integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali e in virtù dei rapporti intercorrenti tra le ASL ed i comuni nella progettazione della rete locale delle unità d'offerta sociali, è possibile che le ASL ed i comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica delle persone incapaci, avvalendosi della struttura posta all'interno del dipartimento ASSI. In tal caso, l'ufficio opererebbe anche per conto dei comuni associati e la sua dotazione organica potrà essere integrata mediante risorse poste a disposizione dai comuni medesimi o dagli Uffici di Piano.

Promozione della salute e stili di vita: la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di promozione della «qualità della vita», il cui obiettivo è quello di sostenere il raggiungimento del benessere psicofisico. Tali interventi dovranno essere previsti all'interno dei Piani di Zona in stretto raccordo, anche sotto il profilo metodologico, con i Piani Integrati Locali di salute, cui far partecipare tutte le istituzioni locali e il Terzo Settore.

7.3 *Formazione e aggiornamento del personale*

Il perseguimento e il grado di realizzazione degli obiettivi posti dai Piani di Zona non potrà infine prescindere dalla concreta attuazione di costanti e mirati programmi di formazione e aggiornamento, rivolti a tutto il personale coinvolto, sia pubblico che delle unità di offerta di diritto privato, anche al fine di realizzare una proficua integrazione operativa, finalizzata a una crescita costante della gamma e della qualità dell'offerta di servizi.

La nuova programmazione:

Continuità e consolidamento	Innovazione
<div data-bbox="244 178 566 346" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Qualificazione del Sistema di Risposta alla domanda </div> <div data-bbox="215 363 268 422" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> <div data-bbox="305 373 444 401" style="margin-left: 20px;"> Titoli Sociali </div> <div data-bbox="215 474 268 533" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> <div data-bbox="305 464 525 575" style="margin-left: 20px;"> Miglioramento della capacità di utilizzo delle risorse del FNPS </div>	<div data-bbox="654 178 1202 346" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Centralità del Sistema Famiglia </div> <div data-bbox="639 363 692 422" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> <div data-bbox="718 373 1150 432" style="margin-left: 20px;"> Interventi di promozione, supporto alla genitorialità e al protagonismo familiare </div> <div data-bbox="725 447 818 474" style="margin-left: 20px;">  </div> <div data-bbox="841 447 1080 474" style="margin-left: 40px;"> Sostegno alla maternità </div> <div data-bbox="725 527 818 554" style="margin-left: 20px;">  </div> <div data-bbox="841 499 1190 613" style="margin-left: 40px;"> Sostegno alla famiglia nei suoi diversi cicli di vita, con particolare attenzione agli anziani e ai figli minori </div> <div data-bbox="725 636 818 663" style="margin-left: 20px;">  </div> <div data-bbox="841 632 1162 714" style="margin-left: 40px;"> Sostegno alla domiciliarità attraverso la valorizzazione del lavoro di cura </div> <div data-bbox="639 737 692 795" style="float: left; margin-right: 10px;">  </div> <div data-bbox="729 745 1108 772" style="margin-left: 20px;"> Interventi di Prevenzione riferiti a: </div> <div data-bbox="765 793 1085 848" style="margin-left: 40px;"> - Politiche rivolte a giovani e adolescenti </div> <div data-bbox="714 863 806 890" style="margin-left: 20px;">  </div> <div data-bbox="828 858 1082 888" style="margin-left: 40px;"> Prevenzione Dipendenze </div> <div data-bbox="714 919 806 947" style="margin-left: 20px;">  </div> <div data-bbox="828 915 1153 942" style="margin-left: 40px;"> Bullismo e cultura della legalità </div> <div data-bbox="765 987 1022 1014" style="margin-left: 40px;"> - Tutela salute mentale </div> <div data-bbox="765 1035 1146 1092" style="margin-left: 40px;"> - Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie </div> <div data-bbox="765 1110 1136 1165" style="margin-left: 40px;"> - Promozione della salute e stili di vita </div>

L'aspettativa è quella dello sviluppo di un sistema sempre più integrato e sempre più capace di muovere sinergie, di costruire una rete unita di offerta e di opportunità, di dare continuità e di promuovere uno stile di prossimità, ottimizzando risorse economiche e professionali, nel rispetto e nella valorizzazione di ruoli e competenze definiti dalla l.r. 3/2008.

I risultati conseguiti verranno misurati annualmente attraverso il sistema di monitoraggio regionale, curato dagli Uffici di Piano, validato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e verificato dall'ASL, e sintetizzato a livello regionale in un sistema di reporting a supporto di periodici confronti sullo stato di attuazione dei Piani.

(BUR20080110)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8552

Modifica dell'accreditamento della Comunità «Casa F. Mosca» sita in Triuggio - via dell'Acqua 9/11, gestita da «Solaris Società lavoro e riabilitazione s.r.l.» con sede legale ivi ubicata, disposto con d.g.r. 18840/2004

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di modificare l'accreditamento della Comunità «Casa Francesco Mosca» sita in via dell'Acqua 9/11 a Triuggio gestita da «Solaris Società lavoro e riabilitazione s.r.l.» con sede legale ivi ubicata, disposto con d.g.r. 18840/2004;

2. di accreditare conseguentemente la Comunità «Casa Francesco Mosca» sita in via dell'Acqua 9/11 a Triuggio gestita da «Solaris Società lavoro e riabilitazione s.r.l.», con sede legale ivi ubicata, per complessivi 21 posti residenziali:

- 17 posti di Servizio Terapeutico Riabilitativo
- 4 posti di trattamento specialistico per Alcol e Polidipendenti;

3. di vincolare l'ente gestore alla sottoscrizione del contratto, previsto con dd.g.r. 12621/2003 e 5509/2007, con l'ASL di ubicazione della struttura e all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007, secondo le modalità dalla stessa indicate nonché all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione con nota prot. G1.2008.0012012 del 4 agosto 2008;

4. di precisare che la sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente, da parte dell'ASL di ubicazione della struttura, dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale definitivo dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze per l'anno 2008;

5. di stabilire che l'ASL di Milano 3 debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080111)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8553

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili della Valchiavenna sito in via Raschi, n. 63 a Chiavenna (SO) - Gestito dalla Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna ONLUS - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo»

zo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate:

– la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

– la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliari integrata/voucher socio-sanitario»;

– la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008 i Centri Diurni per Disabili realizzati con finanziamento statale o regionale o quelli che hanno acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che hanno presentato la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante della Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna Onlus, Ente gestore del Centro Diurno per Disabili denominato «Centro Diurno per Disabili della Valchiavenna», il 9 settembre 2008 ha chiesto l'accreditamento del CDD sito a Chiavenna, via Raschi n. 63 per 30 posti, in sostituzione del CDD già precedentemente accreditato, analogamente sito in Chiavenna, via Cerletti n. 19 a conclusione del piano programma che prevedeva l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa, mediante realizzazione di una nuova struttura;

Rilevato che il CDD di via Raschi n. 63 a Chiavenna risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- autorizzazione al funzionamento con validità definitiva per una capacità ricettiva di 30 posti, rilasciata dalla ASL di Sondrio con provvedimento n. 374 del 6 agosto 2008;
- parere favorevole di accreditamento espresso dalla competente ASL di Sondrio con provvedimento n. 475 del 15 ottobre 2008 per n. 30 posti;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 30 posti per il CDD denominato «Centro Diurno per Disabili della Valchiavenna» sito a Chiavenna, in via Raschi n. 63, presso il quale sarà trasferito, a seguito di chiusura, il CDD sito nel medesimo comune di Chiavenna in via Cerletti n. 19;

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'ente Gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. n. 18334/04, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040/06 sopra citate;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà

Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Viste la l.r. 20/08 le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili denominato «Centro Diurno per Disabili della Valchiavenna» con sede a Chiavenna, via Raschi n. 63, per n. 30 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, in sostituzione del Centro Diurno per Disabili di via Cerletti, n. 19 analogamente sito in Chiavenna, e già accreditato per 30 posti, che cessa l'attività;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'ente gestore del Centro Diurno per Disabili e la ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004 n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006 n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080112)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8555

Variatione dell'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) «Paola Di Rosa» di Capriano del Colle (BS), «San Giuseppe Lavoratore» di Viggì (VA) e «Centro Accoglienza per Anziani» di Lonate Pozzolo (VA) – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di modificare il numero dei posti letto accreditati della RSA «San Giuseppe Lavoratore» con sede in Viggì (VA), riducendoli complessivamente a n. 51 posti letto.

2. Di modificare provvisoriamente, in relazione alla fine dei lavori previsti dal piano programma per l'adeguamento della struttura e comunque fino all'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento definitiva, il numero dei posti letto accreditati delle seguenti RSA:

– «Paola Di Rosa» con sede in Capriano del Colle (BS), riducendoli complessivamente a n. 44 posti letto,

– «Centro Accoglienza per Anziani» con sede in Lonate Pozzolo (VA), riducendoli complessivamente a n. 99 posti letto.

3. Di disporre che gli Enti gestori delle RSA e le ASL competenti stipulino un nuovo contratto che dovrà essere trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

4. Di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli Enti gestori interessati, nonché alle ASL territorialmente competenti.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080113)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8556

(3.1.0)

Riconoscimento di Ente Unico alla Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di riconoscere come Ente Unico la «Cooperativa Sociale di Bessimo Onlus» con sede legale in via Casello, n. 11 a Concesio (BS) per la gestione complessiva di 226 posti residenziali così accreditati con d.g.r. 15562/2003:

- 22 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale nella «Comunità di Bessimo» in via S. Francesco, n. 5 a Rogno (BG);
- 26 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale nella «Comunità di Manerbio» in via Leno, n. 5 a Manerbio (BS);
- 18 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale nella «Comunità di Orzinuovi» in Strada per Gerolanuova, n. 2 a Orzinuovi (BS);
- 23 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale nella «Comunità Terapeutica Villa Bina» in Località Pontevicche Nuove a Gottolengo (BS);
- 11 posti per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari nella «Comunità di Civate Camuno» via Case Cuche a Civate Camuno;
- con d.g.r. 16165/2004:
- 24 posti per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari nella «Comunità di Gabbioneta» in via Garibaldi, n. 58 a Gabbioneta Binanuova (CR);
- con d.g.r. 16260/2004:
- 24 posti per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari nella «Comunità di Pontevico» in via della Francesca, n. 1 a Pontevico (BS);
- con d.g.r. 19091/2004:
- 10 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 5 posti di Accoglienza residenziale nella «Comunità Terapeutica Femminile di Adro» in via Cave, n. 9 a Adro (BS);
- con d.g.r. 4567/2007:
- 20 posti per coppie, soggetti con figli, nuclei familiari nella «Comunità per Nuclei Familiari» in via Pineta, n. 7 a Rogno (BG);
- con d.g.r. 6675/2008:
- 14 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 6 posti di trattamento specialistico per Alcol e Polidipendenti nella «Comunità Capo di Ponte» in via S. Maria Vecchia, n. 1 a Capo di Ponte;
- con d.g.r. 7431/2008:
- 16 posti di servizio terapeutico riabilitativo residenziale e 7 posti di trattamento specialistico per Alcol e Polidipendenti nella «Comunità Terapeutica di Paitone» in via Marconi 1/E a Paitone (BS);

2. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio regionale.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080114)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8557

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti «San Giuseppe» con sede in Pieve del Cairo (PV) - via San Sebastiano, 5 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno Integrato «San Giuseppe», ubicato a Pieve del Cairo (PV) - via San Sebastiano, 5, per n. 15 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dall'ASL;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico

del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema-tipo di contratto di cui all'allegato A della d.g.r. 9 maggio 2003, n. 12903, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di ribadire che la remunerazione delle prestazioni erogate dai Centri Diurni Integrati per anziani non potrà superare la quota stabilita ai sensi dell'art. 3 dello schema tipo di contratto integrativo approvato con d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080115)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8558

(3.1.0)

Accreditamento del Centro Diurno per Disabili sito in via Passirano, n. 21/E a Vimercate - Gestito da Offertasociale Azienda Speciale Consortile - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e successive modifiche ed integrazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. VIII/257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento»;

- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli Enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;

- la d.g.r. 27 febbraio 2008 n. 6677 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. 5743/07 sopra citata, possono essere accreditati per l'anno 2008, i Centri Diurni per Disabili realizzati con finanziamenti statali o regionali o quelli che hanno acquisito l'autorizzazione al funzionamento entro la data del 31 ottobre 2007 o che hanno la Dichiarazione di Inizio Attività con decorrenza dalla data medesima;

Dato atto che il legale rappresentante di Offertasociale - Azien-

da Speciale Consortile Ente gestore del Centro Diurno per Disabili in data 15 maggio 2008 ha chiesto l'accreditamento del medesimo CDD sito a Vimercate, via Passirano, n. 21/E, per n. 30 posti;

Rilevato che il CDD risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività per una capacità ricettiva di 30 posti, presentata in data 16 maggio 2008, per la quale l'esito della verifica in ordine ai requisiti previsti ha avuto esito favorevole da parte della competente ASL di Milano 3;

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente ASL di Milano 3 con provvedimento n. 364 del 24 agosto 2008 per n. 30 posti;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di accreditamento per n. 30 posti per il CDD in oggetto in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. 5743/07 essendo stata finanziata per la realizzazione di n. 30 posti (d.d.u.o. 20 gennaio 2005 n. 595);

Dato atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto sottoscritto tra il legale rappresentante dell'ente gestore del CDD di cui trattasi e il legale rappresentante dell'ASL di ubicazione, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. n. 2040/06, più sopra citate;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti regionali, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente una retta unica al netto dei finanziamenti ricevuti;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Viste la l.r. 20/08 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa

1. di accreditare il Centro Diurno per Disabili con sede a Vimercate, via Passirano, n. 21/E, per n. 30 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche espletate dalla competente ASL;

2. di stabilire che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data di stipula del contratto tra l'ente gestore del CDD e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo di contratto di cui all'allegato D) della d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334, integrato ai sensi della d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040, richiamate in premessa;

3. di stabilire che l'ente gestore dovrà determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

4. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080116)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8559

(3.1.0)

Determinazioni in ordine alle procedure per l'adeguamento di RSA e di CDI ai requisiti di funzionamento previsti dalla d.g.r. n. 7435/2001

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 11 marzo 2005, n. 21077 «Proroga del termine previsto dalla d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001 relativamente alla durata massima dei piani programma delle RSA a seguito di intesa con la Commissione consiliare competente»;

Richiamato che la d.g.r. n. 21077/05 prevedeva di prorogare il termine della durata massima dei piani programma per l'adeguamento strutturale di quelle RSA non ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, sino alla data del 2 gennaio 2009;

Rilevato che è in atto il monitoraggio dei piani di adeguamento delle RSA, a cura delle competenti commissioni di vigilanza delle ASL, sulla base di indicazioni fornite dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale con note del 19 febbraio 2008, prot. n. 2891 e 4 novembre 2008, prot. n. 15089, al fine di conoscere le RSA e i CDI con piano programma collegato e/o contestuale, che non termineranno i lavori entro il 2 gennaio 2009;

Considerato che i gestori di RSA e CDI con piano programma collegato e/o contestuale, che non riusciranno ad ottenere una autorizzazione definitiva entro il 2 gennaio 2009, devono attenersi alla seguente procedura,

a) il legale rappresentante dell'Ente gestore, entro il 2 gennaio 2009, dovrà presentare direttamente al protocollo dell'ASL di ubicazione, oppure tramite raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, una istanza per la concessione del differimento del termine per la conclusione dei lavori per la attuazione del piano programma. L'istanza dovrà essere corredata:

i) dalla/e motivazione/i del ritardo nella attuazione del piano programma, indicando la data di approvazione del piano programma da parte della ASL, nel caso di successive modifiche, la data di approvazione del piano programma in corso;

ii) da una relazione tecnica, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del piano programma a suo tempo sottoscritto con l'ASL e dimostrata la sua concreta realizzabilità. La relazione dovrà evidenziare gli interventi previsti nel piano programma, indicando quelli già realizzati, quelli in corso e quelli ancora da realizzare; dovrà altresì indicare se per una quota parte della struttura soggetta ad adeguamento, autonoma e gestibile distintamente e separatamente dal resto della struttura, sono già posseduti i requisiti per poter acquisire l'autorizzazione definitiva;

iii) dalla documentazione, o da una relazione tecnica, comprovante la copertura finanziaria per la conclusione dei lavori;

iv) dall'indicazione della data prevista per il completamento del piano programma;

b) nel caso di impossibilità o di rinuncia all'attuazione del piano programma, il Legale Rappresentante dell'Ente gestore dovrà darne comunicazione alla competente ASL, sempre entro il 2 gennaio 2009, tramite raccomandata a.r.;

Stabilito che le ASL di riferimento emettano autorizzazioni provvisorie limitatamente al periodo 2 gennaio 2009-30 aprile 2009, in considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria da parte delle ASL medesime delle richieste di concessione del differimento del termine per la conclusione dei lavori;

Stabilito che le ASL debbano verificare le richieste degli Enti gestori tenendo conto delle informazioni e delle motivazioni prodotte dagli enti interessati, nonché della sussistenza di un reale e concreto interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività, sulla base dei criteri che verranno stabiliti con successiva specifica deliberazione;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Considerato che la presente delibera non comporta impegni di spesa;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di determinare specifiche disposizioni, di cui ai seguenti punti, circa la procedura che devono seguire i legali rappresentanti degli Enti gestori di RSA e di CDI con piano programma collegato e/o contestuale, che prevedono di non completare il piano programma entro la data del 2 gennaio 2009, per poter richiedere il differimento del termine per la conclusione dei lavori:

- a) il legale rappresentante dell'Ente gestore, entro il 2 gennaio 2009, dovrà presentare direttamente al protocollo dell'ASL di ubicazione, oppure tramite raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, una istanza per la concessione del differimento del termine per la conclusione dei lavori per la attuazione del piano programma. L'istanza dovrà essere corredata:
 - i) dalla/e motivazione/i del ritardo nella attuazione del piano programma, indicando la data di approvazione del piano programma da parte della ASL, nel caso di successive modifiche, la data di approvazione del piano programma in corso;
 - ii) da una relazione tecnica, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza del piano programma a suo tempo sottoscritto con l'ASL e dimostrata la sua concreta realizzabilità. La relazione dovrà evidenziare gli interventi previsti nel piano programma, indicando quelli già realizzati, quelli in corso e quelli ancora da realizzare; dovrà altresì indicare se per una quota parte della struttura soggetta ad adeguamento, autonoma e gestibile distintamente e separatamente dal resto della struttura, sono già posseduti i requisiti per poter acquisire l'autorizzazione definitiva;
 - iii) dalla documentazione, o da una relazione tecnica, comprovante la copertura finanziaria per la conclusione dei lavori;
 - iv) dall'indicazione della data prevista per il completamento del piano programma;
- b) nel caso di impossibilità o di rinuncia all'attuazione del piano programma, il Legale Rappresentante dell'Ente gestore dovrà darne comunicazione alla competente ASL, sempre entro il 2 gennaio 2009, tramite raccomandata a.r.;

2. le ASL di riferimento devono emettere autorizzazioni provvisorie limitatamente al periodo 2 gennaio 2009-30 aprile 2009, in considerazione dei tempi necessari per l'istruttoria da parte delle ASL medesime delle richieste di concessione del differimento del termine per la conclusione dei lavori;

3. di rinviare a successiva specifica deliberazione, l'individuazione dei criteri sulla base dei quali le ASL verificheranno le domande pervenute dai legali rappresentanti degli Enti gestori;

4. di disporre la comunicazione del presente atto al Consiglio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080117)

(3.1.0)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8560

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili (RSD) «A. Sansone» con sede in Rozzano (MI), via Perseghetto, 32 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

• il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni e integrazioni;

• il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

• la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali e, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto riguarda l'accreditamento delle strutture pubbliche e private» e successive modifiche e integrazioni;

• la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

• la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

• la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

• la d.c.r. 8 marzo 1995, n. 1439 «Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997»;

• la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

Richiamate:

• la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità" (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;

• la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitaria assistenziale per disabili»;

• la d.g.r. 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

• la d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 5743 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2008»;

Dato atto che ai sensi della d.g.r. n. 8/5743, sopra citata, può essere accreditata per l'anno 2008 qualsiasi tipologia di offerta socio-sanitaria realizzata con finanziamenti statali o regionali;

Rilevato che, in data 2 ottobre 2008, il legale rappresentante della Ama Rozzano (Azienda Multiservizi Ambientali s.p.a.) con sede legale in Rozzano (MI), viale Lombardia, 105, Ente gestore della RSD «A. Sansone» con sede in Rozzano (MI), via Perseghetto, 32, ha richiesto l'accreditamento della struttura per n. 40 posti letto;

Rilevato inoltre che la RSD in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività, ex l.r. n. 8/07, datata 26 agosto 2008;

- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla ASL Milano 2 con deliberazione 17 ottobre 2008, n. 168, per n. 40 posti letto;

- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL Milano 2;

- che la stessa risulta essere stata finanziata per la realizzazione di n. 40 posti letto con finanziamenti pubblici (l. n. 67/88);

Rilevato altresì che il legale rappresentante dell'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera di € 70,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 8/5743 essendo struttura realizzata con finanziamenti pubblici (l. n. 67/88);

Ritenuto di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni, a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore della RSD e l'ASL di ubicazione, che verrà sottoscritto successivamente alla presente deliberazione e trasmesso in copia alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 7/12620

ed in particolare l'All. F «Schema tipo di contratto» al quale si rinvia integralmente;

Stabilito che l'ASL deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accREDITAMENTO disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività socio-sanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2008 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato ed alla ASL territorialmente di competenza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di accreditare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la RSD «A. Sansone» con sede in Rozzano (MI), via Perseghetto, 32, relativamente a n. 40 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL Milano 2;

2) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data del contratto tra il gestore e la ASL di ubicazione, che deve essere stipulato successivamente al presente atto;

3) di stabilire che la ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620;

4) di stabilire che l'ente gestore deve determinare una retta assistenziale unica, al netto della remunerazione regionale, a carico degli utenti e/o dei Comuni calcolata sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL competente deve provvedere all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080118)

(4.6.1)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8569

Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: rettifica del bando per la realizzazione di impianti di erogazione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»;

Visto l'art. 1, comma 1 della suddetta legge regionale che prevede lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente» che, all'art. 29, comma 2 modifica la suddetta l.r. 24/04 introducendo misure per il completamento della rete distributiva metano mediante la stipula di accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;

Vista la d.g.r. 3 aprile 2007, n. 8/4512 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione (art. 1 comma 2-bis, l.r. 24/2004 «Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti»)»;

Vista la d.g.r. 30 maggio 2007, n. 8/4809 «Azioni per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano per autotrazione: bando per la realizzazione di impianti di erogazione - modifica della d.g.r. 8/4512 del 2007»;

Considerato che al punto 1.1 del bando allegato alla suddetta deliberazione è previsto che le fatture ammesse a contributo siano quelle emesse nel periodo intercorrente tra il 13 settembre 2006 e il 31 dicembre 2008;

Verificato che la maggior parte delle imprese regolarmente ammesse al contributo hanno dichiarato di non poter presentare le fatture a rendiconto relative al completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto determinato da impossibilità non dipendente dalla volontà degli interessati;

Vista la necessità di ammettere a contributo tutte le spese ammissibili concernenti la realizzazione dell'impianto, così come previsto dal bando, al fine di garantire l'estensione ed il consolidamento sul territorio lombardo della rete di distribuzione di metano;

Considerato, inoltre, che le oggettive cause di impedimento alla messa in esercizio dell'impianto potrebbero protrarsi oltre il termine massimo previsto per la proroga ai sensi dell'art. 27 comma 2, l.r. 31 marzo 1978 n. 34, per cui risulta necessario modificare il termine del 31 dicembre 2008;

Considerata inoltre la necessità di contribuire all'estensione e al consolidamento sul territorio lombardo, della rete di distribuzione e rifornimento ad uso pubblico di metano per autotrazione;

Considerata, pertanto, la necessità di apportare, al bando per la realizzazione di impianti di erogazione, approvato con d.g.r. 3 aprile 2007, n. 8/4512, le seguenti modifiche:

- al penultimo capoverso del paragrafo 1.1, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2009;
- al secondo capoverso del paragrafo 2.5 la data del 31 dicembre 2008 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2009;
- al termine del terzo capoverso del paragrafo 2.5 è inserito il seguente periodo: «In tal caso, saranno ammesse a contributo anche le fatture emesse nel periodo di proroga».

Dato atto che Regione Lombardia intende continuare l'azione di promozione e rafforzamento della rete metano attraverso la concessione di ulteriori contributi in conto capitale che si sono rivelati indispensabili;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare le seguenti modifiche al bando per la realizzazione di impianti di erogazione:

- a) al penultimo capoverso del paragrafo 1.1, la data del 31 dicembre 2008 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2009;
- b) al secondo capoverso del paragrafo 2.5 la data del 31 dicembre 2008 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2009;
- c) al termine del terzo capoverso del paragrafo 2.5 è inserito il seguente periodo: «In tal caso, saranno ammesse a contributo anche le fatture emesse nel periodo di proroga»;

2) di demandare a specifici provvedimenti del competente direttore della Direzione Generale Commercio Fiere e Mercati l'approvazione dei successivi bandi per la realizzazione di impianti di erogazione metano nonché ogni altro adempimento connesso;

3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20080119)

(4.6.2)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8570

Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, c. 2, l.r. n. 15/2000)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 21 marzo 2000 n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»;

Vista la l.r. 31 marzo 2008 n. 8 di modifica ed integrazione alla suddetta l.r. 15/2000;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distribu-

tive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l.r. 15/2000, la Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche, come specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

Considerato che il comma 1-bis dell'art. 18 della l.r. 15/2000 dispone l'abrogazione dei «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della l.r. 15/2000, il Consiglio regionale definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;

Dato atto che il Consiglio regionale, con deliberazione 30 novembre 2007 n. VIII/466, ha definito i suddetti obiettivi per il triennio 2007/2009;

Considerata la necessità di utilizzare i predetti obiettivi per tutto il triennio di riferimento;

Sentite le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e l'ANCI;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le «Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e gli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l.r. 21 marzo 2000 n. 15 - Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche - e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche ed ulteriori adempimenti attuativi ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni

I. Finalità

1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche nonché ulteriori disposizioni attuative della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel seguito del presente atto, la legge regionale 21 marzo 2000, n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» sarà sinteticamente indicata legge regionale.

II. Indicazioni ai Comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. I Comuni individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei Comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

2. Nell'individuare le aree, il Comune tiene conto:

- delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- della densità della rete distributiva esistente.

III. Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6-quater della legge regionale ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio, il cui fac-simile è fornito nell'allegato 1, può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui è svolta l'attività.

3. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornirà, con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonché all'organizzazione e alla gestione dei relativi dati.

IV. Disposizione concernenti i Mercati

IV.1 Individuazione delle aree mercatali

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo II.

2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.

3. Limitatamente alla vigente programmazione 2007-2009, i piccoli Comuni, come individuati dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, sprovvisti di mercato e non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire, sentite le associazioni di categoria, aree mercatali indipendentemente dagli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

4. Il Comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:

- l'ampiezza complessiva;
- la periodicità;
- la localizzazione;
- il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;

e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

5. I Comuni possono individuare i posteggi in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;

b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;

c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

6. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i Comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.

7. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.

8. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, i Comuni possono prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.

IV.2 Posteggi mercatali

1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 5 della legge regionale, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. I Comuni possono con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti agroalimentari, aumentare tale disponibilità fino al 5%, dandone comunicazione alla regione Lombardia. I posteggi resi disponibili oltre la soglia del 3% sono aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati ai sensi della disciplina vigente. Nel caso di domande superiori alle disponibilità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al citato articolo 5 della legge regionale. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo IV.3.

7. Per finalità di pubblicità notizia, i Comuni trasmettono alle associazioni di categoria copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

8. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi 3-bis e 6-ter della legge regionale è effettuata dalle associazioni di categoria, che provvedono, annualmente e a titolo gratuito, per ogni operatore anche non iscritto, a certificare l'assolvimento dei suddetti obblighi attraverso il modello di cui all'allegato 2. In alternativa, il Comune di residenza dell'operatore o uno dei Comuni sede di posteggio, effettuano direttamente la prevista verifica e certificano, tramite il modello di cui all'allegato 2, l'assolvimento annuale degli obblighi di cui sopra.

IV.3 Decadenza dal posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.

2. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

4. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

IV.4 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo o si tratti di un box o chiosco o locale di proprietà del titolare della concessione debitamente autorizzati o qualora vi sia occupazione permanente di suolo definita nell'atto di concessione.

V. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe

V.1 Aree per le manifestazioni fieristiche

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo II.

2. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal Comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.

5. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai Comuni in subordine a quelli sopra indicati.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del Comune che ha rilasciato il titolo.

6. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'album comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 5.

11. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 5.

12. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f) della legge regionale, il Comune revoca la concessione del posteggio nella singola fiera.

V.2 Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri Paesi europei ed extra-europei, il Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.

2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri Paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di categoria.

VI. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private

VI.1 Aree per il commercio in forma itinerante

1. Il Comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, della legge regionale.

2. Nei Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale può essere consentito solo in apposite aree individuate dal Comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo II.

3. I Comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale e di cui al precedente comma 2.

4. Nell'articolo 2, comma 2, il divieto di tornare sul medesimo «punto» nell'arco della stessa giornata è da intendersi riferito a tutta l'area individuata dal Comune ai sensi dei commi precedenti.

VI.2 Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un massimo di due, sulle aree di cui trattasi.

2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative su territorio regionale.

VII. Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il Comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo regolamento.

2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

- la tipologia dei mercati o della fiera;
- i giorni e l'orario di svolgimento;
- la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;

- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
- le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
- le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;
- le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge regionale;
- le modalità di esercizio della vigilanza;
- modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall'articolo 16 della presente legge.

3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto 2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato.

VIII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai Comuni per:

- motivi di pubblico interesse;
 - cause di forza maggiore;
 - limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.
4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:
- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i Comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.

IX. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva è costituito nell'ambito dell'osservatorio di cui all'articolo 7 della l.r. n. 14 del 1999, in collaborazione con le CCIAA, il sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.

2. La Regione, avvalendosi delle CCIAA, predispone il calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. A tal fine i Comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alle CCIAA la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apertura e chiusura nell'ipotesi di mercati, nonché l'assegnatario del posteggio. Il calendario è pubblicato a cura della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Allegato 1

Regione Lombardia

Commercio, Fiere e Mercati

CARTA DI ESERCIZIOai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater
della L.R. 21 marzo 2000, n° 15Spazio
riservato
alla foto

COGNOME			
NOME			
Nato/a	/ / <i>data</i>	<i>Comune</i>	Prov.
Residente a	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>
Cod. Fisc.		Partita IVA:	
Data iscrizione Registro Imprese	/ /		

In qualità di: Titolare di impresa individuale Legale rappresentante della seguente società:

Denominazione o ragione sociale			
Sede legale	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>
Partita IVA			
Data iscrizione Registro Imprese	/ /		

TITOLI AUTORIZZATORI SUI POSTEGGI*Non compilare in caso di posteggio isolato*

Autorizzazione			/ / <i>Data rilascio</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	
Concessione			/ / <i>Data rilascio</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	
Dati sulla localizzazione del posteggio	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Concessione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Dati sulla localizzazione del posteggio	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Concessione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Dati sulla localizzazione del posteggio	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Concessione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Dati sulla localizzazione del posteggio	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Concessione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Dati sulla localizzazione del posteggio	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	
Giorni			
Denominazione mercato			

Non compilare in caso di posteggio isolato

Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Concessione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Dati sulla localizzazione del posteggio	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	
Giorni			
Denominazione mercato			

TITOLI AUTORIZZATORI ITINERANTI

Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>
Autorizzazione			<i>/ /</i>
	<i>Numero</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Data rilascio</i>

PARTECIPAZIONE A FIERE

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>

Denominazione fiera			
Dati sulla localizzazione della fiera	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>

Si dichiara, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, che quanto sopra corrisponde a verità.

Firma dell'operatore o del rappresentante dell'associazione di categoria che ha compilato la carta di esercizio

Il presente documento non sostituisce i titoli autorizzatori che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater della l.r. 15/2000, devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo.



Allegato 2
Attestazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6 ter della L.R. 21 marzo 2000, n. 15

Il/la sottoscritto/a

COGNOME
NOME

[] in qualità di legale rappresentante della seguente associazione:

Denominazione			
Sede	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>

[] in qualità di funzionario del comune di

Sede	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>

DICHIARA

Che, in applicazione di quanto pervisto dall'articolo 2, comma 6 ter della L.R.15/2000, e sulla base degli accertamenti effettuati, la seguente ditta:

Denominazione			
Sede	<i>Comune</i>		Prov.
	<i>Indirizzo (Via, Piazza...)</i>	<i>N° civico</i>	<i>C.a.p.</i>
Cod. Fisc.		Partita IVA:	

titolare della seguente autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

Autorizzazione			/ /
	<i>Numero</i>	<i>Comune che ha rilasciato l'autorizzazione</i>	<i>Data rilascio</i>

ha assolto per l'anno agli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis della L.R. 15/2000 in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

Luogo
Data

/ /

In fede

.....

(BUR20080120)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8579

(5.0.0)

Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati (art. 102-bis, l.r. 12/2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il comma 4 dell'art. 102-bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, così come introdotto dalla l.r. 14 marzo 2008, n. 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale definisca i criteri di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo relativamente alle norme speciali di salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati; e che, in particolare, tali criteri vengano forniti in sede di definizione delle modalità per la pianificazione comunale ai sensi dell'art. 7 comma 2 della citata legge;

– l'art. 7 comma 2 della l.r. 12/2005, che stabilisce che la Giunta regionale definisca le modalità per la pianificazione comunale;

– vista la d.g.r. del 29 dicembre 2005 n. 8/1681 «Modalità per la pianificazione comunale»;

Ritenuto di dover approvare il documento «Criteri di salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati» con il relativo allegato A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che il suddetto documento è da considerarsi integrativo del documento «Modalità per la pianificazione comunale», approvato con d.g.r. del 29 dicembre 2005 n. 8/1681, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. 12/05;

Dato atto che l'attività di cui trattasi trova specifico riferimento nel PRS dell'VIII legislatura, nonché nel DPEFR 2009-2013 che individua l'asse 6.5 «Valorizzazione del territorio»;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge:

Delibera

1) di approvare il documento «Criteri di salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati» con il relativo allegato A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

CRITERI DI SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E DEI TERRITORIO INTERESSATI

Il sistema della mobilità è uno degli elementi ordinatori del territorio ed è strettamente connesso alle politiche di sviluppo socio-economico e di miglioramento della qualità e vivibilità per i cittadini, la cui funzionalità è preconditione ovvero limite per uno sviluppo equilibrato e funzionale.

Anche le politiche urbanistiche locali, da assumere nei nuovi Piani di Governo del Territorio, devono rivolgere particolare cura al tema della mobilità, sia in termini di recepimento di previsioni sovraordinate, sia nello sviluppo di progettualità locali all'interno di uno scenario generale che concorra alla funzionalità complessiva del sistema territoriale.

L'art. 102 bis della l.r. 12/2005, come introdotto dalla l.r. 4/2008, stabilisce «Norme speciali di salvaguardia» dei territori interessati dalle infrastrutture per la mobilità, ribadendo espressamente il ruolo determinante della pianificazione urbanistica sia con riferimento alle previsioni di nuovi interventi, sia attraverso la cura e razionalizzazione della rete esistente, mediante l'individuazione di un insieme di disposizioni volte alla salvaguardia dei tracciati e alla corretta relazione con le scelte di sviluppo insediativo, anche al fine di una qualificazione complessiva del territorio.

1. Elementi per l'analisi di contesto

All'interno del quadro conoscitivo del PGT, l'analisi del sistema delle infrastrutture della mobilità consentirà di individuare, con idoneo dettaglio:

- la situazione della rete infrastrutturale esistente (nei suoi elementi lineari e puntuali) e le sue principali criticità in termini funzionali, ma anche paesistico-ambientali;
- la valutazione delle interconnessioni tra i diversi livelli ge-

rarchici e funzionali del sistema viario, operata sulla base della vigente classificazione della rete regionale di cui alla d.g.r. del 3 dicembre 2004, n. 7/19709, e tenendo conto degli scenari di sviluppo infrastrutturale nazionali, regionali, provinciali;

- gli elementi necessari alla valutazione delle interferenze, connessioni e sinergie tra le nuove previsioni insediative e il sistema della mobilità;
- la rete ciclabile e della «mobilità dolce» anche attraverso la ricognizione delle progettualità proposte;
- il sistema della portualità fluviale e lacustre e le relative strutture di supporto.

Tale analisi verrà condotta con riferimento ai territori interessati dalle infrastrutture per la mobilità previste dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, ma opportunamente considereranno anche le infrastrutture rilevanti a livello locale.

2. Misure di salvaguardia dei territori interessati da nuovi tracciati

«I comuni garantiscono nel PGT la determinazione di misure di salvaguardia dei nuovi tracciati, previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, delle infrastrutture per la mobilità, assicurando una congrua distanza da esse delle nuove previsioni insediative, secondo modalità eventualmente specificate dal PTR o dai piani territoriali regionali d'area, la definizione di interventi di salvaguardia prioritariamente con essenze arboree in coerenza con le caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio, nonché il divieto dell'apposizione di cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale». (art. 102 bis comma 1)

La necessità di garantire le condizioni per la realizzabilità delle nuove infrastrutture di rilevanza provinciale, regionale e nazionale, in particolare in termini di salvaguardia dei relativi corridoi e di presidio dei varchi, in particolare nelle aree a più alta densità insediativa, si accompagna con altre esigenze che emergono a seguito della effettiva realizzazione delle stesse, tra cui:

- la conservazione nel tempo della funzionalità e della efficienza trasportistica dell'infrastruttura, frequentemente compromessa dalla progressiva intensificazione degli insediamenti e degli accessi diretti in fregio ad essa;
- la promozione di elementi di qualità ambientale ottimali per gli insediamenti in aree finitime, soprattutto laddove destinati alla permanenza di persone e all'insediamento di funzioni sensibili;
- la possibilità di fruizione paesistica per le percorrenze dei nuovi tracciati.

Al fine di considerare opportunamente tali esigenze, il PGT procederà, in particolare, a:

1. recepire gli scenari infrastrutturali di riferimento previsti dalla programmazione sovralocale vigente all'atto della redazione del PGT e i relativi interventi in cui la stessa si articola, con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale Regionale, dei Piani Territoriali Regionali d'Area e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, nonché alla programmazione di settore, secondo i contenuti dell'Allegato A;
2. assicurare congrue distanze tra i tracciati infrastrutturali e le nuove previsioni insediative, come di seguito meglio precisato;
3. definire interventi di salvaguardia delle caratteristiche paesistico-ambientali del territorio, prioritariamente con essenze arboree idonee per funzionalità e corrispondenza con i luoghi interessati;
4. vietare l'apposizione di cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale.

Con riferimento a quanto sopra, di seguito si evidenziano alcuni elementi di attenzione: In sede di predisposizione del PGT.

Pur considerando la complessità della distribuzione delle funzioni territoriali, è preliminarmente necessario assicurare la conservazione di adeguate distanze dall'infrastruttura per i nuovi insediamenti, in particolare destinati a funzioni sensibili e alla permanenza di persone. La corretta lettura del quadro in essere e dello scenario programmatico consentirà l'ottimale attuazione di tale misura, soprattutto in una visione di lungo periodo.

Nel PGT la definizione puntuale delle distanze dei nuovi insediamenti dall'infrastruttura terrà conto, a partire dalla confort-

mazione fisica e dalle caratteristiche paesistico-ambientali dei luoghi, delle necessità di sicurezza e funzionalità dei tracciati, di una corretta organizzazione urbanistica del territorio e delle funzioni insediative, dell'obiettivo generale di miglioramento della qualità paesistica dei contesti; dovranno altresì essere assicurate le condizioni per la razionale organizzazione della viabilità di adduzione e di accesso e le connessioni con la viabilità secondaria.

A tal fine il PGT prevederà:

- la corretta trasposizione, nei propri elaborati, dei tracciati infrastrutturati e dei relativi corridoi di salvaguardia già operanti, desunti dai relativi atti progettuali;
- misure volte a conservare le condizioni di fattibilità di opere strategiche già previste negli strumenti di programmazione sovralocale, per le quali tuttavia, in relazione allo stato di avanzamento progettuale od approvativo, non risultino ancora operanti misure di salvaguardia ai sensi di legge (ad esempio per la fase compresa tra studio di fattibilità e l'approvazione del progetto preliminare). In termini orientativi, si ritiene congrua l'apposizione di fasce di salvaguardia dimensionate nella misura prevista per le distanze minime di legge dalle strade esistenti, incrementata di una percentuale del 30-50% in funzione delle condizioni orografiche e territoriali del contesto;
- ulteriori misure integrative, rispetto a quanto previsto dalle normative e dagli atti progettuali, per la razionale organizzazione del territorio e del rapporto tra insediamenti e sistema infrastrutturale e, in particolare, indirizzi di buona pianificazione per il contesto interessato, anche rispetto agli interventi dei privati;
- il ricorso alla perequazione urbanistica, per la conservazione dei varchi e dei corridoi o per l'eliminazione di insediamenti attualmente localizzati in maniera conflittuale rispetto agli interventi previsti;
- l'integrazione tra il disegno della rete verde locale e il sistema infrastrutturale, evitando che le fasce contermini ai tracciati diventino aree di degrado, ma anzi costituiscano occasione di fruizione paesistica;
- l'integrazione con il sistema della «mobilità dolce»;
- la possibilità di l'accordo con gli imprenditori agricoli al fine della manutenzione dei cigli e delle aree prossime alle infrastrutture, anche attraverso l'utilizzo *no-food* delle aree e la fornitura di servizi ambientali.

Il Documento di Piano individuerà espressamente le strategie e le azioni idonee, anche al fine di procedere alla ricucitura dei contesti paesistici e di garantire il presidio attivo delle aree limitrofe all'infrastruttura, operando le conseguenti scelte di ridisegno urbano e paesistico e di qualificazione complessiva del territorio.

Nel lungo periodo, efficaci si potranno dimostrare le concordanze di intenti o le progettualità a scala sovracomunale, promosse in accordo con i comuni contermini, anche attraverso la costruzione di scenari territoriali condivisi, che potranno costituire un riferimento per la fase di sviluppo progettuale dell'infrastruttura stessa e le eventuali azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

La progettazione dei corridoi ecologici all'interno del Piano dei Servizi e la lettura del rapporto tra aree urbane e rurali proposta dal Piano delle Regole contribuiranno alla costruzione di un disegno complessivo di territorio che integri gli spazi fisici destinati alle infrastrutture e il contesto territoriale e urbano.

Il Piano Territoriale Regionale e i Piani Territoriali Regionali d'Area potranno fornire ulteriori indicazioni in ordine alle distanze dai tracciati da rispettare nella localizzazione dei nuovi insediamenti. Si rimanda inoltre ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale e al relativo Piano di Sistema - Tracciati di base paesistici, quale riferimento di disciplina in materia paesistica.

In coerenza con quanto sopra esposto, nell'ambito del PGT analoghe attenzioni saranno poste rispetto alle previsioni di nuove infrastrutture della viabilità comunale, quali in particolare tracciati tangenziali o di by-pass degli abitati, al fine di garantire la funzionalità dei tracciati stessi.

3. Azioni urbanistiche relative alla rete esistente

«Per le infrastrutture per la mobilità esistenti i PGT individuano azioni urbanistiche per la razionalizzazione delle modalità di accesso e la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitro-

fe, riconsiderando le previsioni urbanistiche in atto al fine di contenere l'ulteriore sviluppo degli insediamenti, nonché delle attrezzature e della segnaletica non strettamente funzionali alla mobilità.» (art. 102 bis comma 2)

La rete infrastrutturale esistente in molte situazioni mostra punti di forte criticità rispetto al sistema insediativo; ciò avviene in particolare per la rete della viabilità, locale e di rilevanza sovralocale.

Nei nuovi PGT l'attenta valutazione delle previsioni insediative deve pertanto rivolgersi, come suggerito dal dettato normativo, a:

- razionalizzare le modalità d'accesso alla rete viaria,
- promuovere la riqualificazione paesaggistico-ambientale delle aree limitrofe;
- riconsiderare le previsioni urbanistiche in atto;
- limitare e, ove possibile, eliminare le attrezzature e la segnaletica non strettamente funzionali alla mobilità.

Il Piano delle Regole potrà in tale senso individuare, laddove opportuno, indicazioni e prescrizioni puntuali da adottare, promuovendo le necessarie misure atte a garantire l'eliminazione delle possibili interferenze, o la loro minimizzazione, tra rete della viabilità e insediamenti urbani. A tale fine potrà inoltre prevedere il ricorso a misure di perequazione urbanistica.

Si richiama in particolare l'obiettivo, stabilito dalla legge, relativo al «contenimento dell'ulteriore sviluppo degli insediamenti» in prossimità dei tracciati delle infrastrutture.

Gli elaborati del PGT dovranno conseguentemente esplicitare le modalità di applicazione del nuovo disposto legislativo e indicare le relative azioni urbanistiche previste per la sua attuazione.

A livello locale acquista poi una rilevante importanza il sistema della «mobilità dolce», le cui interrelazioni con le reti tradizionali della mobilità devono essere progettate attentamente al fine di garantire la sicurezza ma anche di promuovere nuove forme di mobilità, che soprattutto a livello locale possono risolvere molteplici criticità (traffico, parcheggi, connessioni con nodi di interscambio soprattutto della rete ferroviaria e metropolitana).

Solo il riconoscimento, già all'interno del Documento di Piano, della priorità nel promuovere tale forma di mobilità, può garantire l'attivazione di tutte le necessarie misure all'interno degli strumenti del PGT e attuativi dello stesso, che consentano di realizzare iniziative funzionali e pienamente coordinate con le esigenze dei cittadini.

Nella definizione della strategia complessiva del PGT volta alla corretta organizzazione del rapporto tra sistema della mobilità e degli insediamenti urbani, l'attenzione alla riqualificazione paesaggistica dei luoghi deve orientare l'azione locale, dell'amministrazione e dei privati. La disciplina paesaggistica del PGT identificherà a tale fine gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni finalizzate alla qualificazione complessiva dei contesti, integrando anche il tema in oggetto all'interno delle disposizioni previste.

Specifiche e particolare attenzione deve poi essere posta alla viabilità storica e alla viabilità di fruizione panoramica e paesistica al fine di valorizzare l'esistente e promuovere azioni di complessiva riqualificazione dei luoghi; in merito a ciò si rimanda ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale e in particolare al relativo Piano di Sistema - Tracciati di base paesistici, sottolineando in particolare:

- l'importanza delle alberature stradali;
- il rapporto con i corpi edilizi;
- la valorizzazione dell'arredo stradale;
- l'ubicazione delle aree di sosta e dei belvedere panoramici;
- il recupero delle strutture di supporto (case cantoniere, stazioni di servizio, ...).

4. Cartellonistica, attrezzature e strutture di servizio

All'interno del Piano delle Regole l'amministrazione comunale avrà cura di promuovere le opportune azioni di valorizzazione dei contesti e di risoluzione del degrado, con specifica attenzione alla viabilità panoramica e di interesse paesistico.

L'amministrazione attiverà i necessari raccordi con i soggetti competenti al fine di qualificare le aree contermini ai tracciati, in particolare viari, soprattutto per le principali arterie di accesso alle aree urbane e con attenzione ai contesti paesistici o ai beni

storico-architettonici di particolare pregio presenti in aree limitrofe.

Allegato A

Riferimenti per il quadro programmatico infrastrutturale

Programmazione nazionale

1. Programmazione decennale ANAS 2003-2012 e relativi Contratti di Programma triennali e annuali di attuazione
2. Contratti di Programma RFI

Programmazione negoziata Stato-Regione

1. Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Lombardia, sottoscritta in data 3 marzo 1999, e conseguenti:

- Accordo di Programma Quadro «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000», sottoscritto il 3 settembre 1999;
- Accordo di Programma Quadro «Riqualificazione e potenziamento del Sistema Autostradale e della Grande Viabilità della Regione Lombardia», sottoscritto il 3 aprile 2000;

2. Programma infrastrutture strategiche di legge Obiettivo:

- Intesa Generale Quadro sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Regione Lombardia in data 11 aprile 2003, in attuazione della l. 443/2001 (c.d. «Legge Obiettivo») e del relativo decreto di attuazione (d.lgs. 190/2002);

3. Accordi di Programma o altri atti di programmazione negoziata per la realizzazione di interventi strategici sul territorio lombardo, tra cui:

- Accordo di Programma per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano del 19 febbraio 2007;
- Accordo di Programma per la realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia del 7 maggio 2007;
- Accordo di Programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dell'est milanese e nord lodigiano del 5 novembre 2007;
- Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e Valchiavenna e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della variante di Morbegno del 18 dicembre 2006.

4. Protocolli, atti d'intesa o convenzionali sottoscritti per lo sviluppo e la riqualificazione del sistema infrastrutturale in ambiti regionali specifici.

Programmazione regionale

- Programma Regionale di Sviluppo e Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale;
- Programma triennale LL.PP. Regione Lombardia;
- Individuazione delle direttrici autostradali regionali (d.g.r. 24 aprile 2008 n. 7184);
- Programma di interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità;
- Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria regionale in concessione a FN.

Programmazione negoziata Regionale-Enti Locali

Atti di programmazione negoziata ex l.r. 2/2003, protocolli, atti d'intesa o convenzionali sottoscritti per lo sviluppo e la riqualificazione del sistema infrastrutturale in ambiti regionali specifici.

Programmazione provinciale

- Programma triennale OO.PP.;
- Piani di settore relativi alla mobilità.

(BUR20080121)

D.g.r. 3 dicembre 2008 - n. 8/8598

Determinazioni in ordine al progetto «Skipass Lombardia»

(3.6.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli Obiettivi di Governo Regionale previsti dal Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura e le relative linee

strategiche di azione nell'ambito dello Sport, Turismo e dello sviluppo della competitività del territorio e delle imprese con particolare riferimento alle zone di montagna e nello specifico l'OGR n. 2.4.2.1 «Sviluppo, riqualificazione e valorizzazione di strutture, impianti e risorse ambientali/naturali per la diffusione della pratica sportiva sul territorio Lombardo», nonché il relativo prodotto operativo n. 2.4.2.1.P02 «Individuare delle linee guida per l'ammodernamento e lo sviluppo degli impianti di risalita anche in funzione del rilancio del turismo montano e invernale»;

Visto il Documento di Programmazione Economica-Finanziaria Regionale 2008-2010, ove al punto 3.4 Turismo, è previsto che gli interventi regionali debbano essere orientati alla valorizzazione di aree di rilevanza sovcomunale e sistemica, con la priorità di dare attuazione agli indirizzi della l.r. 1/2007 attraverso lo sviluppo di interventi di sostegno all'aggregazione delle imprese del settore turistico con priorità al trasferimento tecnologico ed alla valorizzazione integrata dell'attrattiva turistica del territorio;

Vista la l.r. 11 giugno 1998 n. 9 «Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali» che:

- all'art. 1 «Finalità» sottolinea come la Regione Lombardia intenda promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della montagna lombarda favorendo la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune e delle strutture e infrastrutture connesse, riconoscendo quale servizio pubblico di interesse generale l'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio di sport invernali;
- all'art. 2 «Obiettivi», esplicita la volontà di perseguire, nell'ambito della programmazione strategica per lo sviluppo delle aree montane, l'obiettivo di elevare la qualità dell'offerta delle attività connesse all'esercizio degli sport invernali;
- all'art. 4 «Contributi e agevolazioni finanziarie» specifica che per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della stessa legge, la Regione può concedere contributi in conto capitale, nonché contributi a rimborso;
- all'art. 5 «Iniziativa ammesse al contributo», tra le altre iniziative elenca al comma 1, lettera f) l'acquisto e la posa di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito tecnologicamente avanzati;

Vista la delibera del Consiglio regionale n. VII/632 del 19 novembre 2002 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi di cui alla l.r. 9/98 e che:

- al paragrafo «Termini e modalità di assegnazione dei contributi» prevede la concessione di contributi in conto capitale secondo le seguenti modalità:
 - attraverso programmi di intervento di iniziativa della Giunta regionale sulla base di dati, elementi e domande risultanti da atti ufficiali della Giunta stessa;
 - attraverso bandi in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio;
- al paragrafo «Programmi di iniziativa della Giunta regionale» specifica come, in ordine al riconoscimento di servizio pubblico di interesse generale dell'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio degli sport invernali, potranno essere attivati, su iniziativa della Giunta regionale, programmi regionali di sostegno al settore;

Vista la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» che:

- all'articolo 1 «Obiettivi» persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia, e prevede, tra gli altri, l'obiettivo di promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica ed il trasferimento tecnologico; l'innovazione organizzativa; l'aggregazione delle imprese e il rafforzamento delle reti di condivisione; l'attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali; l'esigenza di monitoraggio e la verifica orientata al miglioramento dei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione;
- all'art. 2 «Strumenti» individua fra gli strumenti di attuazione forme di agevolazione come incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e ogni altra forma di intervento finanziario destinati a sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali, la qualificazione dei servizi, promuovere e sostenere l'innovazione attraverso attività e programmi di trasferimento di conoscenze, sostenere l'ac-

quisizione di nuove tecnologie e azioni di particolare rilevanza nel campo delle tecnologie volte all'ampliamento della base tecnologica dei prodotti, all'interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali, nonché a nuove prestazioni di prodotto e di processo;

Rilevato che la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» all'art. 10 autorizza la Giunta regionale a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo, o con Finlombarda – finanziaria per lo sviluppo della Lombardia – s.p.a. o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di contributi per l'apprestamento, la migloria, l'adeguamento e la sicurezza delle piste da sci, iniziative queste analoghe a quelle contemplate dalla sopra citata l.r. 11 giugno 1998 n. 9;

Valutato opportuno un intervento diretto della Regione Lombardia, quale intervento di sistema a vantaggio di tutti i soggetti gestori degli impianti a fune, al fine di perseguire le finalità esplicitate nelle leggi regionali richiamate in precedenza e nei documenti di programmazione della VIII legislatura;

Considerato che:

- sul territorio della Lombardia sono presenti più di 30 stazioni sciistiche in cui operano oltre 50 società esercenti attive, le quali non sono unite tra loro in un unico comprensorio;
- l'Associazione Nazionale degli Enti Funiviari della Lombardia (ANEF Lombardia) ha creato alcuni anni fa, con la collaborazione della Regione Lombardia, uno skipass unico che può essere utilizzato in tutte le località montane lombarde;
- l'attuale skipass unico è costituito da due supporti di identificazione in radiofrequenza uniti tra loro mediante una soluzione meccanica a incastro e che tale soluzione si è resa necessaria perché i sistemi di controllo degli accessi attualmente installati non sono compatibili tra di loro e utilizzano soluzioni che ormai sono oggetto di obsolescenza tecnologica;
- non esiste un sistema di raccolta dati automatico per tutta la Regione anche a causa della mancanza della compatibilità degli attuali sistemi utilizzati dagli impiantisti e non esiste nemmeno un sistema telematico per l'acquisto della tessera regionale;
- il quadro complessivo è frammentario e richiede un rinnovamento per lo slancio necessario alle stazioni sciistiche lombarde, sia in un'ottica di adeguamento tecnologico che in quello più ampio di volano per l'intero settore turistico lombardo;
- sono intervenute negli ultimi anni importanti novità sia sotto il profilo delle scelte tecnologiche a livello di hardware, sia nelle soluzioni informatiche a servizio dei cittadini;

Atteso che il progetto «Skipass Lombardia» annovera tra i suoi obiettivi quello di unificare in un'unica card l'accesso agli impianti sciistici, in modo da evitare la frammentazione tecnologica oggi presente nel settore e che:

- favorirà lo sviluppo di tecniche di vendita telematica, le quali consentiranno uno snellimento delle procedure di vendita;
- permetterà di ampliare l'offerta, attraverso la tecnologia a radiofrequenza, convergendo su una piattaforma aperta, sicura e operi source (in accordo con linee guida per l'impiego dei sistemi RFID nella pubblica amministrazione) alla quale si potrebbero collegare importanti realtà di attrazione quali musei, stadi, parcheggi impianti fieristici e trasporti pubblici, che stanno migrando verso la tecnologia di riconoscimento in radiofrequenza;
- garantirà:
 - l'interoperabilità in tutte le stazioni sciistiche del territorio regionale;
 - l'utilizzo di un supporto RFID (Radio Frequency Identification) – mani libere;
 - l'aderenza del supporto (card) agli standard internazionali, senza restrizioni proprietarie;
 - la sicurezza del supporto;
 - l'integrazione con la Carta Regionale dei Servizi (CRS) e con i suoi futuri sviluppi;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire per promuovere l'innovazione tecnologica della gestione dei titoli di transito degli impianti di risalita, secondo il progetto «Skipass Lombardia», di cui all'allegato «A» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 12 novembre 2008 con la quale ANEF Lombardia (Associazione Nazionale degli Enti Funiviari della Lombardia), in rappresentanza di tutte le società esercenti impianti di risalita della Lombardia, dichiara la propria formale adesione al progetto «Skipass Lombardia» in rappresentanza di tutti i suoi associati, facendosi carico di intraprendere tutte le azioni necessarie per la più corretta attuazione del procedimento tecnico amministrativo;

Visti:

- la legge 27 dicembre 2002 n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» che all'art. 72 prevede per la concessione dei contributi alle imprese l'osservanza dei seguenti principi:

- a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
- b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
- c) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50% annuo.

- la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» laddove l'art. 28-sexies prevede che i contributi in conto capitale a fondo perduto per opere ed impianti non possono superare il 50% delle spese considerate ammissibili e tale limite viene elevato al 90% per i territori dei comuni montani aventi popolazione minore di 5.000 abitanti;

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*);

Atteso che per la realizzazione dell'iniziativa si prevede che:

- la stima delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto «Skipass Lombardia», descritto nell'allegato «A» del presente provvedimento, ammonta complessivamente ad € 6.469.600,00;

- alla realizzazione del progetto parteciperanno finanziariamente la Regione Lombardia e i singoli esercenti degli impianti di risalita esistenti sul territorio regionale, mentre l'ANEF Lombardia (Associazione che rappresenta la totalità degli esercenti degli impianti funiviari della Lombardia) garantirà un'azione di coordinamento delle attività dei propri associati, di verifica delle realizzazioni e fornirà le informazioni necessarie a sviluppare il progetto e a controllarne la realizzazione e gli effetti, e Finlombarda s.p.a. collaborerà alla sua realizzazione a fronte di uno specifico incarico;

- per la realizzazione del progetto «Skipass Lombardia» la Regione Lombardia parteciperà per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00, facendo ricorso alle risorse autonome appostate in bilancio regionale, esercizio finanziario 2008, sul capitolo 3.4.1.3.361.5066 «Contributi in capitale per la realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio del turismo invernale»;

- saranno riconosciuti specifici contributi ai soggetti beneficiari che parteciperanno alla realizzazione del progetto «Skipass Lombardia» nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, ed in particolare secondo le seguenti modalità e percentuali: il 10% della spesa ammissibile sarà a carico delle società/associazioni esercenti, mentre il restante 90% sarà erogato per il 45% a fondo perduto e per il restante 45% a titolo di finanziamento, al tasso di interesse agevolato dello 0,50% annuo, rimborsabile entro un periodo non inferiore a 5 anni;

- per l'erogazione dei contributi di cui al punto precedente, sarà costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo alimentato con le risorse del capitolo 3.4.1.3.361.5066, annualità 2008, per un ammontare complessivo di € 4.000.000,00;

- il progetto sarà realizzato con incarico a Finlombarda s.p.a. e che la stessa Finlombarda sarà il soggetto erogatore dei finanziamenti ai beneficiari finali, per un massimo di € 4.000.000,00;

- le spese relative alle attività da svolgersi a cura di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione del progetto saranno a carico del costituendo fondo;

Ritenuto opportuno demandare alle competenze della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza l'adozione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per dare piena attuazione al progetto «Skipass Lombardia»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare il progetto «Skipass Lombardia», per i motivi indicati in premessa ed in particolare per la sua futura compatibilità con la Carta Regionale dei Servizi (CRS), allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (all. A) (*omissis*);

2. di conferire a Finlombarda s.p.a. l'incarico per l'erogazione dei contributi e per il recupero delle quote di rimborso, previa costituzione in favore della medesima di un fondo ammontante complessivamente a € 4.000.000,00 destinato al finanziamento degli interventi previsti per la realizzazione del progetto che il precedente punto 1 approva;

3. di stabilire che il pagamento delle spese relative alle attività da svolgersi a cura di Finlombarda s.p.a. per la realizzazione del progetto saranno a carico del fondo di cui al precedente punto;

4. di destinare per la copertura finanziaria del progetto la somma massima di € 4.000.000,00, a valere sul cap. 5066 UPB 3.4.1.3.361 del bilancio regionale, annualità 2008, per l'assegnazione di contributi e le modalità specificatamente descritte in premessa;

5. di demandare alle competenze della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza per l'adozione di tutti gli atti amministrativi e tecnici necessari per dare piena attuazione al progetto «Skipass Lombardia»;

6. di stabilire che le società/associazioni, per poter usufruire dei contributi previsti nel presente provvedimento, dovranno atenersi alle specifiche tecniche contenute nell'Allegato «A» (*omissis*) e ad eventuali prescrizioni stabilite dalla Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza, pena la decadenza dal beneficio;

7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR20080122)

D.d.u.o. 26 novembre 2008 - n. 13710

(4.3.0)

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Riconoscimento provvisorio alla Pieve Ecoenergia Società Cooperativa a responsabilità limitata allo svolgimento dell'attività di trasformatore di prodotti no-food nella propria azienda

IL DIRETTORE

Visti:

- il Regolamento CE 1782/03 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 118/2005 del 26 gennaio 2005;

- il Reg. (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui al Titolo IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il Reg. (CE) n. 270/2007 del 13 marzo 2007 e il Reg. (CE) 993/07 del 27 agosto 2007 concernenti, rispettivamente, il regime di aiuto per le colture energetiche e per il regime di aiuto per le colture no-food, recanti modifiche del Regolamento (CE) n. 1973/2004;

- il d.m. 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- il d.m. prot. n. D/624 8 novembre 2006, modificazioni al d.m. 15 marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture energetiche e all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

- la circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2005 – Prescrizioni attuative concernenti l'applicazione del d.m. 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal d.m. 8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per colture energetiche, ai sensi del Regolamento (CE) 1973/2004;

- la circolare MiPAAF n. 1 del 9 marzo 2007 – che introduce l'applicazione del sistema di accreditamento facoltativo, previsto dall'art. 37 del Regolamento (CE) 1973/2004, che esonera il «primo trasformatore» o «collettore» dall'obbligo del deposito della fideiussione per i prodotti energetici;

Richiamato il decreto MiPAF n. 3458 datato 26 settembre 2008 che ha proceduto al riconoscimento, ai sensi del Reg. CE n. 1290/2005 e del Reg. CE n. 885/2006, dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, di seguito OPR, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013;

Richiamata la circolare AGEA n. ACIU. 2008.1049 datata 11 dicembre 2007 Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no-food. Modalità per l'accREDITAMENTO dei collettori, dei primi trasformatori.

Vista la domanda, prot. n. X1.2008.0008826 del 18 novembre 2008, della Società Cooperativa Pieve Ecoenergia Società Cooperativa a responsabilità limitata p. IVA 01413540194 – con sede legale in via Marconi, 33 – 26042 Cingia de' Botti (CR), di seguito Società Cooperativa, intesa ad ottenere il riconoscimento per lo svolgimento dell'attività di trasformatore di prodotti No-Food nella propria azienda;

Rilevato che AGEA dovrà provvedere all'attribuzione del numero di riconoscimento definitivo alla Società Cooperativa per quanto attiene il settore dei Prodotti No-Food;

Considerato che:

- la richiesta della Società Cooperativa intesa ad essere riconosciuta a svolgere le attività di trasformatore di prodotti No-Food nella propria azienda, devono essere presentate, ai sensi del d.m. 15 marzo 2005, all'OPR competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa è costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima è costituita da persona fisica;

– la domanda e la relativa documentazione allegata dalla Società Cooperativa, risultano rispondenti a quanto richiesto dalla normativa vigente;

– l'OPR si avvale delle procedure di AGEA relative all'attività di accertamento dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento;

Visto:

– le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;

– il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'OPR;

Decreta

recepite le premesse:

1. di attribuire il riconoscimento provvisorio alla società cooperativa sottoindicata a svolgere le attività di trasformatore di prodotti No-Food nella propria azienda sino all'assegnazione del numero di riconoscimento da parte di AGEA, che verrà attribuito dalla stessa al termine dei controlli di competenza, con l'avvertenza che detto riconoscimento potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore e/o potrà essere modificato con successivi provvedimenti di OPR a seguito di variazioni:

- *Denominazione/ragione sociale*: Pieve Ecoenergia Società Cooperativa a responsabilità limitata;
- *Legale rappresentante*: Federici Danio;
- *P. IVA*: 01413540194;
- *Sede legale e sede impianti*: via Marconi, 33 – 26042 Cingia de' Botti (CR);
- *Tipologia di prodotto*: No-Food;
- *Codice riconoscimento*: da assegnare;

2. di inviare il presente decreto ad AGEA Coordinamento e ad AGEA – Area Controlli – Servizio Tecnico per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Manuela Giaretta

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

(BUR20080123)

(3.3.0)

D.d.g. 26 novembre 2008 - n. 13677

Riparametrazione del beneficio ottenuto e contestuale accertamento in entrata per la somma di € 397.820,03 sul capitolo 3.4.12.252 del buono scuola 2006/2007 a seguito di controllo, ai sensi del d.P.R. 445/2000 art. 71 comma 1

IL DIRETTORE GENERALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

1. di riparametrare l'importo erogato ai beneficiari attraverso la decadenza dal beneficio ottenuto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del sopra citato d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di cui all'allegato A) e all'allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate (*omissis*);

2. di dare atto che il dirigente della competente Struttura provvederà a dare comunicazione agli interessati, specificando le modalità di restituzione del beneficio ottenuto;

3. di effettuare i seguenti accertamenti:

Debitore	Codice	Capitolo	Importo anno 1	Importo anno 2	Importo anno 3
		3.4.12.252	397.820,03	0	0

come di seguito specificato

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	1	445	524584	COLOMBO CRISTINA
3.4.12.252	2	262,50	526463	AMICI SONIA
3.4.12.252	3	750	401071	IMPELLICCIERI MARIA

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	4	755	286287	BONADONNA CLAUDIO GIOVANNI ROBERTO
3.4.12.252	5	539,25	531725	MONDAL BIDHAN
3.4.12.252	6	525	455349	POLI MONICA
3.4.12.252	7	412,50	462009	SAVOLDI NICOLA
3.4.12.252	8	790	210912	SCIARRA PIETRO
3.4.12.252	9	1.050	195052	CONCA ROBERTA
3.4.12.252	10	607,50	190921	VANILLO MONICA
3.4.12.252	11	525	286172	DEFENDI GIOVANNI
3.4.12.252	12	725	341325	ALBANI MASSIMO
3.4.12.252	13	604,50	523416	FRATELLI VITTORIA
3.4.12.252	14	955	236029	BERTA PIETRO LUCIANO
3.4.12.252	15	853,66	285485	SELLA CORRADO
3.4.12.252	16	364,40	531608	PIALORSI GABRIELLA
3.4.12.252	17	1.056,25	214825	FERRARA DINO
3.4.12.252	18	162,50	457335	ZANIN CINZIA
3.4.12.252	19	1.000	200791	AMANTIA RUGGERO
3.4.12.252	20	1.050	514794	BORSANI ANGELO
3.4.12.252	21	1.890	523803	GENUA ANTONIO
3.4.12.252	22	582,50	454931	VITRANI MARIO
3.4.12.252	23	392,50	330640	BIONDI LUCIANO
3.4.12.252	24	1.021,25	395512	SESTITO SILVIO
3.4.12.252	25	1.037,50	514012	FIORANI IRMA
3.4.12.252	26	690	279567	BERTOLI MASSIMO
3.4.12.252	27	807,50	395622	MONTOLI BARBARA
3.4.12.252	28	670	516877	SORMANI CARLO
3.4.12.252	29	1.050	526401	BUONOCORE ALESSANDRO
3.4.12.252	30	500	522731	BONACINA SILVIA
3.4.12.252	31	515	522851	GIRELLI MASSIMILIANO
3.4.12.252	32	350	522909	RONCAREGGI VITTORIO
3.4.12.252	33	611,25	516269	PEREGO GIUSEPPE
3.4.12.252	34	2.060	403961	BOLIS GABRIELE
3.4.12.252	35	1.050	341199	GHIGNA MARIO GIUSEPPE
3.4.12.252	36	1.050	401136	ALBERTI ROMINA
3.4.12.252	37	1.050	458788	CARIATI SILVANA
3.4.12.252	38	1.437,50	228181	BARBANO ROSANNA
3.4.12.252	39	645	516504	TORELLI SIMONA
3.4.12.252	40	1.025	238587	CARLINO FRANCESCO
3.4.12.252	41	2.100	514211	NOGARA RICCARDO
3.4.12.252	42	1.050	400879	FORMENTINI STEFANO
3.4.12.252	43	1.050	239866	GROCE ALESSANDRA
3.4.12.252	44	773	458644	EKPO FAITH
3.4.12.252	45	744	522676	CAVALLERI ALESSANDRA
3.4.12.252	46	340	282330	CURTI RAFFAELLA
3.4.12.252	47	890,50	178340	FRIGERIO ELENA
3.4.12.252	48	1.050	336636	TORNATO DOMINIQUE
3.4.12.252	49	2.100	171090	VARLONGA RITA MARIA
3.4.12.252	50	1.050	526157	FINAZZO FRANCESCA
3.4.12.252	51	1.050	313724	GANDOSI ANNA
3.4.12.252	52	725	452656	SADEK ZAGHLOUL GAMIL
3.4.12.252	53	1.050	518553	TAGLIANI ALBA
3.4.12.252	54	1.962,50	460043	GIUNTA CINZIA
3.4.12.252	55	1.050	461206	MALENA FILOMENA
3.4.12.252	56	1.050	524612	CINNERI ROSA
3.4.12.252	57	724	524561	SCHINGO MICHELE
3.4.12.252	58	1.050	523264	TAINI MARZIA ALESSANDRA
3.4.12.252	59	1.050	462751	INIOTAKIS MARIA TINKA
3.4.12.252	60	1.980	463310	DUBINI BARBARA
3.4.12.252	61	2.100	516958	CENTONZA LUISA

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	62	1.050	333334	CENTURIONI MARIA BERNARDETTA
3.4.12.252	63	1.025	458743	GREGO MARIA GORETTI
3.4.12.252	64	2.100	212649	BOZZI ELENA
3.4.12.252	65	895	287638	CONSOLANDI VINCENZINA
3.4.12.252	66	1.050	395088	BARATELLI MARIO
3.4.12.252	67	1.050	461634	TARZIA RAIMONDO
3.4.12.252	68	2.100	227436	MISRACHI GIACOMO
3.4.12.252	69	1.050	526598	RONCALLI MARIA GRACIELA
3.4.12.252	70	1.050	526525	GRANTHAM VICTORIA MAY
3.4.12.252	71	1.050	287724	FILOSTRATI ROMANO
3.4.12.252	72	1.050	400196	ZANZOTTERA MARIA LUISA
3.4.12.252	73	1.050	340279	BASCHIROTTI ANDREINA
3.4.12.252	74	1.050	460996	NATALE MICHELE
3.4.12.252	75	1.050	521198	MEDINI ANGELA
3.4.12.252	76	1.050	218528	NESSI ANNA
3.4.12.252	77	1.050	516324	ARNONE FRANCO
3.4.12.252	78	1.050	531487	BIANCHI ROBERTO
3.4.12.252	79	1.050	341049	BORZATTA LUCA
3.4.12.252	80	1.050	518770	WJUESURIYA ARACHCHIGE NIHAL
3.4.12.252	81	2.100	337018	VOLONTÈ CARLA
3.4.12.252	82	1.050	206931	BERNARDO CONCETTA
3.4.12.252	83	920	396929	MILANI MARTA
3.4.12.252	84	1.050	460617	ANQUETTO ROSALBA
3.4.12.252	85	1.050	125574	PIANA AGOSTINO
3.4.12.252	86	1.050	516217	MARICI GIUSEPPINA
3.4.12.252	87	890	341691	GHILARDI ALESSANDRA
3.4.12.252	88	1.050	402420	SAGGIOMO PAOLO
3.4.12.252	89	496,50	230310	SCOTTI NICOLETTA
3.4.12.252	90	1.050	334416	LLESHI NIKOLL
3.4.12.252	91	1.050	460779	STIEVEN ALESSANDRA
3.4.12.252	92	645,48	515330	AMARASINGHE ARACHCHIGE DONA DULCY KUSUM MISELDA
3.4.12.252	93	1.050	280143	YAGHOUBZADEH DARDRES ALBERT
3.4.12.252	94	1.050	531582	DI CESARE PATRIZIA
3.4.12.252	95	1.050	462096	FINAZZI DONATELLA
3.4.12.252	96	615	349763	CORTI RICCARDO
3.4.12.252	97	1.050	333527	INSALATA MICHELE
3.4.12.252	98	1.050	336629	SIGNORELLI ANTONIA
3.4.12.252	99	845	393669	CAROLLO LUIGI MAURIZIO
3.4.12.252	100	1.050	329031	MATTIUSSI SIMONA
3.4.12.252	101	1.050	521044	DE NOTARIS ANNA
3.4.12.252	102	1.050	526451	CORCIONE PASQUALE
3.4.12.252	103	1.775	459448	RIPAMONTI CRISTINA MARIA
3.4.12.252	104	1.050	281870	BOZZOLO VIRGINIO
3.4.12.252	105	672,50	282745	CURCI SANTE
3.4.12.252	106	850	531500	LAINATI ANNALISA
3.4.12.252	107	1.200	281242	LANCELLOTTI MICHELE
3.4.12.252	108	825	462374	BUCCI CARLA
3.4.12.252	109	757,50	460629	PIALLI MONICA
3.4.12.252	110	422,50	520631	CECCHIN GIOVANNI
3.4.12.252	111	600	514836	LA MONICA FILIPPO
3.4.12.252	112	875	191663	BELTRAMONE FLAVIO
3.4.12.252	113	785	516286	D'ETTORE LINO
3.4.12.252	114	526,25	460300	PLIZZI GIUSEPPE
3.4.12.252	115	1.050	521838	LAURO PIERINO
3.4.12.252	116	841,50	526907	FRIGERIO FERRUCCIO
3.4.12.252	117	842,50	518279	QUILAO RODEL
3.4.12.252	118	1.050	229180	GASPARINI MONICA
3.4.12.252	119	775	517836	MANZONI MARIA

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	120	924	513894	SESANA FABIO
3.4.12.252	121	824,25	288209	D'ALO' MAURIZIO
3.4.12.252	122	615	400223	ARNABOLDI MARIO
3.4.12.252	123	1.050	520600	SIVIERO FABIOLA
3.4.12.252	124	1.050	460924	FRIGERIO MARILENA
3.4.12.252	125	895	341605	FAILLA GABRIELLA
3.4.12.252	126	842,50	514054	SCARLATA CONCETTA
3.4.12.252	127	1.050	341973	CASTELLAZZI GIORGIO
3.4.12.252	128	650	516799	RIGAMONTI MARINA
3.4.12.252	129	793,75	401317	GHEZZI DAVIDE
3.4.12.252	130	1.296,25	523981	CORTI GIAMPIETRO
3.4.12.252	131	1.050	462026	SCARINZI AMATO
3.4.12.252	132	1.400	524504	SANTORO MICHELA
3.4.12.252	133	877,50	455335	SALANDI GRAZIANO
3.4.12.252	134	2.100	282667	BRUNO MARIA ANTONIETTA
3.4.12.252	135	1.050	224546	GENTILE GIOVANNI
3.4.12.252	136	876	338019	CASPANI ROBERTO
3.4.12.252	137	900	526418	RAIMONDI RAINIERO
3.4.12.252	138	900	455766	PELUSO ANTONELLO
3.4.12.252	139	600	170421	PAPADIA NICOLA PAOLO
3.4.12.252	140	1.050	515429	FABBRI CRISTINA
3.4.12.252	141	105	455130	GUEVARA CABRERA GLORIA GLICERIA
3.4.12.252	142	477,50	403333	LOVREGGIO RUGGIERO
3.4.12.252	143	625	513884	ROLLI PASQUALE
3.4.12.252	144	375,25	335854	LAMANNA LORENZO
3.4.12.252	145	2.100	456760	SCORRANO LAURA GIOVANNA
3.4.12.252	146	1.050	405308	RE IVANA LUCIA
3.4.12.252	147	615	298910	NILO FRANCESCO
3.4.12.252	148	514,63	457614	TAGLIABUE MORENO
3.4.12.252	149	862,50	349340	MEDRI CLAUDIA CATERINA
3.4.12.252	150	2.100	337419	MONTANARO SIMONA
3.4.12.252	151	600	464412	DI PASQUALE FRANCESCO
3.4.12.252	152	588,75	393806	CAPRA LARA
3.4.12.252	153	1.050	518994	GALLI VALERIA
3.4.12.252	154	375	514067	BIAGGI SABRINA
3.4.12.252	155	1.982,50	275816	RIZZI RICCARDO
3.4.12.252	156	800	519520	SEANANYAKA AMARASINGHA MOHOTTI APPUHAMI PRADEEPA
3.4.12.252	157	1.985,25	241007	DOTTI ANDREA
3.4.12.252	158	1.750	332236	RONCORONI DONATELLA
3.4.12.252	159	1.000	286647	TONETTI MARTINO
3.4.12.252	160	1.905	514218	COLOMBO AMBROGIO
3.4.12.252	161	1.825	215922	DE PONTI MARIA CHIARA
3.4.12.252	162	1.050	342151	MARZO TEODORO
3.4.12.252	163	333,75	520518	RABBOLINI MARIA ANTONIETTA
3.4.12.252	164	500	338872	NERI MANUELA
3.4.12.252	165	475	404948	RICASOLI RENATO
3.4.12.252	166	375	454790	COLOMBO DANIELE
3.4.12.252	167	745	520613	RIBOLLA GIOVANNA
3.4.12.252	168	370,75	402549	CASSANI MICHELA
3.4.12.252	169	1.050	457930	LOMBARDO MICHELE
3.4.12.252	170	1.650	402915	GUARNIERI ANTONIO ALFREDO
3.4.12.252	171	832,50	530788	BELLATO DAVIDE
3.4.12.252	172	1.050	195612	HAILE SBHATU TERHAS
3.4.12.252	173	1.472,50	215651	FUCENTESE BEATRICE
3.4.12.252	174	930	331612	MARVUGLIA BENEDETTO
3.4.12.252	175	1.025	226798	CORMANO GIUSEPPE
3.4.12.252	176	500	350000	SPAGNUOLO RAFFAELE
3.4.12.252	177	600	341797	LUCIDERA CRISTINA

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	178	632,50	521979	EVANGELISTI GIULIANO
3.4.12.252	179	486,25	522012	PALMA GIORGIO
3.4.12.252	180	750	288578	COLOMBO ROBERTO GIUSEPPE
3.4.12.252	181	1.456,25	334295	DE SANTI CLAUDIO
3.4.12.252	182	1.050	181300	CENTEMERO CARLO
3.4.12.252	183	733,50	531330	MARASCO DOMENICO
3.4.12.252	184	912,50	522547	CHISHOLM DAVID PRENTICE
3.4.12.252	185	482,50	227014	GARRO GIANLUCA
3.4.12.252	186	675	285909	FOTI PAOLO NATALE
3.4.12.252	187	673	523368	FRASSI MARCO
3.4.12.252	188	847,50	196535	DE IOANNA MASSIMINO
3.4.12.252	189	510	522792	SCULLI BRUNO DOMENICO
3.4.12.252	190	1.600	341589	FOGLIA FRANCESCO
3.4.12.252	191	532,50	336023	MARTINI GIOVANNI
3.4.12.252	192	1.050	334328	ZAVAGLIO SERGIO
3.4.12.252	193	598,50	523246	BRUCE KRISTINA YVETTE
3.4.12.252	194	1.050	523261	FERRARIS CLAUDIO
3.4.12.252	195	1.057,50	199153	VERONESI ARIANNA
3.4.12.252	196	660,50	393493	COLOMBO GIANMARCO
3.4.12.252	197	1.050	516223	KOLNDREKAJ TEREZINA
3.4.12.252	198	1.050	531088	CASTIGLIONI ISABELLA
3.4.12.252	199	860	462687	GRETTI ALESSANDRO
3.4.12.252	200	1.192,50	182747	GRASSI ELENA
3.4.12.252	201	691,25	397117	SANDALO ANGELICA
3.4.12.252	202	318,75	403304	FIORANI GIUSEPPE
3.4.12.252	203	657,50	462609	TEMPESTI ILARIA
3.4.12.252	204	2.100	288272	MEGHNAGI GABRIELLA AVA
3.4.12.252	205	490	463832	ELIA ALESSANDRO
3.4.12.252	206	2.100	403834	MARDEGAN MARGHERITA
3.4.12.252	207	860	397696	ZENABONI PAOLA
3.4.12.252	208	2.100	524257	MARIANI PAOLA
3.4.12.252	209	1.110	236795	LOMBARDI RODOLFO
3.4.12.252	210	942,50	516423	VALLECCHIA ANGELO
3.4.12.252	211	912,50	524608	LONGHITANO VINCENZO
3.4.12.252	212	452,50	333811	CASTELLI ADRIANO
3.4.12.252	213	1.300	459549	TAGLIABUE FERDINANDO
3.4.12.252	214	950	524990	NECIOSUP AVILES SONIA YALENI
3.4.12.252	215	737,50	404898	BELARDO GIOVANNA
3.4.12.252	216	300	526931	GJERGJI RREGJINA
3.4.12.252	217	1.010	174929	IAQUINTA FRANCESCO
3.4.12.252	218	764,50	524915	MAPELLI MARIA LUISA
3.4.12.252	219	900	186815	TASCA VALTER
3.4.12.252	220	340	464403	MALIPIERO ANNAMARIA
3.4.12.252	221	1.050	459242	BENINI SERGIO
3.4.12.252	222	248,25	525338	CASSANELLI CHIARA MARIA ALESSANDRA
3.4.12.252	223	350	516840	MOROSSI PAOLA ANTONELLA
3.4.12.252	224	750	525367	MAGNI CRISTINA
3.4.12.252	225	682,50	201355	COCCILO MERCURIO
3.4.12.252	226	606,25	531298	SPANÒ MARIA TERESA
3.4.12.252	227	1.050	526143	CHIANELLO MARIA
3.4.12.252	228	1.050	170793	CIANCI ELEONORA
3.4.12.252	229	3.100	172641	FERLA LODIGIANI LINO
3.4.12.252	230	927,50	205804	SATERIALE SILVANA
3.4.12.252	231	975	332431	BARBINI SILVANO
3.4.12.252	232	1.050	173209	BIANCHI ROSSELLA
3.4.12.252	233	911,25	400460	ZUCCOTTI GIUSEPPE
3.4.12.252	234	515,50	335067	CLEOPAZZO PARIDE
3.4.12.252	235	750	531419	BARSAOTTI FLAVIO

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	236	1.827	399628	LA CROCE MAURIZIO
3.4.12.252	237	667,50	178998	VENERI ANTONIO
3.4.12.252	238	410,23	341268	ROSSIGNOLI ANNA
3.4.12.252	239	477,50	404494	AVOLEDO VANNA
3.4.12.252	240	1.323	301189	TAGLIABUE MARCO
3.4.12.252	241	150	531605	NICOLAS BLANCA IRMA
3.4.12.252	242	1.050	184190	LOCATELLI AMERICO
3.4.12.252	243	237,50	455248	ABIUSI RENATO
3.4.12.252	244	650	228240	MOIZIO CORRADO
3.4.12.252	245	660	519012	MUCHEDUKY DORADO MARGARITA
3.4.12.252	246	811,36	393552	GUIDETTI LILIANA
3.4.12.252	247	1.050	341335	LOPEZ FUENTES ALINA
3.4.12.252	248	400	452746	FREDDUZZI NATASCIA
3.4.12.252	249	335,99	240403	URCIUOLI CATERINA
3.4.12.252	250	455	520212	CEREA ROSSELLA
3.4.12.252	251	1.118	464287	LUSSANA CHIARA
3.4.12.252	252	1.600	333525	LUPINI LUCA
3.4.12.252	253	1.152,50	395800	ZANI LOREDANA
3.4.12.252	254	543,28	514850	VALTULINI RENATO
3.4.12.252	255	900	530885	GIPPONI STEFANO
3.4.12.252	256	765	521993	BRUGALI LORENZA
3.4.12.252	257	297,50	341799	SALA SERGIO
3.4.12.252	258	635	207990	PROSERPI SERGIO
3.4.12.252	259	750	523388	MOLERI CINZIA
3.4.12.252	260	1.311,25	301311	SPEGGIORIN FIORENZA
3.4.12.252	261	1.050	278569	FINAZZI GIOVANNI BATTISTA
3.4.12.252	262	350	523731	FERRI SABRINA
3.4.12.252	263	445	458226	BIANCULLO GERARDINA
3.4.12.252	264	1.050	522600	BIANCHI GIORDANO
3.4.12.252	265	1.050	522678	CRISTIANO TERESA
3.4.12.252	266	137,50	524340	SUARDI UGO
3.4.12.252	267	1.000	332205	DI CARLO SILVANA
3.4.12.252	268	350	404347	PARCIVALLI ALBERTO
3.4.12.252	269	1.050	455171	TEANI ROBERTO
3.4.12.252	270	1.050	235263	LONGHI PAOLO
3.4.12.252	271	1.517,50	199959	CAROLI EZIO
3.4.12.252	272	790	218999	ANESA LUCIANO
3.4.12.252	273	1.050	334020	GRASSI MARIA MADDALENA GABRIELLA
3.4.12.252	274	850	531470	DE DOMENICO LUIGI
3.4.12.252	275	715	460214	MARNI EMANUELA
3.4.12.252	276	834,50	524755	VALLI MARIA
3.4.12.252	277	477,50	526367	FORLINO ALESSANDRO
3.4.12.252	278	683,75	460216	MUSSO ANTONINO
3.4.12.252	279	932,50	231249	ROCCA FABIO
3.4.12.252	280	1.550	208731	PASQUALI LUCIANA
3.4.12.252	281	1.175	398574	BERAGLIA FRANCESCO
3.4.12.252	282	825	282169	TREGAMBE GIULIANA
3.4.12.252	283	1.050	401159	OCCHIPINTI NUNZIA
3.4.12.252	284	675	224408	BONO CARLA PAOLA
3.4.12.252	285	237,50	523279	FABIANI MARZIA
3.4.12.252	286	500	457743	POLLONINI MAFFEO
3.4.12.252	287	250	180276	SCIORTINO ANTONINO
3.4.12.252	288	875	516818	SIMONINI MARIAGRAZIA
3.4.12.252	289	1.050	454661	BERETTA DANIELA
3.4.12.252	290	1.000	457925	ZINI FRANCESCA
3.4.12.252	291	372	524680	DALL'OLIO MARCO
3.4.12.252	292	2.100	337148	BOCCHIO LUCIO
3.4.12.252	293	687,50	279994	SUARDI ANGELO
3.4.12.252	294	691,50	400598	MARCHETTI GIOVANNI

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	295	587,50	340534	BESCHI LOREDANA
3.4.12.252	296	850	526739	SACILOTTO CARLO
3.4.12.252	297	787,50	194575	MAINETTI GAMBERA ERMELINDA
3.4.12.252	298	1.732,50	400358	MONACO ROSANGELA GIUSEPPINA
3.4.12.252	299	1.050	456229	ANZUINELLI STEFANO
3.4.12.252	300	1.050	521944	COSENZA ROBERTA
3.4.12.252	301	350	516895	SPASSINI FABRIZIO
3.4.12.252	302	532,50	403701	ZULIANI GIANFRANCO
3.4.12.252	303	1.050	520383	CAPPETTI NADIA
3.4.12.252	304	1.050	287835	MORESCHI COSTANTINO
3.4.12.252	305	323,75	337429	GUSBERTI RAFFAELLA
3.4.12.252	306	775	455622	FURFARO ANGELO
3.4.12.252	307	905	516826	GEBREMARIAM NATHRET
3.4.12.252	308	525	514170	TONOLI OSCAR
3.4.12.252	309	155	372358	ACCARDO ANDREA
3.4.12.252	310	323,75	330313	FOGLIAZZA MARCO
3.4.12.252	311	1.050	515878	CREMONESI FRANCESCO
3.4.12.252	312	540	460826	RUGGERI GIUSEPPE
3.4.12.252	313	276,25	337478	SFORZA ILARIA
3.4.12.252	314	906,20	208130	SKERL IVO
3.4.12.252	315	1.049,25	285784	LOGUERCIO ANTONIO
3.4.12.252	316	845	196089	SCALFARI FRANCESCO
3.4.12.252	317	1.050	463259	CONSOLAZIO CLAUDIA
3.4.12.252	318	1.050	526530	BERTUCCI PATRIZIA
3.4.12.252	319	600	403654	BOLLINI GAETANO
3.4.12.252	320	844,55	284651	GARBELLI FRANCESCO
3.4.12.252	321	375	525221	PEROTTI LORENZO
3.4.12.252	322	880,25	225203	BANFI LILIANA
3.4.12.252	323	1.050	517397	OCCHI KATIA
3.4.12.252	324	437,50	330265	ABONDIO ROSALBA
3.4.12.252	325	887,50	341113	PIZZI DINO FELICE
3.4.12.252	326	727,50	404712	NATACCI STEFANIA
3.4.12.252	327	1.050	220272	RIA ROCCO
3.4.12.252	328	312,50	284104	LIBERANOME DANIELE
3.4.12.252	329	607,50	523848	BACINO PELLEGRINO
3.4.12.252	330	113,75	516362	CAPUZZI LUCIANO
3.4.12.252	331	825	398164	DANESI ROBERTO
3.4.12.252	332	1.050	516778	COBELLI ENNIO
3.4.12.252	333	500	515766	GIACOMELLI KATUSCIA
3.4.12.252	334	862,50	523280	ZUCCHELLI DANIELA
3.4.12.252	335	712,50	201483	BELGIOVINE GIOVANNI
3.4.12.252	336	1.050	279801	GRILLI GIOVANNI
3.4.12.252	337	1.050	405139	BOITEY STEPHEN
3.4.12.252	338	1.050	460884	DE GRANDIS PAOLO
3.4.12.252	339	1.212,50	514224	FETAHI SAMIR
3.4.12.252	340	1.050	452492	ZECCHINI GIUSEPPE
3.4.12.252	341	1.050	328915	MAHARA HETTIARACHIGE HANDRIYA MANEL
3.4.12.252	342	200,05	219504	GUARAGNI ROBERTO
3.4.12.252	343	2.333,75	182920	BONSI PAOLO CARLO
3.4.12.252	344	918,50	397191	SIDOTI DANIELE
3.4.12.252	345	413,75	454580	GHISETTI ANDREA
3.4.12.252	346	1.050	199276	CURTI GABRIELLA
3.4.12.252	347	1.600	463719	APREA GIUSEPPE
3.4.12.252	348	405	463801	GIOVANZANA DANIELA
3.4.12.252	349	1.050	241432	MICHAUD MARIA GRAZIA
3.4.12.252	350	1.027,50	203986	MAGNASCO PATRIZIA
3.4.12.252	351	563,75	520925	BERSELLI RAFFAELLA MARIA
3.4.12.252	352	787,50	521759	CESTARO FABIO

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	353	190	403552	PERGHER GIANLUCA
3.4.12.252	354	1.050	515656	EHUI YVES CHARLES
3.4.12.252	355	228	171778	TURIELLO GIOVANNINA
3.4.12.252	356	1.050	515850	MAIONE FLORINDA
3.4.12.252	357	927,50	279963	TREZZI MAURO
3.4.12.252	358	904,31	278215	BERTOLDI EMMA ROBERTA
3.4.12.252	359	577,50	394657	BALBI PIETRO
3.4.12.252	360	1.050	522672	BONTEMPI FRANCO
3.4.12.252	361	880	517400	COUBIS PETRU
3.4.12.252	362	1.050	176226	CAIAZZO MARIO ALBERTO
3.4.12.252	363	1.050	200656	DARKO SHERIFF SONKOR
3.4.12.252	364	980	525248	INZAGHI MASSIMO
3.4.12.252	365	750	399528	LANCINI GIAN MARIO
3.4.12.252	366	350	183217	LABIANCA ANTONIO
3.4.12.252	367	1.027,50	237500	GIORGI MARCO
3.4.12.252	368	832,50	521152	AMATO GIUSEPPINA
3.4.12.252	369	1.050	404587	PEDISIC GIOVANNA MICHELA
3.4.12.252	370	850	461723	PITANTI GIULIA
3.4.12.252	371	967,50	463746	SPERTINGATO MASSIMO
3.4.12.252	372	725	513943	TOGNAZZI VERONICA
3.4.12.252	373	815	526159	D'ANTUONO ANNA
3.4.12.252	374	1.050	463353	CACACE TIZIANA
3.4.12.252	375	660,50	531067	DI STASIO SERGIO
3.4.12.252	376	1.050	515362	GONZALEZ HERNANDEZ ROCIO
3.4.12.252	377	799,50	334040	LANDONI GIANCARLO
3.4.12.252	378	1.050	463263	CATTANEO PATRIZIA
3.4.12.252	379	2.100	464550	ROSSO VALENTINA
3.4.12.252	380	1.050	522419	FERRARO FRONTERA FIORINA
3.4.12.252	381	510	287923	TAGLIABUE SILVIA
3.4.12.252	382	837,50	171893	BERETTA GIACOMO
3.4.12.252	383	248,25	516271	SAMBO CARLA
3.4.12.252	384	160	522457	SINERCHIA KATIA
3.4.12.252	385	1.050	400319	GIORGETTI ENRICA
3.4.12.252	386	782,50	456652	SISIA SILVIA
3.4.12.252	387	940	514011	SERRAO PAOLO
3.4.12.252	388	550	279236	SCARABELLI RENZO ANGELO
3.4.12.252	389	33,75	523290	SOFFIENTINI LUCA
3.4.12.252	390	52,50	525406	BADINI DANIELE MARIO
3.4.12.252	391	58,50	338662	GIAMBARBERI GIUSEPPE
3.4.12.252	392	275	281817	ERPOLI PIERCARLO
3.4.12.252	393	247,50	515788	POGGIALI FEDERICA
3.4.12.252	394	48,75	519184	FORTINI MARIO ATTILIO
3.4.12.252	395	42,50	173327	DI MALTA CLAUDIO
3.4.12.252	396	197,25	522262	BERTOLI DANIELA
3.4.12.252	397	375	459280	PESCARZOLI PAOLA
3.4.12.252	398	102,50	404941	SCARPA ALESSIA
3.4.12.252	399	37,50	231187	GRONDA ALBERTO RENATO BRUNO
3.4.12.252	400	50,75	197879	SEREGNI CARLO
3.4.12.252	401	161,95	393577	FORTUNATO COSTANTINO
3.4.12.252	402	405	515857	MARZARI RICCARDO
3.4.12.252	403	32,55	207241	COLOMBO MASSIMO
3.4.12.252	404	167,11	392963	BERTOLLO FRANCESCO
3.4.12.252	405	118,75	519956	CURCI EUFEMIA
3.4.12.252	406	141,25	524508	BOSISIO GIOVANNI
3.4.12.252	407	35	193291	VIGANO' GIANMARIO
3.4.12.252	408	204,31	513918	COSTANZO CONCETTA
3.4.12.252	409	235	458799	LAZZARONI FRANCESCO
3.4.12.252	410	75	524588	RONCHETTI MARIA TERESA
3.4.12.252	411	25	400905	DELÙ ANNA

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	412	26,25	526489	ADAMO RENATA ANTONELLA DOMENICA
3.4.12.252	413	150	456682	ZOCCHI LUCA PIETRO
3.4.12.252	414	30	531735	LAUDE GEMMA
3.4.12.252	415	72,50	524957	MOLNAR GYONGYI
3.4.12.252	416	64	206452	CESARI ANDREA
3.4.12.252	417	126,62	395842	FERNI MAURO
3.4.12.252	418	585,75	519938	BRUSCHI MARIA ASSUNTA
3.4.12.252	419	840	186277	CATTANEO GIANLUCA
3.4.12.252	420	34,75	525268	COLOMBO NADIA
3.4.12.252	421	126,25	530882	RIVA ANTONELLO
3.4.12.252	422	30	337555	PARTITARO LUCIANO ROSARIO
3.4.12.252	423	28,75	522795	PONTIROLI MADDALENA
3.4.12.252	424	222,50	522830	DE MICHELI VALERIA
3.4.12.252	425	33,75	404696	LOZZA PAOLO GIOVANNI
3.4.12.252	426	210	349657	MARTONE ANTONIO
3.4.12.252	427	80	397439	MICHELI TERESA
3.4.12.252	428	310	393494	NOGARA ELENA
3.4.12.252	429	34,75	457241	CANAZZA RICCARDO
3.4.12.252	430	58	404891	COLOMBO MARIA CLEOFE
3.4.12.252	431	51	461080	TERRANEO ANGELA CHIARA
3.4.12.252	432	143,50	455619	RIONDINO ANNA MARIA
3.4.12.252	433	675	515643	BERLINGERI ANNA
3.4.12.252	434	75	519597	GELMINI MARIA ROSA
3.4.12.252	435	42,50	337730	GHEZZI FABIO
3.4.12.252	436	50	333457	BORRONI GIORGIO
3.4.12.252	437	460	259380	MARSICO MASSIMILIANO AMEDEO
3.4.12.252	438	51,36	515378	ROSSI BRUNO
3.4.12.252	439	40	203646	BUZZI ROBERTO
3.4.12.252	440	92,50	461718	LAVENUTA BARBARA
3.4.12.252	441	76	520508	ROVELLI GIORGIO STEFANO
3.4.12.252	442	167,50	328941	SARI ALFREDO
3.4.12.252	443	500	521637	VILLA RAFFAELLA
3.4.12.252	444	135	521721	MINACORI MILVIO FABIEN
3.4.12.252	445	50	522359	PIGHINI RAFAEL
3.4.12.252	446	210	524284	BRIVIO ALBERTO
3.4.12.252	447	48,75	522583	PEDROTTI LUCIANO
3.4.12.252	448	105	455911	D'AMORE FILIPPO
3.4.12.252	449	103,86	459508	ROCCO GIUSEPPE
3.4.12.252	450	424,68	383181	YARO ALBERTINE
3.4.12.252	451	468	516140	GIACOMELLO GIOVANNI
3.4.12.252	452	182,50	196300	BELLOTTI LUIGI
3.4.12.252	453	45,75	172231	ANDRIOLO ANTONIO
3.4.12.252	454	150	518461	MICHETTI ANNA
3.4.12.252	455	56,57	335122	CARTANESE FRANCESCO
3.4.12.252	456	159,01	226937	PASQUALI CRISTINA
3.4.12.252	457	31,25	520120	ORSOLINI PAOLA ANNA GEMMA
3.4.12.252	458	48,75	520770	LUSIARDI ADRIANO
3.4.12.252	459	40	514856	SALLUSTI MAURIZIO
3.4.12.252	460	34,24	523886	RIVOLTA SABRINA
3.4.12.252	461	518,75	180914	PECORARO LORENZO
3.4.12.252	462	199,45	403871	SNYDER MICHAEL JOHN
3.4.12.252	463	50	279672	ONGARO VIRGILIO
3.4.12.252	464	75	515896	RIZZATO SIMONA
3.4.12.252	465	120	177258	MOLTENI FLAVIANO
3.4.12.252	466	365,50	332078	FARINA MICHELE
3.4.12.252	467	75	341143	CONTINI MAURIZIO
3.4.12.252	468	37,50	285146	BALLABIO MARIO
3.4.12.252	469	25	525013	DE PALMA LINA
3.4.12.252	470	316,13	525144	PEDALINO MIRELLA

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	471	43,75	531428	ORLANDO BIANCA
3.4.12.252	472	30	475475	HARINA GREGORIO
3.4.12.252	473	37,50	228404	TARRICONE PASQUALE
3.4.12.252	474	75	188487	VIDOTTO EMILIO
3.4.12.252	475	43,30	278711	BASSANELLO SILVANO
3.4.12.252	476	327,50	196799	GRIMALDI SALVATORE
3.4.12.252	477	175	518254	ABD ELMASIH HENA
3.4.12.252	478	26,36	229997	PERILLO MICHELE ARCANGELO
3.4.12.252	479	120	405401	GORLA GAUDENZIO
3.4.12.252	480	63,61	530574	MENEL LUCIANO
3.4.12.252	481	44,02	518598	COLNAGHI ELENA
3.4.12.252	482	215	453416	SALA VITO
3.4.12.252	483	127,50	459686	CAMPAGNER MORENA
3.4.12.252	484	450	329975	CALEGARI GIUSEPPE
3.4.12.252	485	27,50	194868	FRANCIOLI CATERINA
3.4.12.252	486	125	178552	CRUCITTI FRANCESCO
3.4.12.252	487	381,31	514080	COBELLIS ROSARIA
3.4.12.252	488	320	338709	LA FATA MARINA
3.4.12.252	489	100,28	185205	SCARPELLINI ALBERTO
3.4.12.252	490	190	178895	MARCHESI CRISTINA
3.4.12.252	491	50	519262	PEZZONI ROSALDO
3.4.12.252	492	50	519540	MARIANI ARTURO
3.4.12.252	493	60	530689	LIBERTINO PASQUALE
3.4.12.252	494	230,75	150529	ELIAS GIUSEPPE
3.4.12.252	495	25	208709	STOPPANI FRANCESCA
3.4.12.252	496	34,38	514172	MANDUCI ANTONIETTA
3.4.12.252	497	69,26	256478	CONENNA ELENA MARIA
3.4.12.252	498	218,50	282680	CARUSO AMEDEO
3.4.12.252	499	93	456978	SILVA MASSIMO
3.4.12.252	500	200	332816	SARAINO ALESSANDRO
3.4.12.252	501	108,75	237039	LOCATELLI MARIO MICHELE
3.4.12.252	502	262,47	455880	LUNARDI PAOLO CARLO MARIA
3.4.12.252	503	67,50	201445	CAPRIGLIA COSIMO
3.4.12.252	504	184,54	402647	ORIANI RENATA ANTONIA
3.4.12.252	505	475	520648	VERDI ANGELO
3.4.12.252	506	837,50	190545	RECCHIA ANTONIO
3.4.12.252	507	157,50	280234	TOGNETTI IVANO ALDO
3.4.12.252	508	81,35	238684	NAVA CAMILLO
3.4.12.252	509	480	521022	LO GIUDICE PAOLA
3.4.12.252	510	103,75	211438	GROSSI DANIELE SANTINO
3.4.12.252	511	100	275678	GRASSI EMANUELA
3.4.12.252	512	32,50	395259	VILLA GIOVANNI ROMEO
3.4.12.252	513	238,75	521297	MAPELLI MAURIZIO
3.4.12.252	514	411,59	514969	GRIMALDI MICHELA
3.4.12.252	515	37,50	395342	GIANETTI ALBERTO
3.4.12.252	516	151,36	350061	MARI PAOLO GIOVANNI
3.4.12.252	517	70	530911	LUGLI FLAVIO
3.4.12.252	518	57,50	458834	ANDERSON RAMIREZ JORGE LUIS
3.4.12.252	519	150	175414	ZANARDI CARLO LUIGI
3.4.12.252	520	30	334013	MOTTA MARIA CRISTINA
3.4.12.252	521	500	521905	ROMANENGO STEFANO
3.4.12.252	522	150	175629	PANTANO ENRICO
3.4.12.252	523	41,20	460813	VANTELLINI FRANCO
3.4.12.252	524	533,75	462044	LOMBARDO DANIELA
3.4.12.252	525	70	515652	PILLITTERI DOMENICO
3.4.12.252	526	63,75	179053	CALONI PIERGIORGIO
3.4.12.252	527	50	224514	GENOVESE SALVATORE
3.4.12.252	528	264,75	515817	MANDELLI ANTONELLA
3.4.12.252	529	85	340636	DE VECCHI LUCIANO

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	530	75,53	284600	DI FRANCO FULVIO
3.4.12.252	531	90	523517	DI CHIO LAURA
3.4.12.252	532	67,50	523578	GIUSSANI MORENA
3.4.12.252	533	62,50	523637	FILASETA CAROSENSA GABRIELLA
3.4.12.252	534	37,50	196795	AGAZZI PIER LUIGI
3.4.12.252	535	171	464219	PRANDIN ROBERTA
3.4.12.252	536	333,10	523439	MONTI ANNA
3.4.12.252	537	92,50	457317	OVIDI RAFFAELLA
3.4.12.252	538	52,75	460364	MATTANA SABRINA
3.4.12.252	539	85,25	523813	PENTA MARIO
3.4.12.252	540	92,50	240936	BERNO VASCO
3.4.12.252	541	222,75	182374	MELON MASSIMO
3.4.12.252	542	30	172226	CARSANA PAOLO GIUSEPPE
3.4.12.252	543	166,75	336997	CONTRERAS MERCADO JAIME GAUDENCIO
3.4.12.252	544	62,50	210766	SACCHI CLAUDIO PIERO
3.4.12.252	545	407,25	224476	RONZANI ENRICO
3.4.12.252	546	382,31	403185	PEREGO MARIA ENRICA
3.4.12.252	547	103,75	337083	MAMBRETTI ENRICO MARIA
3.4.12.252	548	100	238386	SANGIORGI CLAUDIO
3.4.12.252	549	295	468618	POSS MICAELA CAROLA
3.4.12.252	550	74,06	524565	BOMBONATO GIOVANNI
3.4.12.252	551	28,75	175862	SCIRANO CLAUDIO
3.4.12.252	552	41,25	531187	REDAELLI ANNA
3.4.12.252	553	25	404848	BRIOSCHI FABRIZIO
3.4.12.252	554	239,75	524955	COMPOSTELLA ALESSANDRO
3.4.12.252	555	37,50	228783	BINACCHI MORENO
3.4.12.252	556	245,50	463627	BORRACCINO GIOVINA
3.4.12.252	557	70	524690	BURELLI MAURIZIO
3.4.12.252	558	52,50	399347	DE NICOLO FRANCESCO
3.4.12.252	559	145	525289	SABBIONI LAURA
3.4.12.252	560	205	531296	GRANDI RAFFAELE
3.4.12.252	561	370,47	516787	CENTRA ANTONELLA
3.4.12.252	562	195,25	525130	LOPRIENO FABIO
3.4.12.252	563	125	526344	CORBELLI PATRIZIA
3.4.12.252	564	191,25	237514	MEAZZA MAURIZIO
3.4.12.252	565	513	398604	DE FUSCO MARIO
3.4.12.252	566	78,75	526846	REGGIO ALBERTO
3.4.12.252	567	239,37	401108	HECKEL-POMPEY HENRIK
3.4.12.252	568	221,73	526609	PUCCIO FRANCESCO
3.4.12.252	569	110,79	404945	DELLA CORNA DARIO FABRIZIO
3.4.12.252	570	84,75	489868	PERCASSI CRISTINA
3.4.12.252	571	25	519083	GALBUSERA ARIELE
3.4.12.252	572	85	520031	NOVELLI LEONARDO LAURO
3.4.12.252	573	53,75	520044	ROSSI LUCIA
3.4.12.252	574	33,75	184005	ELIA FEDERICO
3.4.12.252	575	50	464472	REALE LUIGI
3.4.12.252	576	57	530744	DELMESTRI GIUSEPPE
3.4.12.252	577	157,50	404306	MAFFI SERGIO
3.4.12.252	578	141,25	341933	FEZZUOGGIO GERMANO
3.4.12.252	579	1.050	396041	VILLA MARIA VITTORIA
3.4.12.252	580	225	520902	BERETTA GIOVANNI
3.4.12.252	581	56,25	279844	RIGAMONTI FULVIA
3.4.12.252	582	60	522270	POLI ALESSANDRO
3.4.12.252	583	30,75	456407	CATTANEO MARIA
3.4.12.252	584	59,09	335119	QUERCI ALEANDRO
3.4.12.252	585	75	336204	CALANDRINA CLAUDIO
3.4.12.252	586	33,75	177857	RONDI SERGIO
3.4.12.252	587	572,50	462484	SANGALLI GIUSEPPE

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitore	Nominativo
3.4.12.252	588	237,25	393742	CASLAULA FLAVIO
3.4.12.252	589	25	400447	MAMBRETTI SILVIO
3.4.12.252	590	83,50	233763	FORLANI FLAVIO
3.4.12.252	591	25	461208	GAMBA UMBERTO
3.4.12.252	592	57	337122	PAGANO ALFONSO
3.4.12.252	593	50	516773	CHIARI MARCO
3.4.12.252	594	33,75	226581	LOCATELLI GIAN PIETRO
3.4.12.252	595	250	526036	TESTA CRISTINA
3.4.12.252	596	124	184098	MORETTI ADELMO
3.4.12.252	597	160	458274	COCUZ ATENA IULIANA
3.4.12.252	598	26,25	517331	BOSCHETTI MANUELA
3.4.12.252	599	158	531363	BENIGNI DOMENICA
3.4.12.252	600	45,45	284865	TANFOGLIO GIUSEPPE
3.4.12.252	601	78,75	399579	MASNERI FEDERICA
3.4.12.252	602	300	518375	PANNONE SIMONA
3.4.12.252	603	98,75	228826	ARCHETTI TARCISIO
3.4.12.252	604	192,50	187309	CHILOVI MAURO
3.4.12.252	605	317,50	230820	BAIGUERA SILVIA MARIA
3.4.12.252	606	97,50	228558	SINGH RAGHBIR
3.4.12.252	607	157,50	522335	PEDULLÀ FRANCESCO
3.4.12.252	608	262,50	518983	FUSARDI SERGIO
3.4.12.252	609	187,50	279233	BERTOLDI MARIO
3.4.12.252	610	50	195895	FERRARI GIUSEPPE
3.4.12.252	611	75	172862	FERRACIN GIUSEPPE
3.4.12.252	612	328	461599	KOUTSENKO EKATERINA
3.4.12.252	613	285,74	108553	MIGLIORATI PIERINO
3.4.12.252	614	48,75	227860	MANESTA LUCIANO
3.4.12.252	615	37,50	523263	GANDOSI CARLA
3.4.12.252	616	200	176986	FRANZÈ CARMELO
3.4.12.252	617	48,75	515732	VEZZOLI MASSIMO
3.4.12.252	618	50	525060	STEFANELLI GENNARO
3.4.12.252	619	120	525091	ACCAMPI ROSALBA
3.4.12.252	620	79,31	522729	ABRAMI ELENA
3.4.12.252	621	28,13	515797	SANFILIPPO ROSANGELA
3.4.12.252	622	207,25	462012	SAVOLDI MARINO
3.4.12.252	623	337,50	210476	ALBERTI DANIELE
3.4.12.252	624	212,50	404256	PANIZZA MARCO
3.4.12.252	625	150	526579	FURLONI MATILDE
3.4.12.252	626	75	526656	ZANETTI ANDREA
3.4.12.252	627	55,75	349966	OLIVARI MARILENA
3.4.12.252	628	25	515234	PALUMBO MICHELA
3.4.12.252	629	37,50	193002	SACCHI MARCO
3.4.12.252	630	222,50	236179	CIARDULLO GIAMPIERO
3.4.12.252	631	75	524182	CHIESA ANTONELLA
3.4.12.252	632	264,53	524377	SBARSI ROBERTO
3.4.12.252	633	405	463296	TITOLDINI CRISTIAN
3.4.12.252	634	31,50	334478	MANCUSO FELICE
3.4.12.252	635	67,50	530725	ARATA GIOVANNI
3.4.12.252	636	270,20	516900	BARBATI INES
3.4.12.252	637	80,11	526936	CRESCINI FRANCESCA
3.4.12.252	638	75	523367	MAESTRELLI RINA DANIELA
3.4.12.252	639	90	403750	FIAMENI ILEANA
3.4.12.252	640	100	520544	FERRARI CESARE
3.4.12.252	641	50	513799	ZANINI ANGELA
3.4.12.252	642	465	395599	ARCAINI GIUSEPPE
3.4.12.252	643	193,75	171813	MARIANI MAURIZIO GIUSEPPE
3.4.12.252	644	25	518237	PAINI ROBERTO
3.4.12.252	645	107	463798	BRIGUGLIO MELITA
3.4.12.252	646	43,26	403234	BALLABIO GIUSEPPE

Capitolo	Sub	Importo	Cod. debitrice	Nominativo
3.4.12.252	647	208	520537	FUMAGALLI GRAZIELLA
3.4.12.252	648	112,50	232240	BORRONI PAOLO
3.4.12.252	649	36,67	456156	GENOVESI MARIA BEATRICE
3.4.12.252	650	184,37	276130	MERENDA TIZIANA
3.4.12.252	651	405	520529	TOGNAZZI GIORGIO
3.4.12.252	652	410	207703	TURTÙ FRANCO
3.4.12.252	653	29,81	522158	OTTONELLI FABIO
3.4.12.252	654	33,75	399133	BOTTI ALBERTO
3.4.12.252	655	67,50	518191	MUCEDOLA LUIGI NAZARIO
3.4.12.252	656	120	335744	LOCHE MARCELLO
3.4.12.252	657	87,50	128370	PELARATTI LORENZO
3.4.12.252	658	391,14	179323	NENNA ANTONIO
3.4.12.252	659	197,50	458910	SARONNI LUCA ERNESTO
3.4.12.252	660	161,30	393571	GHEZZI GIOVANNI PAOLO
3.4.12.252	661	37,50	520859	CALEFATI MAURIZIO
3.4.12.252	662	210	203897	LAFFRANCHI DARIO
3.4.12.252	663	75	514816	MANTOVANI NICOLA
3.4.12.252	664	231,55	520744	RISERBATO FABIO
3.4.12.252	665	435,50	522357	LABADINI DANIELA LAURA VERONICA
3.4.12.252	666	199,66	458501	MANCUSO GRAZIELLA
3.4.12.252	667	542,92	455011	MAZZOLA PIETRO GIOVANNI
3.4.12.252	668	232,50	337537	ZUCCHINALI MASSIMO
3.4.12.252	669	246	341562	IMPERIALE MARCO SAVERIO
3.4.12.252	670	117,57	330459	MISCHIATI MAURO
3.4.12.252	671	137,50	405270	ALIOTTI TIZIANA
3.4.12.252	672	109,50	185265	FERNANDEZ MEDINA JANETTE
3.4.12.252	673	600	393081	MATTIA CRESCENZO
3.4.12.252	674	268,75	200898	TENCONI PAOLO
3.4.12.252	675	30	475152	DE VERA ROMMEL
3.4.12.252	676	62,50	516494	FIORILLO MARILENA
3.4.12.252	677	1.050	284921	TAGLIABUE ALBERTO
3.4.12.252	678	531,60	338538	MONEDA ROBERTO

4. di trasmettere il presente atto alla Struttura Ragioneria e Credito per le registrazioni di competenza;

5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il direttore generale:
Roberto Albonetti

(BUR20080124)

(3.3.0)

D.d.s. 28 novembre 2008 - n. 13876

Riassegnazione all'Amministrazione comunale di Brembilla (BG) della quota residua del mutuo relativo al finanziamento assegnato con il Piano annuale di attuazione anno 1998, formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PARITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», ed in particolare l'art. 4 che attribuisce alle Regioni, sulla base delle proposte formulate dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali, la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la d.c.r. del 27 novembre 1996, n. VI/452, esecutiva, con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 108 del 22 gennaio 1997, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, nonché Piano annuale 1996: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'Edilizia Scolastica», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario al n. 6 del 4 febbraio 1997;

Vista la d.g.r. n. 6/43530 del 14 giugno 1999 «Legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) - 3° Piano annuale di attuazione (1998) del primo Piano triennale di programmazione 1996/1998 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi del-

l'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi» così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia estratto dalla Serie Editoriale Ordinaria n. 35 del 30 agosto 1999;

Visto che nel suddetto Piano annuale 1998 di finanziamento degli interventi previsti dalla legge 23/96 figura tra gli Enti beneficiari il Comune di Brembilla (BG) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di € 281.985,47 (pos. 436453400) su una spesa prevista di € 402.836,38 per le opere di realizzazione nuova palestra scolastica - scuola elementare;

Vista la deliberazione 28 giugno 2008 n. 90 con la quale la Giunta comunale di Brembilla (BG) ha approvato la contabilità finale relativa all'intervento di realizzazione nuova palestra scolastica - scuola elementare da cui risulta un'economia di spesa di complessivi € 65.272,20;

Vista la successiva deliberazione 28 giugno 2008 n. 91 con la quale la Giunta comunale di Brembilla (BG) ha autorizzato il legale rappresentante dell'ente a richiedere alla Regione Lombardia la riutilizzazione della quota parte di economia di spesa, di cui al punto precedente, pari a € 21.889,83, rimasta disponibile dal mutuo originario di € 281.985,47 (pos. 436453400), per finanziare le opere di sistemazione palestra scuola primaria e palestra scuole secondarie di primo grado, il cui progetto definitivo/esecutivo, di importo pari a 210.969,27, è stato approvato con d.g.c. del 29 aprile 2008, n. 58;

Preso atto della richiesta del Comune di Brembilla (BG), pervenuta con nota prot. n. 12708 del 20 ottobre 2008, con la quale il legale rappresentante dell'Ente ha chiesto alla Regione tale autorizzazione;

Considerato che con nota prot. n. 32939 del 14 novembre 2008 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato il proprio nulla osta in merito alla richiesta di riutilizzo della quota di mutuo ancora disponibile;

Considerato che la legge 2 ottobre 1997, n. 340, all'art. 1 comma 8 conferisce alle regioni la facoltà di riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso ai sensi della predetta legge 23/96;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

- di riassegnare all'Amministrazione comunale di Brembilla (BG) ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997 n. 340, la quota residua, pari a € 21.889,83, del mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con posizione n. 436453400 nell'ambito del Piano generale triennale di programmazione 1996/1998, Piano di attuazione anno 1998 predisposto ai sensi della legge 23/1996, a parziale finanziamento delle opere di sistemazione palestra scuola primaria e palestra scuole secondarie di primo grado;

- di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
parità e diritto allo studio:
Enzo Galbati

D.G. Agricoltura

(BUR20080125)

(4.3.0)

D.d.u.o. 9 dicembre 2008 - n. 14440

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 112 «Insediamento di giovani agricoltori» - Riparto delle risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali - Terzo periodo anno 2008

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE

Richiamati:

- il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– la Decisione della Commissione C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2007-2013 modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 8/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013»;

– il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bandi relativi a procedure e modalità di presentazione delle domande per le Misure 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”, 112 “Insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, 221 “Imboschimento di terreni agricoli” e “Progetti concordati”», ed in particolare, il paragrafo 11 «Pubblicazione e comunicazione dell’ammissione a finanziamento» delle disposizioni attuative della Misura 112;

– il decreto n. 5971 del 6 giugno 2008 della Direzione Generale Agricoltura «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Rettifica di errori materiali, modifiche ed integrazioni dei bandi relativi alle misure 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, Progetti concordati»;

– il decreto n. 1503 del 20 febbraio 2008 dell’Organismo Pagatore Regionale «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 8/7271 del 19 maggio 2008 «Reg. CE 1698/2005 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle misure: 111, 112, 121, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311 A, 311 B, 311 C»;

– la legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» ed, in particolare, l’articolo 4, comma 2, lettera d), che attribuisce alle Province le funzioni amministrative inerenti «l’istruttoria, l’accertamento ed i controlli per l’erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative Comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato»;

Preso atto che le Province della Lombardia hanno inoltrato le richieste relative alle domande favorevolmente istruite secondo le priorità stabilite con le disposizioni attuative della Misura 112, presentate dai beneficiari nel periodo 1 giugno 2008-15 settembre 2008 per un importo totale dei contributi ammissibili di € 2.119.000,00, cui corrispondono n. 103 domande complessive, come indicato nell’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visti i criteri di riparto delle risorse finanziarie della Misura 112, approvati con la sopra citata deliberazione n. 8/7271 del 19 maggio 2008;

Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione di un riparto delle risorse finanziarie disponibili, inerente alle domande sopra indicate, per un importo di € 1.715.000,00 da assegnare alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, per consentire alle medesime Province di liquidare il premio di primo insediamento ai beneficiari che hanno presentato domanda ai sensi delle disposizioni attuative della Misura 112, approvate con il sopra citato decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il suddetto riparto, cui corrispondono n. 83 domande complessive ammesse a finanziamento, è suddiviso in quote provinciali, riferite ai provvedimenti di ammissibilità al premio, approvati dalle Amministrazioni Provinciali della Lombardia, come indicato nell’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato che, a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 1.715.000,00, l’elenco delle domande:

– ammesse a finanziamento distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell’allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

– istruite positivamente ma non finanziate, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, è riportato nell’allegato 3, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Considerato che è necessario assicurare la liquidazione della

quota di risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 1.715.000,00, ripartito come risultante dall’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di approvare il riparto alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia della somma complessiva di € 1.715.000,00, corrispondente all’importo del premio spettante a n. 83 beneficiari aventi diritto e che hanno presentato domanda nel sopra indicato periodo 1 giugno 2008-15 settembre 2008, come indicato nell’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di approvare l’elenco delle n. 83 domande ammesse a finanziamento a seguito della suddivisione del sopra indicato importo di € 1.715.000,00, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell’allegato 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di approvare l’elenco delle n. 20 domande istruite positivamente ma non finanziate per un importo complessivo del premio di € 404.000,00, distinte per ciascuna Amministrazione Provinciale della Lombardia, come riportato nell’allegato 3, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di demandare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) – Funzione autorizzazione pagamenti lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle risorse cofinanziate per il sopra citato importo di € 1.715.000,00, ripartito come risultante dall’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, previa acquisizione degli elenchi di liquidazione, redatti dagli Organismi Delegati «Amministrazioni Provinciali della Lombardia»;

5. di autorizzare le Amministrazioni Provinciali della Lombardia ad inserire negli elenchi di liquidazione i beneficiari del premio di insediamento di giovani agricoltori, benché non ancora in possesso di tutti i requisiti e in osservanza delle condizioni richieste, previa acquisizione di idonea polizza fideiussoria, stipulata secondo lo schema indicato nell’allegato 3 del sopra citato decreto del Direttore dell’OPR n. 1503 del 20 febbraio 2008, a garanzia del raggiungimento dei requisiti e delle condizioni nei termini stabiliti;

6. di disporre che la polizza fideiussoria indicata al punto precedente, da stipularsi a favore dell’OPR, sarà svincolata soltanto a seguito della comunicazione da parte delle Province all’OPR dell’avvenuto accertamento del possesso di tutti i requisiti e dell’osservanza delle condizioni richieste;

7. di inviare copia del presente decreto all’OPR e alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente dell’Unità Organizzativa
Interventi per la competitività e
l’innovazione tecnologica delle aziende:
Aldo Deias

_____ • _____

ALLEGATO N. 1

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Misura 112
Riparto delle risorse inerente al terzo periodo anno 2008
Domande presentate dall'1 giugno 2008 al 15 settembre 2008

<i>Provincia</i>	<i>Numero domande ammissibili presentate</i>	<i>Importo richiesto (€)</i>	<i>Numero domande ammissibili finanziate</i>	<i>Riparto delle risorse (€)</i>
BERGAMO	5	109.000,00	5	109.000,00
BRESCIA	18	378.000,00	18	378.000,00
COMO	10	210.000,00	9	193.000,00
CREMONA	6	102.000,00	6	102.000,00
LECCO	5	101.000,00	5	101.000,00
LODI	0		0	-
MANTOVA	12	204.000,00	12	204.000,00
MILANO	0		0	-
PAVIA	29	573.000,00	15	311.000,00
SONDRIO	14	350.000,00	9	225.000,00
VARESE	4	92.000,00	4	92.000,00
TOTALE	103	2.119.000,00	83	1.715.000,00

ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE

N.	Numero domanda	CUAA	Ragione sociale	DESCRIZIONE COMUNE	Sigla provincia	Importo del premio ammesso	Importo del premio concesso	Punteggio	Tipo Progetto
1	200800336964	CPTDRA89E01A246C	CAPITANIO DARIO	CENE	BG	25.000,00	25.000,00	33	PM
2	200800336665	00499460160	SOCIETÀ AGRICOLA PIZZOCCHERO FRATELLI S.S.	CARAVAGGIO	BG	17.000,00	17.000,00	31	PM
3	200800337109	PDRFNC76D29C800M	PEDROCCHI FRANCESCO	ARDESIO	BG	25.000,00	25.000,00	12	PM
4	200800284921	CNSDNL83M11L388U	CONSOLI DANIEL	BERZO SAN FERMO	BG	25.000,00	25.000,00	11	PM
5	200800334626	CTTMLM78M41G149O	CATTANEO EMANUELA MICHELA	PUMENENGO	BG	17.000,00	17.000,00	10	PM
6	200800277133	03003450982	SOCIETÀ AGRICOLA 3M DI VESCONI F.LLI S.S. AZIENDA AGRICOLA	TRENZANO	BS	17.000,00	17.000,00	38	PM
7	200800318326	02909030989	SOCIETÀ AGRICOLA TOMASONI ANGELO DI TOMASONI ROBERTO E SIMONE S.S.	MONTICHIARI	BS	17.000,00	17.000,00	36	PM
8	200800323079	NTNGPP89M10B149B	AZIENDA AGRICOLA «THE MILK» DI ANTONIOLI GIUSEPPE	GIANICO	BS	25.000,00	25.000,00	32	PM
9	200800311447	BLTSRN78A58B149K	AZ. AGRICOLA ANTICHI SAPORI DI BELOTTI SABRINA	BORNO	BS	25.000,00	25.000,00	19	
10	200800264574	TRNKTA82A69L175Z	TRONCATTI KATIA	CORTENO GOLGI	BS	25.000,00	25.000,00	18	PM
11	200800331766	GHZLRA72H58D251H	FATTORIA DEL SOLE DI GHEZA LAURA	EDOLO	BS	25.000,00	25.000,00	18	
12	200800333527	TSNSRA77B64B149N	AZIENDA AGRICOLA L'USIGNOLO DI TOSINI SARA	CEDEGOLO	BS	25.000,00	25.000,00	18	PM
13	200800334236	ZLNBTL75A06E704S	ZILIANI BORTOLO	PIAN CAMUNO	BS	25.000,00	25.000,00	16	
14	200800316516	MZZLSS72E26D918O	MAZZELLI ALESSIO	BOVEGNO	BS	25.000,00	25.000,00	13	
15	200800329797	Q2967230984	VIVAIO BETTONI SOCIETÀ AGRICOLA	PADERNO FRANCIACORTA	BS	17.000,00	17.000,00	13	
16	200800299185	SPZSFN77E58D284U	AZIENDA AGRICOLA LA SPEPA DI SPEZIANI STEFANIA PAOLA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	17.000,00	17.000,00	11	
17	200800317529	BRTNCM68P43D284T	AZIENDA AGRICOLA NONNA BETTINA DI BORTOLOTTI ENRICA MARIA	MONIGA DEL GARDA	BS	25.000,00	25.000,00	11	PM
18	200800299026	02986830988	I GIARDINI DELLA VALLE DI DELLA VALLE GUIDO DANIELE E BACCOLO NICOLA AZIENDA FLOROVIVAISTICA SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	CALCINATO	BS	17.000,00	17.000,00	9	
19	200800302137	02994490981	LE GIOIE DELL'ORTO DI TESSADRELLI A. E SAVASI G. SOCIETÀ AGRICOLA S.S.	DESENZANO DEL GARDA	BS	17.000,00	17.000,00	9	
20	200800301067	RNGDVD87M31E884J	RONGONI DAVIDE	GAMBARA	BS	17.000,00	17.000,00	8	PM
21	200800333236	PNTDNL76M45E333N	AZIENDA AGRICOLA I SALETTI	PIANCOGNO	BS	25.000,00	25.000,00	8	PM
22	200800328358	CHRFNC81A20B157Q	CHIARI FRANCESCO	LOGRATO	BS	17.000,00	17.000,00	7	
23	200800300981	MRNLCU78M26E526D	MORENI LUCA	ISORELLA	BS	17.000,00	17.000,00	1	PM
24	200800320633	GRLNDR80E02C933J	AZ. AGR. GIROLIMETTO ANDREA	BIZZARONE	CO	17.000,00	17.000,00	30	
25	200800304290	ZFFDDF85C10C933Q	AZ. AGR. ALBERTANI DI ZAFFARONI DAVIDE FRANCESCO PERITO AGRARIO	APPIANO GENTILE	CO	17.000,00	17.000,00	29	
26	200800336992	MSSFFR87M23C933N	MASSINI FABIO FRANCESCO	SOLBIATE	CO	17.000,00	17.000,00	28	
27	200800285666	BNCLCN72D11E525C	FLORICOLTURA BIANCHI AZIENDA AGRICOLA DI BIANCHI LUCIANO	LENNO	CO	25.000,00	25.000,00	26	
28	200800333858	SCNNMR70C71E151Q	SCIAINI ANNA MARIA	SORICO	CO	25.000,00	25.000,00	20	PM
29	200800279183	PLMRRT68H65C933M	AZIENDA AGRICOLA ROMANÈ DI PALMIERI ROBERTA	OLGIATE COMASCO	CO	17.000,00	17.000,00	19	PM
30	200800333790	LRNBBR79P611829O	LORENZI BARBARA	SORICO	CO	25.000,00	25.000,00	15	PM
31	200800285745	03133050132	LA ZOCA DI STRII SOCIETÀ AGRICOLA	SCHIGNANO	CO	25.000,00	25.000,00	13	
32	200800311196	PRNDVD77B18F712Y	AZ. AGR. PIRAINO DAVIDE	GERA LARIO	CO	25.000,00	25.000,00	9	PM
33	200800286965	RSPBDT74H44F205A	CASCINA BAROSI DI BENEDETTA ROSPIGLIOSI	MILANO	MI	17.000,00	17.000,00	39	PM
34	200800285512	01444070195	BARILI ALESSANDRA E ANGELO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	CASALMAGGIORE	CR	17.000,00	17.000,00	23	PM

N.	Numero domanda	CUAA	Ragione sociale	DESCRIZIONE COMUNE	Sigla provincia	Importo del premio ammesso	Importo del premio concesso	Punteggio	Tipo Progetto
35	200800313076	01312840190	BEGATTI ATTILIO CRISTIANO E MIRKO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	TORRE DE' PICENARDI	CR	17.000,00	17.000,00	18	PM
36	200800342347	BNLMSR87L68D150S	AZ. AGR. SAN CARLO DI BONOLDI MARIA SARA	PESCAROLO ED UNITI	CR	17.000,00	17.000,00	14	PM
37	200800148006	MLNLCU89H23D150S	MILANI LUCA	SAN BASSANO	CR	17.000,00	17.000,00	6	PM
38	200800254064	SMRSFN85P24I849K	SAMARANI STEFANO	CASTELLEONE	CR	17.000,00	17.000,00	6	PM
39	200800334593	02276890130	SOCIETÀ AGRICOLA APPIANI DI APPIANI STEFANO E SILVIO S.S.	BOSISIO PARINI	LC	17.000,00	17.000,00	15	PM
40	200800336971	CSNBRR70H61F712Z	AZIENDA AGRICOLA SOLE E LUNA DI COSENZA BARBARA	COLICO	LC	25.000,00	25.000,00	14	PM
41	200800302936	DGSCRL88C01E507I	AGRITURISMO BRUNINO DI DE GASPERI CARLO	PASTURO	LC	25.000,00	25.000,00	12	
42	200800331125	FRRNGL74S14G009S	LA ROGGIA AZIENDA AGRICOLA DI FERRARIO ANGELO	DOLZAGO	LC	17.000,00	17.000,00	10	PM
43	200800284811	CLMGRI75S26F133S	COLOMBO IGOR	MERATE	LC	17.000,00	17.000,00	9	
44	200800263217	MLCCST69B46F705P	MELCHIORI CRISTINA	PONTI SUL MINCIO	MN	17.000,00	17.000,00	51	PM
45	200800317329	02224600201	EVERGREEN S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	VIADANA	MN	17.000,00	17.000,00	43	
46	200800267424	02233010202	SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI NEGRISOLI DI DANIELE E GABRIELE S.S.	ASOLA	MN	17.000,00	17.000,00	42	PM
47	200800282580	01838910204	CAPRIOLI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA	CANNETO SULL'OGLIO	MN	17.000,00	17.000,00	42	PM
48	200800329791	SCHPLA70B68H143G	SCHIAVI PAOLA	QUISTELLO	MN	17.000,00	17.000,00	14	PM
49	200800336482	BDSVDV85S12E897S	BEDUSCHI DAVIDE	RODIGO	MN	17.000,00	17.000,00	12	
50	200800268633	MSNSPH70A14A952N	MASONER STEPHAN	VOLTA MANTOVANA	MN	17.000,00	17.000,00	10	PM
51	200800318551	TLSMRC86H06C469Y	TALASSI MIRCO	SERMIDE	MN	17.000,00	17.000,00	10	
52	200800319548	FRULSN87E24F240N	FURIO ALESSANDRO	VILLA POMA	MN	17.000,00	17.000,00	10	
53	200800325543	LBRLNZ87S18E897U	LIBERTI LORENZO	CASTELLUCCHIO	MN	17.000,00	17.000,00	10	PM
54	200800329248	FBBDNS75E01M125J	FLORAL DESIGNER DI FABBRI DENIS AZ. AGR.	GOITO	MN	17.000,00	17.000,00	9	
55	200800330941	BRSLCU88M29E897A	BERSANI LUCA	ROVERBELLA	MN	17.000,00	17.000,00	9	
56	200800348291	02273820189	LA FERRARINA SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA	TORRAZZA COSTE	PV	17.000,00	17.000,00	50	PM
57	200800329665	GRBNDR73T27G388G	AZIENDA AGRITURISTICA SULLA VIA DEL SALE DI GERBONI ANDREA	BRALLO DI PREGOLA	PV	25.000,00	25.000,00	45	PM
58	200800332143	GRNLCU84L26M109J	AZ. AGR. GUARNONE LUCA	MORNICO LOSANA	PV	17.000,00	17.000,00	42	PM
59	200800261961	PCCFNC71T47G388A	AZIENDA AGRICOLA LA CASETTA DI PICCOLI FRANCESCA	GODIASCO	PV	25.000,00	25.000,00	31	PM
60	200800284864	GSTGRL80E28M109Y	AZIENDA AGRICOLA VALLE NIZZA DI AGOSTI GABRIELE	PONTE NIZZA	PV	25.000,00	25.000,00	15	PM
61	200800328602	RCCCN87R47G388P	RICCARDI CORINNA GIULIA	STRADELLA	PV	17.000,00	17.000,00	14	
62	200800332138	BRLNCL85B19M109Z	BERLESE NICOLÒ	BORGORATTO MORMOROLO	PV	25.000,00	25.000,00	13	PM
63	200800334651	LSSMHL86B63B157F	AZ. AGR. CORTE GAMINELLA DI MICHELA LUSSARDI	GODIASCO	PV	25.000,00	25.000,00	13	PM
64	200800243679	02262740182	SOCIETÀ AGRICOLA COLLIVIGNARELLI FRATELLI SOCIETÀ SEMPLICE	MORTARA	PV	17.000,00	17.000,00	12	PM
65	200800284619	FPPFBA71P29F205Z	FOPPIANI FABIO	ZAVATTARELLO	PV	25.000,00	25.000,00	12	
66	200800149605	GBBGGP81S23M109K	GABBA GIUSEPPE	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	17.000,00	17.000,00	8	PM
67	200800172496	CMRFRZ74C26M109J	CAMERINI FABRIZIO	VARZI	PV	25.000,00	25.000,00	8	PM
68	200800252298	GRBPLA82M24B885M	GARBERI PAOLO	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	17.000,00	17.000,00	8	PM
69	200800255587	MRCNDL84M15D286E	MARCHINA DANIELE	MORNICO LOSANA	PV	17.000,00	17.000,00	8	PM
70	200800256312	02209920186	AZ. AGR. BORLONI SOCIETÀ AGRICOLA	MONTÙ BECCARIA	PV	17.000,00	17.000,00	8	PM
71	200800332212	GSPLCU88P09L175Y	GASPAROTTI LUCA	TIRANO	SO	25.000,00	25.000,00	44	PM
72	200800260780	MRCCLD80D43L175N	MARCHETTI CLAUDIA AZIENDA AGRICOLA	VILLA DI TIRANO	SO	25.000,00	25.000,00	39	PM

N.	Numero domanda	CUAA	Ragione sociale	DESCRIZIONE COMUNE	Sigla provincia	Importo del premio ammesso	Importo del premio concesso	Punteggio	Tipo Progetto
73	200800284608	BZZCLD81D60Z133W	BOZZO CLAUDIA	CIVO	SO	25.000,00	25.000,00	39	PM
74	200800324919	SLGDNI84L571829M	AZIENDA AGRICOLA LA TATA DI SALIGARI DIANA	CHIURO	SO	25.000,00	25.000,00	39	
75	200800337088	RDLKRS70M171829Y	REDAELLI KRIS	CHIURO	SO	25.000,00	25.000,00	35	
76	200800324929	ZMPMHL87A21L175I	ZAMPATTI MICHELE	LOVERO	SO	25.000,00	25.000,00	35	PM
77	200800324928	00896680147	BAITA NOA SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE DEI FRATELLI GURINI	VALDIDENTRO	SO	25.000,00	25.000,00	35	PM
78	200800315367	PDRGRL88E17F712R	AZ. AGR. LA GIAVERA DI PEDRETTI GABRIELE	CHIAVENNA	SO	25.000,00	25.000,00	34	
79	200800336179	00895470144	SOCIETÀ AGRICOLA TAIDA DI F.LLI CURTONI OLIMPIO E ELIGIO S.S.	COSIO VALTELLINO	SO	25.000,00	25.000,00	34	PM
80	200800269242	MZZGRL73P05L682K	L'OASI VERDE DI MOZZI GABRIELE	COCQUIO-TREVISAGO	VA	25.000,00	25.000,00	68	
81	200800312169	TGNLCU80C09G535A	IL VIVAIO DEL PONTE DI TOGNI LUCA	BISUSCHIO	VA	25.000,00	25.000,00	39	PM
82	200800281681	03047810126	SOCIETÀ AGRICOLA BONÈ - DI LOCATELLI SERENA, ANNIKA E MARTINA - SOCIETÀ SEMPLICE	COCQUIO-TREVISAGO	VA	25.000,00	25.000,00	27	PM
83	200800334645	02377710021	APICOLTURA LIMIDO SOCIETÀ AGRICOLA, SOCIETÀ SEMPLICE DI VIVIANA E ALESSANDRO LIMIDO	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	17.000,00	17.000,00	14	
TOTALE						1.715.000,00	1.715.000,00		

ALLEGATO N. 3

ELENCO DELLE DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE MA NON FINANZIATE

N.	Numero domanda	CUAA	Ragione sociale	DESCRIZIONE COMUNE	Sigla provincia	Importo del premio ammissibile	Importo del premio concedibile	Punteggio	Tipo Progetto
1	200800285771	03081750139	SOCIETÀ AGRICOLA PAGANI DI LUCA E DANIELE PAGANI - SOCIETÀ SEMPLICE	TURATE	CO	17.000,00	17.000,00	3	
2	200800150771	MLZSNO88T63B594I	MILAZZO SONIA	GODIASCO	PV	25.000,00	25.000,00	7	
3	200800172275	BRGNDR85L11L690E	BRIGNOLI ANDREA	VARZI	PV	25.000,00	25.000,00	7	PM
4	200800165032	SLTND72S52L872K	SELETTO NADIA	GAMBOLO	PV	17.000,00	17.000,00	6	
5	200800172897	CNTMRC87E14M109C	CANTONI MARCO	TORRAZZA COSTE	PV	17.000,00	17.000,00	5	PM
6	200800147956	VNRLRA69S49B201N	VENERONI LAURA	CASTANA	PV	17.000,00	17.000,00	4	
7	200800259615	CSNMRC84L19M109R	CASINI MARCO	ROCCA SUSELLA	PV	25.000,00	25.000,00	3	
8	200800150106	MNZDNL87L20L872H	MANZINI DANIELE	MORTARA	PV	17.000,00	17.000,00	2	
9	200800165003	SLTFCR78P12L872K	SELETTO FABIO CARLO	GAMBOLO	PV	17.000,00	17.000,00	2	
10	200800145499	NKLGRN74P08Z100A	NIK ULAJ AGRON	PIETRA DE' GIORGI	PV	17.000,00	17.000,00	0	
11	200800145607	MRCFBA76T06B201Z	AZIENDA AGRICOLA MARCHESI DI MARCHESI FABIO	MONTALTO PAVESE	PV	17.000,00	17.000,00	0	
12	200800147517	FRLSFN84E04B201V	FERLINI STEFANO	BARBIANELLO	PV	17.000,00	17.000,00	0	
13	200800163853	DLLMTT80T16L872C	FLORICOLTURA DALLE RIVE DI DALLE RIVE MATTEO	CILAVEGNA	PV	17.000,00	17.000,00	0	
14	200800252748	FRVMSM83P09M109Z	FARAVELLI MASSIMILIANO	MONTÙ BECCARIA	PV	17.000,00	17.000,00	0	
15	200800322664	LZZNDR88E12M109I	OLEZZA ANDREA	VOGHERA	PV	17.000,00	17.000,00	0	
16	200800283953	FLLRFL75D57C623Q	FALLINI RAFFAELLA	MESE	SO	25.000,00	25.000,00	32	PM
17	200800334992	BRTNCL75T23I829Z	BERTOLETTI NICOLA	PONTE IN VALTELLINA	SO	25.000,00	25.000,00	31	
18	200800284782	BSSMTT73A06F393J	BUSSI MATTEO	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	25.000,00	25.000,00	11	PM
19	200800333496	LCLSFN87E24B639K	OLCELLI STEFANO	BUGLIO IN MONTE	SO	25.000,00	25.000,00	10	PM
20	200800279459	CRSPLA77B17F712T	CERASA PAOLO	CIVO	SO	25.000,00	25.000,00	7	PM
TOTALE						404.000,00	404.000,00		

(BUR20080126)

D.d.s. 26 novembre 2008 - n. 13712

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 18149/2001 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dal 1° aprile 2008, il Reg. (CE) n. 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) n. 595/2004, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Visto il decreto 18149/2001 con il quale alla ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190 è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 404;

Considerato che con nota prot. 14504 del 2 luglio 2008 è stato Comunicato alla ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente in applicazione dei disposti di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003 così come modificato dal decreto ministeriale 5 luglio 2007 che, all'articolo 2-bis, prevede che: «il soggetto riconosciuto deve iniziare l'attività di "Primo Acquirente" entro sei mesi dalla data del riconoscimento. Tale obbligo si applica anche nei confronti dei "Primi Acquirenti" già riconosciuti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2007 ndr). I soggetti riconosciuti non devono interrompere l'attività di "Primo Acquirente" per periodi superiori a sei mesi. Qualora i sopraindicati termini non siano rispettati le amministrazioni regionali competenti provvedono alla revoca del riconoscimento fatte salve motivate esigenze verificate dalle stesse amministrazioni regionali in relazione a particolari sistemi produttivi territoriali»;

Dato atto che con la sopra citata nota di apertura del procedimento si è evidenziato che per un periodo superiore a sei mesi, specificatamente da settembre 2007 a aprile 2008 compresi, la ditta in questione non ha ritirato latte da produttori (come desumibile dalle dichiarazioni mensili sottoscritte dal legale rappresentante in applicazione dei disposti di cui all'articolo 5 della l. 119/03);

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento il legale rappresentante della ditta non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltato;

Svolte le seguenti considerazioni:

- il ruolo dei Primi Acquirenti è fondamentale nell'ambito dell'applicazione del regime delle quote latte;
- la pubblicazione dell'Albo dei Primi Acquirenti riconosciuti (da parte delle amministrazioni competenti) ha la finalità di dare conoscenza, a tutte le aziende agricole operanti sul territorio nazionale, dei soggetti cui poter vendere il latte prodotto;
- il mantenimento del riconoscimento di primo acquirente è giustificato laddove un soggetto operi effettivamente e concretamente in qualità di Primo Acquirente (cioè acquistando latte dai produttori) e non solo in qualità di secondo acquirente (attività per la quale non è richiesto nessuno specifico riconoscimento);
- il d.m. 31 luglio 2003, così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007, prevede una deroga al principio di cui al punto precedente, solo in caso di mancata attività determinata da particolari situazioni territoriali (quali per esempio la stagionalità produttiva e l'alpeggio);

Ritenuto pertanto sussistere, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;
- che l'articolo 4 comma 3) della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;
- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 18149/2001 (e successive modifiche) alla ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 14504 del 2 luglio 2008, specificando che la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190 dall'Albo regionale dei Primi Acquirenti riconosciuti, sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Savicom s.r.l., c.f. 01235130190 e al legale rappresentante della stessa;

4. di prevedere, al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dichiarare che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della Struttura
Organizzazioni comuni di mercato, qualità
interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleynat

(BUR20080127)

D.d.s. 26 novembre 2008 - n. 13893

(4.3.2)

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 61853 del 2 settembre 1997 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della Ditta Cooperativa Latte 2005, p. IVA 01132890193

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI**

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dal 1° aprile 2008, il Regolamento 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»;

Visto il decreto 61853 del 2 settembre 1997 con il quale alla ditta «Cooperativa Latte 2005 p. IVA 01132890193» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 340;

Considerato che con nota prot. 16934 del 30 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Latte 2005 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, così specificatamente dettagliati:

Campagna di commercializzazione 1997/1998

- violazione dell'obbligo di corretta contabilità di cui all'art. 7 par. 1 (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento CEE n. 536/93 in quanto, per tre produttori, il quantitativo di grasso riportato sul registro dei conferenti non coincide con quanto indicato nei modelli L1;

- violazione dell'obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, così come previsto dall'art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall'art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93 e l. 118/99 art. 1 comma 18;

violazioni sanzionate con decreto n. 4403 del 12 marzo 2002, notificato nei termini di legge.

Campagna di commercializzazione 1998/1999

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento CEE n. 536/93 in quanto al momento del controllo l'acquirente non è stato in grado di esibire gli originali delle distinte di trasporto del latte (di cui all'art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE n. 536/93);

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento CEE n. 536/93 in quanto non sono stati esibiti i certificati di analisi ma in alcuni casi sono state fornite delle fotocopie mentre nella maggior parte dei casi sono stati esibiti riepiloghi forniti dai soggetti che acquistano latte dalla cooperativa oggetto di controllo e non firmati dai soggetti che li hanno rilasciati in alcuni casi senza riferimento al laboratorio che avrebbe eseguito le analisi;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilità di cui all'art. 7 par. 1 (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento CEE n. 536/93 in quanto, con riferimento al quantitativo di latte rettificato e il quantitativo di latte eccedente, il dato riportato in L1 non coincide con le informazioni riscontrate nel registro dei conferenti;

- violazione dell'obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi degli interessi, così come previsto dall'art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall'art. 12 comma 2 del d.P.R. 569/93;

violazioni sanzionate con decreto n. 4431 del 12 marzo 2003; con sentenza n. 17/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 1999/2000

- violazione dell'obbligo di consentire l'accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte nonché dell'obbligo di consentire l'esame della contabilità e della documentazione commerciale, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 3 l. 468/92; violazioni sanzionate con decreto n. 4397 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 245/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 2000/2001

- violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dall'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e dalla l. 79/00;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilità in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte di cui all'art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE n. 536/93;

violazioni sanzionate con decreto n. 4511 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 238/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confer-

mando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 2001/2002

- violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dall'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e dalla l. 79/00;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9 terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto non sono state esibite le distinte di trasporto del latte;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto per 1 produttore non sono state effettuate le analisi del grasso;

violazioni sanzionate con decreto n. 173 del 15 gennaio 2004; con sentenza n. 275/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione;

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Latte 2005 non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltata;

Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa Comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 così come sostituito dall'art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che:

- «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l'acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1);

- tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3):

- revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di Primo Acquirente, previsti dal citato articolo 23;

- revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore;

Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di Primo Acquirente stabiliti dalla norma comunitaria ci sono:

- quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento;

- alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l'utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo stato membro;

- alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell'articolo 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali;

- quello relativo alla necessità di garantire la possibilità allo Stato membro di effettuare i controlli previsti dalla legge;

Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni Comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell'equilibrio del mercato;

Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Cooperativa Latte 2005 ha violato l'obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive;

Considerato inoltre che la ditta, con riferimento alla campagna produttiva 1999/2000 non ha permesso all'autorità competente di effettuare il controllo previsto per legge non consentendo l'accesso né la verifica della documentazione relativa alla gestione del regime delle quote latte;

Dato atto che l'articolo 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l'amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (così come effettuato dalla regione);

Considerato in proposito che la ditta Cooperativa Latte 2005 ha violato due dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria

ai fini del rilascio del riconoscimento e specificatamente quello relativo alla corretta contabilizzazione e quello relativo al fatto di consentire il controllo da parte dello Stato membro;

Considerato il contenuto dell'ordinanza TAR Lombardia - Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di primo acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti all'irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»;

Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Cooperativa Latte 2005 p. IVA 01132890193;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'articolo 17 della l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra espresse, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 61853 del 2 settembre 1997 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Latte 2005 p. IVA 01132890193, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 16934 del 30 luglio 2008; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Latte 2005 p. IVA 01132890193 dall'Albo regionale dei primi acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Latte 2005 p. IVA 01132890193 e al legale rappresentante della stessa;

4. di informare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 119/03, i produttori che, al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Latte 2005 p. IVA 01132890193 dei contenuti del presente provvedimento;

5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della Struttura
Organizzazioni comuni di mercato, qualità
e interventi nelle filiere agroindustriali
Giorgio Bleynat

(BUR20080128)

D.d.s. 28 novembre 2008 - n. 13895

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 53893 del 5 marzo 1998 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3, p. IVA 01146390198

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dal 1° aprile 2008, il Regolamento 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»;

Visto il decreto 53893 del 5 marzo 1998 con il quale alla ditta «Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 p. IVA 01146390198» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 351;

Considerato che con nota prot. 16935 del 30 luglio 2008 è stato comunicato alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, così specificatamente dettagliati:

Campagna di commercializzazione 1998/1999

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 (tenuto conto dell'art. 9 - terzo periodo) del Regolamento CEE n. 536/93 in quanto al momento del controllo l'acquirente non è stato in grado di esibire gli originali delle distinte di trasporto del latte (di cui all'art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE n. 536/93);

- violazione dell'obbligo di effettuare prelievi sul latte consegnato ai fini del calcolo di tenore di materia grassa, così come previsto dal Reg. CEE 536/93 art. 7 par. 1 lettera c) (tenuto conto dell'art. 9 comma 3 del medesimo regolamento) e dal d.P.R. 569/93 art. 8 commi 4 e 5 in quanto in alcuni casi sono state fornite delle fotocopie dei certificati mentre nella maggior parte dei casi sono stati esibiti riepiloghi forniti dai soggetti che acquistano latte dalla cooperativa oggetto di controllo e non firmati dai soggetti che li hanno rilasciati in alcuni casi senza riferimenti al laboratorio che avrebbe eseguito le analisi;

- violazione dell'obbligo di procedere alla restituzione, a compensazione avvenuta, degli importi trattenuti in eccesso, comprensivi di interessi, così come previsto dall'art. 5 comma 8 della l. 468/92, dall'art. 12 comma 2 del d.P.R. 569;

violazioni sanzionate con decreto n. 4442 notificato nei termini di legge;

Campagna di commercializzazione 1999/2000

- violazione dell'obbligo di consentire l'accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte nonché dell'obbligo di consentire l'esame della contabilità e della documentazione commerciale, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 3 l. 468/92; violazioni sanzionate con decreto n. 4358 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 246/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 2000/2001

- violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e dalla l. 79/00;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilità in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte di cui all'art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE n. 536/93; l. 468/92 art. 11 comma 4;

violazioni sanzionate con decreto n. 4516 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 244/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 2001/2002

- violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che

hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dall'art. 5, comma 3 e 4 della l. 468/92 e dalla l. 79/00;

– violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 7 par. 1 lettere c) ed e) (tenuto conto dell'art. 9 – terzo periodo) del Regolamento (CEE) 536/93 in quanto non sono state esibite le distinte di trasporto del latte per due produttori; violazioni sanzionate con decreto n. 176 del 15 gennaio 2004; con sentenza n. 52/05 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione;

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 non ha inviato memorie né ha chiesto di essere ascoltata;

Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa Comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 così come sostituito dall'art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che:

– «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l'acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1);

– tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3):

- revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23;
- revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore;

Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria ci sono:

– quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento

- alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l'utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo Stato membro;
- alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell'articolo 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali;

– quello relativo alla necessità di garantire la possibilità allo Stato membro di effettuare i controlli previsti dalla legge;

Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al Primo Acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell'equilibrio del mercato;

Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 ha violato l'obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte, con riferimento a diverse fattispecie e per diverse campagne produttive;

Considerato inoltre che la ditta, con riferimento alla campagna produttiva 1999/2000 non ha permesso all'autorità competente di effettuare il controllo previsto per legge non consentendo l'accesso né la verifica della documentazione relativa alla gestione del regime delle quote latte;

Dato atto che l'articolo 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l'amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (così come effettuato dalla regione);

Considerato in proposito che la ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 ha violato due dei requisiti previsti dalla normativa Comunitaria ai fini del rilascio del riconoscimento e specificatamente quello relativo alla corretta contabilizzazione e quello relativo al fatto di consentire il controllo da parte dello Stato membro;

Considerato il contenuto dell'ordinanza TAR Lombardia – Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente alla sussistenza di ripetute misu-

re sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l'irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»;

Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di Primo Acquirente alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 p. IVA 01146390198;

Considerato:

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'articolo 17 della l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 53893 del 5 marzo 1998 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 p. IVA 01146390198, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 16935 del 30 luglio 2008; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 p. IVA 01146390198 dall'Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 p. IVA 01146390198 e al legale rappresentante della stessa;

4. di informare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 119/03, i produttori che, al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Produttori Latte della Pianura Padana 3 p. IVA 01146390198 dei contenuti del presente provvedimento;

5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della Struttura
Organizzazioni comuni di mercato, qualità
interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleyнат

(BUR20080129)

D.d.s. 28 novembre 2008 - n. 13902

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Revoca del decreto n. 38980 del 7 settembre 1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana, p. IVA 01184410197

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dal 1° aprile 2008, il Regolamento 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»;

Visto il decreto 53893 del 5 marzo 1998 con il quale alla ditta «Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana p. IVA 01184410197» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 372;

Considerato che con nota prot. 16937 del 30 luglio 2008 è stato Comunicato alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico Pianura Padana l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, così specificatamente dettagliati:

Campagna di commercializzazione 1999/2000

- violazione dell'obbligo di consentire l'accesso presso le proprie sedi e i propri impianti ai funzionari addetti ai controlli relativamente all'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte nonché dell'obbligo di consentire l'esame della contabilità e della documentazione commerciale, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 3 l. 468/92; violazioni sanzionate con decreto n. 4369 del 17 marzo 2003; con sentenza n. 87/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura.

Campagna di commercializzazione 2000/2001

- violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e dalla l. 79/00;

- violazione dell'obbligo di corretta contabilità in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte di cui all'art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE n. 536/93;

violazioni sanzionate con decreto n. 4532 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 13/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia - D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 2002/2003

- violazione dell'obbligo di corretta contabilizzazione di cui all'art. 14 del Regolamento CE n. 1392/01 e del d.P.R. 569/93 art. 10 commi 3, 5, 6 in quanto il registro «altri fornitori» non è presente;

violazioni sanzionate con decreto n. 1505 del 4 febbraio 2005 notificato nei termini di legge.

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana ha chiesto di essere ascoltata e preso atto dei contenuti dell'audizione svoltasi in data 3 novembre 2008 (verbale n. 4096/revoca_a_zero/AU) e specificatamente:

- violazione contestata per la campagna 2002/2003 - la ditta non disponeva del registro perché non ha mai avuto «altri fornitori»: la normativa comunitaria prevede espressamente che il Primo Acquirente tenga una contabilità sia della quantità di latte acquistata dai produttori che di quella acquistata da altri fornitori. La norma nazionale allora in vigore prevedeva che il primo acquirente disponesse, nel caso di specie, di un registro vidimato ancorché non compilato nel caso in cui la ditta non acquistasse latte da altri fornitori;

- violazione contestata per la campagna 2000/2001 - errata contabilità - la ditta non dispone delle distinte di trasporto perché non effettua direttamente la raccolta del latte: il documento di trasporto rappresenta strumento fondamentale ai fini del controllo per poter verificare la correttezza dei quantitativi dichiarati dal Primo Acquirente. Al momento del riconoscimento la ditta si impegna a conservare tale documentazione per tre anni; è quindi responsabilità della stessa garantire il rispetto di tale obbligo;

- violazione contestata per la campagna 2000/2001 - mancata

trattenuta: per quanto riguarda poi, l'obbligo della trattenuta vero è che la Corte di Cassazione, SS.UU. con sentenza n. 26434/06 - dissentendo dal precedente orientamento espresso - ha statuito il carattere facoltativo dell'istituto; tuttavia, occorre precisare che in ordine a tale assunto Regione Lombardia intende sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia Europea;

- violazione contestata per la campagna 1999/2000: con sentenza n. 21527/2008 la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla ditta confermando di fatto la sanzione irrogata dalla regione con decreto n. 4369 del 17 marzo 2003;

- non applicabilità delle normative suppostamente violate poiché successive ai fatti contestati: tale affermazione è priva di fondamento in quanto, in ossequio ai principi generale dell'attività sanzionatoria, le violazioni contestate fanno riferimento a norme in vigore al momento in cui le stesse sono state commesse;

Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa Comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 così come sostituito dall'art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che:

- «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l'acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1);

- tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3):

- revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23;
- revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore;

Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma Comunitaria ci sono:

- quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento

- alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l'utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo Stato membro;
- alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell'articolo 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali;

- quello relativo alla necessità di garantire la possibilità allo Stato membro di effettuare i controlli previsti dalla legge;

Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell'equilibrio del mercato;

Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana ha violato l'obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte;

Considerato inoltre che la ditta, con riferimento alla campagna produttiva 1999/2000, non ha permesso all'autorità competente di effettuare il controllo previsto per legge non consentendo l'accesso né la verifica della documentazione relativa alla gestione del regime delle quote latte;

Dato atto che l'articolo 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l'amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (così come effettuato dalla regione);

Considerato in proposito che la ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana ha violato due dei requisiti previsti dalla normativa Comunitaria ai fini del rilascio del riconoscimento e specificatamente quello relativo alla corretta contabilizzazione e quello relativo al fatto di consentire il controllo da parte dello Stato membro;

Considerato il contenuto dell'ordinanza TAR Lombardia - Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme Comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti l'ir-

regolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»;

Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana p. IVA 01184410197;

Considerato:

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

– che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

– che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'articolo 17 della l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 38980 del 7 settembre 1999 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana p. IVA 01184410197, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 16937 del 30 luglio 2008; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana p. IVA 01184410197 dall'Albo regionale dei primi acquirenti riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana p. IVA 01184410197 e al legale rappresentate della stessa;

4. di informare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 119/03, i produttori che, al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico della Pianura Padana p. IVA 01184410197 dei contenuti del presente provvedimento;

5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della Struttura
Organizzazioni comuni di mercato, qualità
interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleyнат

(BUR20080130)

D.d.s. 28 novembre 2008 - n. 13905

Legge n. 119 del 30 maggio 2003 Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Revoca del decreto n. 38980 del 7 settembre 1999 e successive modifiche relativo al riconoscimento quale Primo Acquirente latte della ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1, p. IVA 01187220197

(4.3.2)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, QUALITÀ
E INTERVENTI NELLE FILIERE AGROINDUSTRIALI

Visto il Reg. (CE) n. 1234/2007 che sostituisce, dal 1° aprile 2008, il Regolamento 1788/2003;

Visto il Reg. (CE) 595/2004, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari»;

Visto il decreto 2483 del 3 febbraio 2000 con il quale alla ditta «Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 p. IVA 01187220197» è stato rilasciato il riconoscimento di «Primo Acquirente» con conseguente iscrizione all'Albo regionale delle ditte acquirenti latte della Regione Lombardia con il n. 381;

Considerato che con nota prot. 16931 del 30 luglio 2008 è stato Comunicato alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 l'avvio del procedimento amministrativo di revoca del riconoscimento di Primo Acquirente per aver violato gli obblighi posti in capo al Primo Acquirente dalla normativa di settore, così specificatamente dettagliati:

Campagna di commercializzazione 2000/2001

– violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92 e dalla l. 79/00;

– violazione dell'obbligo di corretta contabilità in quanto al momento del controllo non sono state esibite le distinte di trasporto del latte di cui all'art. 24 del d.P.R. 569/93, art. 7 comma 1 lettera e) del Reg. CEE n. 536/93;

violazioni sanzionate con decreto n. 4531 del 18 marzo 2003; con sentenza n. 242/04 il Tribunale di Crema ha rigettato il ricorso, proposto da codesta ditta avverso il suddetto decreto, confermando le sanzioni irrogate dalla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura. La suddetta sentenza risulta opposta in Cassazione.

Campagna di commercializzazione 2001/2002 in corso di periodo

– violazione dell'obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire idonee forme di garanzia nei confronti dei produttori che hanno effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate; così come previsto dell'art. 5, commi 3 e 4 della l. 468/92, dal d.m. 25 ottobre 1995 e dalla l. 79/00 art. 1 comma 5;

Considerato che a seguito dell'invio della nota di apertura del procedimento la ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 ha chiesto di essere ascoltata e preso atto dei contenuti dell'audizione svoltasi in data 3 novembre 2008 (verbale n. 4095/revoca_a_zero/AU) e specificatamente:

– Con riferimento alle sanzioni di cui trattasi pendono giudizi in Cassazione – mancata trattenuta: per quanto riguarda l'obbligo della trattenuta vero è che la Corte di Cassazione, SS.UU. con sentenza n. 26434/06 – dissentendo dal precedente orientamento espresso – ha statuito il carattere facoltativo dell'istituto; tuttavia, occorre precisare che in ordine a tale assunto Regione Lombardia intende sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte di Giustizia Europea;

– non applicabilità delle normative suppostamente violate poiché successive ai fatti contestati: tale affermazione è priva di fondamento in quanto, in ossequio ai principi generale dell'attività sanzionatoria, le violazioni contestate fanno riferimento a norme in vigore al momento in cui le stesse sono state commesse;

Considerato, in merito alla qualifica di Primo Acquirente, che la normativa Comunitaria di settore (art. 13 del Regolamento 1392/01 così come sostituito dall'art. 23 del Regolamento 595/04) stabilisce che:

– «per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro l'acquirente deve essere riconosciuto» (art. 23 paragrafo 1);

– tale riconoscimento può essere revocato per due ipotesi precise (art. 23 paragrafo 3):

- revoca da disporsi nel caso del venir meno di uno dei requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente, previsti dal citato articolo 23;
- revoca da disporsi nel caso di ripetute violazioni di obblighi, in generale, previsti dalla normativa di settore;

Considerato che tra i requisiti abilitanti al ruolo di primo acquirente stabiliti dalla norma comunitaria ci sono:

– quello relativo alla attività di contabilizzazione con specifico riferimento

- alle quantità di latte acquistato sia dai produttori che da altri soggetti che deve essere rendicontata, con l'utilizzo degli appositi modelli e procedure, allo Stato membro;
- alla tenuta dei documenti e dei registri dettagliatamente indicati nell'articolo 24 del citato Regolamento 595/04 che sono propedeutici alla gestione del regime delle quote latte e alle attività di verifica e controllo poste in capo alle amministrazioni regionali e tra questi i documenti di trasporto laddove al paragrafo 4 art. 24 Reg. (CE) 55/04 il regolamento prevede «in occasione della raccolta nelle aziende, il latte deve essere scortato da un documento che individua la consegna. Inoltre l'acquirente conserva la registrazione di ogni consegna individuale per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di registrazione»;

Considerato che solo un costante e corretto svolgimento dei compiti attribuiti al primo acquirente consente alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di latte di esplicare i loro effetti a tutela e garanzia dell'equilibrio del mercato;

Considerato, come dettagliatamente indicato nella nota di apertura di procedimento sopra riportata, che la ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 ha violato l'obbligo di una corretta tenuta della contabilità inerente il regime delle quote latte;

Dato atto che l'articolo 23 del Regolamento 595/04 prevede che il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche solo per una campagna, comporta per l'amministrazione la possibilità di intervenire con la revoca del riconoscimento, fermo restando la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie (così come effettuato dalla regione);

Considerato in proposito che la ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 ha violato uno dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria ai fini del rilascio del riconoscimento e specificamente quello relativo alla corretta contabilizzazione;

Considerato che l'assenza delle distinte di raccolta latte non ha consentito di effettuare un controllo completo e approfondito relativamente alla quantità di latte acquistata e commercializzata non consentendo l'incrocio tra le informazioni riscontrabili nella documentazione fiscale e le informazioni reperibili sulla distinta di raccolta (che certifica il quantitativo di latte ritirato alla stalla);

Considerato il contenuto dell'ordinanza TAR Lombardia - Sezione di Brescia n. 435/05 nella quale si afferma che le norme comunitarie «non subordinano la revoca del riconoscimento della qualifica di Primo Acquirente alla sussistenza di ripetute misure sanzionatorie esecutive» posto che le violazioni pertinenti all'irregolare tenuta delle scritture contabili «possono autonomamente integrare il presupposto della impugnata revoca anche se prive del requisito di esecutività»;

Ritenuto quindi, sulla base delle considerazioni sopra espresse, che sussistono le condizioni per procedere alla revoca del riconoscimento di primo acquirente alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 p. IVA 01187220197;

Considerato:

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «la revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso»;

- che l'articolo 4 comma 3 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti» pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge;

- che l'articolo 4 comma 4 della l. 119/03 stabilisce che «l'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento»;

Visto l'articolo 17 della l.r. 20/08, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di revocare, sulla base delle considerazioni e valutazioni sopra espresse, il riconoscimento regionale di Primo Acquirente rilasciato con decreto n. 2483 del 3 febbraio 2000 (e successive modifiche) alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 p. IVA 01187220197, a chiusura del procedimento aperto con nota prot. 16931 del 30 luglio 2008; la revoca decorre dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

2. di procedere alla cancellazione della ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 p. IVA 01187220197 dall'Albo regionale dei primi acquirente riconosciuti sempre con decorrenza dal 45° giorno successivo alla data di notifica del presente decreto;

3. di notificare, mediante raccomandata a/r, il presente decreto alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 p. IVA 01187220197 e al legale rappresentate della stessa;

4. di informare, in applicazione dei disposti di cui all'articolo 4 comma 3 della legge 119/03, i produttori che, al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano conferire latte alla ditta Cooperativa Produttori Latte Tipico 1 p. IVA 01187220197 dei contenuti del presente provvedimento;

5. di prevedere, al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Il dirigente della Struttura
Organizzazioni comuni di mercato, qualità
interventi nelle filiere agroindustriali:
Giorgio Bleyнат

(BUR20080131)

Com.r. 10 dicembre 2008 - n. 222

Entrata in vigore della l.r. 31/2008 del «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e suoi effetti sui ricorsi gerarchici presentati ai sensi della l.r. 11/1998

(4.3.0)

Con il presente comunicato si informa che con la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 è stato approvato il testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

La legge è stata pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 50 del 10 dicembre 2008 ed entrerà in vigore a far data dal 25 dicembre 2008.

Si evidenzia che a mente dell'articolo 179 del predetto testo unico dalla data di entrata in vigore della presente legge sono irricevibili i ricorsi gerarchici avverso gli atti emananti dagli enti locali nell'esercizio di funzioni conferite. Sono portati a compimento, secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio, i soli procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2008 in base ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento delle funzioni in materia di agricoltura).

Il direttore generale
della Direzione Generale Agricoltura:
Paolo Lassini

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20080132)

D.d.s. 26 novembre 2008 - n. 13706

Approvazione delle variazioni all'elenco delle Scuole di sci operanti in Lombardia - Anno 2007/2008

(3.6.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROFESSIONI E PRATICA SPORTIVA

Richiamato l'obiettivo specifico del PRS 2.4.1.3. «Promozione e sostegno degli operatori dello sport e sviluppo delle professioni sportive, anche attraverso interventi specifici»;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» ed in particolare l'art. 15 relativo alle scuole di sci e di alpinismo;

Visto il Regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 10, inerente la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 ed in particolare l'art. 16, comma 5 del sopra citato regolamento, che prevede l'approvazione, con decreto del Dirigente regionale competente in materia di sport, delle variazioni intervenute all'elenco delle scuole di sci riferite a nuove autorizzazioni, revoche delle stesse, sospensioni o altro;

Visto il decreto n. 14589 del 29 novembre 2007 con il quale è stata disposta l'approvazione delle variazioni all'elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia per l'anno 2006/2007;

Rilevato che rispetto all'aggiornamento specificato con il decreto sopra indicato, si sono verificate le seguenti variazioni:

1. con decreto n. 15800 del 13 dicembre 2007 si è provveduto all'iscrizione della «Scuola Sci Paradiso Schilpario», con sede nel Comune di Schilpario (BG), nell'elenco regionale delle Scuole di sci per l'esercizio dell'insegnamento dello sci invernale – discipline alpina e fondo;

2. con decreto n. 926 del 6 febbraio 2008 si è provveduto all'iscrizione della «Scuola Sci Sormano 2000», con sede nel Comune di Sormano (CO), nell'elenco regionale delle Scuole di sci per l'esercizio dell'insegnamento dello sci invernale – disciplina alpina;

3. con decreto n. 4324 del 29 aprile 2008 si è provveduto alla cancellazione della «Scuola Italiana Snowboard Shedschool», con sede nel Comune di Foppolo (BG), dall'elenco regionale delle Scuole di sci per l'esercizio dell'insegnamento dello sci invernale – disciplina snowboard;

Visto che da parte delle Amministrazioni Provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Sondrio sono pervenute le note riportanti la persistenza dei requisiti relativamente alle scuole esistenti nei territori di competenza, così come previsto dall'art. 16 comma 5 del r.r. 10/04:

Considerato che le variazioni sopra citate, intervenute dal 30 novembre 2007 al 26 novembre 2008, sono state raccolte nel documento denominato Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. 26/02 e dal r.r. 10/2004;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare l'elenco regionale delle Scuole di sci denominato Allegato A), comprendente le variazioni intervenute dal 30 novembre 2007 al 26 novembre 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto alle Scuole e alle Province sopra citate e di disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
professioni e pratica sportiva:
Ivana Borghini

ALLEGATO A)

ARCHIVIO ANAGRAFICO DELLE SCUOLE DI SCI AUTORIZZATE DELLA REGIONE LOMBARDIA

N.	COD.	DENOMINAZIONE	A/F	E/I	LOCALITÀ	INDIRIZZO	CAP	PR
1	BG/1	Scuola Italiana di Sci Monte Pora	AS	I	Castione della Presolana	Piazzetta di Malga Alta di Pora, 1	24020	BG
2	BG/2	Scuola di Sci Lizzola	AS	I	Valbondione	V. T. Pacati, 72	24020	BG
3	BG/3	Scuola Sci Presolana	A	I	Castione della Presolana	V. Donico Passo Presolana	24020	BG
4	BG/5	Associazione Maestri di Sci di Oltre il Colle	AF	I	Oltre il Colle	V. Roma, 28	24013	BG
5	BG/6	Scuola Sci San Simone-Associazione Maestri di Sci	A	I	S. Simone di Valleve	Località Arale, 4	24010	BG
6	BG/7	Scuola di Sci Alta Valle Brembana	AFS	I	Foppolo	Piazzale Alberghi	24010	BG
7	BG/8	Associazione Maestri di Sci Torcole 2000	A	I	Piazzatorre	Località Piazza	24010	BG
8	BG/9	Scuola Italiana Sci Colere Polzone	AS	I	Colere	V. Carbonera, 36	24020	BG
9	BG/11	Scuola Italiana Sci Schilpario Campelli – disciplina nordica	F	I	Schilpario	V. Put Consei, 1 c/o Agoni Simone	24020	BG
10	BG/12	Scuola Italiana Sci '90 Foppolo	A	I	Foppolo	Piazzale Alberghi	24010	BG
11	BG/13	Scuola Italiana Sci Colere 2200	A	I	Colere	Via Valzella, 61 (Scuola loc. Plan del Sol)	24020	BG
12	BG/14	Scuola di Sci Spiazzi	A	I	Gromo Spiazzi	P.le Avert 1/b	24020	BG
13	BG/15	Scuola Italiana Sci Monte Poieto	A	I	Aviatico	C/o Rifugio Monte Poieto	24020	BG
14	BG/17	Scuola Europea Sci Piazzatorre 2000	A	I	Piazzatorre	V. Monte Torcole, 3	24010	BG
15	BG/19	Scuola Italiana di Sci Valtorta	A	I	Valtorta	Località Ceresola, s.n.c – Piani di Bobbio	24010	BG
16	BG/21	Scuola Italiana Snowboard e sci Brembo Extreme	SA	I	Foppolo	Piazzale Alberghi, 5	24010	BG
17	BG/23	Scuola Sci Paradiso Schilpario	AF	I	Schilpario	Via Sponda, 6	24020	BG
18	BS/1	Scuola di Sci Tre Valli	A	I	Collio	P.zza zanardelli, 1	25060	BS
19	BS/3	Scuola Italiana Sci Montecampione-Associazione tra maestri di sci	AS	I	Artogne	Via Plan, 78	25040	BS
20	BS/5	Scuola di Sci Borno	A	I	Borno	Via Funivia	25042	BS
21	BS/6	Scuola Italiana Sci Gaver	A	I	Bagolino	Loc. Gaver di Breno	25080	BS
22	BS/7	Scuola di Sci Ponte di Legno-Tonale	AS	I/E	Ponte di Legno	C.so Milano, 6	25056	BS
23	BS/9	Scuola Italiana Sci Fondo Monticelli	F	I	Ponte di Legno	Via Case Sparse del Tonale 106/A	25056	BS
24	BS/10	Scuola Italiana Sci Castellaccio	A	I	Ponte di Legno	C.so Milano, 60	25056	BS
25	BS/11	Scuola Italiana Sci Vareno 2000	A	I	Angolo Terme	località Colle Vareno	25040	BS
26	BS/12	Scuola Italiana Sci Fodestal	AS	I	Artogne	Via Panoramica – cond. La Splaza	25040	BS
27	BS/13	Scuola Sci Adamello	A	I	Temù	Via Roma, 57	25050	BS
28	BS/14	Scuola Italiana di Sci Val Palot	A	I	Pisogne	Località Val Palot	25055	BS
29	CO/1	Scuola di Sci Valle d'Intelvi	A	I	Como	Via Oltrecolle, 25/C	22100	CO
30	CO/2	Scuola Italiana Sci Monte San Primo	A	I	Bellagio	Loc.S.Primo, 4 c/o Alb. «La Genzianella»	22021	CO
31	CO/4	Scuola Sci Sormano 2000	A	I	Sormano	Via L'Avello, 8	22030	CO
32	LC/2	Scuola Sci Barzio Piani di Bobbio e Valtorta	A/F	I	Barzio	Loc. Piani di Bobbio	23816	LC
33	LC/4	Scuola di Sci Pian delle Betulle	A	I	Margno	C/o Denti Giovanni-V.le Sciatori, 8	23832	LC
34	LC/7	Scuola di Sci Safari	AFS	I	Barzio	Loc. Sorcà, 14	23816	LC
35	SO/2	Scuola Italiana Sci Oga-Valdisotto	A	I	Valdisotto	Località Le Motte di Oga	23030	SO
36	SO/3	Scuola Sci Pirovano Università dello Sci	A	E	Bormio	Loc. Passo dello Stelvio	23032	SO
37	SO/5	Scuola Sci Anzi Sky Team	A	I	Valdisotto	Loc. Ciuk	23030	SO

N.	COD.	DENOMINAZIONE	A/F	E/I	LOCALITÀ	INDIRIZZO	CAP	PR
38	SO/6	Scuola Sci Confortola Passo dello Stelvio	A	E	Bormio	Via Funivie, 59	23032	SO
39	SO/8	Scuola Sci Stefano Capitani	A	IE	Bormio	Via Molini, 11	23032	SO
40	SO/9	Scuola Italiana Sci Valdidentro	AS	I	Valdidentro	Via Nazionale, 50 Loc. Isolaccia	23038	SO
41	SO/10	Scuola Nazionale Sci Bormio	A	IE	Bormio	Via Funivia, 16	23032	SO
42	SO/11	Scuola Sci Sertorelli	A	IE	Bormio	Via Piave, 3	23032	SO
43	SO/12	Full-Sky Scuola Sci d'Agonismo Aprica	A	I	Aprica	Via Europa, 49	23031	SO
44	SO/13	Scuola Sci e Snowboard S. Caterina Valfurva	AFS	I	Valfurva	Loc.Santa Caterina-Via Magliaga, 24	23030	SO
45	SO/14	Scuola Italiana Sci Fondo Alta Valtellina	F	I	Bormio	Via Battaglion Morbegno	23032	SO
46	SO/15	Scuola Sci Cresseri Passo Stelvio	A	E	Bormio	Passo Stelvio - Hotel Genziana	23032	SO
47	SO/18	Scuola di Sci e Snowboard di Chiesa in Valmalenco	A	I	Chiesa Valmalenco	Località Alpe Palù	23023	SO
48	SO/19	Scuola Sci Caspoggio	A	I	Caspoggio	Via Vanoni, 43	23020	SO
49	SO/20	Scuola Italiana Sci Madesimo Valle Spluga	A	I	Madesimo	V. Alle Fonti, 4	23024	SO
50	SO/21	Scuola Italiana Sci Livigno Inverno Estate	AS	I	Livigno	V. Plan, 273	23030	SO
51	SO/22	Scuola Italiana Sci Livigno - Italy	A	I	Livigno	V. Fontana, 206	23030	SO
52	SO/23	Scuola Italiana Sci Livigno (Galli Fedele)	AS	I	Livigno	V. Rasia, 186/G	23030	SO
53	SO/25	Scuola Italiana Sci Bormio Alta Valtellina	A	I	Bormio	V. Roma, 79	23032	SO
54	SO/28	Scuola Italiana Sci Azzurra Livigno	AS	I	Livigno	Via Ostaria, 83	23030	SO
55	SO/29	Scuola di Sci Estiva Thoeni	A	E	Bormio	V. Milano, 54	23032	SO
56	SO/32	Scuola di Sci di Pescegallo	A	I	Gerola Alta	Località Pescegallo	23010	SO
57	SO/34	Scuola Italiana Sci Fondo Livigno 2000	F	I	Livigno	Via Isola, 113/A	23030	SO
58	SO/35	Scuola Italiana Sci Contea di Bormio	A	I	Bormio	Via Btg. Morbegno, 13	23032	SO
59	SO/36	Scuola Sci Top Club Mottolino Livigno	AS	I	Livigno	Via Bondi, 473/B - casella p.le 90	23030	SO
60	SO/37	Scuola Italiana Sci e Snowboard Aprica	A	I	Aprica	P.zza Palabione s.n.c.	23031	SO
61	SO/38	Scuola Sci Teglio-Prato Valentino	A	I	Teglio	Frazione Prato Valentino	23036	SO
62	SO/39	Scuola Italiana Snowboard Madness Livigno	S	I	Livigno	Via Bondi, 473/A	23030	SO
63	SO/40	Scuola di Sci Campodolcino-Motta	A	I	Campodolcino	P.zza dei Ministrali, 8	23021	SO
64	SO/41	Scuola Italiana Sci & Snowboard New Ski School Livigno	A/S	I	Livigno	Via Olta, 104/C	23030	SO
65	SO/42	Scuola Italiana Snowboard Bormio Hang Five	S	I	Valdisotto	Località Bormio 2000	23030	SO

A = alpina, F = fondo, S = snowboard, I = invernale, E = estiva

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20080133)

(4.0.0)

D.d.u.o. 9 dicembre 2008 - n. 14428

Approvazione del bando «Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEMPLIFICAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Vista la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia e del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e che lo alimenta, supportando, tra l'altro, il mercato e l'internazionalizzazione, prevedendo azioni a favore dell'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, del consolidamento nel territorio di attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. VIII/25, ed in particolare il Capitolo 3 «Competitività»;

Visto il Documento di Programmazione Economico Finanziario Regionale 2008-2010, approvato con d.g.r. 26 giugno 2007, n. 8/4953, ed in particolare l'Area 3 «Competitività»;

Visti l'Accordo di Programma per lo Sviluppo Economico e la Competitività del Sistema Lombardo fra Regione Lombardia e Sistema Camerale, approvato con d.g.r. 29 marzo 2006 n. 8/2210, e il relativo Programma d'Azione 2008, approvato con d.g.r. del 2 aprile 2008 n. 8/6997;

Richiamata la d.g.r. del 12 marzo 2008 n. 8/6783 «Indirizzi per l'anno 2008 per la programmazione degli interventi a favore della internazionalizzazione della piccola e media impresa lombarda (l.r. n. 1/2007)», che prevede, tra le azioni di promozione del si-

stema economico produttivo lombardo all'estero, l'attivazione di Micro progetti a dimensione territoriale e Macro progetti a dimensione regionale e settoriale, da attuarsi in coerenza col Programma d'Azione 2008 - Asse 2 «Internazionalizzazione» dell'Accordo di Programma col Sistema Camerale;

Dato atto che con la richiamata d.g.r. n. 8/6783 la copertura finanziaria della spesa, per le suddette azioni progettuali, è stata indicata in € 4.000.000,00 a valere sull'UPB 3.3.2.3.381 capitolo 6906 del bilancio 2008;

Preso atto che Regione Lombardia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Programma sopraccitato, ha proposto al Sistema Camerale la condivisione dell'iniziativa e una partecipazione all'implementazione della dotazione complessiva;

Preso atto della scheda progettuale «Micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI» presentata in Segreteria Tecnica dell'AdP del 25 novembre 2008, con la quale il Sistema Camerale e Regione Lombardia dimostrano di condividere l'iniziativa con una dotazione rispettivamente di 3.000.000,00 euro per il Sistema camerale e di 4.000.000,00 euro per Regione Lombardia;

Ritenuto pertanto di dare concreta attivazione alla predetta disciplina con la compartecipazione del Sistema Camerale tramite l'emanazione di uno specifico bando;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 379 del 28 dicembre 2006;

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare il bando «Micro progetti a dimensione regionale e Macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle PMI» di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la comparecipazione del Sistema Camerale;

2. di dare atto che le risorse complessive di € 4.000.000,00, individuate con d.g.r. n. 8/6783/2008, già disponibili e riservate sul capitolo 6906, UPB 3.3.2.3.381, del bilancio 2008, saranno impegnate sullo stesso capitolo 6906 del bilancio 2009, previa reiscrizione ex art. 50 della l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni;

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it il presente provvedimento e il bando di cui all'Allegato A.

Il dirigente della U.O.
Semplificazione e internazionalizzazione:
Cristina Colombo

MICROMACRO

Bando per

MICRO PROGETTI A DIMENSIONE REGIONALE MACRO PROGETTI SU GRANDI AREE GEOGRAFICHE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

In attuazione dell'Accordo di Programma per lo Sviluppo e la Competitività del Sistema Economico Lombardo

Ex legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007

Strumenti di competitività per le imprese
e per il territorio della Lombardia

1. FINALITÀ DEL BANDO E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell'ambito degli impegni assunti con l'Accordo di Programma per la Competitività del Sistema Economico Lombardo siglato tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo (delibera n. 2210/2006) - d'ora in avanti denominato Accordo di Programma (ADP) - intendono sostenere e promuovere la competitività e l'internazionalizzazione delle proprie imprese finanziando azioni di supporto alla presenza all'estero del sistema imprenditoriale lombardo.

In particolare attraverso questo bando, in attuazione della legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007, Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde intendono promuovere la presentazione, da parte di partenariati composti da differenti tipologie di soggetti, di progetti di internazionalizzazione articolati e coordinati, finalizzati ad una più efficace presenza delle imprese lombarde all'estero, suddivisi in *Microprogetti* e *Macroprogetti* a seconda della loro tipologia.

Le finalità di tali progetti sono:

- sostenere la partecipazione di imprese lombarde a fiere e/o eventi promozionali di rilevanza internazionale all'estero;
- sostenere l'attrattività del sistema economico lombardo in occasione di fiere ed eventi internazionali che si svolgono in Lombardia;
- consolidare la presenza di imprese lombarde sui mercati prioritari di cui all'Allegato 1 (1), previsti nell'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo (2) relativo all'Asse 2 - Internazionalizzazione (di seguito denominati Paesi Prioritari ADP);
- favorire la strutturazione di servizi che stabilizzino la presenza delle imprese sui mercati esteri previsti dall'ADP;

- sostenere un percorso strutturato che integri in modo costruttivo su più paesi o aree geografiche il consolidamento delle imprese lombarde sui mercati dei Paesi Prioritari ADP;
- valorizzare le opportunità di interscambio stabile e duraturo tra l'economia lombarda e quelle dei Paesi Prioritari ADP;
- sostenere le collaborazioni tecnologiche e scientifiche tra partner italiani e partner dei Paesi Prioritari ADP.

Per raggiungere gli scopi sopradescritti il presente bando, mette a disposizione complessivamente 7 milioni di euro, così ripartiti:

LINEA D'AZIONE	RISORSE
<i>Linea d'Azione 1 (Microprogetto):</i> Iniziative per la partecipazione di PMI lombarde a eventi internazionali e fiere in Unione Europea e nei Paesi prioritari ADP	€ 2.000.000,00
<i>Linea d'Azione 2 (Microprogetto):</i> Consolidamento della presenza di PMI lombarde nei mercati dei Paesi prioritari dell'ADP	€ 2.000.000,00
<i>Linea d'Azione 3 (Macroprogetto):</i> Progetti integrati in almeno due macro-aree o almeno due Paesi prioritari dell'ADP	€ 3.000.000,00

Le eventuali risorse disponibili residuali su ciascuna Linea d'Azione, in seguito all'approvazione della graduatoria, saranno destinate a finanziare i progetti ammessi a contributo e non finanziati per esaurimento di risorse su altre Linee d'Azione del presente bando.

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde si riservano, a seguito dei risultati della valutazione dell'impatto strategico della misura, di riproporre le Linee d'Azione adottate dal presente bando al fine di raccogliere ulteriori proposte e progettualità.

2. SOGGETTI DI RIFERIMENTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari e partnership

Il Bando finanzia progetti di internazionalizzazione finalizzati alle azioni di cui al punto 1, presentati da partenariati definiti come indicato di seguito.

I contributi saranno erogati direttamente ed esclusivamente alle imprese aderenti ai progetti approvati, nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili.

Il partenariato di progetto, oltre alle PMI (3) (nel numero minimo descritto in ogni Linea d'Azione), dovrà comprendere almeno altre due categorie (4) - pena la non ammissibilità della domanda - di soggetti lombardi tra quelli qui sotto elencati:

- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura lombarde e loro Aziende Speciali, il cui statuto preveda attività di internazionalizzazione delle imprese;
- Cooperative, Consorzi e aggregazioni anche temporanee di imprese (per Cooperative e Consorzi, il relativo statuto deve prevedere le attività di internazionalizzazione delle imprese e le imprese associate devono disporre almeno nel 70% dei casi di una sede operativa attiva in Lombardia);
- Associazioni datoriali lombarde eventualmente tramite le relative società di servizi partecipate;
- Soggetti titolari dei LombardiaPoint Estero;
- Università lombarde e sistema della ricerca (iscritti al sistema QUESTIO (5)).

In un approccio di libero mercato, il partenariato dovrà essere composto volontariamente - sulla base di scelte operate dalle imprese beneficiarie - e sarà rappresentato da un capofila (impresa o uno tra i soggetti sopracitati) che presenterà un'unica

(1) Cfr. Allegato 1 - Lista Paesi ADP, decreto n. 5954 del 6 giugno 2008.

(2) Approvato da Regione Lombardia e dal Comitato Direttivo di Unioncamere Lombardia il 5 aprile 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2006, Serie Ordinaria.

(3) La definizione di PMI è quella di cui all'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (GUCE L214/3 del 9 agosto 2008).

(4) Non può considerarsi «altra categoria» un partner di progetto che sia ente o società partecipata/partecipante da/ad uno degli altri soggetti partner.

(5) Cfr. <http://www.questio.it/>

domanda comprensiva di tutte le informazioni anagrafiche e progettuali dei partner di progetto. Nella raccolta delle adesioni aziendali i capofila si impegnano ad accettare tutte le imprese interessate e in possesso dei requisiti (senza obbligo alcuno di associazione) e dovranno presentare le dichiarazioni di adesione formale da parte delle imprese al progetto, secondo la modulistica appositamente predisposta (cfr. modello «Lettera di partenariato»).

Il capofila sosterrà i costi dell'intero progetto (propri e dei partner) agendo per conto dell'intero partenariato e nell'interesse delle imprese beneficiarie. Tali costi saranno ripartiti tra le imprese beneficiarie (uniche destinatarie del contributo) in funzione delle effettive attività e dei relativi benefici. Il capofila, inoltre, dovrà presentare fideiussione (bancaria/assicurativa) a Regione Lombardia a copertura dell'anticipo che verrà erogato alle imprese dalla Camera di Commercio di riferimento (cfr. paragrafo n. 7 del bando), qualora il progetto venga ammesso a contributo.

2.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti partecipanti (6)

Tutti i soggetti partecipanti, oltre ai requisiti previsti dalle singole Linee d'Azione, devono soddisfare, pena la non ammissibilità della domanda, le seguenti condizioni:

- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative previste dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- aver assolto gli obblighi previsti dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui alla legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
- avere all'atto della richiesta del contributo una sede operativa attiva in Regione Lombardia;
- essere – se pertinente al proprio status – regolarmente iscritti al Registro imprese di una Camera di Commercio lombarda e in regola con il pagamento del diritto camerale.

Inoltre il capofila deve dichiarare, sulla base del bilancio dell'ultimo esercizio, che la somma dei progetti presentati non è superiore al 70% del suo volume d'affari (fatturato).

Le imprese, beneficiarie del contributo, oltre alle condizioni di ammissibilità richieste ai soggetti partecipanti e ai requisiti previsti nelle singole Linee d'Azione, devono soddisfare le seguenti condizioni, pena la non ammissibilità della domanda:

- essere PMI ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- dichiarare (compilando apposito modello inserito nella procedura on-line) di non superare, con il valore del contributo richiesto, il *de minimis* di loro competenza (7);
- dichiarazione in cui si affermi che non esistono ordini di restituzione pendenti per contributi pubblici precedentemente ottenuti.

Sono escluse le PMI che operano nel settore della formazione e le imprese attive nei settori di cui all'art. 1 del Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (8).

3. PROGETTI AMMISSIBILI ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

3.1 Progetti ammissibili

Per l'ammissibilità il progetto deve prevedere attività coerenti con l'ADP e con una delle seguenti Linee d'Azione (descritte nei capitoli successivi):

- **Linea d'Azione 1 (Microprogetto):**
Iniziative per la partecipazione di PMI lombarde a eventi internazionali e fiere in Unione Europea e nei Paesi prioritari ADP.
- **Linea d'Azione 2 (Microprogetto):**
Consolidamento della presenza di PMI lombarde nei mercati dei Paesi prioritari dell'ADP.
- **Linea d'Azione 3 (Macroprogetto):**
Progetti integrati in almeno due macro – aree o almeno due Paesi prioritari dell'ADP.

Non saranno ammessi progetti con un totale di spese ammissibili inferiore a:

- € 25.000,00 per i Microprogetti;
- € 200.000,00 per i Macroprogetti.

3.2 Entità del contributo e regime d'aiuto

Il contributo a fondo perduto alle imprese sarà pari al 50% delle spese indicate nella domanda, ritenute ammissibili ed effettivamente sostenute, e non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 per i Microprogetti;
- € 200.000,00 per i Macroprogetti.

Per le azioni di progetto che riguardano fiere e eventi promozionali collettivi all'estero le spese ammissibili per la partecipazione di ogni singola PMI a ciascuna fiera/evento non possono superare:

- il massimale di € 6.000,00 per le fiere in UE 27 (9) (Italia esclusa);
- il massimale di € 8.000,00 per le fiere nei mercati dei Paesi prioritari dell'ADP;
- il massimale di € 5.000,00 per gli eventi promozionali.

I contributi sono concessi conformemente a:

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), per:
 - le spese per i servizi di consulenza (art. 26);
 - le spese per l'organizzazione della prima fiera/evento internazionale (art. 27).

A tal fine le imprese dovranno compilare idonea dichiarazione in cui si affermi che non esistono ordini di restituzione pendenti per contributi pubblici precedentemente ottenuti.

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*«de minimis»*) per quanto riguarda tutte le altre spese ammissibili descritte in seguito (al paragrafo 5). Si evidenzia che tale regime esclude gli aiuti per attività direttamente connesse all'esportazione, vale a dire direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

A tal fine le imprese dovranno compilare idonee dichiarazioni *«de minimis»*, come indicato più avanti.

4. DESCRIZIONE DELLE LINEE D'AZIONE

LINEA D'AZIONE 1

Iniziative per la partecipazione di PMI lombarde a eventi internazionali e fiere in Unione Europea e Paesi prioritari ADP (Microprogetti)

Obiettivo e tipologia di progetti

L'intervento è diretto a sostenere sia l'attrattività del sistema economico lombardo che la partecipazione di imprese lombarde a fiere e/o eventi di rilevanza internazionale all'estero. Il progetto proposto dovrà contemplare in maniera coerente entrambe le componenti sopra citate.

Non saranno ammessi progetti con un totale di spese ammissibili inferiore a € 25.000,00. Il contributo a fondo perduto del 50% delle spese indicate nella domanda e ritenute ammissibili (10) sarà erogato alle imprese fino a un massimo complessivo di € 50.000,00 per progetto.

(6) Si segnala che, le condizioni di ammissibilità espone dovranno essere autocertificate ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, come da dichiarazione presente nel modulo di adesione allegato.

(7) Il rappresentante legale di ogni impresa compilerà in fase di presentazione della domanda (coerentemente con l'attività prevista ed il relativo budget) una dichiarazione attestante che i contributi pubblici già ottenuti o richiesti negli ultimi due esercizi finanziari e nell'esercizio finanziario in corso (incluso il contributo relativo alla presente domanda) non superino i massimali previsti dal regolamento *de minimis* (cfr. Regolamento CE n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*«de minimis»*), Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28 dicembre 2006).

(8) Settore della pesca, dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'All. I del trattato), della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (di cui all'All. I del trattato) e del settore carbonifero.

(9) UE 27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, (Italia esclusa), Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

(10) Cfr. paragrafo 5 «Spese ammissibili».

È requisito fondamentale di ammissibilità che il progetto:

- preveda il coinvolgimento di almeno 8 PMI: ogni PMI è tenuta a partecipare a tutte le attività previste dal progetto;
- non preveda come attività esclusivamente la partecipazione a fiere;
- prenda in considerazione azioni che si svolgano in almeno un Paese dell'Unione Europea (UE-27, Italia esclusa) o in un Paese prioritario ADP;
- attragga non meno di 3 operatori esteri in Lombardia (in caso di più settori almeno un operatore per settore) e/o preveda l'organizzazione di almeno una partecipazione a fiera o altro evento promozionale all'estero (sarà attribuita una premialità ai progetti che presenteranno entrambe le componenti, ovvero iniziative di *incoming* e *outgoing*).

A titolo indicativo potranno essere svolte attività quali:

- campagne di promozione all'estero (es. partecipazione a fiere e eventi di rilievo internazionale, azioni di comunicazione sul mercato estero di riferimento, seminari, workshop tra imprenditori, ecc.);
- eventi promozionali e/o open days in Lombardia.

Tempistica

Sono ammessi progetti di durata non superiore a 12 mesi, iniziati successivamente alla data di presentazione del progetto in risposta al presente bando e comunque non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'esito della domanda.

Valutazione delle proposte progettuali

La valutazione tecnica dei progetti sarà svolta sulla base dei criteri riportati nella tabella «Linea d'Azione 1: criteri di valutazione» e non saranno ammessi progetti con un punteggio inferiore a 60 punti su 100.

LINEA D'AZIONE 1: CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Punti	Parametri di dettaglio
Qualità dell'azione	40	Completezza delle informazioni fornite e chiarezza/qualità del percorso di internazionalizzazione proposto
		Presenza di componenti incoming e outgoing nel progetto
		Qualità della partnership e management (organizzazione, ruoli e responsabilità)
		Presentazione lettere di partenariato delle imprese alla consegna della domanda
Impatto	25	Numero di imprese coinvolte nelle attività all'estero
		Numero di operatori interessati dalle attività di incoming e supporto all'attrattività del sistema
		Numero di Paesi esteri «target» della iniziativa e numero di eventi organizzati
Risorse	20	Congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto
Priorità	15	Integrazione con altre attività a sostegno dell'internazionalizzazione promosse da Regione Lombardia/Camere di Commercio Lombarde finalizzate alla valorizzazione del sistema produttivo lombardo, anche attraverso il coinvolgimento dei LombardiaPoint Estero
		Coerenza del progetto proposto con l'obiettivo della Linea d'Azione
TOTALE	100	

LINEA D'AZIONE 2

Consolidamento della presenza di PMI lombarde nei mercati dei Paesi prioritari dell'ADP (Microprogetti)

Obiettivo e tipologia di progetti

L'intervento è diretto a sostenere il consolidamento della presenza di imprese lombarde sui mercati dei Paesi Prioritari ADP, attraverso la strutturazione di servizi che stabilizzino la presenza delle imprese all'estero (a titolo meramente esemplificativo servizi a tutela della proprietà intellettuale, servizi di supporto per le pratiche doganali, legali, iniziative di partenariato, ecc.).

Non saranno ammessi progetti con un totale di spese ammissibili inferiore a € 25.000,00.

Il contributo a fondo perduto del 50% delle spese indicate nella domanda e ritenute ammissibili (11), sarà erogato alle imprese fino a un massimo complessivo di € 50.000,00 per progetto.

È requisito fondamentale di ammissibilità che il progetto:

- preveda il coinvolgimento di almeno 8 PMI: ogni PMI è tenuta a partecipare a tutte le attività previste dal progetto;
- prenda in considerazione almeno un Paese prioritario previsto dall'ADP.

Tempistica

Sono ammessi progetti di durata non superiore a 12 mesi, iniziati successivamente alla data di presentazione del progetto in risposta al presente bando e comunque non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'esito della domanda.

Valutazione delle proposte progettuali

La valutazione tecnica dei progetti sarà svolta sulla base dei criteri riportati nella tabella «Linea d'Azione 2: criteri di valutazione» e non saranno ammessi progetti con un punteggio inferiore a 60 punti su 100.

LINEA D'AZIONE 2: CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Punti	Parametri di dettaglio
Qualità dell'azione	40	Completezza delle informazioni fornite e chiarezza/qualità del percorso di consolidamento proposto
		Qualità della partnership e management (organizzazione, ruoli e responsabilità)
		Presentazione lettere di partenariato delle imprese alla consegna della domanda
		Attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati
Impatto	20	Numero di imprese coinvolte nelle attività all'estero
		Raggiungimento di una presenza strutturata nel Paese di riferimento in relazione alla persistenza, all'articolazione, al numero e alla continuità delle azioni
		Miglioramento della competitività attraverso la tutela brevettuale, intellettuale, di know how e dei marchi o brand collettivi di prodotti italiani all'estero
Risorse	20	Numero di Paesi esteri «target» della iniziativa e numero di eventi organizzati
Priorità	20	Congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto
		Integrazione con altre attività a sostegno dell'internazionalizzazione promosse da Regione Lombardia/Camere di Commercio Lombarde finalizzate alla valorizzazione del sistema produttivo lombardo anche attraverso il coinvolgimento dei LombardiaPoint Estero
		Coerenza del progetto proposto con l'obiettivo della Linea d'Azione
TOTALE	100	

LINEA D'AZIONE 3

Progetti integrati in almeno 2 Macro-Aree e/o 2 Paesi Prioritari ADP (Macroprogetti)

Obiettivo e tipologia di progetti

L'intervento è diretto a sostenere un percorso strutturato che integri le azioni a sostegno delle imprese su più paesi o aree, valorizzando le opportunità di interscambio stabile e duraturo tra le economie lombarde e le aree estere di riferimento.

Non saranno ammessi progetti con un totale di spese ammissibili inferiore a € 200.000,00. Il contributo a fondo perduto del 50% delle spese indicate nella domanda e ritenute ammissibili (12), sarà erogato alle imprese fino a un massimo complessivo di € 200.000,00 per progetto.

È requisito fondamentale di ammissibilità che il progetto:

- prenda in considerazione almeno 2 macro-aree o 2 Paesi tra i Paesi Prioritari ADP;
- preveda il coinvolgimento di almeno 20 PMI: ogni PMI è tenuta a partecipare a tutte le attività previste dal progetto;
- preveda azioni di attrattività che si svolgono in Lombardia (inviti a operatori esteri, convegni, ecc.);
- preveda collaborazioni tecnico-scientifiche.

(11) Cfr. paragrafo 5 «Spese ammissibili».

(12) Cfr. paragrafo 5 «Spese ammissibili».

È oggetto di premialità il progetto che:

- preveda nella partnership almeno una componente di innovazione e coinvolga almeno un soggetto accreditato QUESTIO;
- abbia carattere di interprovincialità (almeno 3 distinti territori provinciali lombardi) o carattere di rappresentatività di un intero settore/filiera industriale.

Le azioni dovranno essere strutturate considerando più azioni integrate, tra cui a titolo esemplificativo:

- promozione presso operatori stranieri con organizzazione di eventi in Lombardia;
- promozione strutturata di imprese lombarde con organizzazione di eventi all'estero;
- valorizzazione della componente innovativa di produzioni lombarde grazie al coinvolgimento di soggetti a carattere scientifico/tecnologico;
- azioni rivolte alla promozione di interscambi commerciali stabili tra le aree proposte;
- azioni tese alla promozione di insediamenti produttivi all'estero da parte di imprese lombarde;
- azioni tese a partecipare a gare, costituire forme di aggregazione e altre modalità di accesso a fondi aggiuntivi internazionali (es.: finanziamenti comunitari per progetti specifici, ecc.);
- azioni tese a favorire la creazione di partnership tecnologiche, anche per lo scambio di giovani laureati tra le imprese e tra imprese e strutture formative ed educative, ecc.;
- azioni tese a creare accordi di collaborazione tra imprese e Università/centri di trasferimento tecnologico nelle aree/Paesi di riferimento;
- pianificazione di progetti di ricerca applicata condivisi su cui collaborare;
- azioni di *scouting* tecnologico.

Tempistica

Sono ammessi progetti di durata non superiore a 24 mesi, iniziati successivamente alla data di presentazione del progetto in risposta al presente bando e comunque non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell'esito della domanda.

Valutazione delle proposte progettuali

La valutazione tecnica dei progetti sarà svolta sulla base criteri riportati nella tabella «Linea d'Azione 3: criteri di valutazione» e non saranno ammessi progetti con un punteggio inferiore a 60 punti su 100.

LINEA D'AZIONE 3: CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Punti	Parametri di dettaglio
Qualità dell'azione	20	Completezza delle informazioni fornite e chiarezza/qualità di collaborazioni interregionali Italia/Estero
		Qualità della partnership e management (organizzazione, ruoli e responsabilità)
		Coerenza tra motivazioni, obiettivi e risultati attesi dalla realizzazione dell'intervento
		Presentazione lettere di partenariato delle imprese alla consegna della domanda
		Attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati
Impatto	30	Numero di imprese coinvolte nelle attività all'estero e qualità del partenariato
		Interprovincialità dell'azione: coinvolgimento di imprese appartenenti ad almeno tre province
		Trasferibilità o estensione del modello adottato ad altri contesti territoriali o settoriali
		Sostenibilità nel tempo dell'iniziativa
Innovatività	25	Innovatività delle tipologie di intervento e dei servizi proposti
		Coinvolgimento di soggetti QUESTIO
Risorse	15	Congruenza tra il piano finanziario e gli obiettivi del progetto
		Management (organizzazione, ruoli, responsabilità)

Criterio	Punti	Parametri di dettaglio
Priorità	10	Integrazione con altre attività a sostegno dell'internazionalizzazione promosse da Regione Lombardia/Camere di Commercio Lombarde finalizzate alla valorizzazione del sistema produttivo lombardo, anche attraverso il coinvolgimento dei LombardiaPoint Estero
		Coerenza del progetto proposto con l'obiettivo della Linea d'Azione
TOTALE	100	

5. SPESE AMMISSIBILI

Tutte le spese descritte nel progetto, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri (che saranno verificati in fase di controllo e rendicontazione):

- economicità, ovvero congruenza delle spese esposte rispetto ai prezzi di mercato e adozione della soluzione più economica nel rispetto degli obiettivi di qualità necessari alla buona riuscita del progetto;
- pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto;
- trasparenza (dettaglio dei costi e giustificativi a supporto).

Ai sensi della vigente normativa comunitaria, le stesse non dovranno inoltre essere attinenti ad attività direttamente connesse all'esportazione, vale a dire direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche a valere sulle stesse spese ammissibili.

Le spese di ogni progetto:

- saranno valutate in base alla loro coerenza con la Linea d'Azione sviluppata;
- saranno ammissibili se sostenute (impegno di spesa) successivamente alla data di presentazione del progetto;
- dovranno in fase di rendicontazione essere comprovate da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- dovranno essere effettivamente sostenute (13) per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento e i relativi giustificativi di spesa dovranno riportare la dicitura «Spesa sostenuta per il Progetto "_____” – MicroMacro».

Segue l'elenco delle spese ritenute ammissibili per il contributo relativo al presente bando:

- a) **Spese generali** (concesse nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 – «de minimis» –)

Al capofila saranno riconosciute spese generali (personale dipendente e costi amministrativi) necessarie alla gestione del progetto a *forfait* fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto. Si segnala che gli enti pubblici e le relative società in-house (ai sensi della normativa europea) non potranno beneficiare del contributo destinato a tali spese.

- b) **Consulenze tecniche** (concesse nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 art. 26)

Le consulenze tecniche (14), indispensabili per l'attuazione del progetto (15), potranno riguardare:

(13) Si precisa che, per «spese effettivamente sostenute» si intendono i pagamenti effettuati e comprovati da fatture e simili quietanzate e da documentazione bancaria che attestino il trasferimento effettivo della somma. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti dovranno essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

(14) Si segnala che tutti i prodotti dei progetti in termini di studi tecnici e indagini di mercato (ad esclusione di quelli che trattano dati sensibili di singole aziende) sono da considerarsi pubblici e devono essere accessibili / divulgabili attraverso molteplici canali a tutte le imprese interessate. Si segnala che in questa categoria rientrano anche i servizi erogati dai LombardiaPoint Estero indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto titolare.

(15) In ogni caso non è riconosciuta ai fini del contributo la consulenza tecnica specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo. La natura di detti servizi di consulenza non può essere continuativa o periodica, e deve esulare dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità; essi do-

- realizzazione di indagini di mercato per la ricerca di nuovi mercati di sbocco (es. analisi SWOT specifiche per settori/mercati);
 - elaborazione di dossier di informazioni su prodotto/area/mercato internazionale;
 - sondaggi di prodotto e analisi della concorrenza;
 - studi finalizzati alla messa in rete delle imprese coinvolte per una loro migliore promozione nei mercati esteri di riferimento;
 - elaborazione di piani di marketing di settore (compresa la ricerca di agenti/partner);
 - indagini volte a conoscere i fabbisogni delle PMI in relazione ai processi di internazionalizzazione;
 - organizzazione di *open days*;
 - ricerca di aziende partner per lo sviluppo di azioni di cooperazione transnazionale;
 - studi di fattibilità di settore (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per investimenti promozionali e produttivi all'estero e/o per l'acquisizione/cessione di «conoscenze e tecnologie» (es. implementazione di brevetti, ingegnerizzazione di prodotti, innovazione di processi);
 - azioni di scouting tecnologico;
 - azioni tese a creare partnership tra imprese lombarde e centri di ricerca/di trasferimento tecnologico/parchi scientifici nell'area/paese di riferimento (e viceversa);
 - analisi per l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici in funzione della domanda internazionale;
 - strutturazione di servizi tesi ad individuare/testare prototipi industriali;
 - strutturazione di servizi atti a ottenere certificazioni di prodotto valide per l'estero (es. GOST, CCC, ecc.);
 - strutturazione di servizi connessi alla registrazione di brevetti, marchi, certificazioni per audit doganali e standard di qualità, registrazione di filiali e uffici all'estero;
 - consulenze settoriali amministrative, legali e fiscali, comunque straordinarie.
- c) **Promozione** (concesse nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 - «*de minimis*» -)
- In tale voce rientrano le spese inerenti alla promozione del progetto fino ad un massimo del 20% del costo complessivo del progetto:
- azioni di diffusione dei prodotti/risultati ottenuti attraverso campagne di promozione generali;
 - servizi di promozione dell'attività e dell'immagine collettiva delle imprese;
 - campagne promozionali su stampa, televisione, siti internet.
- d) **Organizzazione di fiere, mostre ed eventi** (per la prima partecipazione di un'impresa a tale fiera/mostra/evento, le spese saranno concesse nel rispetto del Regolamento CE n. 800/2008 art. 27, per le successive fiere/mostre/eventi saranno concesse nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 - «*de minimis*» -)
- Gestione, locazione, installazione/allestimento dello stand (comprensivo dei necessari servizi e del nolo di attrezzatura tecnica);
 - trasporto merci da esporre e campionari, comprese le relative spese assicurative;
 - traduzione ed interpretariato.
- e) **Viaggi, vitto e alloggio per la partecipazione a fiere, mostre ed eventi** (concesse nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006 - «*de minimis*» -)
- Per tale categoria di spesa si segnala che:
- l'ammontare non può superare un massimo del 15% del costo complessivo del progetto;
 - i viaggi saranno riconosciuti secondo i criteri di economicità (es. economy class, tariffe weekend, ecc.);
 - il vitto e l'alloggio saranno riconosciuti in maniera forfettaria nei limiti previsti dal *per diem* UE vigente all'avvio dell'attività (16) per ogni paese di riferimento.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto realmente e definitivamente sostenuta può costituire spesa ammissibile solo nel caso non sia

recuperabile. L'onere della dimostrazione della non recuperabilità è a carico del capofila del progetto (17).

6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La procedura per la presentazione delle proposte progettuali è la seguente:

- presentazione della proposta progettuale comprensiva dell'indicazione del numero di imprese coinvolte (pena la non ammissibilità della domanda): entro il 2 marzo 2009;
- presentazione dell'adesione formale delle imprese (lettere di partenariato): entro il 15 giugno 2009 (pena la revoca del contributo assegnato).

Qualora le lettere di partenariato non vengano consegnate contestualmente alla proposta progettuale, potranno essere consegnate in seguito all'approvazione del progetto (la pubblicazione della graduatoria avverrà entro 60 giorni dalla chiusura del bando) ma comunque non oltre il 15 giugno 2009. Tali adesioni *ex post* devono corrispondere esattamente al numero di imprese previsto in fase di presentazione del progetto: non saranno ammesse modifiche sia relative al numero di imprese sia relative al contributo approvato per ogni singolo progetto. La mancata consegna delle lettere di partenariato entro i termini stabiliti implica la revoca automatica dell'approvazione del progetto.

Le domande di partecipazione devono essere presentate obbligatoriamente dal capofila in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica (che sarà disponibile dal 30 gennaio 2009) sul sito «Finanziamenti Online» di Regione Lombardia (<http://89.96.190.11/>).

Per validare la propria domanda i soggetti capofila:

- in possesso di firma digitale devono firmare digitalmente il modulo di richiesta (la firma digitale apposta deve essere del Legale Rappresentante del capofila) e caricare sul sito internet i documenti richiesti;
- privi di firma digitale (anche se in possesso di CRS) devono consegnare in forma cartacea ad Unioncamere Lombardia (via Ercole Oldofredi, 23 - 20124 Milano) attraverso presentazione diretta o spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento/posta celere (farà fede il timbro postale):
 1. modulo di richiesta (allegato alla modulistica on-line) firmato in originale (pena la non ammissibilità della domanda) dal Legale Rappresentante del soggetto capofila;
 2. fotocopia siglata della carta d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'impresa;
 3. copia del bilancio dell'ultimo esercizio disponibile del soggetto capofila.

In particolare per le presentazioni in forma cartacea il contenuto sarà prodotto dalla stampa della modulistica - così come rilasciata dalla procedura informatica - e dovrà essere inviato non oltre 10 giorni naturali dalla data di chiusura del bando, corredata da marca da bollo (€ 14,62) e firmata dal legale rappresentante dichiarante. Sulla busta contenente la domanda e gli allegati a corredo della stessa dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Progetto in risposta al bando MicroMacro».

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La selezione dei progetti ammissibili sarà effettuata mediante istruttoria delle domande sulla base dei criteri indicati per ciascuna Linea d'Azione. L'istruttoria delle proposte progettuali, ai fini della stesura della graduatoria, sarà affidata al Nucleo di Valutazione paritetico appositamente designato da Regione Lombardia e Sistema Camerale tramite decreto. Il Nucleo di Valutazione entro 60 giorni dalla data di chiusura del presente bando fornirà gli esiti delle domande presentate. Al fine della formulazione delle graduatorie per l'ammissione ai contributi e per gli adempimenti di natura tecnica e gestionale, il Nucleo può individuare società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici cui affidare la pre-valutazione progettuale di merito.

L'esame delle domande pervenute seguirà le seguenti fasi:

vanno inoltre essere necessariamente acquistati all'esterno a prezzi di mercato.

(16) Cfr. *Per diem* previsto per ogni Paese dalla Commissione UE in caso di eventi promozionali (cfr. http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

(17) Che dovrà produrre dichiarazione di merito.

1. Istruttoria formale

In tale fase saranno analizzate da Unioncamere Lombardia tutte le domande pervenute, in base ai requisiti di ammissibilità richiesti dal presente bando. Saranno escluse le domande:

- presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti;
- compilate su modelli diversi da quelli allegati;
- non sottoscritte (con firme rese nelle forme di legge);
- non corrispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 2.2;
- non corredate degli allegati richiesti in mancanza dei quali il bando prevede l'inammissibilità.

Nel corso dell'istruttoria Unioncamere si riserva la facoltà di chiedere integrazioni in merito alla documentazione inviata, assegnando un termine inderogabile di 7 giorni naturali dalla richiesta per l'invio delle integrazioni, pena la non ammissibilità della domanda. Al fine di agevolare la celerità nelle comunicazioni, questa fase interlocutoria sarà svolta a mezzo fax/e-mail (come indicato nella richiesta di integrazioni).

2. Valutazione tecnica

Al termine dell'istruttoria formale, sarà svolta la valutazione tecnica per i soli progetti in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. La fase di valutazione tecnica e la conseguente stesura della graduatoria e approvazione dei progetti sarà a cura del Nucleo di Valutazione che attribuirà (in base ai criteri indicati in ogni singola Linea d'Azione) un punteggio per ogni criterio oggetto di valutazione. Per essere tecnicamente ammissibile un progetto deve ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti su 100 (100 punti è il punteggio complessivo massimo ottenibile).

Nel corso della valutazione, il Nucleo si riserva la facoltà di chiedere specifiche/integrazioni ulteriori ritenute utili ai fini dell'esame delle domande presentate, assegnando un termine inderogabile di 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta per l'invio delle integrazioni, pena la non ammissibilità della domanda. Al fine di agevolare la celerità nelle comunicazioni, questa fase interlocutoria sarà svolta a mezzo fax/e-mail (come indicato nella richiesta di integrazioni).

3. Approvazione della graduatoria e pubblicazione degli esiti

Il decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dando comunicazione formale per via telematica ai capofila dei progetti in merito all'esito della valutazione della domanda pervenuta.

4. Avvio ed esecuzione dei progetti

I capofila sono tenuti a:

- comunicare a Unioncamere – entro 30 giorni naturali dalla comunicazione formale della concessione del contributo – l'accettazione dell'impegno a realizzare il progetto pena la decadenza del contributo;
- rispettare gli impegni assunti in termini di numero di imprese partecipanti, tempi e investimenti preventivati nei progetti;
- inviare le informazioni/documentazioni eventualmente richieste.

I progetti dovranno concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione dell'approvazione del contributo e dalla pubblicazione della graduatoria per le Linee d'Azione 1 e 2 – ed entro 24 mesi per la Linea d'Azione 3 dal provvedimento di concessione.

5. Rendicontazione dei progetti ed erogazione del contributo

Il contributo (soggetto a ritenuta d'acconto) sarà erogato direttamente alle imprese beneficiarie dalle Camere di Commercio di competenza, secondo le seguenti modalità:

- un anticipo pari al 50% del valore totale del contributo richiesto, a seguito dell'approvazione del progetto e ad avvenuta presentazione a Unioncamere Lombardia delle lettere di partenariato aziendali, dietro fideiussione (bancaria/assicurativa) intestata a Regione Lombardia, da parte del Capofila a copertura dell'anticipo stesso, e inviata in duplice copia a Regione Lombardia (Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione, U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione, via Taramelli 20, 20124) e Unioncamere Lombardia (via Oldofredi 23, 20124 Milano);
- un saldo, successivamente alla realizzazione e rendicontazione dell'intero progetto, fino al concorrere della quota residua del 50% del valore totale del contributo, calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. Il contributo a saldo sarà corrisposto dietro rendicontazione contabile delle spese sostenute da parte del capofila e su presentazione della documentazione tecnica (cfr. Linee Guida alla Rendicontazione). La liquidazione avverrà (previa verifica della regolarità e completezza della documentazione di spesa e conseguente approvazione da parte degli enti finanziatori) entro 30 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

La rendicontazione contabile (cfr. Linee Guida alla Rendicontazione) del contributo dovrà avvenire attraverso l'invio da parte del capofila a Unioncamere Lombardia entro 60 giorni dalla fine del progetto dei moduli di relazione tecnica predisposti debitamente compilati con allegati i seguenti documenti:

- documenti giustificativi delle spese ammissibili effettivamente sostenute nel periodo di progetto per le quali si richiede il contributo (in copia autenticata, ex art. 18 del d.P.R. 445/2000);
- documenti giustificativi di pagamento (cfr. Linee guida alla rendicontazione).

Nel corso della verifica dei documenti presentati e delle spese ritenute ammissibili, Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di chiedere specifiche e dettagli ulteriori ritenuti utili ai fini della liquidazione dei contributi, assegnando un termine inderogabile di 25 giorni naturali per l'invio di quanto richiesto, pena la revoca del contributo.

Variazioni delle spese superiori al 25% delle quote stabilite tra ogni singola macrovoce di spesa (di cui al punto 2.6 «Spese ammissibili») non saranno ammesse.

Si segnala che nel caso di raggiungimento di una quota superiore al 70% (e inferiore al 100%) dei target previsti (riferiti a ciascuno dei seguenti parametri: obiettivi, spese e categorie di beneficiari) dal progetto approvato, il contributo è ridimensionato proporzionalmente, mentre è revocato *in toto* nel caso di raggiungimento di una quota inferiore del 70% e comunque qualora il numero di aziende effettivamente partecipanti risultasse inferiore a consuntivo ai minimi di partecipazione aziendali previsti dal bando.

Inoltre si sottolinea che sarà responsabilità del capofila garantire la completezza e correttezza della documentazione presentata in fase di rendicontazione. Qualsiasi controversia in merito a tale attività tra capofila e partner di progetto dovrà essere gestita all'interno della partnership.

Qualsiasi informazione sulle modalità di rendicontazione potrà essere richiesta a Unioncamere Lombardia.

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca del contributo, al rispetto di tutte le condizioni previste per la tipologia di contributo concesso.

Lo svolgimento delle attività e degli investimenti deve essere conforme al progetto originario ammesso. Qualsiasi proposta di variazione del progetto deve essere preventivamente approvata da Unioncamere Lombardia, che la valuterà positivamente solo nel caso in cui persisteranno le condizioni relative al conseguimento dei medesimi obiettivi/target previsti dal progetto approvato. L'esito di tale valutazione sarà comunicata formalmente al capofila di progetto richiedente.

In nessun caso potrà essere concesso un contributo aggiuntivo a quello originariamente concesso.

Le imprese beneficiarie sono inoltre obbligate a:

- segnalare tempestivamente eventuali variazioni della situazione societaria dichiarata all'atto della domanda;
- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità al progetto ammesso;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione del contributo la documentazione originale di spesa (rendendola disponibile in caso di controlli);
- citare Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde esponendone il logo in occasione di manifestazioni/eventi finanziati dal presente bando.

9. ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde provvederanno anche tramite società o enti in possesso dei ne-

cessari requisiti ad effettuare controlli a campione in qualsiasi momento presso la sede del beneficiario/capofila sui programmi e sulle spese oggetto di intervento nonché a realizzare una valutazione di impatto strategico della misura.

Tali controlli sono finalizzati a verificare:

- lo stato di attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento.

A tal fine i beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione di progetto ed i giustificativi di spesa per il periodo corrispondente al piano di finanziamento erogato e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni successivi la conclusione del progetto, fatti salvi i maggiori termini previsti a norma di legge.

10. REVOCHE E SANZIONI

Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale, a seguito di controlli eseguiti da Regione Lombardia/Camere di Commercio Lombarde (anche attraverso società incaricate), qualora:

- risultino mendaci le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione al contributo;
- non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al contributo;
- non pervenga la documentazione prescritta in ambito di rendicontazione (capitolo 7 par. 5) entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla fine del progetto.

Nel caso di revoca di un contributo già liquidato il soggetto beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, incrementato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. In caso di mancata restituzione del contributo, gli enti finanziatori si avvarranno della fidejussione bancaria/assicurativa fatta dal capofila a garanzia del contributo erogato in anticipo.

Nel caso di raggiungimento di una quota inferiore del 70% dei target previsti (in termini di obiettivi/spese/categorie di beneficiari) dal progetto approvato, il contributo è revocato *in toto*. Si darà luogo alla revoca parziale del contributo qualora il progetto sia stato realizzato per più del 70%, purché siano garantite le caratteristiche e sia mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente bando.

Il capofila potrà segnalare, nel caso di impresa uscente dal progetto, una nuova azienda in sostituzione, che soddisfi i requisiti del bando. Il Nucleo di Valutazione provvederà a formalizzare la sostituzione.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione al capofila nonché ad Unioncamere.

Il contributo assegnato è soggetto a sospensione, qualora intervengano procedure di liquidazione e/o concordato preventivo e/o di fallimento e/o amministrazione controllata, ovvero qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fino alla loro risoluzione. Oltre alle sopra citate cause di revoca si applicano per intero le disposizioni stabilite nel d.lgs. 123/98 in merito alle revoche e sanzioni.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che titolari del trattamento dei dati sono:

- La Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta – via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano;
- Le Camere di Commercio Lombarde nella persona dei Segretari Generali di competenza.

Responsabili del trattamento dei dati sono:

- Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della Direzione Generale «Industria, PMI e Cooperazione»;
- Per le Camere di Commercio Lombarde i Segretari Generali di competenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione

dei contributi previsti dal presente bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio.

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è:

- Per Regione Lombardia il Dirigente dell'U.O. Semplificazione e Internazionalizzazione, Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione;
- Per le Camere di Commercio i Segretari Generali di Competenza.

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 1 febbraio 2005 n. 1 si comunica che è possibile ricevere informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti del presente bando e della modulistica predisposta per la formulazione delle domande e autocertificazioni da rendere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, scrivendo all'indirizzo micromacro@cestec.it.

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20080134)

(5.0.0)

D.d.g. 1 dicembre 2008 - n. 14014

Elenco dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi a contributo in esito al bando approvato con d.d.g. 16 ottobre 2007, n. 11631 avente ad oggetto «Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Richiamato il decreto del direttore generale della Qualità dell'Ambiente 16 ottobre 2007, n. 11931, che ha approvato il bando «Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente», in attuazione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, Asse 3 – Promozione del territorio e ambiente;

Dato atto che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto da Regione Lombardia e dal Sistema delle Camere di Commercio in data 16 giugno 2006 ed è inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti al n. 8970/RCC del 20 giugno 2006;

Considerato che il suddetto bando è stato articolato in due fasi:

- una prima fase, per la presentazione di manifestazioni di interesse, successivamente oggetto di una graduatoria di merito, che ha stabilito l'ammissione alla seconda fase, fino a concorrenza delle risorse disponibili per provincia;
- una seconda fase, nella quale è stato richiesto ai soggetti ammessi la compilazione di una «Scheda Progetto»;

Richiamato altresì il d.d.g. 24 settembre 2006, n. 10380, nel quale sono stati approvati la graduatoria delle manifestazioni di interesse pervenute in esito alla fase I del bando, nonché lo schema di «Scheda Progetto» destinata ai soggetti ammessi alla fase II del bando medesimo;

Atteso che il «Comitato di Valutazione», costituito con d.d.g. 31 ottobre 2008, n. 12452, nella seduta del 12 novembre 2008, come da verbale agli atti regionali:

- ha verificato gli esiti dell'istruttoria effettuata sulle «Schede Progetto» secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del bando;
- ha definito l'elenco dei soggetti ammessi al contributo, specificandone gli importi assegnati;
- ha stabilito il piano di ripartizione dei contributi per singole Province, le quote di finanziamento a carico dei soggetti promotori (Regione Lombardia, Camere di Commercio), nonché la ripartizione del contributo alle singole imprese, riunite in aggregazioni rappresentate ciascuna da un'impresa capofila;
- ha definito l'elenco dei soggetti non ammessi al contributo;

Considerato che la Segreteria Tecnica di cui all'articolo 8 del sopracitato Accordo di Programma, in data 25 novembre 2008, come da relativo verbale, ha preso atto dei lavori svolti dal Comitato di Valutazione circa gli esiti dell'istruttoria svolta sulle «Schede di Progetto», demandando al direttore generale della Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia l'adozione del provvedimento per la formale approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi e di quelli non ammessi al contributo;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di procedere all'approvazione dei suddetti elenchi che specificano:

a) i soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi (Allegato A);

b) i soggetti non ammessi al contributo (Allegato B);

Richiamati:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione;

Decreta

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante l'elenco dei soggetti ammessi al contributo previsto dal bando «Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente», quantificato secondo gli importi specificati per ciascun beneficiario;

2. di approvare l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante l'elenco dei soggetti non ammessi al contributo;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei relativi Allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), nonché sul sito internet www.ambiente.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
della D.G. Qualità dell'ambiente:
Umberto Benezzioli

ALLEGATO A

Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo

Asse 3 - Promozione del territorio e ambiente

Bando «Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente»

Soggetti ammessi a contributo ai sensi dell'art. 9 del bando «Fase II»

Capofila: CONSEA S.R.L. (LO)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
LO	CON.SEA S.R.L.	45.474
LO	BLUE SERVICE	15.205
LO	ENTAO	15.205
LO	ARCOBALENO SERVICE	12.310
LO	DELFINO SERVICE	12.310
TOTALE		100.504

Capofila: ALLIX S.R.L. (VA)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
VA	ALLIX S.R.L.	65.000
VA	PCA TECHNOLOGIES S.R.L.	15.000
VA	ZENIT	5.000
MI	ACM SOLUTION S.R.L.	7.500
VA	MOBILE SERVICE S.R.L.	5.000
TOTALE		97.500

Capofila: ACT SOLUTIONS S.R.L. (VA)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
VA	ACT SOLUTIONS S.R.L.	45.572
VA	I.LOG INIZIATIVE LOGISTICHE S.R.L.	15.148
VA	EMSY DEVELOPMENT S.R.L.	5.317
MI	TTS TECHNOLOGY TRANSFER SYSTEM S.R.L.	3.429
MI	ADLAB S.R.L.	4.429
VA	CINETIC SORTING S.P.A.	0
TOTALE		73.895

Capofila: NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A. (BG)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
BG	NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A.	97.390
BG	NICOLI PASQUALINO S.N.C.	5.000
BG	NICOLI PROJECT S.R.L.	3.500
BG	CARRARA MARCELLO S.R.L.	2.000
BG	TRANSFOR S.R.L.	2.000
TOTALE		109.890

Capofila: CALOR SYSTEM S.P.A. (BG)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
BG	CALOR SYSTEM S.P.A.	53.110
BG	GIUPPONI G. PAOLO & C. S.R.L.	9.000
BG	A.B.M. SERVICE S.R.L.	1.500
BG	BCR PISCINE S.R.L.	500
BG	CORTI & NOVELLI S.R.L.	1.000
TOTALE		65.110

Capofila: PARTESA S.R.L. (MI)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
MI	PARTESA S.R.L.	0
BS	DE SOUSA FRANCA INALDE	5.000
BG	TINTORI ROBERTO	5.000
LC	ALOE MASSIMO	5.000
MI	AUTOTRASPORTI COCCO DI COCCO MARIO ALBERTO	5.000
MB	BENDJEDDAH FAYCAL	5.000
BS	CHIAPPANI GIULIANO	5.000
MI	FULL RENTAL SERVICE S.R.L.	40.000
LC	GARGHENTINI DAVIDE	5.000
MI	GLOBAL SERVICE	45.000
MI	GRECO MICHELE	5.000
MI	LADINI LUIGI	5.000
BG	MANCO GIOVANNI	10.000
LC	PRESTI ANTONINO	25.000
SO	RODIGARI VINCENZO	5.000
MI	STOCOLA NICOLA	15.000
BG	TINTORI UGO	5.000

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
BG	VAVASSORI MARCO	5.000
SO	PEDRINI TIZIANO	5.000
TOTALE		200.000

Capofila: CNA SERVIZI S.C.A.R.L. (MI)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
MI	CNA Servizi S.C.A.R.L.	0
MI	EMMEVI S.R.L.	0
MI	CIT S.C.A.R.L.	140.800
TOTALE		140.800

Capofila: STUDIO TEOS S.R.L. (MI)

Prov.	IMPRESA	Importo contributo
MI	STUDIO TEOS S.R.L.	30.000
MB	NAZCA	4.750
MI	BIC	16.500
MI	FORUM COOPERAZIONE E TECNOLOGIA	21.500
MI	SOLARIA S.A.S.	7.500
MI	SPAZIO PENSIERO	4.750
TOTALE		85.000

ALLEGATO B

Accordo di Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo**Asse 3 - Promozione del territorio e ambiente**

Bando «Tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente»

Soggetti non ammessi a contributo ai sensi dell'art. 9 del bando «Fase II»

Capofila: Sofipost s.p.a. (MI)

Prov.	IMPRESA
MI	SOFIPOST S.P.A.
MI	DATEX S.R.L.
MB	NSA S.R.L.
MI	POST SERVICE S.R.L.
VA	SOFIPOST MALPENSA DI KIKPATRICK TINA
MI	SOFIPOST MARTESANA S.R.L.
MI	SOFIPOST MILANO EST DI STOMPANATO SALVATORE
BS	VITESSE S.R.L.

(BUR20080135)

(5.3.1)

D.d.u.o. 19 novembre 2008 - n. 13357

Approvazione graduatoria, assegnazione, impegno e contenziale parziale liquidazione dei progetti presentati per l'ottenimento dei contributi previsti dal bando 2008 per interventi di tutela ambientale nei Parchi, Riserve e Monumenti naturali ai sensi della l.r. 86/83

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARCHI E AREE PROTETTE

Vista la l.r. del 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 3, della sopra citata legge che prevedono, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale incentivando le iniziative

dei comuni compresi nei territori delle riserve e dei parchi di interesse regionale;

Considerato che la richiamata normativa regionale riconosce la priorità nella concessione dei contributi regionali per interventi di miglioramento ambientale, per interventi contro gli agenti inquinanti (aria, acqua, suolo), per la tutela della biodiversità, per la conservazione del patrimonio storico, artistico e turistico organizzati unitariamente come progetti di attuazione di carattere intersettoriale, in attuazione del programma regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 7, l.r. 31 marzo 1978, n. 34;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. VIII/25, e il D.P.E.F.R. 2008/2010, con particolare riferimento all'obiettivo specifico 6.4.1 «Aree protette e tutela dell'ambiente naturale»;

Vista la l.r. 29 dicembre 2007, n. 36 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 28 sexies della l.r. 34/78 che, in relazione ai contributi in capitale a fondo perduto, prevede che vengano erogati per l'intero importo delle opere nel caso di interventi forestali o idraulico-forestali e fino al 90% nelle altre tipologie di intervento;

Vista la d.c.r. n. 1394 del 17 novembre 1999 di definizione dei criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/83 e la d.c.r. n. VII/0750 del 4 marzo 2003 «Modifica ed integrazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» PRS obiettivo operativo 6.4.1.2 - Promozione e valorizzazione delle aree protette»;

Considerato che per la concessione dei contributi è stato predisposto un bando approvato con decreto del Dirigente di Unità Organizzativa n. 5288 del 22 maggio 2008 contenente modalità operative (le categorie di spese ammissibili, le modalità di valutazione delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi), e la modulistica dell'atto di accettazione;

Dato atto che per la valutazione delle domande di contributo è stato costituito, con decreto del Direttore generale della D.G. Qualità dell'Ambiente n. 10505 del 26 settembre 2008, un apposito Gruppo di Lavoro interdirezionale così come espressamente previsto al punto 3 - Criteri specifici - dell'allegato «A», alla deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1394 del 17 novembre 1999 così come modificata e integrata dalla d.c.r. n. VII/750 del 4 marzo 2003;

Preso atto dei verbali redatti nelle sedute del 6 ottobre 2008, 9 ottobre 2008, 16 ottobre 2008, 23 ottobre 2008 e 30 ottobre 2008, contenenti la valutazione finale della commissione, depositati agli atti dell'U.O. Parchi e Aree Protette;

Preso atto dell'esito della valutazione dei progetti prodotta dal Gruppo di Lavoro che viene riassunto negli allegati n. 1 - Graduatoria progetti ammessi e n. 2 - Progetti non ammessi ed esclusi, allegati come parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che nell'Allegato 1 - Graduatoria progetti ammessi sono indicati i primi otto progetti a finanziamento e gli ultimi due che, pur avendo superato la soglia di ammissibilità pari a 40 punti, non ottengono finanziamento in quanto non lo consentono le risorse disponibili per il bando;

Preso atto che le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del suddetto bando sono pari a € 6.000.000,00 da imputare sull'UPB 6.4.1.3.158 capitolo 4513 (risorse regionali), del Bilancio per l'esercizio 2008 come previsto nel decreto di approvazione del bando;

Visto l'art. 27 l.r. 34/78 comma 3 che prevede che i termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione degli interventi sono stabiliti nei singoli atti di concessione del contributo finanziario;

Considerato che il punto 11 del Bando, approvato con decreto n. 5288 del 22 maggio 2008, prevede che l'importo del contributo, dopo le comunicazioni di accettazione dello stesso da parte degli enti in graduatoria, venga erogato in tre fasi successive: 10% dopo l'accettazione del contributo; 50% all'inizio dei lavori; 40% dopo la conclusione del progetto;

Visti gli atti di accettazione del contributo trasmessi dagli enti che, compatibilmente alla disponibilità finanziaria del bando, hanno ottenuto il finanziamento e che sono di seguito elencati:

- Parco Oglio sud - 4 novembre 2008 prot. 24630;

- Parco di Montevicchia e Valle del Curone – 4 novembre 2008 prot. 24647;
- Parco del Mincio – 4 novembre 2008 prot. 24646;
- Parco Spina Verde – 4 novembre 2008 prot. 24644;
- Comune di Triuggio – 4 novembre 2008 prot. 24656;
- Comunità Montana Valle Imagna – 5 novembre 2008 prot. 24851;
- Parco delle Groane – 3 novembre 2008 prot. 24507;
- Comune di Caravaggio – 6 novembre 2008 prot. 24838;

Considerato che i tempi di realizzazione degli interventi sono, per ogni progetto finanziato, specificati nel Cronoprogramma allegato al progetto presentato e depositati agli atti della U.O. Parchi e aree protette;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Decreta

1. di approvare la graduatoria dei progetti presentati per l'ottenimento dei contributi previsti dal Bando 2008 in conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela e riqualificazione ambientale nei Parchi regionali e nelle Riserve e Monumenti Naturali ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983, così come da schemi allegati quali parte integrante e sostanziale del presente

atto (Allegati n. 1 – Graduatoria progetti ammessi e n. 2 – Progetti non ammessi o esclusi).

2. di impegnare la somma di € 5.978.943,00,00 a favore di Beneficiari diversi bando 2008 capitale (cod. 33097) con imputazione al capitolo di spesa 6.4.1.3.158.4513 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

3. di liquidare la somma di € 597.894,00,00 a favore di Beneficiari diversi bando 2008 capitale (cod. 33100) così come risulta da scheda allegata (Allegato n. 3 – Suddivisione contributi) parte integrante e sostanziale del presente decreto (*omissis*);

4. di stabilire che i tempi di avvio, avanzamento e realizzazione delle opere sono stabiliti in dettaglio nei cronoprogrammi allegati ai progetti finanziati e sono depositati agli atti della U.O. Parchi e aree protette;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78, il mancato rispetto dei termini stabiliti nei cronoprogrammi comporterà la decadenza di diritto dal beneficio stesso;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade entro il termine dell'esercizio finanziario in corso.

Il dirigente della unità organizzativa
parchi e aree protette
Cinzia Secchi

Legge regionale 86/83 – Bando 2008

Contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di tutela e riqualificazione ambientale nei parchi, riserve e monumenti naturali

ALLEGATO N. 1 – GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

Graduatoria	Ente o Capofila raggrupp.	Titolo del progetto	Data di presentaz.	Importo progetto	Contributo concesso	Punteggio finale
1	Parco dell'Oglio Sud Provincia di Cremona Provincia di Mantova Comune di Ostiano Comune di Pessina Cremonese Comune di Isola Dovarese Comune di Piadena Comune di Drizzona Comune di Calvatone Comune di Bozzolo Comune di San Martino dall'Argine Comune di Gazzuolo Comune di Marcaria Comune di Commessaggio Comune di Viadana Gruppo Azione Locale Oglio Po	Greenway del Parco dell'Oglio Sud	04/07/2008 p. 16350	€ 1.003.898	€ 900.000	75
2	Parco di Montevicchia e della Valle del Curone Parco del Monte Barro C.M. Lario Orientale Legambiente Lecco Onlus	«Dalla pianura al lago: attraverso la Rete Natura 2000 e la Brianza lecchese, di Parco in Parco, da treno a treno»	04/07/2008 p. 16360	€ 696.000	€ 626.400	71
3	Parco del Mincio Comune di Monzambano Comune di Rodigo Comune di Goito Comune di Bagnolo S. Vito Comune di Roncoferraro Provincia di Mantova	Interpretare il Mincio – Cinque chiavi per interpretare, capire, fruire la biodiversità nel Parco del Mincio	04/07/2008 p. 16434	€ 812.033	€ 675.533	60
4	Parco Spina Verde	Riqualificazione generale del Colle del Baradello	04/07/2008 p. 16408	€ 1.000.000	€ 930.000	51
5	Comune di Triuggio Parco Valle Lambro	Progetto strategico bosco del Chignolo – Risorsa per Triuggio	04/07/2008 p. 16414	€ 742.500	€ 658.250	48
6	Comunità Montana Valle Imagna	Opere di riqualificazione dei percorsi e aree di attestazione all'interno del Monumento Naturale Valle Brunone sito in Comune di Berbenno	04/07/2008 p. 16415	€ 995.000	€ 686.610	47
6	Parco delle Groane	Fruizione e salvaguardia: completamento rete ciclabile e miglioramento ambientale nella zona centrale del Parco delle Groane	03/07/2008 p. 16260	€ 873.500	€ 786.150	47

<i>Graduatoria</i>	<i>Ente o Capofila raggrupp.</i>	<i>Titolo del progetto</i>	<i>Data di presentaz.</i>	<i>Importo progetto</i>	<i>Contributo concesso</i>	<i>Punteggio finale</i>
8	Comune di Caravaggio	Progetto preliminare per l'attuazione degli interventi prioritari previsti dal Piano di Gestione della Riserva Naturale Fontanile Brancaleone (Sito di Importanza Comunitaria IT 2060013)	03/07/2008 p. 16305	€ 996.000	€ 716.000	44
9	Parco Oglio Nord Comune di Soncino Comune di Genivolta Comune di Azzanello Comune di Sarnico Comune di Villachiara Comune Quinzano d'Oglio Comune di Borgo S. Giacomo	Opere di forestazione e difesa idraulica della foresta fluviale del Parco Oglio Nord	02/07/2008 p. 16113	€ 997.980	Non finanziato	43
10	Comune di Trezzo sull'Adda	Promozione della fruizione di qualità per l'oasi «le foppe» e l'area limitrofa attraverso il rafforzamento dei servizi necessari a consolidare l'offerta turistica e valorizzare il patrimonio ambientale	04/07/2008 p. 16382	€ 570.801	Non finanziato	41
Contributo totale concesso					€ 5.978.943	

ALLEGATO N. 2 – PROGETTI NON AMMESSI E ESCLUSI

<i>Ente o Capofila raggrupp.</i>	<i>Titolo del progetto</i>	<i>Data di presentaz.</i>	<i>Contributo richiesto</i>	<i>Ammissione/esclusione</i>	<i>Punteggio finale</i>
Parco dei Colli di Bergamo Parco del Serio	Percorsi di connessione ciclopedonali del Parco dei Colli di Bergamo e del Parco del Serio	03/07/2008 p. 16197	€ 900.000	Non ammesso	37
Parco dell'Adamello	Interventi di valorizzazione degli ecosistemi forestali e azioni di turismo sostenibile nei Siti Natura 2000 del Parco dell'Adamello	03/07/2008 p. 16298	€ 944.760	Non ammesso	37
Comune di Montodine Comune di Crema Comune di Ripalta Guerina Comune di Ripalta Cremasca	Nuova pista ciclabile lungo il tracciato della ex S.S. 591 interessante i Comuni di Crema, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina e Montodine	03/07/2008 p. 16301	€ 828.036	Non ammesso	37
Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	Miglioramento della fruizione turistica nella Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola	04/07/2008 p. 16339	€ 500.000	Non ammesso	37
Comune di Virgilio Parco del Mincio	Il Mincio di Virgilio. Progetto per il potenziamento delle iniziative di conservazione degli habitat e di valorizzazione dei Siti di Interesse Comunitario nel Basso Mincio	04/07/2008 p. 16458	€ 874.464	Non ammesso	37
Comune di Merone	Riqualificazione ambientale con la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sulle sponde del lago di Pusiano nel comune di Merone	04/07/2008 p. 16402	€ 603.000	Non ammesso	36
Provincia di Brescia Provincia di Cremona Comune Azzanello Comune Robecco d'Oglio	Progetto di Valorizzazione della Greenway del fiume Oglio	04/07/2008 p. 16437	€ 785.000	Non ammesso	31
Comune di Valfurva Comune di Sondalo	Intervento di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento della Valle di Rezzalo con la Valle dell'Alpe all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale dello Stelvio in collaborazione con l'amministrazione Comunale di Sondalo	04/07/2008 p. 16387	€ 522.000	Non ammesso	30
Parco della Grigna settentrionale Comune di Esino Lario Comune di Taceno	Ed ora... parchiamo! Cinque interventi per promuovere una fruizione di qualità nel Parco regionale della Grigna Settentrionale	04/07/2008 p. 16433	€ 999.972	Non ammesso	28
Parco Nord Milano	Progetto preliminare per la formazione di un corridoio ecologico potenziale tra Parco Nord Milano e Parco Grugnotorto-Villoresi (primo lotto)	04/07/2008 p. 16375	€ 826.460	Non ammesso	27
W.W.F.	Recupero e miglioramento del bosco WWF di Vanzago	racc. 03/07/2008 p. 17195	€ 500.000	Non ammesso	24
Parco delle Orobie Valtellinesi	Interventi per promuovere il turismo di qualità nel Parco delle Orobie Valtellinesi – QUALIOROBIE	04/07/2008 p. 16401	€ 665.000	Non ammesso	21
Comune di Oltressenda Alta Comune di Rovetta Comune di Piario Consorzio Forestale Alto Serio Consorzio Forestale Presolana	Progetto per la valorizzazione paesaggistica e lo sviluppo del turismo ecosostenibile nella Valzurio	04/07/2008 p. 16369	€ 630.000	Escluso	

Ente o Capofila raggrupp.	Titolo del progetto	Data di presentaz.	Contributo richiesto	Ammissione/esclusione	Punteggio finale
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano ERSAF GAL Garda Valsabbia Toscolano Maderno Consorzio riviera dei limoni Consorzio forestale Val Vestino Valvestino Gargnano Magasa	Percorsi d'acqua nella rete natura 2000 del Parco Alto Garda Bresciano	04/07/2008 p. 16405	€ 500.940	Escluso	
Comunità Montana Valle Seriana Superiore Comune di Clusone Comune di Piario	Parco Urbano della Pineta di Clusone e Piario	03/07/2008 p. 16196	€ 990.000	Escluso	
Parco Adda Nord	Completamento, integrazione e messa in sicurezza della pista ciclo-pedonale Alzaia da Lecco a Cassano d'Adda all'interno dell'area protetta Parco Adda Nord	03/07/2008 p. 16318	€ 900.000	Escluso	
Parco lombardo della Valle del Ticino	Forestazione in loc. Alberelle del comune di Mezzanino	04/07/2008 p. 16318	€ 236.840	Escluso	
Comune di Valbondione Comune di Valgoglio Parco Orobie bergamasche	I luoghi dell'acqua: valorizzazione delle cascate del Serio, dei laghi del Barbellino e della Valle Sanguigno	04/07/2008 p. 16394	€ 960.000	Escluso	
ERSAF	MICROBOSCO – Realizzazione del Centro didattico culturale della Formica e degli Ecosistemi forestali nelle Riserve Naturali Boschi del Giovetto e Monte Alpe	04/07/2008 p. 16395	€ 579.000	Escluso	
Città di Merate	Attività idrogeologiche per il miglioramento delle acque del Lago di Sartirana	04/07/2008 p. 16427	€ 2.000.000	Escluso	
Comune di Castiglione Olona	Progetto preliminare di sistemazione idraulico-forestale e riqualificazione ambientale nell'ambito del monumento naturale della gonfolite e delle forre dell'olona	04/07/2008 p. 16476	€ 1.000.000	Escluso	
Parco Campo dei Fiori	Centro polifunzionale Villaggio Cagnola – lotto funzionale centro di recupero della Fauna selvatica	racc. 04/07/2008 p. 17051	€ 900.000	Escluso	

NON AMMESSI: Progetti che non hanno raggiunto il punteggio minimo di ammissione (almeno 40 punti).

ESCLUSI: Progetti che non sono stati ammessi a valutazione in quanto sono risultati in contrasto con gli artt. 6 e 10 del bando.

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20080136)

(5.0.0)

D.d.s. 10 novembre 2008 - n. 12824

Rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di recupero (Operazione R3) di rifiuti non pericolosi, nell'impianto in località Ravione, in Comune di Cedrasco (SO) – Committente: S.EC.AM s.p.a. – Sondrio – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;
- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – entrato in vigore il 13 febbraio 2008 – il quale ha, tra l'altro, interamente sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 e disciplinato nuovamente le procedure per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA);

Rilevato che l'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008 ha però disposto che «ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con l'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento», e che disposizione di analogo tenore è dettata anche dall'art. 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, così come sostituito dal succitato d.lgs. 4/2008;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche

ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;
- la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 «Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE»;
- la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975 «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 – Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Considerato che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale pur richiamando la normativa in tema di VIA a suo tempo vigente, sono da ritenersi tuttora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale, in virtù dell'art. 35 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008;

Visto il PRS 6.5.3 ed in particolare l'obiettivo operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa»;

Preso atto che:

a) in data 18 ottobre 2007 sono stati depositati presso la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica – da parte della società S.EC.AM. s.p.a.

(nel seguito «il Committente»), con sede legale in Sondrio – lo studio di impatto ambientale e la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativi al rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nell'impianto situato in Comune di Cedrasco (SO);

b) la tipologia progettuale in oggetto [«impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno»] era prevista al punto 9.b) dell'allegato III, elenco A, alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, come vigente al momento del deposito dell'istanza; pertanto il progetto – per i motivi sopra esposti – è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. medesimo (nel seguito richiamato come «codice ambientale»);

c) il 16 ottobre 2007 è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio del deposito sul quotidiano «La Provincia – edizione di Sondrio»;

d) durante l'iter istruttorio relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi, non è pervenuta, ai sensi dell'art. 29.1 del codice ambientale – come allora vigente – alcuna osservazione da parte del pubblico;

Vista la documentazione prodotta dal Committente, costituita dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA), dai relativi allegati tematici, dalla descrizione dell'impianto, e dalla sintesi non tecnica;

Rilevato che:

- l'impianto in esame si trova in località Ravione nel comune di Cedrasco, ai piedi del versante Orobico della Media Valtellina, in sinistra del fiume Adda, circa 12 km a valle del capoluogo provinciale;

- esso occupa una superficie netta di 34.328 m², di cui 5.220 m² in area a destinazione tecnologico-industriale; la parte più recente, che comprende due capannoni ed un piazzale operativo, fa parte di un piano di lottizzazione industriale (zona D1-I) previsto dal PRG di Cedrasco; l'intorno è costituito da una zona rurale/agricola, con l'eccezione, in direzione sud a distanza di circa 200 m, del piccolo nucleo abitato della frazione Palù, appartenente al comune di Caiolo;

- l'impianto tratti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di tutta la Provincia di Sondrio; il materiale conferito viene suddiviso e trattato in modo da produrre materia prima secondaria per l'industria della carta, compost e biomassa combustibile; il prodotto delle lavorazioni è inviato al riciclo per circa l'80% della quantità in ingresso, mentre il sovrappiù viene smaltito come rifiuto vero e proprio in impianti terzi;

- sotto l'aspetto programmatico, l'impianto rientra nel Piano provinciale per la gestione integrata dei rifiuti [seconda versione – dicembre 2006]; la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale è funzionale al rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti nella Provincia di Sondrio;

Dato atto che gli Enti locali interessati dal progetto sono stati convocati alla conferenza di concertazione dei pareri tenutasi il 1° luglio 2007 presso la sede della Giunta regionale, e che essi si sono espressi in senso favorevole:

- la Provincia di Sondrio con nota dirigenziale prot. 18141 del 19 maggio 2008;
- il comune di Cedrasco con nota del Sindaco prot. 1587 del 24 giugno 2008;

Considerato che in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente – esaminata la documentazione depositata, visti i risultati del sopralluogo, acquisiti pareri e i contributi delle Strutture componenti il Gruppo di lavoro istituito per l'esame istruttorio, nonché i pareri espressi dagli Enti locali – dall'istruttoria condotta, non sono emerse criticità rispetto alle diverse componenti ambientali; si ritiene tuttavia di esprimere raccomandazioni circa:

- l'aggiornamento costante e la puntuale manutenzione di tutti gli accorgimenti finalizzati al contenimento ed abbattimento degli odori derivanti dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico;

- il controllo e l'ottimizzazione dei mezzi e delle tecniche di contenimento dei rumori all'interno dell'impianto e verso l'esterno;

- la programmazione e ottimizzazione del flusso dei mezzi pesanti afferenti all'impianto, anche in funzione della migliore distribuzione del traffico sulla strada provinciale di accesso;

si ritiene inoltre opportuno prescrivere un adeguamento della protezione dei cumuli di materiale cartaceo dall'azione del vento, soprinnalzando la recinzione e ripiegandone la sommità verso l'interno del deposito;

Preso atto altresì che la competente Struttura della D.G. Qualità dell'Ambiente ha, segnalato di non ritenere necessario, per le caratteristiche e la localizzazione dell'impianto, lo svolgimento della Valutazione di incidenza dell'attività in oggetto – ai sensi del d.P.R. 357/1997 e succ. mod. e delle pertinenti disposizioni regionali attuative – su siti appartenenti alla «Rete Natura 2000» (SIC e ZPS);

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato e considerato, che:

- lo SIA è stato condotto secondo quanto indicato dal codice ambientale, risultando analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ad i fattori ambientali coinvolti dall'attività dell'impianto, individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro mitigazione;

- è possibile concludere che l'impianto risulta ambientalmente compatibile, nella configurazione che emerge dagli elaborati depositati Committente, con le prescrizioni ed alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto;

Per tutto quanto esposto,

Decreta

1. Di esprimere – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nell'impianto situato in località Ravione nel comune di Cedrasco (SO), come prospettato nello studio d'impatto ambientale depositato presentato dal committente S.EC.AM. s.p.a., con la prescrizione – da recepire espressamente nei successivi provvedimenti abilitativi – dell'adeguamento della protezione dei cumuli di materiale cartaceo dall'azione del vento, soprinnalzando la recinzione e ripiegandone la sommità verso l'interno dell'area di deposito e movimentazione; si intendono inoltre qui riportate le raccomandazioni espresse in premessa.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto al committente S.EC.AM. s.p.a., al comune di Cedrasco e alla Provincia di Sondrio.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale:
Filippo Dadone

(BUR20080137)

D.d.s. 11 novembre 2008 - n. 12904

Realizzazione di una struttura turistico-alberghiera nel Comune di Lonate Pozzolo (VA) – Proponente: Società Gana Hotel s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/06

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», entrato in vigore il 13 febbraio 2008, che ha sostituito la Parte Seconda del predetto d.lgs. 152/06;

- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3;

- la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 «Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE»;

- la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975 «Approvazione delle modalità d'azione della procedura di verifica e della procedura di valutazione d'impatto ambientale regionale, di cui alla d.g.r.

39305/98 – Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Considerato che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di VIA a suo tempo vigente, sono da ritenersi tutt'ora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06.

Visti inoltre:

– la d.g.r. 8 marzo 2002 n. 8313 «Norme in materia di inquinamento acustico»: Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»;

– la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11045 «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti»;

– il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

– il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

– la d.g.r. 23 gennaio 2004, n. 16065 «Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 12/01»;

– la d.g.r. 15 marzo 2006, n. 2121 «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della l.r. 12/05»;

– il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. n. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;

– la d.g.r. 29 marzo 2006, n. 2244 «Approvazione del Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)»;

Preso atto che:

– in data 21 febbraio 2008, prot. Z1.2008.0003476, la Società Gana Hotel s.r.l., di seguito denominata Proponente, ha depositato presso il Protocollo Generale della Regione Lombardia la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una struttura turistico-alberghiera in Comune di Lonate Pozzolo (VA), corredata dal Progetto definitivo e dal relativo Studio d'impatto ambientale, di seguito denominato «SIA»;

– in data 19 febbraio 2008 lo stesso Proponente ha provveduto a pubblicare sul quotidiano «La Prealpina» l'annuncio di avvenuto deposito della richiesta di pronuncia di compatibilità, ambientale;

– la tipologia progettuale in esame è compresa nell'allegato IV, punto 8, lett. a) «villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri commerciali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc» del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

– l'area nella quale si deve realizzare la struttura turistico-alberghiera risulta inclusa in area naturale protetta del Parco Lombardo Valle del Ticino; la proposta progettuale è pertanto soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 6 punto 5 lettera b) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

– la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale, con nota Prot. n. Z1.2008.0012735 dell'11 luglio 2008, a seguito delle osservazioni e richieste di integrazioni pervenute durante l'iter istruttorio, ha richiesto al Proponente integrazioni allo studio;

– il Proponente, in data 15 luglio 2008 (protocollo n. Z1.2008.0013006) ha depositato presso il Protocollo Generale della Regione Lombardia la documentazione integrativa richiesta;

– il Proponente ha adempiuto alle disposizioni di cui all'art. 8-bis, comma 3, della l.r. 20/99 e di cui al d.d.u.o. 2 luglio 2001, n. 16043, dopo aver effettuato la valutazione economica dell'opera in oggetto;

Vista la documentazione prodotta dal Proponente, comprensiva di:

- Studio di Impatto Ambientale;
- Elaborati di progetto (n. 31 tavole);
- Sintesi non tecnica;

– Documentazione integrativa;

Considerato quanto segue relativamente al quadro programmatico ed al quadro progettuale degli interventi:

1. L'ambito risulta come di seguito caratterizzato:

– individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) come ambito geografico del Varesotto appartenente alla fascia dell'alta pianura «paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta»;

– localizzato interamente all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, dove l'area in oggetto è azionata dal PTC del Parco come «Aree degradate da recuperare (R)» ossia porzioni di territorio in cui pregresse situazioni di degrado o incompatibilità nella destinazione d'uso con l'ambiente ed il paesaggio circostante, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze generali di tutela ambientale e paesaggistica del Parco disciplinate dall'art. 11 delle NTA del PTC: in tale norma vengono indicate le destinazioni d'uso ammesse tra cui, ai sensi dell'art. 11.R.2 lett. d) la destinazione turistica-ricettiva;

– l'ambito oggetto di intervento è soggetto ai seguenti vincoli ambientali:

- art. 142 comma 1 lettera f) del d.lgs. 42/2004, in quanto all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

- art. 142 comma 1 lettera c) del d.lgs. 42/2004 in quanto all'interno della fascia di rispetto di 150 m da fiumi e torrenti;

- all'interno di una Zona di Protezione Speciale denominata «Boschi del Ticino» (IT2080301);

– in relazione allo strumento urbanistico comunale, l'area è individuata come facente parte dell'Ambito del Parco Lombardo Valle del Ticino, mentre la realizzazione del parcheggio di interscambio localizzato in corrispondenza dell'area posta lungo la Strada Statale n. 336, è azionata come «Zona F3 – Aree per verde a scala territoriale, tempo libero, disciplinato dall'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione». L'area risulta inserita all'interno di un PII adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 29 novembre 2006 e successivamente approvato in data 7 marzo 2007 con atto di c.c. n. 10. Il PII ha costituito variante urbanistica rispetto al PRG vigente recependo l'inserimento di una nuova zona R in località Molinetti in conformità al PTC del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino; successivamente il Consorzio Parco del Ticino con atto n. 37 del 20 aprile 2007 ha provveduto al recepimento del PII all'interno del proprio strumento di pianificazione territoriale;

– l'area risulta inserita nella classe di fattibilità 4 dello studio geologico comunale (per la presenza del reticolo idrografico), dove ai sensi delle NTA del PRG è ammesso il recupero funzionale degli edifici esistenti, mentre le aree interessate dal parcheggio pertinenziale sono inserite in classe di fattibilità 2 che ammettono tutte le categorie di opere edificatori ed infrastrutturali.

2. Il progetto prevede la riqualificazione di un complesso industriale dismesso in condizioni di abbandono – mediante la bonifica e il recupero dell'area attraverso il cambio di destinazione d'uso a funzioni ricettive e museali – nonché la realizzazione e sistemazione di opere infrastrutturali quali un tratto di strada dalla S.P. 52, alla S.P. 14 e da qui sino al raggiungimento della struttura alberghiera – come di seguito specificato:

– *superficie fondiaria*: mq 21.679

– *volume esistente*: mc 33.479

– *volume complessivo di progetto*: mc 29.541

– *superficie lorda di pavimento*: mq 10.685

– *indice di edificazione*: 1,36 mc/mq < 1.5

– *superficie a parcheggio complessiva*: mq. 3.000

– *parcheggio pertinenziale adiacente alla struttura ricettiva-alberghiera*: n. 48 posti auto.

Attualmente i fabbricati e le strutture esistenti nell'area di intervento sono costituiti da:

– una vecchia cascina denominata «Cascina Mulinelli» in stato di abbandono;

– manufatti che costituiscono l'impianto di depurazione, utilizzato per depurare le acque delle lavorazioni;

– una vecchia ciminiera conica in mattoni refrattari;

– un vecchio mulino del XIX secolo, in parte crollato, del quale resta una sola ruota.

Il progetto di riqualificazione urbana, edilizia e ambientale prevede la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti, mantenendo i perimetri esterni, riducendo le altezze rispetto allo stato attuale; l'altezza massima prevista risulta pari a 9 m rispetto ai 12 m attuali, mentre i restanti edifici avranno altezze da 3 a 6 metri, ad eccezione della ciminiera che verrà recuperata e mantenuta come memoria del vecchio complesso. Il vecchio mulino verrà recuperato e rimesso in funzione, ed è previsto al suo interno l'attivazione di uno spazio museale. Separati dal complesso, saranno realizzati un'area tecnica per il ricovero degli impianti elettrici e di riscaldamento, un parcheggio pertinenziale alla struttura alberghiera con 48 posti auto destinato alle sole autovetture dei dipendenti e un'area caratterizzata da vegetazione acquatica che sostituirà le attuali vasche di depurazione. La sosta delle autovetture degli ospiti dell'albergo avviene in un parcheggio di interscambio di circa 60 posti auto localizzato lungo la S.S. 336: è previsto un collegamento gratuito di navetta (elettrica) con la struttura alberghiera;

Considerato che l'attività istruttoria sullo SIA, condotta dalla D.G. Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione Impatto Ambientale, si è svolta secondo le seguenti fasi:

– con comunicazione dell'8 maggio 2008 (protocollo n. Z1.2008.0008200), è stata convocata la riunione di presentazione dello SIA, tenutasi in data 20 maggio 2008 presso il Comune di Lonate Pozzolo;

– in pari data, di seguito alla suddetta presentazione, si è svolto il sopralluogo tecnico-istruttoria sulle aree oggetto di intervento di che trattasi;

– con comunicazione del 21 luglio 2008 (protocollo n. Z1.2008.00013290) è stata convocata la riunione conclusiva per la acquisizione e concertazione dei pareri che si è svolta il 30 luglio 2008 presso la sede della Regione Lombardia, via Sassetti – Milano;

– durante l'iter istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visti i seguenti pareri degli Enti Territoriali interessati, pervenuti durante l'iter istruttoria regionale al presente decreto:

– Comune di Lonate Pozzolo: con nota n. 14141 del 23 luglio 2008 (prot. n. Z1.2008.0013800 del 24 luglio 2008) ha espresso parere favorevole;

– Provincia di Varese: con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 2008 (prot. n. Z1.2008.0017420 del 25 settembre 2008) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

– Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino: nota n. 8756 DF/DT del 28 luglio 2008 (prot. n. 2008.0014505) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Visti altresì i seguenti pareri del Gruppo di Lavoro interdirezionale, pervenuti durante l'iter istruttoria:

– D.G. Territorio e Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del Territorio – Struttura Paesaggio (prot. n. Z1.2008.0019834 del 29 ottobre 2008) ha espresso parere favorevole;

– D.G. Casa ed Opere Pubbliche U.O. Opere Pubbliche e Welfare Abitativo – Struttura Interventi in Materia di Opere Pubbliche Regionali (prot. n. Z1.2008.0015832 del 3 settembre 2008) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

– D.G. Qualità dell'ambiente, U.O. Valorizzazione delle Aree Protette e Difesa della Biodiversità (prot. n. Z1.2008.0019129 del 20 ottobre 2008) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

– D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Infrastrutture Viarie (Prot. n. Z1.2008.0030966 del 31 luglio 2008) ha espresso parere favorevole;

– D.G. Qualità dell'Ambiente – U.O. Programmazione e Progetti Speciali di Protezione Ambientale (protocollo n. Z1.2008.0013696 del 23 luglio 2008), ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

– ARPA Lombardia – Dipartimento di Varese nota del 6 agosto 2008 (Prot. n. Z1.2008.0014506 del 6 agosto 2008) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

– Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese con nota n. 2008/014DPM0066666 dell'1 luglio 2008, (Prot. n. Z1.2008.0012143 del 2 luglio /2008) ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Dato atto che, a seguito di verifiche effettuate congiuntamente

con la Sede Territoriale di Varese, è emerso che i corsi d'acqua interessati dall'intervento rientrano nel reticolo idrico minore, e quindi risulta di competenza dell'amministrazione comunale l'espressione del parere idraulico (d.g.r. 7868/02 e successive modifiche ed integrazioni);

Considerato che, nel merito dello SIA, esaminato il complesso della documentazione depositata, visti i risultati del sopralluogo ed acquisiti i contributi delle Strutture componenti il gruppo di lavoro istituito per l'esame istruttoria, nonché i pareri espressi dagli Enti territoriali interessati, dall'istruttoria condotta è emerso quanto segue:

1. in merito alle caratteristiche del progetto:

– l'intervento in oggetto non prevede un consumo di suolo aggiuntivo, il volume previsto in progetto risulta minore rispetto all'attuale e nel contempo si recupera e si bonifica un'area in forte stato di degrado ambientale;

– rispetto alla rete ecologica provinciale, si evidenzia che la futura struttura alberghiera, pur ricadendo all'interno di una «Core Area di primo livello» individuata dal PTCP, non incide in modo sostanziale sulla contiguità ecologica del territorio; in particolare l'opera è ritenuta compatibile con gli orientamenti della pianificazione provinciale in materia ecologica;

2. in merito agli impatti generati in fase di cantiere si evidenzia che lo SIA considera adeguatamente gli impatti e individua mitigazioni adeguate; il piano di cantierizzazione definirà i dettagli e l'organizzazione dell'area di cantiere; inoltre l'area di cantiere non interferisce con alcuna area urbana se non per l'utilizzo di alcuni tratti di viabilità esistente;

3. in merito agli impatti generati in fase di esercizio:

– componente rumore: le analisi e le simulazioni hanno dimostrato che le emissioni acustiche indotte dalle opere non arrecano modifiche sostanziali dei livelli di rumore residuo misurati nella caratterizzazione di clima acustico. Sono stati considerati come livelli di riferimento i limiti della classe I, aree di maggior protezione, al fine di garantire la massima tutela dall'inquinamento acustico; è stata svolta una campagna fonometrica in posizioni significative *ante-operam* ed in seguito elaborata la valutazione previsionale di impatto acustico *post-operam*, tramite modello previsionale; si evidenzia che l'area risulta esclusa dalle tradizionali rotte di volo. L'unica sorgente sonora presente in sito è quella costituita dal salto d'acqua che consente il funzionamento della ruota del mulino. In conclusione le emissioni acustiche indotte dalla realizzazione dell'opera in oggetto non arrecano modifiche sostanziali dei livelli di rumore residuo, non essendo presenti recettori sensibili;

– componente traffico: è stata effettuata una verifica di tenuta/capacità delle rotatorie esistenti; si sono analizzati gli assi stradali limitrofi all'area effettuando delle simulazioni in orari di punta massima, ovvero di massima criticità riscontrabile; si è tenuto conto delle ipotesi di riqualificazione e adeguamento della viabilità di collegamento esistente, dei volumi di traffico rilevati nella zona d'intervento, dei volumi di traffico che potrebbero essere generati dal nuovo intervento, delle verifiche di capacità sull'intersezione di accesso e sulla S.P. 52 il traffico che potrebbe essere generato dall'intervento si può ritenere compatibile rispetto alla capacità della rete di viabilità esistente e al sistema di accessibilità riferito sia al parcheggio interno, che all'area di parcheggio di interscambio;

– componente suolo, sottosuolo ed ambiente idrico: essendo il sito precedentemente sede di attività industriale, dovranno essere attivate le procedure di caratterizzazione dei suoli che stabiliranno la necessità di una eventuale bonifica; per quanto riguarda l'ambiente idrico l'area è caratterizzata dalla presenza di numerosi corpi d'acqua; l'area risulta esterna alle fasce del Piano di assetto idrogeologico, compreso il perimetro della fascia C. Il campo pozzi che alimenta la rete idrica di Lonate Pozzolo ubicato in via Mulinelli, non risulta interferito dall'intervento di recupero dell'area dismessa. Le caratteristiche idrogeologiche dell'area richiedono una attenta valutazione delle soluzioni per il piano di posa delle fondazioni e nella adozione di eventuali sistemi di impermeabilizzazione e nelle modalità di smaltimento delle acque reflue e meteoriche;

– componente atmosfera: le principali fonti di inquinamento

sono dovute al traffico indotto dalla nuova struttura alberghiera costituite per lo più da mezzi pesanti per lo scarico merci, da autovetture in ingresso ed in uscita dal nuovo parcheggio di interscambio con i mezzi navetta a trazione elettrica, nonché dai mezzi degli addetti alla nuova struttura ricettiva che utilizzano il parcheggio interno. Le simulazioni effettuate per quanto riguarda il pm 10 e il benzene, considerato il limitato numero di veicoli indotti dal nuovo insediamento, hanno evidenziato per lo stato *post-operam* valori pressoché analoghi allo stato *ante-operam*, mentre per il biossido di azoto, risultano valori leggermente superiori allo stato *ante-operam* ma comunque dei limiti consentiti; i possibili impatti sono dovuti al traffico veicolare indotto ed agli impianti di riscaldamento e dalle apparecchiature tecnologiche e degli impianti; lo studio evidenzia come l'intervento non interferirà significativamente con la situazione odierna grazie anche agli interventi di mitigazione previsti che nello specifico sono i seguenti:

- la quasi totalità degli utenti verrà trasbordata dall'aeroporto con navette a trazione elettrica (shuttle);
- gli utenti accederanno alla struttura lasciando la propria auto all'interno del nuovo parcheggio di interscambio, e da qui verranno trasportati alla struttura ricettiva tramite navette elettriche;
- il parcheggio interno al nuovo albergo sarà destinato ai soli addetti ai lavori, per il quale la movimentazione stimata è di 48 auto;
- l'intervento previsto muterà l'odierna configurazione dell'area interessata, ma la realizzazione della struttura alberghiera comporterà complessivamente un minor impatto visivo rispetto allo stato attuale, in quanto le altezze verranno ridotte, l'impianto di depurazione esistente smantellato e sostituito con un'area a verde per l'alloggio degli impianti tecnologici; verrà attuata la riqualificazione del sistema di rogge e canali attraverso la creazione di un laghetto artificiale e l'utilizzo negli spazi a verde di essenze autoctone tipiche dei luoghi; infine gli interventi di riqualificazione delle strutture edilizie esistenti saranno eseguiti mediante le tecniche costruttive della tradizione lombarda attraverso l'uso di materiali ecocompatibili come indicato dal Parco nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- si prevede a servizio della futura struttura ricettiva, un utilizzo di derrate già preparate in modo da produrre il minor quantitativo possibile in termini di rifiuti putrescibili prevedendo modalità di smaltimento e/o recupero del materiale di scarto tramite raccolta differenziata.

Ritenuto quindi, per quanto sopra evidenziato e considerato, che lo SIA è stato condotto secondo quanto indicato dall'art. 22 del codice ambientale, risultando analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro mitigazione; è possibile concludere che il progetto risulta ambientalmente compatibile, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Proponente, con le prescrizioni ed alle condizioni; elencate nella parte dispositiva del presente atto.

Visti:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico della legge regionale in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;
- il PRS – Asse d'Intervento 6.5.3, Obiettivo Operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli Impatti Ambientali generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al Titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/06 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa» del vigente PRS;

Decreta

1. di esprimere ai sensi dell'art. 26, del d.lgs. 152/2006, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale relativa al progetto di struttura turistico-alberghiera, in Comune di Lonate Pozzolo (VA), a condizione che il Proponente, nei successivi *iter* amministrativi del progetto, si conformi a quanto indicato nello Studio di Impatto Ambientale e successive integrazioni e ottemperi alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni che dovranno espressamente essere contenute nei successivi atti abilitativi e nei successivi provvedimenti autorizzativi:

- a) in fase di cantiere siano adottate tecniche idonee a garantire

la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali, vegetazione e salute pubblica, minimizzando gli impatti da rumore, vibrazioni e polveri, nel rispetto della l. 447/95, della l.r. 13/01 e del Regolamento Locale di Igiene, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la stabilità dei terreni e la sicurezza del cantiere, oltre a prevenire scossonamenti e smottamenti di ogni genere; in particolare, al fine di contenere eventuali disagi, soprattutto a recettori particolarmente sensibili, dovuti alle emissioni acustiche delle attività di cantiere, siano adottate le opportune misure gestionali ed organizzative, ivi comprese schermature provvisorie;

b) le macchine di cantiere funzionanti con motore diesel siano dotate di filtri di abbattimento del particolato; siano utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. Siano impiegati, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni con motore elettrico e utilizzati carburanti a basso tenore di zolfo (< 50 ppm);

c) sia ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto, utilizzando per il materiale sfuso mezzi di grande capacità, al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe al cantiere;

d) le operazioni di deposito dei rifiuti dovranno avvenire in modo che siano evitati sversamenti e percolamenti delle acque meteoriche; i rifiuti dovranno essere stoccati al coperto e se suscettibili di rilasciare effluenti liquidi dovranno essere depositati su superfici impermeabili oppure in contenitori dotati di idoneo bacino di contenimento;

e) in fase di cantiere dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti e terre da scavo al fine di non contaminarle rendendone altrimenti necessario il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati;

f) dovrà essere privilegiato il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento e pertanto dovranno essere individuati idonei impianti autorizzati al recupero dei rifiuti provenienti dalle attività di cantiere e dalle operazioni di manutenzione dei mezzi impiegati;

g) dovrà essere individuata un'eventuale area specifica destinata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, all'interno dei quali dovranno essere stoccati per categorie omogenee; inoltre deve essere garantita la costante pulizia delle strade, dei parcheggi e delle superfici ad esse connesse al fine di ridurre la problematica legata al sollevamento di polveri e rifiuti leggeri, durante il transito degli automezzi;

h) dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio acustico *post-operam* finalizzato a verificare l'entità dell'incremento dei livelli di rumore, il rispetto dei limiti e la necessità di eventuali misure mitigative riferite anche alle valutazioni di clima acustico riscontrato. Il programma di monitoraggio dovrà precisare localizzazione e modalità dei rilievi fonometrici e durata complessiva del monitoraggio e dovrà essere inviato ad ARPA. Al termine del monitoraggio dovrà essere redatta relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la loro compatibilità e l'indicazione delle eventuali misure mitigative, nonché dei tempi della loro attuazione;

i) nella fase di progettazione definitiva del sistema di depurazione delle acque reflue dovrà essere posta particolare attenzione alle problematiche derivanti dalla gestione di scarichi legati ad una popolazione fluttuante. Particolare attenzione andrà, inoltre, posta agli aspetti gestionali attraverso la predisposizione di un protocollo di manutenzione dell'impianto da concordarsi con la Provincia di Varese ed ARPA;

l) in merito al pozzo inutilizzato sito all'interno della cascina Mulinelli dovrà essere definito il suo utilizzo e dovrà essere richiesta la concessione di derivazione in caso di mantenimento, ovvero il nulla-osta alla chiusura in caso di dismissione presso la Provincia;

m) per la realizzazione del laghetto ornamentale nei pressi dell'albergo – che costituisce uso delle acque ai sensi del r.r. 2/2006 – dovrà essere richiesta la concessione di derivazione d'acqua, tenendo presente l'esistenza del Consorzio della Gora Molinara in Valle del Ticino;

n) per il prelievo e utilizzo di acque dal canale industriale per il funzionamento dell'impianto a scambio termico mediante pompe di calore dovrà essere presentata domanda di concessione presso gli organi competenti;

- o) l'impianto di fitodepurazione dovrà essere realizzato al di

fuori delle aree di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile ed alla maggiore distanza possibile dall'albergo da eventuali altre residenzialità, e comunque dovranno essere garantiti l'assenza di miasmi e la molestia eventualmente causabile dagli insetti;

p) dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 94 del d.lgs. n. 152/2008 così come integrato dalla d.g.r. n. 7/12693 in tema di salvaguardia dell'area di rispetto del previsto pozzo di acqua destinata al consumo umano; gli impianti di depurazione posti all'interno dell'area di rispetto di captazione di acquifero non protetto sono vietati; eventuali realizzande fognature dovranno essere costruite a tenuta bidirezionali, al fine di proteggere adeguatamente la falda idrica;

q) essendo il sito precedentemente sede di attività industriale, dovranno essere previste le procedure di caratterizzazione dei suoli, che dovranno stabilire la necessità di un'eventuale bonifica l'eventuale presenza di siti inquinati richiede necessariamente la loro bonifica e ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente, di entità commisurabile anche alla specifica futura destinazione d'uso (equiparabile al residenziale) dei siti. Inoltre si dovranno rispettare i criteri previsti dall'art. 7 della l.r. n. 1/2007 per il recupero delle aree industriali di messe;

r) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere condotte indagini sulla eventuale presenza di specie faunistiche insediate negli edifici preesistenti. In caso di esito positivo dovranno essere concordate con l'Ente Parco, in funzione delle specie rilevate, eventuali specifiche misure di mitigazione;

s) gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del d.lgs. 386/03 e del d.lgs. 214/05;

t) gli impianti di illuminazione esterna realizzati in conformità alla l. 17/2000 dovranno evitare l'emissione di luce verso le aree naturali;

u) gli interventi di riqualificazione dell'ambiente fluviale e delle aree boscate previsti dal progetto, posti in prossimità dell'area alberghiera, ed estesi anche a due chilometri a monte del sito di intervento, lungo la Roggia Molinara dovranno essere concordati nel dettaglio con l'Ente Parco del Ticino;

v) il cronoprogramma delle attività dovrà escludere lo svolgimento delle fasi più rumorose di cantiere, a maggior impatto, in corrispondenza del periodo riproduttivo delle specie animali potenzialmente presenti;

z) nella fase di esercizio, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dovrà rispettare i limiti temporali definiti dal d.lgs. 152/06;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Società Gana Hotel s.r.l.;
- Comune di Lonate Pozzolo (VA);
- Provincia di Varese;
- Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino;
- ARPA - Sede Centrale di Milano;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per quanto concerne coloro cui il presente decreto viene comunicato, e che, per tutti gli altri soggetti, i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080138)

(5.0.0)

D.d.s. 20 novembre 2008 - n. 13452

Progetto di ampliamento di un allevamento suinicolo, per una capacità complessiva di 10.000 capi, in località Cascina Brunoria nel comune di Carbonara al Ticino (PV) - Committente: Azienda Agricola Bosia Roberto - Landriano (PV) - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, in conformità all'art. 4, comma A del

d.lgs. 4/2008, e all'art. 345, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, ed in conformità all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'allevamento intensivo di suini, per una capacità complessiva di 10.000 capi, in località Cascina Brunoria nel comune di Carbonara al Ticino (PV), con le prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

- *quadro progettuale e gestionale e fase di costruzione:*

a. ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere, sia verificata in dettaglio la sussistenza di un franco di salvaguardia (1,5 m) fra il fondo delle vasche di stoccaggio in progetto e la massima escursione della falda, introducendo quindi le conseguenti eventuali modifiche o integrazioni progettuali; data la situazione locale, si suggerisce, oltre alle usuali precauzioni costruttive, di posizionare una guaina impermeabile di isolamento sotto la fondazione delle vasche (geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm);

b. durante la fase di costruzione sia perseguita la massima limitazione delle emissioni di rumore, gas di scarico e polvere, adottando macchine adeguatamente silenziate e le normali cautele previste nella corretta gestione di un cantiere edile;

c. l'immissione dei reflui nelle vasche di maturazione avvenga dal basso, prolungando la tubazione di immissione fino ad 1 ÷ 1,5 m dal fondo della vasca, per impedire la rottura del «cappello» sulla superficie del liquame e limitare la propagazione di odori; si attui inoltre, in fase di esercizio, una periodica verifica della propagazione verso recettori sensibili, valutando l'opportunità di intervenire con specifici sistemi di abbattimento;

d. al fine di prevenire tracimazioni è opportuno garantire un battente di sicurezza delle vasche pari ad 30 cm, con l'installazione di sistemi di allarme e controllo automatico che comandino il blocco delle pompe di mandata del liquame e - più in generale - siano atti a segnalare anomalie o guasti agli apparati di movimentazione dei reflui; l'intero sistema di vasche e condotte sia sottoposto a regolare manutenzione e a periodica verifica di tenuta; è comunque da escludere la presenza di sfioratori di troppo pieno dei reflui;

e. prima di procedere all'utilizzo agronomico dei reflui si ottemperi a quanto disposto dalla specifica normativa di settore; a tale proposito, il Committente dovrà adeguare il relativo piano di utilizzazione - in termini di carico zootecnico e/o di superficie agraria a disposizione - nei tempi e nei modi previsti dalle nuove disposizioni in materia, segnatamente la d.g.r. 8/5868 del 21 novembre 2007; nel caso di sopravvenuta indisponibilità di adeguate superfici (es. per scadenza delle convenzioni d'uso) sia proporzionalmente limitato il numero dei capi allevati; per i terreni non serviti dal convogliamento interrato, la distribuzione dei liquami sia eseguita con carribotte dotati di sistema di interramento, e seguita immediatamente da aratura in modo da limitare al massimo la dispersione degli odori;

in ogni caso, per tutelare il suolo e le acque da inquinanti derivanti da reflui non adeguatamente stabilizzati e igienizzati, o spandimenti effettuati in periodi agronomicamente non corretti, l'immissione degli animali nella nuova stalla dovrà essere preceduta dalla realizzazione e dalla piena operatività delle strutture di stoccaggio previste dal progetto;

f. in via precauzionale, la distribuzione dei reflui zootecnici sui terreni ricadenti nella «fascia B» definita dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Po, dovrà essere sospesa ogni qualvolta il livello del fiume Ticino superi la soglia di 2,20 m sullo zero idrometrico al Ponte Coperto di Pavia; nel caso in cui la piena dia luogo all'allagamento della «fascia B», la sospensione dovrà essere estesa anche ai terreni compresi entro i 100 m dal limite della fascia stessa o, comunque, dal limite della zona allagata;

g. si rammenta che nella realizzazione del progetto dovranno essere seguiti i criteri contenuti nelle linee guida «Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale», approvate con decreto regionale

n. 20109 del 29 dicembre 2005 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 3° Suppl. Straordinario al n. 6 del 10 febbraio 2006);

h. gli approvvigionamenti idrici dovranno essere misurati a mezzo di apposito contatore, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006;

i. il passaggio dei mezzi di approvvigionamento in fase di cantiere e - a regime - degli automezzi di movimentazione dei mangimi e degli animali, sia effettuato utilizzando percorsi esterni ai centri abitati; ove ciò non risultasse possibile, siano concordati con le amministrazioni comunali interessate specifici itinerari e/o fasce orarie di transito;

- *quadro ambientale:*

j. relativamente alla valutazione di incidenza sulla Zona di Protezione Speciale (ZPS) «Boschi del Ticino» [IT202080301], siano puntualmente attuate le misure di mitigazione indicate dallo studio di incidenza, nonché le prescrizioni generali valide per tutte le ZPS nella Regione Lombardia regionali, e le ulteriori disposizioni previste per le tipologie ambientali «ambiti fluviali» e «ambienti agricoli», come definite negli allegati A e C alla d.g.r. 8/7784 del 30 luglio 2008;

l'intervento di realizzazione della siepe arboreo-arbustiva, nonché il PUA, relativo ai terreni per lo spandimento dei reflui zootecnici prodotti dall'allevamento dovrà venire concordato con il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente gestore della sopracitata ZPS;

k. il Committente predisponga ed attui, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

- un piano di monitoraggio della soggiacenza della falda e della qualità delle acque sotterranee in piezometri stabili di tipo aperto, a monte e a valle idrogeologica delle vasche di stoccaggio dei liquami, per verificare l'assenza di contaminazioni dovute all'esercizio dell'attività zootecnica; la prima campagna di misure sia eseguita antecedentemente alla realizzazione delle opere in progetto;
- un piano di monitoraggio delle emissioni in atmosfera, con particolare riguardo ad ammoniacca e metano; si proceda contestualmente, in fase di esercizio, alla verifica della propagazione degli odori verso i recettori sensibili; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente provvederà all'eventuale adozione di ulteriori salvaguardie (quale ad es. la copertura delle vasche) per la loro mitigazione;
- ad impianto in esercizio, almeno una campagna di verifica della pressione sonora e l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo previsionale; in base agli esiti del monitoraggio, il Committente dovrà provvedere alla eventuale installazione di specifici presidi e alla loro costante manutenzione; per ridurre al minimo l'impatto acustico nei confronti delle più vicine abitazioni di terzi, il funzionamento di pompe e mulini a motore sia limitato al periodo diurno;

l. presupposti e modalità di conduzione delle suddette azioni di monitoraggio siano definite dal Committente in accordo con il Dipartimento ARPA di Pavia ed il comune di Carbonara al Ticino, ai quali dovranno essere trasmessi (oltre che conservati presso l'azienda stessa) i relativi risultati, per la validazione e l'eventuale assunzione di provvedimenti conseguenti;

m. per l'ammasso e lo smaltimento degli animali morti, in caso di epidemie, si farà riferimento alle specifiche disposizioni dell'Autorità sanitaria;

- *impatto visivo e paesaggistico*

n. le azioni di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere integrate secondo quanto indicato dal comune di Carbonara al Ticino con la nota prot. 2060 del 13 maggio 2008, al fine di mitigare ulteriormente l'impatto visivo, contrastare le emissioni di odori (segnatamente in direzione della città di Pavia), e tendere ad un aumento della potenzialità biologica locale; il relativo progetto dovrà essere dettagliato di concerto con l'amministrazione comunale e il Parco del Ticino; nella realizzazione delle opere a verde si utilizzeranno piante certificate ai sensi del d.lgs. 386/2003 e del d.lgs. 214/2005;

- *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD*

o. eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio - in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili sul piano progettuale e/o gestionale (MTD) - potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. Di dare atto che la competente D.G. Qualità dell'ambiente ha

espresso - nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 357/1997, come modificato dal d.P.R. 120/2003 - in merito all'incidenza dell'intervento in oggetto sull'integrità della Zona di protezione speciale «Boschi del Ticino», valutazione di non sussistenza di effetti negativi, formulando prescrizioni e raccomandazioni comprese tra quelle elencate al precedente punto 1.

3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto all'Azienda Agricola Bosia Roberto, al comune di Carbonara al Ticino, alla Provincia di Pavia, al Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

4. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

5. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080139)

D.d.s. 20 novembre 2008 - n. 13453

Progetto di gestione produttiva decennale per l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia da realizzarsi nei comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano (ATEg20 del Piano cave della provincia di Milano) - Proponente: Cave R.P.R. s.p.a. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter, del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08

(5.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, in conformità alle disposizioni degli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, giudizio positivo ai sensi dell'art. 31 dell'allora vigente d.lgs. 152/2006 circa la compatibilità ambientale relativo all'intervento del «Progetto di gestione produttiva decennale per l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia (ATEg20)» nei Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano (MI), presentato da Cave R.P.R. s.p.a., a condizione che la Società proponente ottemperi alle seguenti prescrizioni che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi iter approvativi ed abilitativi dell'attività estrattiva:

a) ai fini del controllo e della limitazione della diffusione di polveri il proponente dovrà:

- effettuare la periodica bagnatura del terreno e delle strade-piste di accesso, e garantire il lavaggio delle ruote e della carrozzeria dei mezzi di trasporto in uscita dalla cava per evitare dispersioni lungo i percorsi stradali,
- effettuare il trasporto del materiale con mezzi possibilmente chiusi o comunque dotati degli accorgimenti necessari per minimizzare il diffondersi delle polveri; dovrà essere ottimizzato il carico dei mezzi di trasporto, ad esempio preferendo per il materiale sfuso mezzi di grande capacità al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione nelle zone limitrofe,
- valutare, in accordo con il dipartimento dell'ARPA di competenza, l'opportunità di effettuare il monitoraggio delle polveri aerodisperse;

b) i materiali (limi) derivanti dalle vasche di decantazione potranno essere riutilizzati solo se sarà garantito il rispetto dei requisiti definiti dall'art. 183, lettera p) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. inerenti le modalità di riutilizzo dei sottoprodotti; in caso di mancato rispetto anche di un solo requisito precedentemente richiamato, il materiale in questione dovrà considerarsi rifiuto e pertanto il suo riutilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (voce 12.7 dell'allegato al decreto);

c) in relazione allo spostamento dei canali irrigui previsti in progetto, il proponente dovrà:

- garantire i diritti di acqua irrigua ai vari appezzamenti agricoli limitrofi alla cava,

- assicurare la continuità idraulica e il corretto deflusso delle acque, nonché il mantenimento delle funzioni ecologico-ambientali e paesaggistiche dei medesimi,
 - in caso di interferenze con il sistema viabilistico (anche strade bianche o poderali), realizzare i sottopassi in modo da consentire il passaggio faunistico,
 - verificare la presenza di vincoli di polizia idraulica (fasce di rispetto), l'esistenza di regimi di concessione di derivazione d'acqua nonché individuare l'ente competente presso il quale andranno intraprese le procedure di autorizzazione e concessione,
 - specificare la natura giuridica del sedime dei corsi d'acqua al fine di verificare l'eventuale sdemanializzazione;
- d) il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere il recupero naturalistico anche per l'esistente lago di Bisenstrate; a tal proposito:

- dovranno essere recepite le indicazioni fornite dal Repertorio «B» degli allegati al PTC (Repertorio degli interventi di riqualificazione ambientale),
 - il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere anche la sistemazione dell'area produttiva attualmente destinata agli impianti e alle vasche di decantazione; la tavola di recupero presentata con la documentazione integrativa (tav. 2-1 bis e tav. 3-6) dovrà essere coerente con il recupero ambientale proposto e pertanto non dovrà prevedere aree di possibile «oggetto di specifico progetto di urbanizzazione in futuro» previste nel progetto di recupero originario;
- e) in concomitanza all'attività di escavazione dovrà essere concordata con l'autorità competente al controllo un'apposita campagna fonometrica per il monitoraggio dei livelli sonori al confine dell'ATE; in caso di superamento dei limiti di emissione, il Proponente dovrà porre in essere adeguati interventi di contenimento e/o riduzione del rumore;

f) in fase di redazione del progetto inerente lo spostamento dell'elettrodotto, coerentemente con la soluzione n. 2 identificata dal proponente e descritta nelle premesse, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003;

g) relativamente al monitoraggio della componente acque sotterranee, dovrà essere presentato all'autorità competente un programma di controllo analitico sui piezometri con indicati i parametri e le sostanze determinate e la frequenza dei prelievi; dovrà essere inoltre posizionato un piezometro di controllo sulla direttrice «area di espansione della cava-pozzo potabile di via Scotti in Truccazzano»;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Cave R.P.R. s.p.a. - Proponente,
- Comune di Pozzuolo Martesana,
- Comune di Truccazzano,
- Comune di Melzo,
- Provincia di Milano,
- ARPA Milano;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

4. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080140)

(5.0.0)

D.d.s. 25 novembre 2008 - n. 13625

Progetto di ampliamento dell'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), trattamento chimico fisico (D9) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in località Mendosio, nel comune di Abbiategrasso (MI) - Proponente: Andreoni Marcello s.a.s. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. Di esprimere - ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/2006, in conformità all'art. 4, comma 1 del d.lgs. 4/2008, e all'art. 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 4/2008 - giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento dell'impianto di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), trattamento chimico fisico (D9) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in località Mendosio nel comune di Abbiategrasso (MI), con le seguenti condizioni e prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti autorizzativi o abilitativi:

- *quadro progettuale e gestionale*, ai fini del rilascio dell'Auto-ricorrenza Integrata Ambientale (AIA):

a. riguardo al trattamento dei rifiuti di origine sanitaria e all'impianto di sterilizzazione, con esplicito riferimento al d.P.R. 254/2003:

- siano ammesse al trattamento di sterilizzazione le sole tipologie di rifiuti di origine sanitaria caratterizzate dai codici CER 180103* e 180202*;
- relativamente ai parametri operativi della sterilizzazione si dovrà far riferimento a quanto indicato dal Proponente nella documentazione integrativa depositata ai fini della procedura di VIA; l'efficacia del processo sia verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del d.P.R. 253/2003; presso l'impianto sia tenuto un registro come previsto dall'art. 7.8 del d.P.R. stesso; sia inoltre definita una procedura di controllo dei tempi di residenza in deposito dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- il materiale sterilizzato e soggetto a deposito, cernita e riduzione di volume dovrà mantenere nel tempo la condizione di sterilità, non dare luogo a contaminazioni e molestie olfattive, o a richiamo di insetti e popolazioni murine; la sua destinazione finale dovrà essere coerente con quelle previste dall'art. 11.1 del citato d.P.R. [invio ad impianti per la produzione del CDR, utilizzo diretto per la produzione di energia, smaltimento in inceneritori di RSU o di rifiuti speciali, deposito permanente per le frazioni non avviate a recupero energetico];
- siano escluse le operazioni di recupero (R3, R4, R5) sui rifiuti individuati dai CER 180101, 180201, 180102, 180104 e 180203, ammettendoli alle sole operazioni di stoccaggio R13 e/o D15;

b. siano esclusi dal trattamento nell'impianto i rifiuti caratterizzati dai CER 191004 (fluff), 191006 (altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005), 200199 (altre frazioni non specificate altrimenti, limitatamente agli imballaggi), 200203 (altri rifiuti non biodegradabili, limitatamente ad elementi ornamentali), 200301 (urbani non differenziati, limitatamente ai rifiuti ingombranti), 200302 (rifiuti dei mercati, limitatamente agli imballaggi), 200303 (residui della pulizia stradale, limitatamente ai rifiuti ingombranti);

c. richiamate le specifiche norme di settore, quali il d.lgs. 151/2005 (sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), la l. 549/1993 (smaltimento dei rifiuti contenenti CFC ai fini della tutela dell'ozono stratosferico), il d.lgs. 209/1999 (smaltimento dei PCB e PCT), il d.m. 392/1996 (stoccaggio di oli usati, emulsioni, ecc.), il d.lgs. 230/1995 (procedure di radioprotezione, con riferimento ai rottami metallici), nonché il decreto regionale 7 gennaio 1998 n. 36 (modalità di messa in riserva e/o deposito preliminare):

- le lampade ed i monitor siano stoccati e movimentati in contenitori idonei, atti ad evitare la dispersione delle possibili polveri inquinanti e dei gas;
- per lo stoccaggio di rifiuti liquidi in fusti e/o cisternette sia predisposto idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
- gli oli vegetali siano stoccati in contenitori ermeticamente chiusi in area esclusivamente dedicata, per una quantità massima non superiore a 500 litri;
- le pile e gli accumulatori esausti siano depositati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, con platea impermeabilizzata, resistente alla corrosione e all'aggressione degli acidi e munita di sistema di raccolta degli sversamenti;

- si richiama che i prodotti e le materie prime ottenuti dalle operazioni di recupero devono rispettare quanto previsto all'art. 18-bis del d.lgs. 152/2006 e succ. mod. o - nei casi non contemplati - possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, presentarsi nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

d. sia dettagliato, in sede di AIA, il progetto di adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche, al fine di verificarne la congruenza con le prescrizioni del regolamento regionale 4/2006, nonché l'isolamento e l'impossibilità di commistione con gli eventuali sversamenti di sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti;

- *quadro ambientale*

e. sia dettagliata, in sede di AIA, la valutazione delle emissioni diffuse in atmosfera generate dal trituratore e legate alle fasi di movimentazione, cernita e deposito dei materiali, prevedendo l'eventuale installazione di idoneo sistema di aspirazione o - qualora il Proponente dimostri la non fattibilità tecnica del convogliamento - definendo specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni stesse;

f. circa le emissioni acustiche - al fine di evitare il non rispetto del limite differenziale notturno presso il più vicino recettore residenziale, per effetto dell'esercizio della torre evaporativa a servizio dell'impianto di sterilizzazione - sia definita, in sede di AIA e previa documentazione dell'efficacia mediante specifica relazione specialistica, la soluzione mitigativa da attuarsi fra le tre prospettate nello studio d'impatto ambientale [spostamento della torre evaporativa, adozione di una tipologia di torre silenziata, barriera fonoisolante presso la sorgente, ovvero combinazione di tali soluzioni];

g. in fase di esercizio dell'impianto nella configurazione di progetto dovranno essere eseguite azioni di monitoraggio:

- delle emissioni in atmosfera, della diffusione di polveri, nonché dell'eventuale propagazione di odori;
- del clima acustico, mediante almeno una campagna di rilievi fonometrici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori, al fine di verificare l'effettiva rispondenza della situazione al calcolo ed il rispetto dei limiti di emissione e di immissione e dei valori limite differenziali;

h. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monitoraggio (stazioni di misura, modalità di prelievo, parametri da analizzare, ecc.) saranno definiti in fase autorizzativa in accordo con il Dipartimento ARPA e la Provincia di Milano, ai quali dovranno essere trasmessi - oltre che al comune di Abbiategrasso - i risultati dei monitoraggi stessi per la loro validazione e l'eventuale assunzione di conseguenti determinazioni; di conseguenza il Proponente dovrà provvedere alla eventuale tempestiva installazione di ulteriori presidi e alla loro costante manutenzione;

- *ulteriori prescrizioni di dettaglio e MTD*

i. ulteriori prescrizioni, in particolare finalizzate al maggiore allineamento alle migliori tecniche disponibili (MTD) sul piano progettuale e/o gestionale - compreso l'eventuale ulteriore dettaglio circa i codici CER ammessi all'impianto - potranno essere emesse in sede di autorizzazione integrata ambientale.

2. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla ditta proponente Andreoni Marcello s.a.s., al comune di Abbiategrasso e alla Provincia di Milano, nonché alla Struttura Autorizzazioni e certificazioni della D.G. Reti e Servizi Di Pubblica Utilità della Giunta regionale.

3. Di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

4. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente: Filippo Dadone

(BUR20080141)

(5.0.0)

D.d.s. 27 novembre 2008 - n. 13792

Progetto di gestione produttiva dell'ATEg15 del vigente Piano cave della provincia di Milano in comune di Paderno Dugnano (MI) - Proponente: Cava Nord s.p.a. - Pronuncia di

compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2-ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del Progetto di gestione produttiva dell'ATEg15 del vigente Piano cave della provincia di Milano in comune di Paderno Dugnano (MI) così come depositato dal Proponente Cava Nord s.p.a. a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni da recepirsi nelle successive fasi approvative/autorizzative dell'ATE e dei relativi progetti esecutivi:

- *quadro progettuale*

a. con riferimento alla richiesta di deroga alla pendenza delle scarpate al termine della coltivazione - presentata dal Proponente alla competente Provincia di Milano - fermo restando le valutazioni di competenza provinciale, dovrà comunque garantirsi il raccordo morfologico mediante ritombamento con le aree adiacenti già recuperate, secondo modalità esecutive da definirsi in sede approvativa;

b. l'attività estrattiva dovrà essere condotta attraverso la formazione di fronti di cava che consentano il progressivo ripristino secondo progetto approvato in sede provinciale; i relativi progetti esecutivi dovranno essere comunicati anche al Parco del Grugnotorto per eventuali osservazioni di merito;

- *quadro ambientale:*

c. dovranno essere pienamente attuate le misure di mitigazione/compensazione prefigurate nel progetto e nello SIA con particolare riferimento alla componente «atmosfera», «acque sotterranee» e «flora e vegetazione»;

d. al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, oltre alle misure mitigative proposte nello SIA, dovrà farsi riferimento alle prescrizioni ed alle modalità operative previste dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte V, Allegato V, Parte I 4 e della d.g.r. n. 8/196 del 22 giugno 2005, allegato tecnico 8: «Attività per il trattamento e lo stoccaggio materiali inerti»;

e. relativamente alle componenti ambientali «atmosfera», «rumore e vibrazioni» i contenuti del Piano di Monitoraggio dovranno essere definiti secondo modalità, parametri e criteri da concordarsi preventivamente con ARPA territorialmente competente che stabilirà, congiuntamente al comune di Paderno Dugnano (MI) ed in funzione degli esiti del monitoraggio, le ulteriori modalità di intervento eventualmente necessarie alla mitigazione dell'impatto sulle componenti;

f. nel provvedimento di autorizzazione allo scarico dovranno individuarsi i piezometri a monte ed a valle della vasca attualmente oggetto del recapito finale dei reflui derivanti dall'impianto di lavaggio ed il programma di controllo analitico con indicati parametri, sostanze e frequenza dei prelievi;

g. in fanghi prodotti dalla sedimentazione delle acque dovranno essere costituiti esclusivamente da acqua e materiali inerti;

h. in coerenza con quanto prescritto nel PTC della Provincia di Milano per la «dorsale verde nord», al fine di conseguire l'obiettivo territoriale di ricucitura fra aree verdi esistenti mediante la realizzazione di una rete ecologica provinciale, dovrà garantirsi la possibilità di realizzazione di un percorso ciclopedonale, concordato con l'amministrazione comunale e con il Parco del Grugnotorto, che preveda il collegamento dell'area del Centro Sportivo, attraverso la Cava Nord, con il sistema delle reti in progetto su via Erba, dove, tra l'altro, è già prevista la riqualificazione della metrotranvia Milano-Seregno da parte di altri operatori;

i. relativamente al progetto di recupero ambientale dovranno essere definite in maggior dettaglio le opere del recupero ambientale previste (compresa la parte dell'area impianti soggetta a recupero), con particolare riferimento ai lotti non inclusi nel progetto convenzionato con il comune, precisandone la destinazione funzionale finale, in coerenza con le opere e le destinazioni già previste e condivise con il comune, di cui all'allegato «I» alla Convenzione, e con gli obiettivi e le destinazioni specificate dal P.L.I.S. Grugnotorto, distinguendo e mettendo in relazione fra

loro le aree già recuperate (attualmente ad uso parco pubblico di cui all'allegato «I» suddetto), quelle in corso di recupero (incluse nel progetto di cui all'allegato «I»), e quelle non incluse nel progetto allegato alla convenzione. A tal fine si richiede di:

- definire la rete dei percorsi in relazione al più generale assetto fruibile dell'ambito. In particolare, ai fini della connessione con le aree adiacenti all'ATE, i percorsi ciclopedonali dovranno tenere conto delle trasformazioni contermini esistenti e di futura previsione, e raccordarsi con i tracciati ciclopedonali del progetto provinciale «MIBici» e del Parco del Grugnotorto, nonché considerare i percorsi di interesse paesistico individuati dal PTCP nelle aree limitrofe, evidenziando e definendo con adeguati livelli di dettaglio la localizzazione delle zone ricreative e prevedendo il potenziamento della vegetazione lungo i percorsi ciclopedonali di progetto;
- consultare anche il Repertorio «B» allegato al PTCP per la scelta del sesto di impianto e delle specie arboree ed arbustive che effettivamente saranno poste a dimora, privilegiando le specie autoctone;
- prevedere nel settore orientale dell'ATE, in prossimità della Cascina Uboldi, una maglia alberata che riproponga la partitura agricola caratteristica della pianura, anche in relazione alla presenza del corridoio ecologico e del varco limitrofo;
- valutare la possibilità di modellazione naturaliforme della sponda settentrionale del bacino lacustre con indicazione delle zone umide già costituite lungo le sponde del lago recuperate;

2. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Cava Nord s.p.a. – Proponente,
- Comune di Paderno Dugnano (MI),
- Provincia di Milano,
- ARPA sede centrale di Milano;

4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Struttura Valutazioni di impatto ambientale:
Filippo Dadone

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

(BUR20080142)

Sentenza 5 novembre 2008 - n. 369

Sentenza 5 novembre 2008 - n. 369

(8.1.0)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giovanni Maria Flick: *Presidente*
 - Francesco Amirante: *Giudice*
 - Ugo De Siervo: *Giudice*
 - Paola Maddalena: *Giudice*
 - Alfio Finocchiaro: *Giudice*
 - Alfonso Quaranta: *Giudice*
 - Franco Gallo: *Giudice*
 - Luigi Mazzella: *Giudice*
 - Gaetano Silvestri: *Giudice*
 - Sabino Cassese: *Giudice*
 - Maria Rita Saulle: *Giudice*
 - Giuseppe Tesauro: *Giudice*
 - Paolo Maria Napolitano: *Giudice*
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), promosso con ordinanza del 23 gennaio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Lauro Laura contro il Comune di Milano ed altro, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico leggi regionali in materia di turismo).

Il Tribunale, nel corso di un giudizio amministrativo di impugnazione di un atto del Comune di Milano, riferisce che la ricorrente, proprietaria di un'unità immobiliare, la quale aveva presentato denuncia di inizio attività per l'apertura di un'attività di *bed & breakfast* nel proprio appartamento, era stata invitata dal Comune a produrre l'autorizzazione condominiale richiesta dall'art. 16-bis della legge della Regione Lombardia 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione della case ed appartamenti per vacanze), poi sostituito dall'art. 45, comma 4, della legge reg. n. 15 del 2007, e che la stessa, non avendo potuto ottemperare a tale adempimento, si era vista respingere la chiesta autorizzazione. La ricorrente, pertanto, era insorta contro il provvedimento del Comune di diniego della autorizzazione, dolendosi che il regolamento condominiale non precludeva il servizio di *bed & breakfast* e deducendo l'eccesso di potere per travisamento, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 4, della Costituzione, la violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il Tribunale lombardo, l'art. 45 della legge reg. n. 15 del 2007 (che sostituisce l'analogo art. 16-bis della legge regionale n. 12 del 1997), nella parte in cui condiziona all'approvazione dell'assemblea condominiale lo svolgimento dell'attività di *bed & breakfast* in appartamenti situati in edifici condominiali, violerebbe in primo luogo l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Invero, secondo il rimettente, la norma censurata, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso, integrerebbe la disciplina del codice civile con un precetto ad essa estraneo e si ingerirebbe nella materia dei rapporti con-

dominali tra privati, che, attenendo all'ordinamento civile, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Secondo il rimettente, poi, la norma regionale – subordinando al permesso dell'assemblea condominiale l'esercizio dell'attività di *bed & breakfast* (art. 45) e non di quella di affittacamere (artt. 41 e 42), nonostante quest'ultima, avendo ad oggetto un maggior numero di posti letto, può essere rivolta ad una clientela più ampia – riserverebbe un trattamento deteriore per un'attività (quella di *bed & breakfast*) meno invasiva di quella di affittacamere, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

La norma viene censurata sotto due distinti profili. In primo luogo perché essa, prevedendo l'obbligo dell'approvazione dell'assemblea dei condomini per l'esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, modificherebbe la disciplina codicistica, ingerendosi nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, che costituiscono materia di ordinamento civile riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato. In secondo luogo, perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell'attività di affittacamere, per la quale non è prescritta analoga autorizzazione condominiale, nonostante quest'ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più estese.

La questione, rilevante nel giudizio *a quo*, è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresì precisato che l'esigenza di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (da ultimo sentenze n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).

Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata a regolamentare l'interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio.

A tal fine, la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in particolare, dagli artt. 1135 e 1138. Tali norme sanciscono che l'assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

L'attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L'accoglimento della questione comporta l'assorbimento dell'ulteriore profilo dedotto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 4 della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.

Il Presidente *f.to*

Il redattore *f.to*

Il cancelliere *f.to*



